**520** 

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

# INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	Pag.	3
Commissioni riunite (III e IV)	<b>»</b>	7
Commissioni riunite (V e VII)	<b>»</b>	8
Commissioni riunite (V e XIV)	<b>»</b>	28
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	<b>»</b>	29
GIUSTIZIA (II)	<b>»</b>	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<b>»</b>	111
Finanze (VI)	<b>»</b>	125
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	148
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	162
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	171
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<b>»</b>	180
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	184
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<b>»</b>	195

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la			
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	Pag.	199	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-			
BLICA	<b>»</b>	202	
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tri-			
BUTARIA	<b>»</b>	203	
INDICE GENERALE	W	204	

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

# SOMMARIO

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere secretate (Seguito della discussione e conclusione	
- Approvazione della risoluzione n. 8-00146)	3
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalle Commissioni)	5

### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi.

# La seduta comincia alle 14.45.

# 7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere secretate.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00146).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 luglio 2011.

Oriano GIOVANELLI (PD), alla luce del dibattito svoltosi nell'ultima seduta, presenta una nuova formulazione della risoluzione di cui è primo firmatario (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI esprime parere favorevole sul testo della

risoluzione in titolo, come riformulata dal deputato Giovanelli.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) esprime la posizione favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, così come riformulata. Con il nuovo testo, infatti, si invita il Governo a circoscrivere i casi in cui si può ricorrere alla segretazione delle opere, venendo così incontro a una richiesta avanzata dal suo gruppo. Dichiara di aggiungere la sua firma alla risoluzione, così come riformulata.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel dichiarare la condivisione del suo gruppo per la riformulazione della risoluzione, auspica che le Commissioni possano ora prendere in esame in sede referente la proposta di legge in materia di cui è primo firmatario.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo alla risoluzione come riformulata.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive la risoluzione così come riformulata e conferma il voto favorevole del suo gruppo. Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene strano che nella risoluzione si debba sollecitare il Governo su questioni che dovrebbero rientrare nella ordinaria attività del Governo medesimo.

Oriano GIOVANELLI (PD) ringrazia il Governo per aver espresso parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione di cui è primo firmatario ed esprime apprezzamento per il consenso manifestato dai gruppi sul testo riformulato, che tiene conto delle diverse posizioni emerse nel corso della discussione.

La risoluzione prende atto delle rilevanti osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella propria relazione sulle opere segretate e dà indicazioni realistiche e serie al Governo affinché adotti gli opportuni correttivi nella gestione di tale particolare tipologia di opere. Condivide, infine, l'esigenza che le Commissioni affrontino ora le problematiche emerse con opportuni interventi a livello legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità il testo della risoluzione in titolo, come riformulata dal deputato Giovanelli, che assume il numero 8-00146.

La seduta termina alle 14.55.

**ALLEGATO** 

# Risoluzione 7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere secretate.

### NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni I e VIII, premesso che:

la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera datata 22 novembre 2010 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione concernente la gestione delle opere secretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

tale documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente) e annunciata all'Assemblea il 24 novembre 2010;

la relazione prende in considerazione gli appalti relativi alle opere secretate i cui atti sono pervenuti alla Corte nel periodo 2005-2007 (con aggiornamenti per i lavori presi in esame);

per la mole del documenti da esaminare e per il generalizzato ricorso alla speciale procedura della secretazione da parte delle Amministrazioni interessate, l'indagine è stata circoscritta dalla Corte al ministero dell'interno ed al Ministero della difesa con riferimento a Vigili del fuoco e Carabinieri;

per il periodo preso in considerazione la norma applicabile è l'articolo della legge 109 del 1994; l'adozione della procedura di secretazione consentiva, in base a tale normativa, che i lavori di realizzazione delle opere potessero essere eseguiti senza procedure ad evidenza pub-

blica e senza controlli, se non quello successivo della Corte dei conti sulla gestione. La legge è stata sostituita con l'entrata in vigore, il 10 luglio 2006, del nuovo codice per gli appalti pubblici (specificamente articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006);

sia nell'articolo 33 della legge 109 del 1994 che nell'articolo 17 del codice degli appalti è posta una specifica condizione oggettiva ai fini della possibilità di utilizzo della deroga, cioè che la procedura sia attivabile solo nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello stato. Ed entrambi gli articoli considerano la deroga facoltativa;

« la potestà regolamentare dell'amministrazione non è libera, bensì circoscritta, nella individuazione dei casi in cui sono necessarie misure speciali di segretezza e sicurezza: queste devono essere richieste da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative vigenti ovvero originate dall'esigenza di proteggere "gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato" »;

nella vigenza della legge del 1994 sono richiesti per l'applicazione della procedura anche i requisiti di indifferibilità ed urgenza delle opere;

la Corte dei conti, nella quasi totalità degli atti relativi ai casi presi in considerazione, ha rilevato che:

*a)* la dichiarazione di secretazione è stata espressa in termini generici e che il

ricorso alla secretazione è stato fatto in via generalizzata quando per legge avrebbe dovuto essere limitato ai presupposti dell'articolo 33;

- b) mancano riferimenti alla indifferibilità ed urgenza per opere che poi sono state assegnate in ritardo o portate a termine in anni;
- c) manca o è generica la motivazione del ricorso alla procedura stessa;
- d) sono stati riscontrati casi di irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza);
- e) sono stati riscontrati casi di irregolarità contabili (esempio assunzione dell'impegno di spesa prima della stipula del contratto);

la Corte dei conti nella sua relazione pone il problema, della lacuna della legge relativamente al soggetto legittimato a decidere la procedura di secretazione. La Corte sottolinea la sua propensione per la dottrina che attribuisce tale competenza al Ministro e non ai dirigenti generali;

l'articolo 8 comma 10 del decretolegge n. 78 del 2010 è intervenuto sulla disciplina delle opere secretate attraverso la modifica del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001 all'articolo 16); tale modifica in primo luogo riforma la disciplina formalizzando la prassi di lungo corso che la Corte dei conti nella sua relazione stigmatizza, cioè che la secretazione possa essere dichiarata a livello di dirigenza e non al solo livello ministeriale e dall'altro non pare perseguire un obiettivo di chiarezza, trasparenza, semplificazione e migliore regolazione in quanto interviene con decreto-legge su una disciplina non immediatamente correlabile a quella degli appalti,

# impegna il Governo:

a fare in modo che i ministri competenti operino un controllo sugli appalti in corso per i quali è stata disposta la procedura di secretazione e formulando le opportune informazioni al Parlamento;

ad assumere le più opportune ed efficaci iniziative urgenti al fine di circo-scrivere il più possibile il ricorso alla secretazione e di controllare che tale procedura non sia utilizzata in mancanza dei presupposti di legge;

- a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
- a predisporre gli interventi necessari a definire i profili soggettivi connessi alla procedura di secretazione, anche in considerazione dell'orientamento della Corte dei conti in merito;

ad assumere tempestivamente delle iniziative volte ad assicurare la piena trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità in grado di rendere effettivo tale principio, nonché, ipotizzando dei meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.

(8-00146) « Giovanelli, Ginoble, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Benamati, Lo Moro, Mantini e Tassone ».

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

# COMITATO DEI NOVE:

# **COMITATO DEI NOVE**

Martedì 2 agosto 2011.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11.

7

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

### SOMMARIO

#### RISOLUZIONI:

7-00673 Gioacchino Alfano ed altri: Interventi in materia di edilizia scolastica (Discussione	
e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00143)	8
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	11

### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

# La seduta comincia alle 10.35.

7-00673 Gioacchino Alfano ed altri: Interventi in materia di edilizia scolastica.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00143).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Gioacchino ALFANO (PdL) illustrando la risoluzione a sua prima firma, sottolinea come si sia svolto, nella predisposizione della medesima, un buon lavoro tra tutti i gruppi parlamentari e con il Governo e richiama l'intervento del sottosegretario Mantovani che ha confermato come il modo di procedere individuato possa essere considerato il migliore. Ricorda inoltre che, per le scuole del Mez-

zogiorno, sarà necessaria una delibera del CIPE e che pertanto il cammino non può essere ancora considerato concluso.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara la contrarietà del proprio gruppo alla risoluzione in discussione, evidenziando come la selezione degli interventi in materia di edilizia scolastica non dovrebbe essere affidata ad un atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari, ma ad organismi che svolgono valutazioni di carattere tecnico. Parimenti, osserva come sia inopportuno procedere ad un frazionamento in mille rivoli di spesa delle risorse disponibili, sottolineando come la risoluzione in esame costituisca in sostanza l'attuazione di una sorta di «legge mancia» per le scuole, ai sensi della quale spesso si prevede l'assegnazione di somme del tutto inadeguate ad un efficace intervento di messa in sicurezza. In ogni caso, segnala l'opportunità che alla premessa relativa alla devoluzione di 2,5 milioni di euro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, richiesta dal proprio gruppo, faccia riscontro una precisa indicazione nella parte dispositiva della risoluzione, ferma restando l'esigenza che ad essa si dia corso con un ulteriore provvedimento di rango legislativo, in linea con quanto accaduto con riferimento all'articolo 2, comma 30, della legge di bilancio per il 2011.

Manuela GHIZZONI (PD) intende precisare che il manifestato apprezzamento per la delibera del CIPE riferito dal collega Gioacchino Alfano alle modalità con le quali si sta procedendo in questa sede non corrisponde al vero, in quanto il CIPE ha espresso apprezzamento per la capacità di spesa determinata dal rifinanziamento di 20 milioni di euro della legge n. 23 del 1999 attraverso la legge finanziaria per il 2007, mediante il quale sono stati movimentati con compartecipazioni finanziarie di enti territoriali e di altri soggetti, oltre 90 milioni di euro. Nel rispetto della programmazione e delle priorità previste dalle istituzioni competenti e al fine di evitare il ripetersi degli errori e delle lungaggini intervenuti nell'individuazione dei finanziamenti oggetto della risoluzione in discussione, ritiene fondamentale consentire agli organi competenti di esercitare le previste funzioni programmatorie in materia di edilizia scolastica, affinché gli interventi siano tempestivi, efficaci e rispondenti alle esigenze di chi nella scuola studia e lavora. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che la legge finanziaria dello scorso anno abbia affidato alle Commissioni parlamentari competenti il compito di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, invece che rinviare alla procedura e ai soggetti previsti dalla citata legge n. 23 del 1999. In conclusione, chiede ai colleghi la disponibilità ad inserire nel testo della risoluzione in discussione l'indicazione della necessità di rifinanziare le leggi precedenti che hanno raggiunto buoni risultati in materia di edilizia scolastica e che garantiscono agli enti territoriali l'assolvimento delle previste funzioni in materia. Al riguardo, preannuncia che, ove non sia accolta la propria richiesta di integrazione, procederà a ritirare la propria sottoscrizione dall'atto in discussione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda come il percorso per l'individua- testo della risoluzione in discussione ri-

zione delle priorità sia stato lungo e com-

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario precisare ulteriormente la fattispecie, richiamata nelle premesse della risoluzione, relativa alla demolizione e alla ricostruzione di edifici scolastici, sottolineando come l'importo di taluni interventi consenta di procedere in tal senso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la risoluzione non possa in linea generale che prevedere la destinazione di risorse ad edifici scolastici già esistenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Ghizzoni, sottolinea come, per gli interventi recati nella risoluzione in discussione, non sia necessario l'intervento del CIPE. Sottolinea tuttavia l'esigenza che il decreto conseguente alla risoluzione che le Commissioni si accingono ad approvare sia emesso in tempi certi e rapidi, così come la deliberazione del CIPE relativa agli interventi in favore delle scuole del Mezzogiorno, sulla base delle priorità già espresse dalle Commissioni, pur evidenziando la necessità di scioglier un nodo di natura politica relativo a ciò. Si riserva quindi di comunicare al relatore talune correzioni di forma relative agli interventi indicati nell'elenco allegato alla risoluzione in esame.

Massimo BITONCI (LNP) preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione in discussione, osserva come sia particolarmente importante individuare modalità di finanziamento degli interventi semplici ed efficaci. In questa ottica, ritiene che dovrebbe privilegiarsi la stipula di un unico contratto di mutuo per l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti a legislazione vigente, piuttosto che richiedere ad ogni ente territoriale interessato la conclusione di uno specifico contratto di finanziamento.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede se il

comprenda gli interventi già deliberati nella risoluzione Gioacchino Alfano 8-00099 approvata nella seduta del 25 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conferma che tali interventi sono stati riportati, con esclusione, salvo limitate eccezioni, di quelli relativi alle scuole del Mezzogiorno per le quali si attiverà una procedura diversa attraverso una delibera del CIPE.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala la necessità di apportare correzioni ad alcuni interventi previsti dalla risoluzione.

Antonino RUSSO (PD) ritiene che lo scorporo delle otto regioni meridionali dall'elenco approvato a novembre 2010 determini un doppio danno per le regioni del sud. In primo luogo perché le procedure previste dal CIPE sono più lunghe e farraginose; in secondo luogo perché la copertura con i fondi FAS di fatto escluderà altre scuole in attesa di interventi già accertati ed inseriti nelle graduatorie stilate dalle squadre dei tecnici all'uopo costituite. Si augura, infine, che vengano utilizzati i criteri previsti dalla legge per l'assegnazione dei fondi FAS e non certo quello illegittimo della popolazione studentesca utilizzato per la prima tranche di 358 milioni di euro quando si consumò la prima beffa a danno delle regioni meridionali.

Valentina APREA, presidente della VII Commissione, intende, a questo punto, riportare il dibattito delle Commissioni riunite al problema che intende affrontare la risoluzione in discussione, vale a dire la necessità di provvedere in via straordinaria ed eccezionale all'assegnazione di finanziamenti volti ad assicurare con rapidità la messa in sicurezza di taluni istituti scolastici. Auspica, quindi, una decisione rapida, ricordando che tali scuole hanno già atteso abbastanza tali finanziamenti.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea l'opportunità di prevedere espressamente nelle premesse della risoluzione un richiamo alla fattispecie della vendita e ricostruzione degli edifici scolastici, rilevando come in alcune realtà locali le risorse stanziate potrebbero essere utilizzate per procedere ad una nuova dislocazione degli edifici stessi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la risoluzione in discussione non ha la pretesa di risolvere tutti i problemi della scuola italiana, ma solo di consentire la realizzazione di interventi ritenuti particolarmente urgenti e ricorda che, per le scuole site nelle aree meridionali, vi sarà un'apposita delibera del CIPE a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel sottolineare come le proposte di modifica della risoluzione debbano necessariamente essere concordate con tutti i firmatari dell'atto di indirizzo, provvede a riformulare il testo presentato (vedi allegato), recependo talune delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Antonino RUSSO (PD) ribadisce l'assoluta mancanza di criteri oggettivi nell'individuazione degli istituti scolastici beneficiari dei finanziamenti oggetto della risoluzione in discussione.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il ritiro della propria sottoscrizione dalla risoluzione in discussione.

Le Commissioni approvano la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00143.

La seduta termina alle 10.55.

**ALLEGATO** 

# 7-00673 Gioacchino Alfano ed altri: Interventi in materia di edilizia scolastica.

# RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni V e VII, premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 239, ha previsto lo stanziamento, in coerenza con apposito atto parlamentare di indirizzo, fino all'importo complessivo massimo di 300 milioni di euro, per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

l'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 aveva disposto l'inserimento nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, di un Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

l'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha previsto, al comma 1, che al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi del richiamato articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, venga destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso;

in adempimento a tali disposizioni, il CIPE, adottando la delibera 18 dicembre

2008, n. 114, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2009, ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualità 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualità 2010. Ai tassi di interesse attuali, detti contributi svilupperebbero un capitale disponibile per investimenti stimabile in circa 115 milioni di euro;

tali risorse dovevano essere definitivamente assegnate sulla base del III Programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avrebbe dovuto sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2009;

la proposta di Programma stralcio elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata ritirata nell'ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010;

nell'ambito dei 300 milioni di cui al predetto articolo 2, comma 239, risultano pertanto da assegnare risorse pari a 115 milioni di euro da erogare nell'arco di quindici anni;

con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri n. 8-00099, approvata in data 25 novembre 2010, le Commissioni riunite V e VII avevano già provveduto a dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 239;

tenuto conto delle risultanze dell'audizione svolta dal sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, senatore Mario Mantovani, presso le Commissioni riunite V e VII, in data 21 luglio 2011, occorre adottare una nuova risoluzione in sostituzione della predetta risoluzione n. 8-00099;

risulta necessario che i soggetti richiedenti di cui all'Elenco 1 producano idonea certificazione della sussistenza della situazione di cui all'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria 2010;

resta fermo che i contributi concessi ai sensi del richiamato articolo 2, comma 239, della legge finanziaria 2010 non precludono l'attribuzione delle risorse che ordinariamente spetterebbero ai medesimi istituti scolastici;

il Governo dovrà individuare le modalità più opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole paritarie non statali quale parte integrante del sistema pubblico dell'istruzione;

si ritiene che i predetti interventi possano consistere anche nella demolizione e nella ricostruzione di edifici scolastici, come disciplinate nell'articolo 3-bis dell'intesa del 13 ottobre 2005, n. 880, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, per la realizzazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insi-

stono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

si ritiene che, a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione del CIPE, posto che tale organo, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2, comma 239, non potrebbe che confermare gli interventi individuati in ambito parlamentare;

il gruppo dell'Italia dei Valori ha proposto che una quota pari a euro 2.500.000 delle predette risorse sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

# impegnano il Governo

ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorità di cui all'elenco 1.

# Elenco 1

Intervento	Comune		Importi
Scuola secondaria di 1º grado O. Calderari - via Legione Antonini 186 Vicenza	Vicenza	€	50.000,00
Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini (Paritaria) Via Madonna Di Pettino - Pettino (AQ)	Pettino	€	55.000,00
Scuola Media Carlo Levi Piazza Senatore D. Romano 7 Melicucco RC	Melicucco	$\epsilon$	200.000,00
Istituto Salesiano S. Cuore di Maria Scuola secondaria di 1º grado Via Don Giovanni Bosco,	Caserta	€	40.000,00
34 Caserta		<b>_</b>	
Liceo Scientif. e class. Via Don Bosco, 34 - Caserta Ist. Salesiano Cuore Immacolato di Maria CE	Caserta	€	60.000,00
Istituto Salesiano Sacro Cuore Via A. Scalatti, 29 Napoli NA	Napoli	$\epsilon$	100.000,00
Scuola Paritaria Impresa Sociale Angela Serena S.A.S - Via Generale Pianelli 1/B Napoli	Napoli	€	100.000,00
Scuola paritaria Via Giovanni Porzio, 21 - Napoli Ist. Maria Antonia Verna NA	Napoli	€	150,000,00
ISIS Nitti di Portici - Scuola liceo scientifico e Ist. Tecnico Viale Kennedy - Portici (NA)	Portici	€	100.000,00
Provincia di Napoli NA			
Scuola dell'infanzia paritaria Via Cottimo Inferiore, 7 - Sant'Antonio Abate Ist. Green Park Coop. Sociale NA	Sant'Antonio Abate	€	30.000,00
Scuola materna la Polesana di Sant'Antonio Abate Ist. Paritario La Polesana NA	Sant'Antonio Abate	€	50.000,00
Scuola parificata paritaria Monsignor Mosè Mascolo - Sant'Antonio Abate NA	Sant'Antonio Abate	€	150.000,00
Scuola della prima infanzia paritaria Rosalia Masturzi Ravel Vico Equense (NA)	Vico Equense	€	50.000,00
Scuola paritaria dell'infanzia S. Giovanni Bosco Via Giardiniello Parrocchia San Marco -	Camerota	€	30.000,00
Camerota SA		<u> </u>	·
Scuola paritaria Convento S. Maria degli Angeli - Nocera Superiore SA	Nocera Superiore	€	80.000,00
Scuola media statale Testoni Fioravanti Bologna	Bologna	€	200.000,00
Scuola Paritaria dell'Infanzia Minelli Giovannini Via Padoa, 5 Bologna	Bologna	€	40.000,00
Scuola paritaria Fondazione San paolo pellegrino Liceo Malpighi Bologna Scuola primaria E. de Amicis Bologna	Bologna	€	50.000,00
Scuola primaria E. de Amicis Bologna Scuola primaria - Mezzolara di Budrio (BO)	Bologna	€	300.000,00
Scuola elementare Giuseppe Verdi Castel del Rio (BO)	Budrio Castel del Rio	€	200.000,00 50.000,00
Istituto Comprensivo Salvo d'Acquisto - via Giordani - Gaggio Montano BO	Gaggio Montano	$\epsilon$	100.000,00
Scuola Materna statale di Silla Via Giovanni XXIII, 27 Comune di Gaggio Montano (BO)	Gaggio Montano	€	40.000,00
	Suggio Montano		40.000,00
Scuola dell'Infanzia - via Giovanni XXIII - Frazione Silla - Gaggio Montano BO	Gaggio Montano	€	150.000,00
Scuola dell'Infanzia di S. Martino in Argine Via S.Elena, 47 - Frazione Molinella (BO)	Molinella	€ _	200.000,00
Scuola Media ed Elementare Istituto Comprensivo di Monghidoro Via M. Ramazzotti, 22	Monghidoro	€	40.000,00
Comune Monghidoro (BO) Scuola dell'infanzia Sacro cuore - Via Nazionale 125 - Altedo Comune di Malalbergo (BO)	Malalbergo	$\epsilon$	200.000,00
bedotte dell'initializa sucre cuere "Tia Trazionare 125" (1800 Containe al Matambergo (180)	Maiatocigo	1	200.000,00
		1	
Scuola Media - Via L. Casaglia - Monzuno (BO)	Monzuno	$\epsilon$	200.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara	Monzuno Ferrara	$\epsilon$	200,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE	Ferrara Sant'Agostino	€	200.000,00 150.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme	€	200.000,00 150.000,00 30.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo	€ € €	200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo	€ € €	200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola	€ € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio	€ € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano	€ € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia	€ € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 30,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone	€ € € € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia	€ € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 30,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro	€ € € € € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto	€ € € € € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 80,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 80,000,00 90,000,00 250,000,00 75,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena	€ € € € € € € € €	200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 80,000,00 90,000,00 250,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 250,000,00 75,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Moro - Via F Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 250,000,00 75,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 250,000,00 75,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Piccelli 41 Medesano (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano		200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 250.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuoio MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola Elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano		200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Romo - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuoio MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola Elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola media inferiore Biagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto		200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 35.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola media inferiore Biagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza		200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 80.000,00 90.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 100.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna		200.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 10.000,00 30.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Caduti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 35,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 75,000,00 100,000 40,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 35,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 250,000,00 100,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Caduti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 35,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 75,000,00 100,000 40,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola Elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Gabriele D'Annunzio Via Petracca 1 Traversetolo (PR) Scuola media Vittorino da Feltre Piazza S. Colombano Bobbio (PC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo Bobbio		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 250,000,00 100,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare Pasco Bagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Gabriele D'Annunzio Via Petracca 1 Traversetolo (PR) Scuola dell'Infanzia R. Barbattini - Via Liberazione, 4 - frazione Roveleto - Cadeo PC	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo Bobbio Cadeo		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 250,000,00 100,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria A. Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare Pasco Bagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare Gabriele D'Annunzio Via Petracca 1 Traversetolo (PR) Scuola media Vittorino da Feltre Piazza S. Colombano Bobbio (PC) Scuola dell'Infanzia R. Barbattini - Via Liberazione, 4 - frazione Roveleto - Cadeo PC Scuola Primaria - Via Roma, 1 - Castell'Arquato PC	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefforino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Moceto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo Bobbio Cadeo Castell'Arquato		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,0
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Cadutti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola elementare di Felegara Via Picelli 41 Medesano (PR) Scuola elementare Statale S. Andrea Bagni Comune di Medesano (PR) Scuola elementare Pagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR) Scuola elementare e media - Sala Baganza (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Riccio da Parma Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola dell'Infanzia R. Barbattini - Via Liberazione, 4 - frazione Roveleto - Cadeo PC Scuola Primaria - Via Roma, 1 - Castell'Arquato PC Scuola primaria Luigi Illica Via Roma 1 Castell'arquato (PC)	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefforino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Mocteto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo Bobbio Cadeo Castell'Arquato Castell'Arquato		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 100,000,00 80,000,00 90,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,0
Istituto Comprensivo- Scuola elementare G. Malenza Ferrara Scuola Primaria - via Risorgimento 100 - Sant'Agostino FE Scuola elementare Serri Pini Viale marconi 125 Castrocaro Terme (FC) Scuola elementare Carlo Collodi - Gatteo (FC) Scuola elementare Marino Morretti - Gatteo (FC) Scuola elementare E. De Amicis Via Cavour 163 Meldola (FC) Scuola elementare Adone Zoli Viale matteotti 22 Predappio (FC) Scuola elementare Licinio Cappelli Viale marconi 14 Rocca San Casciano (FC) Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Via Roma - Santa Sofia FC Scuola Primaria - Moro - Via F. Bandiera - Savignano sul Rubicone FC Scuola Media Kennedy di frassinoro (modena) Scuola dell'Infanzia G. Pascoli Montecreto MO Scuola dell'Infanzia Andersen Via Provinciale 21 Montefiorino MO Scuola media Gasparini Novi di Modena (MO) Plesso scolastico - frazione Sant'Antonio -Pavullo (MO) Scuola Primaria - via S. Michele 263 - San Michele dei Mucchietti - Sassuolo MO Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara Borgo Val di Taro (Parma) Scuola elementare Verti Ollari Via Roma 12 Calestano (PR) Scuola primaria "Caduti in guerra" Via Marconi ed. Pizzi Fornovo di Taro (PR) Scuola Elementare Biagio Pelacani Via Passo Buole 6 Noceto (PR) Scuola Elementare e Media Riccio Via Roma 34 Comune di Soragna (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare e Media Riccio Via Roma 34 Soragna (PR) Scuola elementare Rabriele D'Annunzio Via Petracca 1 Traversetolo (PR) Scuola media Vittorino da Feltre Piazza S. Colombano Bobbio (PC) Scuola dell'Infanzia R. Barbattini - Via Liberazione, 4 - frazione Roveleto - Cadeo PC Scuola Primaria - Via Roma, 1 - Castell'Arquato PC Scuola Primaria - Via Roma, 1 - Castell'Arquato PC Scuola Primaria - Via Torricella, 2 - Cortemaggiore PC	Ferrara Sant'Agostino Castrocaro Terme Gatteo Gatteo Meldola Predappio Rocca San Casciano Santa Sofia Savignano sul Rubicone Frassinoro Montecreto Montefiorino Novi di Modena Pavullo Sassuolo Borgo Val di Taro Calestano Fornovo di Taro Medesano Medesano Modesano Noceto Sala Baganza Soragna Soragna Traversetolo Bobbio Cadeo Castell'Arquato Cortemaggiore		200,000,00 150,000,00 30,000,00 50,000,00 50,000,00 35,000,00 10,000,00 30,000,00 30,000,00 80,000,00 250,000,00 100,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 30,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00

South Marks. Valle Caragonatis   Parenth Val Tobor PC	Intervento	Comune	Impouti
Souch a Remainter (Pourseure (PC)		<del>                                     </del>	Importi   € 25,000,00
Search attentioner - Charles Gosoolempo (PC)		<u> </u>	
Seade primates Testis - Rivergane (PC)	<u></u>		<u> </u>
Soudo American Service (17)   170   6   100 000,00		,	
South Media Goodwan XVIII - C. Stortellamon (E.)   50,000,000		<u> </u>	- · · · · · ·
Souds Auffrithrum's S. Martin Assume - View Preserve   Souds del Thintum's S. Martin Assume - View Preserve   Souds and Thintum's China - View Preserve   Souds and Thintum's China - View Preserve   Souds and Thintum's China - View Preserve   View Preser			
Scools dell'Inflamora S. Maria Asporta. Via Prozen Perceino, 4 - Enzonore di Pretos di Correggio   E   50.000,00			<del></del>
Exercised   Compressive F. Conzega - Scools Printaria di Pieve - Via Pieve I/3 Ciasentila RE   Ciasattila   E   100.000,00			
Sistato Comprensión F. Gonzaga Via Affó - Scauda Efamentero San Martino" via della Ville   Gonzálla Effe   G		Correggio	50,000,00
15 Ginstella RE	Istituto Comprensivo F. Gonzaga - Scuola Primaria di Pieve - Via Pieve 1/3 Guastalla RE	Guastalla	€ 100,000,00
Secole Elementare A. Troveni - Vin E. Fermi, 9 - Lugagnano Val d'Arde IC   Lagugnano Val D'Arde   € 50,000,00	Istituto Comprensivo F. Gonzaga Via Affò - Scuola Elementare "San Martino" via delle Ville,	Guastalla	€ 300.000,00
Satistic Charger California (Paris)   Povelagio   P.   109,000,000			
Statistic of Arts G. Chemics - Reggio Entitia   C.   100.000,000		<del> </del>	
Souch dell'Enfancia Don Primor Carrotti - Via del Roi De Reggio Emilia   C   200.000,00			1
Scrole delfaffaratizal S. Ambrogo: Vita chila Remembries 21/1 Rivolan RE   Rivolatin   C   200,000,00		4	
Sanch dirinfazia Regina Pance : Vis Rivone 25 : San Mattro in Rio   €   5,000,00		44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Liceo S. Gregorio Magne - Via Mons. Piero Margin - Sant Clario D'Enza RE   \$90,000,00			
Souch dell'affantania Sea Giuseepe - Via Stalingsado - Sant Hario d'Enza RE   Sant'Hario d'Enza   €   200,000,00   School Media Familiare - Pizuzza 4 Novembre - Sant'Hario d'Enza RE   Sant'Hario d'Enza   €   200,000,00   School Media Familiare - Pizuzza 4 Novembre - Sant'Hario D'Enza RE   Sant'Hario d'Enza   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Cente - Viano RE   Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Cente 1 Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Cente 1 Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Cente 1 Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Cente 1 Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Viano   €   200,000,00   School Media Tama Brestria Tocki 1 Via Viano   €   80,000,00   School Media Tama Malco Via Nometicheroa 140 Malco (RN)   Malolo   €   60,000,00   School Media Tama Tama det grill Telamollo   €   100,000,00   School Media Tama Tama det grill Telamollo   €   100,000,00   School Media Tama Cornestria (1 Operational Media Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Tama det grill Telamollo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo (RN)   Malolo (RN)   Malolo (RN)   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo (RN)   Malolo (RN)   Malolo (RN)   Malolo (RN)   €   100,000,00   School Media Tama Gross (1 Malco (RN)   Malolo (RN)   M			
Sauch Media Familiare - Pitzza 4 Novembre - San'l Hairo d'Esza RE   San'l Hairo d'Esza RE   200,000,00			
Seaula Harinaria Lols Sacchetti: -Piazza 4 Novembre - Santflario D'Enza RE   Santflario d'Enza   E   200,000,00   Seaula dell'afinanzia Statule Corte - Via Cort			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sacola dell'Infanzia Statalic Corte - Via Corte - Viano (RE)   Viano   €   200.000,00		<del></del>	
Seuola Media (Gian Batrista Tunchi Via Cascella I Viano (RE)   Viano   E   200,000,00			
Soulo a dementare N. Gabrielli Via Painezzo 9 Coriano di Rimini RN   Coriano di Rimini   €   85.000,00			
Sezola Nedia M. Gabellini - Vio G. Di Vittorio, 2 Ocriano di Rimini RN   Corrano di Rimini   6   80,000,00		Viano	
Souola Primaria Andersen Cerasolo - Coriano - RN   Cariano di Rimini   6   60,000,00		Casteldelci	
Suoda clamentare Maiolo Via Montefeltressa 146 Maiolo (RN)   Maiolo   £   30.000,00		Coriano di Rimini	7
Secula Aedi   Tafanzia Tana dei griffi   Tafanacilo   6   100,000,00		Coriano di Rimini	<u> </u>
Serola Media Pinzza Gramasci, I. Ospedaletto di Rimini RN   Capedaletto di Rimini   €   60,000,00	Scuola elementare Maiolo Via Montefeltresca 146 Maiolo (RN)	Maiolo	€ 30.000,00
Seuola elementare Ponte Messa VIa Pianacci 4 Ponte messa Pennabilli (PU)	Scuola dell'infanzia Tana dei grilli Talamello		€ 100.000,00
Seuola elementare via Montecieco, 14 - Rimini	Scuola Media Piazza Gramsci, 1 Ospedaletto di Rimini RN	Ospedaletto di Rimini	,
Seuola partiaria fondazione Karis di Rimini	Scuola elementare Ponte Messa Via Pianacci 4 Ponte messa Pennabilli (PU)	Pennabilli	€ 90.000,00
Seuola dell'Infanzia e Primaria Semprini Via degli Orti, 111 - Saludocio RN   Sant'Agata Feltria (RN)   Sant'Agata Felt	Scuola elementare via Montecieco, 14 - Rimini	Rimini	€ 150.000,00
Scuola elementare Padre Agostino da Montefeltro Via Buffoni 2 Sant'Agata Feltria (RN)  Sant'Agata Feltria (E 40,000,00)  Scuola elementare R. Pitteri Farra d'Isonzo (GO)  Farra d'Isonzo (E 30,000,00)  Plesso Scolastico, Via Gramsci 43 Gorizia (E 30,000,00)  Scuola elementare Guglielmo Marcini Via Montello 15 Caneva (PN)  Scuola Primaria Paritaria E. Vendramini, Via Vendramini, 2 Pordenone (E 40,000,00)  Scuola elementare De Amicis - Strada bassa delle Valli, 12- località San Giovanni del Tempio Sacile  Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Scuola Secondaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Valvasone (E 100,000,00)  Istituto Comprensivo - Via Samit' Via Paolo vennese 1 Trieste Trieste (E 250,000,00)  Scuola Secondaria superiore 'Carle' Via Paolo vennese 1 Trieste Trieste (E 100,000,00)  Scuola Elementare Bicinicco (UD)  Scuola Elementare Bicinicco (UD)  Bicinicco (E 100,000,00)  Scuola Brimaria, Via Rossini Manzao UD  Manzano (E 40,000,00)  Scuola Primaria, Via Rossini Manzao UD  Paluzza (E 60,000,00)  Scuola Primaria, Via Rossini Manzao UD  Paluzza (E 60,000,00)  Scuola Primaria dell'Infanzia 'B.E. Valentinis' Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo (E 100,000,00)  Scuola Primaria dell'Infanzia 'B.E. Valentinis' Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo (E 150,000,00)  Scuola Primaria - Piazzale degli eror - San Giorgio a Liri Frosinone FR  San Giorgio a Liri (E 150,000,00)  Scuola Primaria - Piazzale degli eror - San Giorgio a Liri Frosinone FR  San Giorgio a Liri (E 150,000,00)  Scuola Hamma in località Provincia di Frosinone FR  San Giorgio a Liri (E 150,000,00)  Scuola Brimaria - P	Scuola paritaria fondazione Karis di Rimini	Rimini	€ 100.000,00
Seuola elementare R. Pitteri Farra d'Isonzo (GO)		Saludecio	€ 100.000,00
Piesso Scolastico, Via Gramsci 43 Gorizia  Gori	Scuola elementare Padre Agostino da Montefeltro Via Buffoni 2 Sant'Agata Feltria (RN)	Sant'Agata Feltria	€ 40.000,00
Piesso Scolastico, Via Gramsci 43 Gorizia  Gori	7 L L		
Scuola elementare Guglielmo Marconi Via Montello 15 Caneva (PN) Caneva € 200.000,00 Scuola Primaria Paritaria E. Vendramini, Via Vendramini, 2 Pordenone Pordenone € 40.000,00 Scuola elementare De Amicis - Strada bassa delle Valli, 12-località San Giovanni del Tempio Sacile PN Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN Valvasone € 100.000,00 Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN Valvasone € 100.000,00 Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN Valvasone € 100.000,00 Scuola Statiud Carte E. e N. Nordio Trieste Trieste € 100.000,00 Scuola Scuola Scuola Scuola Via di Calvola 2 Trieste € 100.000,00 Scuola Sc			
Scuola Primaria Paritaria E. Vendramini, Via Vendramini, 2 Pordenone         €         40,000,00           Scuola elementare De Amicis - Strada bassa delle Valli, 12- località San Giovanni del Tempio Sacile PN         Sacile         €         40,000,00           Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN         Sacile         €         100,000,00           Scuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN         Valvasone         €         100,000,00           Istituto Comprensivo - Via Samt'Elena, 6 - Valvasone PN         Valvasone         €         100,000,00           Liceo Artistico Nordio Via di Calvola 2 Trieste         Trieste         €         250,000,00           Liceo Artistico Nordio Via di Calvola 2 Trieste         Trieste         €         100,000,00           Scuola Elementare Bicinico (UD)         Bicioco         €         100,000,00           Scuola Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4 Germona del Fruili         €         40,000,00           Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD         Manzano         €         40,000,00           Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD         Paluzza         €         60,000,00           Istituto Comprensivo Tavagnacco, Via Mazzini, 3 Frazione Feletto Umberto Tavagnacco UD         Tavagnacco         €         40,000,00           Scuola Primaria e Viziana dell'Infanzia "B.			
Secuola elementrare De Amicis - Strada bassa delle Valli, 12- località San Giovanni del Tempio   Sacile   N			,
Sacile PN			. ,
Seuola Primaria - Via Ettoreo, 2 - Sacile PN  Sacile  6 100 000,00  Istituto Comprensivo - Via Sant'Elena, 6 - Valvasone PN  Valvasone  6 100 000,00  Lice Artistico Nordio Via di Calvola 2 Trieste  Trieste  7 Trieste  7 Trieste  8 100 000,00  Seuola Secondaria superiore "Carli" Via Paolo veronese 1 Trieste  Trieste  Trieste  7 Trieste  8 100 000,00  Seuola Secondaria Superiore "Carli" Via Paolo veronese 1 Trieste  Trieste  7 Trieste  8 100 000,00  Seuola Secondaria Superiore "Carli" Via Paolo veronese 1 Trieste  Trieste  8 100 000,00  Seuola Belementare Bicinicco (UD)  Seuola Parinaria, Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4  Gemona del Friuli (UD)  Seuola Primaria, Via Rossini Manzano UD  Manzano  8 40 000,00  Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD  Seuola Primaria, Via Rossini Manzano UD  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Paritaria dell'Infanzia (P.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Tricesimo  8 40 000,00  Seuola Materna in località Protrella Comune di Sension Provincia di Frosinone FR  9 40 000,00  Seuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR  9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	I ·	Sacile	€ 40.000,00
Istituto Comprensivo - Via Sant'Elena, 6 - Valvasone PN		Sacile	E 100 000 00
Stituto statale d'arte E. e N. Nordio Trieste   Trieste   €   250.000,00   Liceo Artistico Nordio Via di Calvola 2 Trieste   Trieste   €   100.000,00   Scuola secondaria superiore "Carli" Via Paolo veronese 1 Trieste   Trieste   €   100.000,00   Scuola Elementare Bicinicco (UD)   Bicinicco   €   100.000,00   Scuola Materna, Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4   Gernona del Friuli (UD)   €   40.000,00   Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD   Manzano   €   40.000,00   Stituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD   Paluzza   €   60.000,00   Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD   Paluzza   €   60.000,00   Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)   Tricesimo   €   40.000,00   Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)   Tricesimo   €   40.000,00   Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)   Tricesimo   €   40.000,00   Stituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR   Alatri   €   150.000,00   Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR   Cassino   €   150.000,00   Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR   San Giorgio a Liri   €   100.000,00   Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR   San Giorgio a Liri   €   100.000,00   Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)   Gaeta   €   200.000,00   Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR)   Sora   €   40.000,00   Scuola dell'Infanzia e Primaria			-
Liceo Artistico Nordio Via di Calvola 2 Trieste Trieste Frieste Trieste Frieste Fries			
Scuola Secondaria superiore "Carli" Via Paolo veronese 1 Trieste Trieste Trieste Elicinicco © 100.000,00 Scuola Elementare Bicinicco (UD) Bicinicco © 100.000,00 Scuola Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4 Germona del Friuli (UD) Germona del Friuli (UD) Germona del Friuli (UD) Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD Manzano © 40.000,00 Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD Manzano Paluzza © 60.000,00 Stituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD Paluzza © 60.000,00 Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Tricesimo © 1 Tavagnacco © 1 Tava			/
Scuola Elementare Bicinicco (UD)       Bicinicco       €       100.000,00         Scuola Materna, Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4       Gemona del Friuli       €       40.000,00         Gemona del Friuli (UD)       Manzano       €       40.000,00         Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD       Paluzza       €       60.000,00         Istituto Comprensivo Tavagnacco, Via Mazzini, 3 Frazione Feletto Umberto Tavagnacco UD       Tavagnacco       €       40.000,00         Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)       Tricesimo       €       40.000,00         Istituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR       Alatri       €       150.000,00         Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR       Cassino       €       150.000,00         Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR       Frosinone       €       150.000,00         Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       100.000,00         Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Belementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40.000,00      <			<del></del>
Scuola Materna, Elementare e Media Paritaria "S. Maria degli Angeli" Via Dante Alighieri, 4 Gemona del Friuli (IUD) Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD Stituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD Stituto Comprensivo Tavagnacco, Via Mazzini, 3 Frazione Feletto Umberto Tavagnacco UD Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Tricesimo € 40,000,00 Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Tricesimo € 40,000,00 Stituto magistrale statale Paritobono di Alatri Provincia di Frosinone FR Alatri € 150,000,00 Stituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR Cassino € 150,000,00 Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR San Giorgio a Liri € 100,000,00 Scuola Raterna in località Portella Comune di Scra (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Scra (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola Materna in località Portella Comune di Sora (FR) Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT Cisterna di Latina € 200,000,00 Circolo Didattico Frezzotti Latina Latina € 200,000,00 Circolo Didattico Frezzotti Latina Latina € 50,000,00 Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT Priverno € 100,000,00 Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM Anguillara Sabazia € 100,000,00			
Gemona del Friuli (UD) Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD) Scuola Materna dell'Infanzia Prienzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR San Giorgio a Liri € 150.000,00 Scuola Materna in località Portella Comune di Sca (FR) Sant'Elia Fiumerapido € 40.000,00 Scuola Materna in località Portella Comune di Sca (FR) Sant'Elia Fiumerapido € 40.000,00 Scuola dell'Infanzia - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT Cisterna di Latina € 100.000,00 Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT) Gaeta € 200.000,00 Circolo Didattico Frezzotti Latina € 100.000,00 Circolo Didattico Frezzotti Latina € 100.000,00 Scuola dell'Infanzia - Via Fattori - Latina € 100.000,00 Scuola dell'Infanzia - Via Pettori - Latina € 100.000,00 Scuola dell'Infanzia - Via Pettori - Latina € 100.000,00 Scuola dell'Infanzia - Via Nerdi, 1 - Anguillara Sabazia RM Anguillara Sabazia € 100.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>†</b>	<del></del>
Scuola Primaria, Via Rossini Manzano UD       Manzano       €       40 000,00         Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD       Paluzza       €       60.000,00         Istituto Comprensivo Tavagnacco, Via Mazzini, 3 Frazione Feletto Umberto Tavagnacco UD       Tavagnacco       €       40.000,00         Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)       Tricesimo       €       40.000,00         Istituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR       Alatri       €       150.000,00         Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR       Cassino       €       150.000,00         Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR       Frosinone       €       150.000,00         Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       150.000,00         Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Biementare Arduino Carbone Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40.000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €		Geniona dei Fridii	40,000,00
Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD   Paluzza   € 60.000,00		Manzano	€ 40.000,00
Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)   Tricesimo   €   40.000,00	Istituto Comprensivo Angelo Matiz, Via Roma, 42 Paluzza UD		
Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)  Istituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR  Alatri  € 150 000,00  Istituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR  Alatri  € 150 000,00  Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR  Cassino  € 150.000,00  Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR  Frosinone  Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR  San Giorgio a Liri  € 100.000,00  Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)  Sant'Elia Fiumerapido  € 40.000,00  Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)  Sora  € 40.000,00  Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT  Cisterna di Latina  € 100.000,00  Circolo Didattico Frezzotti Latina  € 200.000,00  Circolo Didattico Frezzotti Latina  € 100.000,00  Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina  Latina  € 50.000,00  Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT  Priverno  € 100.000,00  Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)  Rocca Gorga  € 200.000,00  Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM  Anguillara Sabazia  € 100.000,00	Istituto Comprensivo Tavagnacco, Via Mazzini, 3 Frazione Feletto Umberto Tavagnacco UD	Tavagnacco	
Istituto magistrale statale Pietrobono di Alatri Provincia di Frosinone FR       Alatri       €       150 000,00         Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR       Cassino       €       150,000,00         Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR       Frosinone       €       150,000,00         Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       100,000,00         Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40,000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40,000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100,000,00         Conune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200,000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100,000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50,000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia - Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Rocca Gorga       €       200 000,00         Scuola dell'Infanzia			
Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR       Cassino       €       150,000,00         Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR       Frosinone       €       150,000,00         Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       100,000,00         Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40,000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40,000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100,000,00         Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200,000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100,000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50,000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzi	Scuola Paritaria dell'Infanzia "B.E. Valentinis" Via Belvedere, 9 Tricesimo (UD)	Tricesimo	€ 40.000,00
Liceo psicopedagogico Maccari di Frosinone Provincia di Frosinone FR  Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR  San Giorgio a Liri  Sant'Elia Fiumerapido  Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)  Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)  Sora  € 40.000,00  Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)  Sora  € 40.000,00  Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT  Cisterna di Latina  € 100.000,00  Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)  Gaeta  Circolo Didattico Frezzotti Latina  € 100.000,00  Circolo Didattico Frezzotti Latina  € 50.000,00  Istituto Comprensivo Priverno LT  Priverno  Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT  Rocca Gorga  € 200.000,00  Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM  Anguillara Sabazia  € 100.000,00  Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM  Anguillara Sabazia  € 100.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alatri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       100.000,00         Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40.000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100.000,00         Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200.000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100.000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50.000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00	Istituto magistrale statale Mario Terenzio Varrone di Cassino Provincia di Frosinone FR	Cassino	€ 150,000,00
Scuola Primaria - Piazzale degli eroi - San Giorgio a Liri FR       San Giorgio a Liri       €       100.000,00         Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40.000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100.000,00         Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200.000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100.000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50.000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200 000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00	The first Market Brown Brown		150,000,00
Scuola Materna in località Portella Comune di S. Elia Fiumerapido (FR)       Sant'Elia Fiumerapido       €       40.000,00         Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40.000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100.000,00         Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200.000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100.000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50.000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Scuola Elementare Arduino Carbone Comune di Sora (FR)       Sora       €       40,000,00         Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100,000,00         Cornune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200,000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100,000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50,000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200 000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100,000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Istituto Comprensivo A. Bellardini - Via Appia Nord Km 71,500 - Cisterna Latina LT       Cisterna di Latina       €       100,000,00         Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200,000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100,000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50,000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100,000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100,000,00		•	,
Comune di Gaeta Asilo Nido di Via Amalfi di Gaeta (LT)       Gaeta       €       200.000,00         Circolo Didattico Frezzotti Latina       Latina       €       100.000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       Latina       €       50.000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00			
Circolo Didattico Frezzotti Latina       £ 100.000,00         Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       £ 50.000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       € 100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       € 100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       € 200.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       € 100.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       € 100.000,00			
Circolo Didattico G. Rodari - Via Fattori - Latina       £       \$50,000,00         Istituto Comprensivo Priverno LT       Priverno       £       \$100,000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       £       \$100,000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       £       \$200,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       £       \$100,000,00         Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       £       \$100,000,00			
Istituto Comprensivo Priverno LT     Priverno     €     100.000,00       Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT     Priverno     €     100.000,00       Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)     Rocca Gorga     €     200.000,00       Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM     Anguillara Sabazia     €     100.000,00       Scuola dell'Infanzia - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM     Anguillara Sabazia     €     100.000,00			
Scuola dell'Infanzia e Primaria - via De Gasperi, 3 - frazione Ceriara - Priverno LT       Priverno       €       100.000,00         Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)       Rocca Gorga       €       200.000,00         Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00			
Istituto Comprensivo Anna Frank, Rocca Gorga (LT)     Rocca Gorga     €     200 000,00       Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM     Anguillara Sabazia     €     100.000,00       Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM     Anguillara Sabazia     €     100.000,00			
Scuola dell'Infanzia - Via S. Francesco, 19 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM       Anguillara Sabazia       €       100.000,00			
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Verdi, 1 - Anguillara Sabazia RM Anguillara Sabazia € 100.000,00			
Scuola Elementare Statale Via Vittorio Veneto, 4 Canterano (RM) Canterano € 40.000,00		*	
	Scuola Elementare Statale Via Vittorio Veneto, 4 Canterano (RM)	Canterano	€ 40.000,00

Intervento	Сотипе		Importi
Scuola media Leone XIII Carpineto Romano (RM)	Carpineto Romano	€	50.000,00
Istituto Comprensivo Don Milani-Scuola elementare e media frazione Valcanneto - Cerveteri RM	Cerveteri	€	150.000,00
Scuola Media Via A. Scarlatti, 36 Valcanneto Cerveteri RM	Cerveteri	$\epsilon$	500.000,00
Scuola secondaria e superiore I Terzi, Via di Castel Campanile - Cerveteri RM	Cerveteri	€	250,000,00
Scuola Materna Suore degli Angeli Viale Marino Ciampino (RM)	Ciampino	€	40.000,00
IP Calamatta - Civitavecchia (RM)	Civitavecchia	€	150.000,00
Istituto di Istruzione Superiore P. Baffi - Via L. Bezzi 51/53 - Fiumicino RM	Fiumicino	€	150,000,00
Scuola elementare Via Coni Zugna Via Coni Zugna, 165 - Fiumicino (RM)	Fiumicino	€	250.000,00
Scuola primaria Ettore Marchiafava Via Castel San Giorgio, 205 - Maccarese Fiumicino (RM)		€	250.000,00
Scuola elementare E.Dandini Frascati (RM)	Frascati	€	250.000,00
Istituto Comprensivo G. Falcone Grottaferrata (RM)	Grottaferrata	€	150,000,00
Istituto tecnico Commerciale L. Pisano -Guidonia (RM)	Guidonia	€	150.000,00
Scuola elementare G. Galilei Via Colle Cagioli snc Lariano (RM) Scuola dell'infanzia paritaria Santa Chiara Via A. Manzoni, 14 - Santa Maria delle Mole -	Lariano Marino	€	80,000,00
frazione di Marino (RM) Suore francescane di Santa Chiara Roma	Mautanarria Catana	$\epsilon$	20,000,00
Scuola dell'infanzia La Trottola Via Frascati Antica Monteporzio Catone RM Scuola E. Fermi Via Costagrande, 18/d Monteporzio Catone RM	Monteporzio Catone  Monteporzio Catone	€	20.000,00
Scuola primaria Carducci Piazza Borghese Monteporzio Catone RM	Monteporzio Catone	€	20.000,00
Scuola primaria Carducci Via I maggio Monteporzio Catone RM	Monteporzio Catone	€	20,000,00
Scuola Primaria - Via del Risorgimento - Palombara Sabina RM	Palombara Sabina	€	100.000,00
61° Circlo Didattico Carlo Evangelisti Via Cornelia, 73 Roma	Roma	€	80.000,00
Circolo Didattico (materna ed elementare) Clementina Perone Via Cardinal Oreglia, 48 Roma		€	50.000,00
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele - Piazza Montegrappa, 5 Roma	Roma	€	250.000,00
Ist. Leonarda Vaccari - Scuola Vaccari Via Angelico, 22 Roma	Roma	€	100.000,00
Istituto Comprensivo Via Francesco Gentile, 22 Roma RM	Roma	€	80.000,00
Istituto Comprensivo A. Rosmini - Scuola secondaria di primo grado Via G. Del Vecchio 24 Roma	Roma	€	50.000,00
Istituto Comprensivo A. Rosmini - Via Diomede Marvasi - Roma	Roma	€	100.000,00
Istituto Comprensivo Alberto Manzi Via del Pigneto, 301 - Roma Roma	Roma	€	100.000,00
Istituto Comprensivo Tersilla Fenoglio Via Scartazzini, 21 - Roma Roma	Roma	€	50.000,00
Istituto Comprensivo Via Salvatore Pincherle e Scuola Malaspina Via Antonio Pio - Roma	Roma	€	250.000,00
Istituto Parificato San. Giuseppe De Merode P.zza di Spagna - Roma	Roma	€	80,000,00
Istituto statale per sordomuti Via Nomentana, 54/56 Roma	Roma	€	250,000,00
Istituto Suore della Risurrezione - Via Marcantonio Colonna, 52 - Roma ITIS G. Giorgi Roma	Roma	. €	50.000,00 150.000,00
Liceo Classico Mameli Via Pietro Antonio Micheli, 29 - Roma	Roma Roma	$\epsilon$	50.000,00
Liceo classico Virgilio Roma	Roma	€	150.000,00
Liceo Ginnasio di Stato E. Montale - Via Bravetta, 545 - Roma	Roma	€	200.000,00
Liceo Seneca Via Albergotti Roma	Roma	$\epsilon$	00,000.001
Scuola dell'Infanzia - Via Archeologia, 135 - Roma	Roma	€	100,000,00
Scuola dell'Infanzia - Via Tone, 15 - Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Partenope, 55 - Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia L. L. Besso - Via Casal del Marmo - Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola elementare Ada Tagliacozzo Via Carlo E. Gadda, 80 - Roma	Roma	€	300.000,00
Scuola Elementare Nícola Calipari Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola elementare pubblica di via Torre, 15 Roma	Roma	€	50.000,00
Scuola infanzia e elementare Giulio Cesare Via Conte di Carmagnola, 27 Roma	Roma	€	50.000,00
Scuola materna Brasile comunale Via Rodolfo Lanciani, 45 Roma Scuola materna Di Donati Via Bixio, 85 Roma	Roma	€	50.000,00
Scuola materna Di Donan Via Bixto, 85 Roma Scuola materna Via delle Quinqueremi - Roma Ostia Via delle Quinqueremi Roma	Roma Roma	$\epsilon$	100.000,00
Scuola materna Via Gene Quinquetenii - Roma Osna Via dene Quinquetenii Roma	Roma	€	50.000,00
Scuola media Cesare Piva Via Val di Lanzo, 187 Roma	Roma	€	400.000,00
Scuola media Massimo Gizzio Via Morro Reatino, 45 Roma	Roma	€	300,000,00
Scuola media statale A. Vivaldi - Lido di Ostia RM	Roma	€	75.000,00
Scuola media Vigna Pia Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola paritaria Antonio Maria Gianelli - via Mirandola, 15 - Roma	Roma	€	100.000,00
Scuola Paritaria Rosmini elementare/medie Via Aurelia 773 Roma	Roma	€	80.000,00
Scuola Pio IX Istituto paritario Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro Roma	Roma	€	50.000,00
Scuola primaria Angelo Mauri V. Angelo mauri 5 Roma	Roma	€	400.000,00
Scuola Primaria Gramsci Via Laurentina 710 Roma	Roma	€	250.000,00
Circolo Didattico materna ed elementare Piaza Roma, 1 Subiaco RM	Subiaco	€	250.000,00
Scuola media "Plesso scolastico Cerquetello" Carbognano (VT)  Istituto Superiore Statale G. Colasanti - Civita Castellana VT	Carbognano Civita Castellana	€	40.000,00 100.000,00
Isututo Superiore Statate G. Colasanti - Civita Castenana VI	Civita Castellana Faleria	€	100.000,00
Scuola elementare Matteucci Faleria (VT)	1 alciia		
Scuola elementare Matteucci Faleria (VT) Scuola media D. Alighieri Faleria (VT)	Faleria	I €	100,000.00
Scuola media D. Alighieri Faleria (VT)	Faleria Nepi	€	75.000,00
	Faleria Nepi Ronciglione		75.000,00 50.000,00

- Future of a		T *
Intervento Scuola materna comunale Veiano VT	Comune	Importi
Scuola elementare Ellera Piazza Gustavo Adolfo Viterbo	Veiano	€ 100.000,00
Istituto Comprensivo F. De Andrò Casarza Ligure (GE)	Viterbo	€ 100.000,00
Istituto professionale per l'industria e l'artigianato Meucci - piazzale Valery, 5 -Genova	Casarza Ligure	€ 50.000,00 € 100.000,00
Scuola compr. Parificata di Genova Via Maragiano, 1 - Genova Istituto Vittorio da Feltre-	Genova Genova	€ 100.000,00 € 80.000,00
Bernini GE	Genova	80.000,00
Scuola Elementare Statale Eduardo Riboli - Lavagna (GE)	Lavagna	€ 80.000,00
Scuola per l'infanzia Santa Caterina da Siena Moconesi GE	Moconesi	€ 40.000,00
Scuola materna e elementare Pezzaní - Sestri Ponente GE	Sestri Ponente	€ 75.000,00
Scuola paritaria dell'infanzia e Primaria delle Suore della Neve Via Vado, 28 Sestri Ponente	Sestri Ponente	€ 40.000,00
(GE)		_
Scuola secondaria di primo grado Umberto Novaro Via Carlo Conti 1 San Bartolomeo al mare (IM)	San Bartolomeo al mare	€ 200.000,00
Scuola elementare De Amicis - Direzione Didattica del III Circolo di Sanremo Sanremo IM	Sanremo	€ 500.000,00
State of the state	Janeno	300.000,00
Scuola elementare Borghetto Vara (SP)	Borghetto Vara	€ 50.000,00
Scuola elementare De Amicis Brugnato (SP)	Brugnato	€ 65.000,00
Istituto Comprensivo n.4 La Spezia	La Spezia	€ 50.000,00
Scuola elementare Pieve Zignago (SP)	Pieve Zignago	€ 35.000,00
Scuola elementare Paolo Boeri Sesta godano (SP)	Sesta Godano	€ 50.000,00
Scuola Aldo Capasso Piazza primo maggio 3 Altare (SV)	Altare	€ 70.000,00
SPM A.Bado Celle Ligure	Cello Ligure	€ 100.000,00
Scuola media Piazza Furlotti fraz, Genepro Cengio (SN)	Cengio	€ 70.000,00
Scuola elementare Via M. Colombo Pallare (SN)	Pallare	€ 70,000,00
Nuova scuola dell'Infanzia presso Parrocchia San Giovanni nei boschi Via Collina Alta, 16	Bergamo	€ 80,000,00
Bergamo		
Scuola Media Petteni Via Buratti, 2 Bergamo	Bergamo	€ 150.000,00
Scuola Primaria Don Bosco Via Furietti, 16 Bergamo	Bergamo	€ 60.000,00
Scuola primaria statale Via Degli orti 999 Bianzano (BG)	Bianzano	€ 10.000,00
Scuola primaria Alcide de Gasperi L. Daniele Farina 1 Bonate Sotto (BG)	Bonate Sotto	€ 40.000,00
Scuola primaria Lamberto Rota Rossi P. Vittorio veneto 5 Caprino Bergamasco (BG)	Caprino Bergamasco	€ 40.000,00
Scuola elementare cav. Pietro Radici Via Tacchini 9 Cazzano S. Andrea (BG) Scuola elementare Via Matteotti 12 Cene (BG)	Cazzano S.Andrea	€ 30.000,00
	Cene	€ 20.000,00
Scuola primaria Sandro Pertini Via Rimembranze 7 Cividate al Piano (BG)	Cividate al Piano	€ 40.000,00
Istituto di istruzione superiore statale A. Fantoni Via Barbarigo 37 Clusone (BG)	Clusone	€ 20,000,00
Scuola Primaria Via Miravalle, 1 Costa Valle Imagna BG Scuola primaria Collodi Via Santa Maria d'Oleno, 6 - Dalmine (BG)	Costa Valle Imagna	€ 100.000,00
Scuola primaria Conodi Via Santa Maria d'Oieno, 6 - Dalmine (BG)	Dalmine	€ 150.000,00
Scuola Secondaria II° grado - "Centro di formazione professionale ENAIP" Via Fratelli chiesa	Dalmine Dalmine	€ 80.000,00 € 40.000,00
Dalmine (BG)	Damine	€ 40.000,00
Plesso Endine Rova scuole elementari Via Papa Giovanni XXIII, 99 Piangaiano Endine	Endine Gaiano	€ 70.000,00
Gaiano (BG)		
Scuola elementare G. Paolo II - Entratico (BG)	Entratico	€ 75.000,00
Scuola materna Beato Papa Giovanni - Entratico BG	Entratico	€ 75.000,00
Scuola elementare Pia Albini Crespi Via Donizetti 17/b Fiorano al Serio (BG)	Fiorano al Serio	€ 10.000,00
scuola media medaglia D'Oro O. Albertoni Via Tacchini 38 Gandino (BG)	Gandino	€ 40.000,00
Polo scolastico di Gorno, scuola dell'infanzia, materna, elementare, medie e superiori Via Madonna, 2 Gorno (BG)	Gorno	€ 30.000,00
Scuola primaria P.zza liberta' 4 Locatello (BG)	Locatello	€ 20.000,00
Scuola secondaria di 1° "Angelo e Agostino Pinetti" Via Allegreni 40 Martinengo (BG)	Martinengo	€ 40.000,00
Scuola Primaria Infanzia+Primaria+Secondaria I° grado - "Campus scolastico Aldo Moro"	Osio Sotto	€ 40.000,00
C.so italia Osio sotto (BG)	Osio Botto	10.000,00
Scuola elementare Via Duca d'Aosta 24 Parre (BG)	Parre	€ 25.000,00
Scuola media Paolo VI Via Aldo moro 3 Pradalunga (BG)	Pradalunga	€ 25.000,00
Scuola Primaria - "Giacomo Quarenghi" Via G. Pascoli Rota fuori Rota d'Imagna (BG)	Rota d'Imagna	€ 20.000,00
Scuola primaria Via Roma 1 Strozza (BG)	Strozza	€ 20.000,00
Scuola secondaria I º Padre Cesare Albisetti Via Casolini 5 Temo d'Isola (BG)	Terno d'Isola	€ 40.000,00
	<u> </u>	
<b></b> .		

Institute serpeires Menaghiai Van Morane S Falou (SS)	Intervento	Comune	Т	Importi
Seada Paramia - Nice Gramset - Piesce BS   Piesce   6   20,000,000		1		
Secola supercare Ghod Sez, Aust S. Caparola. Lanc Circle (185)   Ghod   E   6,000,000.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	+	
Serolo electronime contantale primater No Frescential 21 Doues (85)   Lossine   €   30,000,00   Complexes architerico di Via Redania - Meciodo IS   Maledido   €   130,000,00   Complexes architerico di Via Redania - Meciodo IS   Maledido   €   130,000,00   Complexes architerico di Via Redania - Meciodo IS   Maledido   €   130,000,00   Conde Pormati - Tracione Cilivegio - Marzano SS   Maledido   €   100,000,00   Corola Pormati - Metroine Cilivegio - Marzano IS   Maledido   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Maledia   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - Medicinera - Medicinera   €   100,000,00   Corola Pormati - Medicinera - M	Scuola superiore Ghedi Sez. Ass. I.S. Capirola Leno Ghedi (BS)			40.000,00
Statuto tescho F. Moretti Via Sentino Chimic Lumezzane (VR)   Lutrezzane   F   40,000,00	Istuto di istruzione superiore G. Perlasca Via Treviso 26 Idro (BS)	Idro	€	60.000,00
Complement coloration of Visa Rechause - Administration   Co.   30 000000	Scuola elementare comunale primaria Via Prudenzini 22 Losine (BS)	Losine	$\dot{\epsilon}$	30.000,00
Search   Parmaria - Minicropic   Microson (ES)	Istituto tecnico F. Moretti Via Serafino Gnutti Lumezzane (VR)	Lumezzane	€	40.000,00
Secola Primaria Finizione Ciloreghe - Mazzano 8S		Maclodio	<del></del>	130.000,00
Secola Primaria Valentime BIS				30.000,00
Souch Primaria - Montimore BS				
Sociols Primaria de Inflancia Albo More One San Prietro BS				
South Primaria e dell'Influenza Aido Mono - One San Pietre IS   0.000,00				
Institute Dis Falcone Via Leowald De me Painzzolo stallOglio (BS)   Painzzolo stallOglio (B)   Painzzolo (B)   Painz		<del></del>		
Soucha (Henorature S.) Pancersson Vis XXV aprile San pancerson Palazzaño sull'Opilo (BS)   Pelazzaño sull'Opilo				
Scrobs primaria Tito Speri Plazzata Gerishold 1 F Provome del Media BS   Pavons del Media   €   150.00.00.05	<del></del>	<u> </u>		
Secola Jenutratar Value stazione 1.7 Faza Plambono Pianesgan (SS)   Pianenagno   €   30.000,00				
Secola Primaria Madra Terses d'Calectia - Pempiano BS   Prompiano C				
Secola Primaria - Vira Roma - Preseglie BS				
Sanola secondaria ratalle di I'S. Quastimodo Viu Umberto I Urage of Oglio (BS)   Urago d'Oglio (B)   C.   100 000,00   Station d'instruance apagerione Passal Via Roverta 20 - Verolamova (B)   Verolamova (C)   100 000,00   C.	·	_		_ <del></del>
Initiuto di infuzione superiore Pascal Via Roverda 29 - Verolannova (RS)   Verolannova   €   100,000,00     Scionla Primaria G. Rodari - VIA Verola - Verolannova (RS)   Verza d'Oglio   €   20,000,00     Steola Primaria (Na Nazionale S8 Verza d'oglio (RS)   Verza d'Oglio   €   20,000,00     Scionla Primaria (Na Nazionale S8 Verza d'oglio (RS)   Verza d'Oglio   €   20,000,00     Scionla primaria (Desio - Villa Carcina DS   Villa Carcina (P   30,000,00     Scionla primaria (Desio - Villa Carcina DS   Villa Carcina (P   30,000,00     Scionla primaria (Desio - Villa Carcina DS   Villa Carcina (P   30,000,00     Scionla primaria (Desio - Villa Carcina DS   Villa Carcina (P   40,000,00     Scionla Media - Vision BS   Villa Carcina (P   5,000,00     Scionla Media - Vision BS   Villa Carcina (P   5,000,00     Scionla Media - Vision (P   40,000,00   Cartita (P   40,000,00     Scionla Media - Vision (P   40,000,00   Cartita (P   40,000,00		<del></del>		100.000,00
Seuola media N. Cartellini Via Nazionale 38 Vezza doglio (BS)   Vezza d'Oglio   E   20.000,00				100.000,00
Sucula primaria Via Nazionale 45 Vezza dogio (BS)	Scuola Primaria G. Rodari - Via Verdi - Verolanuova BS	Verolanuova	€	100.000,00
Seuola Primaria C Bossio - Villa Carcina BS	Scuola media N. Castellini Via Nazionale 58 Vezza d'oglio (BS)	Vezza d' Oglio	€	20.000,00
Seudia Nordia   Visano   S	Scuola primaria Via Nazionale 45 Vezza doglio (BS)	Vezza d'Oglio	$\epsilon$	20.000,00
Asilo Nido I I Sole, Via Rossini Cantú CO   Cantú   €   \$5.000,00	Scuola primaria G.Bosio - Villa Carcina BS	Villa Carcina	€	130.000,00
Asilo Niño La Trottolla, Via Madenna Cantò CO   Cantò   €   \$5.000,00		Visano		140.000,00
Micro Nidio Colibri, Via Pontida Camú CO         Cantú         €         40,000,00           Scuola dell'infinzia Il Faro, Via Colombo Cantú CO         Cantú         €         35,000,00           Scuola dell'infinzia Il Faro, Via Colombo Cantú CO         Cantú         €         9,000,00           Scuola media Anzani, Via Possano Cantú CO         Cantú         €         125,000,00           Scuola media Anzani, Via Possano Cantú CO         Cantú         €         125,000,00           Scuola Pellegrino Tibaldi Via Manzoni I Cantú (CO)         Cantú         €         100,000,00           Scuola Primaria Bachelet, Via Leopardi Cantú CO         Cantú         €         45,000,00           Scuola Primaria Charle Primaces of Assis, Via Umbru Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria E, Bianchi, Via Daverio Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria E, Pagna, Via San Giaseppe Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria E, Pagna, Via San Giaseppe Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria G, Paglo II, Via Colombo Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria G, Paglo II, Via Colombo Cantú CO         Cantú         €         60,000,00           Scuola Primaria	·	Cantù		80.000,00
Seuola dell'Infimzia II Faro, Via Colombo Camb CO   Camb   €   9,000,00		-	<del></del>	
Seuola dell' infanzia La Lanterna, Via Colombo Cantù CO   Cantù   €   25,000,00				
Seuola media Anzani, Via Fossano Cantú CO   Cantú   €   125.000,00				-
Seuola media Turati, Via Pitagora Cambi CO         Canthi         €         100 000,00           Scuola Pellegrino Tibulal Via Manzoni I Canthi (CO)         Canth         €         100 000,00           Scuola Primaria E Banchele, Via Lopardi Canthi CO         Canth         €         45,000,00           Scuola Primaria E Banchel, Via Daverto Canthi CO         Canthi         €         55,000,00           Scuola Primaria E Diagno, Via San Giuseppe Canthi CO         Canthi         €         60,000,00           Scuola Primaria F. Degano, Via San Giuseppe Canthi CO         Canthi         €         60,000,00           Scuola Primaria G. Paolo II, Via Colombo Canthi CO         Canta         €         60,000,00           Scuola primaria G. Paolo II, Via Colombo Canthi CO         Canzo         €         50,000,00           Scuola primaria G. Rodra IVia Regna Margherita Capiago Intimiano (CO)         Capiago Intimiano         €         55,000,00           Scuola Primaria Via Risorgimento Carmenate CO         Cermenate         €         130,000,00           Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO         Cermenate         €         45,000,00           Scuola Primaria, Via Alfreir Cermenate CO         Cermenate         €         45,000,00           Scuola Primaria, Via Monassori Cermenate CO         Cermenate         €         8	<u> </u>			
Seuola Pellegrino Tibaldi Via Manzoni I Contu' (CO)   Cantú   €   100 000,00	<u> </u>			
Seuola Primaria Bachelet, Via Leopardi Cantù CO		<del></del>	_	
Scuola Primaria Chiara e Francesco d'Assisi, Via Umbria Cantù CO   Cantù   €   55,000,00   Scuola Primaria E. Bianchi, Via Daverio Cantù CO   Cantù   €   60,000,00   Cantò   €   50,000,00   Cantò   €   50,000,00   Cantò   €   50,000,00   Cantò   €   50,000,00   Cantò   €   55,000,00   Cantò   €   55,000,00   Cantò   €   55,000,00   Cantò   Cantò   €   55,000,00   Cantò   €   55,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   €   55,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   €   55,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   €   50,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   €   50,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   €   50,000,00   Cantò   Cantò   Cantò   Cantò   Cantò   €   50,000,00   Cantò			_	
Seuola Primaria E. Bianchi, Via Daverio Cantú CO   Cantú				
Scuola Primaria F. Degano, Via San Giuseppe Cantà CO  Scuola Primaria G. Paolo II, Via Colombo Cantà CO  Scuola primaria G. Paolo II, Via Colombo Cantà CO  Scuola primaria G. Radol II, Via Colombo Cantà CO  Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Verdi Via per Albate I Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Verdi Via per Albate I Capiago Intimiano (CO)  Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO  Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO  Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola professionale Agarria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Scuola selinfinazia Via Santabbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola selinfinazia Via Santabbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola selinfinazia Via Santabbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola dell'infanzia Gallina - Cremo (Crema Caperganica (CR))  Scuola selementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Capergnanica  Crema (E. 200.000,00  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CR)  Scuola dell'infanzia Gallina - Cremoa  Cremoa (E. 200.000,00  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara I - Crema  Cremoa (E. 200.000,00  Scuola dell'infanzia Gallina - Cremoa  Cremona (E. 200.000,00  Cosuola dell'infanzia Gallina - Cr				60.000,00
Scuola primaria Via Martiri della libertal 6 Canzo (CO)         Canzo         €         50,000,00           Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)         Capiago Intimiano         €         55,000,00           Scuola primaria G. Verdi Via per Albate 1 Capiago Intimiano (CO)         Capiago Intimiano         €         55,000,00           Scuola dell'Infanzia, Via Scalabrini Cermenate CO         Cermenate         €         130,000,00           Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO         Cermenate         €         45,000,00           Scuola Primaria, Via Nine Regina Micro Cermenate CO         Cermenate         €         45,000,00           Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO         Cermenate         €         45,000,00           Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO         Cermenate         €         100,000,00           Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO         Cermenate         €         100,000,00           Scuola primaria Primaria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO         Erba         €         80,000,00           Scuola primaria Primaria Via Garibaldi Sa Terbe (CO)         Erba         €         100,000,00           Scuola dell'Infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)         Mezzegra         €         20,000,00           Scuola dell'Infanzia Via Giuria	Scuola Primaria F. Degano, Via San Giuseppe Cantú CO		€	70,000,00
Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Verdi Via per Albate 1 Capiago Intimiano (CO)  Scuola primaria G. Verdi Via per Albate 1 Capiago Intimiano (CO)  Scuola Media Via Scalabrini Cermenate CO  Scuola Media Via Scalabrini Cermenate CO  Scuola Media Via Carribadi Cermenate CO  Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Matfieri Via Garibaldi 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Erba  € 100,000,00  Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)  Mezzegra  € 20,000,00  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Veniano  € 100,000,00  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Veniano  € 100,000,00  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Veniano  € 100,000,00  Scuola elementare Anagelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  € 100,000,00  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 100,000,00  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)	Scuola Primaria G. Paolo II, Via Colombo Cantù CO	Cantù	€	60.000,00
Scuola primaria G.Verdi Via per Albate 1 Capiago Intimiano (CO)  Scuola Primaria Via Scalabrini Cermenate CO  Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO  Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO  Scuola Primaria Via Risorgimente Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alifieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alifieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Scuola Primaria, Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Scuola scuola scondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola cementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Contratone e Montanara Via Cultatone e montanara 1 - Crema  Crema  Crema  Crema  Cremona  Cre	Scuola primaria Via Martiri della liberta 6 Canzo (CO)	Canzo	€	50.000,00
Scuola dell'Infanzia, Via Scalabrini Cermenate CO Cermenate € 130,000,000 Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO Cermenate € 90,000,000 Scuola Primaria, Via Alforri Cermenate CO Cermenate € 45,000,000 Scuola Primaria, Via Alforri Cermenate CO Cermenate € 120,000,000 Scuola Primaria, Via Alforri Cermenate CO Cermenate € 120,000,000 Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO Cermenate € 100,000,000 Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO Cermenate € 100,000,000 Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO Erba € 100,000,000 Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO) Erba € 100,000,000 Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO) Mezzegra € 20,000,000 Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO) Pusiano € 30,000,000 Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO) Pusiano € 30,000,000 Scuola primaria P. Carcano Via Volta 6 Veniano (CO) Veniano € 100,000,000 Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR) Capergananica € 100,000,000 Istituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR) Casalmaggiore € 75,000,000 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, I - Crema CR Crema € 260,000,000 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, I - Crema CR Crema € 100,000,000 Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema Crema € 100,000,000 Scuola dell'infanzia Giallina - Cremona Provincia di Cremona CR Cremona € 100,000,000 Scuola dell'infanzia Giallina - Cremona € 100,000,000 Scuola Primaria Colombo - Cremona € 100,000,000 Scuola Primaria Golombo - Cremona € 100,000,000 Scuola primaria Colombo - Cremona € 100,000,000 Scuola primaria Provincia Sala al Barro Galbia	Scuola primaria G. Rodari Via Regina Margherita Capiago Intimiano (CO)	Capiago Intimiano	€	55.000,00
Scuola Media Via Garibaldi Cermenate CO  Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Erba  6 100,000,00  Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)  Mezzegra  6 20,000,00  Scuola dell'infanzia Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Curatatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  6 260,000,00  Scuola dell'Infanzia dell'in a - Cremona  Crema  Crema  6 100,000,00  Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona  Cremona	Scuola primaria G. Verdi Via per Albate 1 Capíago Intimiano (CO)	Capiago Intimiano	€	55,000,00
Scuola Primaria Via Risorgimento Località Asnago Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Scuola Professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Erba  € 100,000,00  Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Erba  € 80,000,00  Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 260,000,00  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 100,000,00  Scuola ell'Infanzia Gallina - Cremona  Cremona  € 100,000,00  Scuola dell'Infanzia Gollina - Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Elizoro All' Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola dell'Infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola elementare Iocalità Sala al Barro Galbiate (LC)  Liceo artistico M. Rosso - Lecco  Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Lomagna  Ecco  Scuola Primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Lomagna  Ecco  Scuola elementare or l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi" - Via Montecello Brianza (LC)  Monticello Brianza  Cremola  Cremola  Cremola  Erba  Ecolo Gegiono  Ecolo Gegiono  Ecolo Gegiono  Ecolo Gegiono  Ecolo Gegiono  Eco	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cermenate		130.000,00
Scuola Primaria, Via Alfieri Cermenate CO         Cermenate         €         120.000,00           Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO         Cermenate         €         100.000,00           Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO         Erba         €         80.000,00           Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)         Erba         €         100.000,00           Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)         Mezzegra         €         20.000,00           Scuola media Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)         Mezzegra         €         20.000,00           Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)         Pusiano         €         30.000,00           Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)         Caperganica         €         100.000,00           Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)         Caperganica         €         100.000,00           Scuola clementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)         Caperganica         €         100.000,00           Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR         Crema         €         260.000,00           Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR         Crema         €         260.000,00           Scuola e				90.000,00
Scuola Primaria, Via Montessori Cermenate CO  Cermenate  € 100.000,000 Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO  Erba  € 80.000,000 Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO) Erba  € 100.000,000 Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO) Scuola media Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO) Mezzegra  € 20.000,000 Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO) Pusiano  € 30.000,000 Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO) Pusiano  € 100.000,000 Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR) Capergnanica  € 100.000,000 Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR) Casalmaggiore  € 75.000,000 Scuola elementare Curiatore de Montanara Via Curiatone e montanara 1 - Crema  € 260.000,000 Scuola elementare Curiatone e Montanara Via Curiatone e montanara 1 - Crema  € 100.000,000 Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona  Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona  Cremona  € 100.000,000 Scuola dell'Infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR), Scuola dell'Infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR), Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR) Scuola elementare Giovanni XIII Via Marconi 2 Soncino (CR) Scuola elementare Docalità Sala al Barro Galbiate (LC) Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC Scuola elementare Gorona (CR) Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR) Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC) Liceo artistico M. Rosso - Lecco  £ Ceco  £ Soncino £ 50.000,000 Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC) Lomagna £ 50.000,000 Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC) Lomagna £ 50.000,000 Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC) Scuola elementare Organica Pristruzione media supriore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza (CR) Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto				
Scuola professionale Agraria Via Garibaldi, 54 - Erba Istituto San Vincenzo Onlus CO       Erba       €       80 000,00         Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)       Erba       €       100,000,00         Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)       Mezzegra       €       20,000,00         Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)       Pusiano       €       30,000,00         Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)       Veniano       €       100,000,00         Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)       Capergnanica       €       100,000,00         Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)       Casalmaggiore       €       75,000,00         Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Casalmaggiore       €       260,000,00         Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Casalmaggiore       €       260,000,00         Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Crema       €       260,000,00         Iciceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR       Crema       €       260,000,00         Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Crema       €       100,000,00         Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona       Cremona       €	·			
Scuola secondaria di 1º grado Via Mainoni 3 Erba (CO)  Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 100.000,00  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 100.000,00  Scuola dell'infanzia Gallina - Cremona  Cremona  € 100.000,00  Scuola dell'infanzia Gallina - Cremona  Cremona  € 130.000,00  Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR), Pizzighettone  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola elementare Brianza Ente Morale "G. Redeelli" LC  Cesana Brianza Ente Morale "G. Redeelli" LC  Cesana Brianza Ente Morale "G. Redeelli" LC  Cesana Brianza  € 30.000,00  Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Lomagna  € 50.000,00  Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Lomagna  € 50.000,00  Scuola clementare or l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza LC  Scuola elementare Arnando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)  Scuola elementare Arnando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)			+	
Scuola dell'infanzia Via Sant'abbondio 28 Mezzegra (CO)       Mezzegra       €       20,000,000         Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)       Pusiano       €       30,000,000         Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)       Veniano       €       100,000,000         Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)       Capergnanica       €       100,000,000         Situto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Casalmaggiore       €       75,000,00         Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR       Crema       €       260,000,00         Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Crema       €       100,000,00         Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Cremona       €       100,000,00         Scuola elementare Guriatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Cremona       €       100,000,00         Scuola elementare Guriatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Cremona       €       100,000,00         Scuola elementare Guriatica Gallina - Cremona       Cremona       Cremona       €       100,000,00         Scuola Primaria Colombo - Cremona       Cremona       €       140,000,00         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (C			<del></del>	
Scuola media Via Giuseppe Mazzini 39 Pusiano (CO)  Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Crema  € 100.000,000  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Cremona  € 100.000,000  Scuola ell'Infanzia Gallina - Cremona  Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  Coulo dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),  Pizzighettone  Coulo dell'infanzia Ente Morale "G. Redaelli" LC  Cesana Brianza  € 80.000,000  Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)  Liceo artistico M. Rosso - Lecco  € 150.000,000  Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Loca Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'eduzzione permanente "Villa Morticello Brianza  € 50.000,000  Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'eduzzione permanente "Villa Monticello Brianza  € 50.000,000  Coulo elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)  Oggiono  € 50.000,000				
Scuola primaria P. Carcano Via volta 6 Veniano (CO)       Veniano       €       100.000,000         Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)       Capergnanica       €       100.000,000         Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Casalmaggiore       €       75.000,000         Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR       Crema       €       260.000,000         Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Crema       €       100.000,000         Liceo artistico statale Munari Via II febbraio, 80 - Cremona Provincia di Cremona CR       Cremona       €       100.000,000         Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona       Cremona       €       130.000,000         Scuola Primaria Colombo - Cremona       Cremona       €       140.000,000         Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),       Pizzighettone       €       75.000,00         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200.000,00         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80.000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       150.000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       <				
Scuola elementare Angelo Morsenti Via Garibaldi 36 - Caperganica (CR)  Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR  Crema  € 260.000,000  Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema  Liceo artistico statale Munari Via 11 febbraio, 80 - Cremona Provincia di Cremona CR  Cremona  Cremona  € 100.000,000  Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona  Cremona  Cremona  € 130.000,000  Scuola Primaria Colombo - Cremona  Cremona  Cremona  Cremona  € 140.000,000  Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)  Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC  Cesana Brianza  E 80.000,000  Cesana Brianza  E 80.000,000  Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)  Galbiate  E 100.000,000  Cesana Scuola elementare comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Liceo artistico M. Rosso - Lecco  E 150.000,000  Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)  Lomagna  E 30.000,000  Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza  Greppi" - Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC  Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)  Oggiono				
Isituto Comprensivo G. Diotti - Casalmaggiore (CR)       Casalmaggiore       €       75.000,00         Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR       Crema       €       260.000,00         Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       Crema       €       100.000,00         Liceo artistico statale Munari Via 11 febbraio, 80 - Cremona Provincia di Cremona CR       Cremona       €       100.000,00         Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona       Cremona       €       130.000,00         Scuola Primaria Colombo - Cremona       Cremona       €       140.000,00         Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),       Pizzighettone       €       75.000,00         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200.000,00         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80.000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100.000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150.000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         St. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci via Stazione, 1 - Crema CR  Crema  Crema  Crema  Crema  Cremona		<u> </u>		
Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema       €       100 000,000         Liceo artistico statale Munari Via I I febbraio, 80 - Cremona Provincia di Cremona CR       Cremona       €       100.000,000         Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona       €       130.000,000         Scuola Primaria Colombo - Cremona       €       140.000,000         Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),       Pizzighettone       €       75.000,000         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200.000,000         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80.000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100.000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150.000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30.000,00         Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>260.000,00</td>				260.000,00
Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona       €       130.000,00         Scuola Primaria Colombo - Cremona       €       140.000,00         Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),       Pizzighettone       €       75.000,00         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200.000,00         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80.000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100.000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150.000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30.000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00	Scuola elementare Curtatone e Montanara Via Curtatone e montanara 1 - Crema		_	100.000,00
Scuola Primaria Colombo - Cremona       €       140 000,00         Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),       Pizzighettone       €       75 000,00         Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200,000,00         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80,000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100,000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Ecco       €       150,000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50,000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30,000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza       €       50,000,00         Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Oggiono       €       50,000,00	Liceo artistico statale Munari Via 11 febbraio, 80 - Cremona Provincia di Cremona CR	<del>-</del>		100.000,00
Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR), Pizzighettone (€ 75 000,000 Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR) Soncino € 200,000,000 Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC Cesana Brianza € 80,000,000 Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC) Galbiate € 100,000,000 Liceo artistico M. Rosso - Lecco € 150,000,000 Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC) Lomagna € 50,000,000 Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC) Merate € 30,000,000 Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC) Oggiono € 50,000,000	Scuola dell'Infanzia Gallina - Cremona	Cremona	€	130.000,00
Scuola elementare Giovanni XXIII Via Marconi 2 Soncino (CR)       Soncino       €       200,000,00         Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80,000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100,000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150,000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50,000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30,000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza       €       50,000,00         Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Oggiono       €       50,000,00	Scuola Primaria Colombo - Cremona	Cremona	€	140.000,00
Cesana Brianza Ente Morale "G. Redaelli" LC       Cesana Brianza       €       80,000,00         Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100,000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150,000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50,000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30,000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50,000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50,000,00	Scuola dell'infanzia paritaria Beato V. Grossi - parrocchia S Patrizio - Pizzighettone (CR),	Pizzighettone		75.000,00
Scuola elementare località Sala al Barro Galbiate (LC)       Galbiate       €       100.000,00         Liceo artistico M. Rosso - Lecco       Lecco       €       150.000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30.000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00			<del></del>	200.000,00
Liceo artistico M. Rosso - Lecco       €       150.000,00         Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30.000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00		•		80.000,00
Scuola primaria comunale Alessandro Volta Via Matteotti 2 Lomagna (LC)       Lomagna       €       50.000,00         Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30.000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00				100.000,00
Ist. Comprensivo Statale Merate di Via Collegio Manzoni 43 Merate (LC)       Merate       €       30 000,00         Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC       Monticello Brianza       €       50.000,00         Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)       Oggiono       €       50.000,00	<u> </u>			150.000,00
Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente "Villa Monticello Brianza € 50.000,000 Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC) Oggiono € 50.000,000		<del>1</del>		
Greppi"- Via Montegrappa, 21 Monticello Brianza LC     Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)     Oggiono     €     50.000,00				
Scuola elementare Armando Diaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC) Oggiono € 50.000,00		Monticello Brianza	=	50.000,00
	Scuola elementare Armando Díaz Via Veneto 5/7 Oggiono (LC)	Oggiono	€	50.000,00
NEARING PRESIDENT AND ROUGE, VIG OUT PROBLEMS - CERTORO LC. 11 199 HORT	Scuola Media Massimiliano Kolbe, via del Molinatto - Oggiono LC	Oggiono	$\epsilon$	50.000,00

	T =	T	
Intervento Scuola elementare C. Collodi Osnago (LC)	Comune	€ 1	mporti
Scuola dell'Infanzia Garibaldi Via Cavour, 7 Codogno LO	Osnago Codogno	€	100.000,00 300.000,00
Istituto di istruzione secondaria superiore Gonzaga - Castiglion delle Stiviere (MN)	Castiglion delle Stiviere	€	50.000,00
Scuola Primaria via Croce Bianca, 2 Cavriana MN	Cavriana	€	200.000,00
Scuole elementari e medie Galileo Galilei via Roma 53 Ceresara (MN)	Ceresara	$\epsilon$	100.000,00
Scuola secondaria di 1°di Dosolo Via Giuseppe Garibaldi Dosolo (MN)	Dosolo	$\epsilon$	100.000,00
Istituto Comprensivo Sordello - Scuola di Musica Goito (MN)	Goito	€	80.000,00
Asilo Nido comunale P. Nenni Via Galileo Galilei 45 Abbiategrasso (MI)	Abbiategrasso	€	100.000,00
Scuola materna di via Galimberti - Abbiategrasso (MI)	Abbiategrasso	€	100.000,00
Circolo didattivo Rodari Via Matteotti, 31 Bareggio (MI)	Bareggio	€	30.000,00
Scuola elementare G. Malenza - Bellinzago Lombardo (MI)	Bellinzago Lombardo	€	50,000,00
Scuola primaria A. Moro Piazza Italia 1 Biassono (MI)	Biassono	€	70.000,00
Istituto Comprensivo A. Manzoni Via Cesare Cantu' 13 Bovisio Masciago (MI)	Bovisio Masciago	€	70.000,00
Scuola elementare paritaria Nova Terra Buccinasco MI	Buccinasco	€	150.000,00
Istituto Comprensivo Montegrappa - Bussero (MI)	Bussero	€	100.000,00
Scuola Elementare paritaria S.Giuseppe - Carugate (MI)	Carugate	$\epsilon$	70.000,00
Scuola materna comunale Via Trieste Cassina de' Pecchi (MI)	Cassina de' Pecchi	€	110.000,00
Scuola materna comunale Via Gramsci Cassina de' Pecchi (MI)	Cassina de' Pecchi	€	90.000,00
Istituto Comprensivo Ada Negri Cavenago di Brianza(MI)	Cavenago di Brianza	$\epsilon$	100.000,00
Scuola elementare Manzoni - frazione Riozzo - Cerro al Lambro (MI)	Cerro al Lambro	€	150.000,00
Istituto Tecnico Industriale Statale Cartesio Via M. Gorki, 100 Cinisello Balsamo (MI)	Cinisello Balsamo	€	40.000,00
Scuola primaria Via Cesare Battisti 19 Cogliate (MI)	Cogliate	€	60.000,00
Scuola materna in via Municipio, 1 Colturano (MI)	Colturano	€	50.000,00
Scuola Media Statale "Croci" Via Chopin 9 Calderara Paderno Dugnano (MI)	Dugnano	€	50,000,00
Istituto Comprensivo Via Mazzini Gorgonzola Via Mazzini, 24 Gorgonzola (MI)	Gorgonzola	€	30.000,00
Istituto tecnico Industriale Bernocchi - Via Diaz; 2 - Legnano MI	Legnano	€	200.000,00
Scuola media Baracca 4 giugno 1859 Magenta	Magenta	€	100.000,00
Istituto tecnico Industriale statale Vincenzo Benini - Via Cavour, 1 Melegnano MI	Melegnano	€	100.000,00
Scuola dell'infanzia S. Gaetano della Provvidenza Via Olmi 11 Melegnano (MI)	Melegnano	€ .	200.000,00
Liceo Scientifico G. Bruno sedi di Cassano d'Adda/Melzo Milano	Melzo	€	200.000,00
Istituto Europeo Leopardi Via del Carroccio Milano	Milano	€	40,000,00
Istituto Madre Cabrini Corso di Porta Romana Milano	Milano	€	40.000,00
Istituto paritario "Preziosissimo sangue" Via Placido Riccardi, 5 Milano	Milano	€	70.000,00
Istituto professionale di Stato D. Marignoni-Marco Polo, Demostene, 40 Milano	Milano	€	200,000,00
Istuto francescane di Gesù bambino Via Moscova 64 Milano	Milano	€	50.000,00
Liceo Classico Berchet - Via della Commenda Milano	Milano	€	200.000,00
Liceo Classico Tito Livio - Via Circo Milano	Milano	€ .	100.000,00
Liceo Scientífico Statale Einstein - Via EiNstein 3 - Milano	Milano	€	80.000,00
Scuola elementare paritaria Regina Mundi , Via Boncompagni, 18 Milano	Milano	€	200.000,00
Scuola Materna via Muggiano, 14 Milano	Milano	€	200.000,00
Scuola media statale Arcadia-Pertini Via dell'Arcadia, 24 Milano	Milano	€	80.000,00
Scuola Primaria - Via Mantegna, 8 - Milano Scuola Primaria - Via Russo 23/27 - Milano	Milano	€	320,000,00 325,000,00
Scuola Primaria - Via Russo 23/27 - Milano Scuola Primaria Bastiani -P.ta Volta 4/6 Milano	Milano	€	<del></del>
Istituto tecnico commerciale Gadda - Via Da Vinci, 18 - Paderno Dugnano MI	Milano	€	180.000,00
Istituto Comprensivo Daniela Mauro di Pessano - Pessano con Bornago (MI)	Paderno Dugnano	€	50.000,00
Scuola dell'Infanzia G.Rodari - Via Magnolie Pieve Emanuele MI	Pessano con Bornago Pieve Emanuele	€	150.000,00
Scuola dell'Infanzia M.L.King - Via dei Pini Pieve Emanuele MI	Pieve Emanuele	€	150.000,00
Istituto Comprensivo Dante Alighieri Rescaldina MI	Rescaldina	€	100.000,00
Scuola Paritaria dell'Infanzia S. Maria Nascente - Via Cottolengo, IOG - fraz. Cascina - Sesto	Sesto S. Giovanni	€	45,000,00
san Giovanni MI	Sesto S. Grovanni	`	15,000,00
Vermezzo Istituto Comprensico Gianni Rodari via Carducci, 2 Vermezzo MI	Vermezzo	€	30,000,00
Scuola primaria G. Ungaretti Via Rrimembranze 4 Albiate (MB)	Albiate	€	100.000,00
Scuola Primaria Dante Alighieri - Via Edison, 17 - Arcore MB	Arcore	€	75,000,00
Scuola Primaria Giovanni XXIII - Via Monginevro, 1 - Arcore MB	Arcore	€	200.000,00
Scuola elementare - Burago di Molgora (MB)	Burago di Molgora	€	50.000,00
Asilo Nido Comunale "Il mio piccolo Nido" Via Agazzi Carate Brianza (MB)	Carate Brianza	€	30.000,00
Scuola paritaria materna Marchesa Ida Stanga Busca - Carate Brianza (MB)	Carate Brianza	€	50.000,00
Istituto scolastico paritario don Carlo Gnocchi, Via Dei Gaggioli, 2 Carate Brianza MB	Carate-Brianza	€	50.000,00
Scuola Primaria pubblica - Via G. Agnesi, 10 - Desio MB	Desio	€	50.000,00
Scuola Primaria "Carlo Porta" Via Alessandria 10 Giussano (MI)	Giussano	€	70.000,00
Scuole elementari Medie e superiori di Monza - Fondazione Opere educative Collegio	Guastalla	€	100.000,00
Guastalla MB Scuola primaria G. Rodari Via S. Ambrogio 16 Macherio (MB)	Macherio	€	100.000,00
Scuola primaria Aldo Moro - via Concordia, 43 - Mezzago (MB)	Macherio Mezzago	€	100.000,00
Istituto Comprensivo A. Sassi - Via 25 Aprile, 29 - Renate MB	Renate	€	50,000,00
Scuola elementare di via Mandelli - Ronco Briantino (MB)	Ronco Briantino	€	50.000,00
Istituto Europeo "Marcello Candia" - liceo linguistico- Via Torricelli, 37 Seregno MB	Seregno	€	50.000,00
Scuola media comunale Don Milani Seregno MB	Seregno	€	30.000,00
Scuola Seveso P.G. Frassati MI	Seveso	€	100.000,00
		<del></del>	

Intervento	Comune	Т	Importi
Istituto Comprensivo - Sulbiate (MB)	Sulbiate	€	50.000,00
Scuola materna Olivelli Via Marsala ss 11 Mortara (PV)	Mortatra	€	100.000,00
Scuola Media Casorati - Via Teodorico, 4 - Pavia	Pavia	€	60.000,00
Scuola Media Casorati - Via Volta 17 - Pavia	Pavia	€	60.000,00
Scuola Primaria De Amicis - Via Scopoli, 9 - Pavia	Pavia	€	20.000,00
Istituto Comprensivo di via Pavia - Siziano (PV)	Siziano	€	50.000,00
Scuola elementare Anna Botto Via S. Maria 58 Vigevano (PV)	Vigevano	€	100.000,00
Scuola media Cipriano Valorsa Berbenno Berbenno di Valtellina (SO)	Berbenno di Valtellina	€	100.000,00
Scuola elementare Tenente Ambrosini Via Don Guanella 12 Nuova Olonio Dubino (SO)	Dubino	€	150.000,00
Scuola d'infanzia Via Roma 9 Mantello (SO) Scuola elementare Padre Reginaldo Giuliani Viale Cadorna 1 Azzio (VA)	Mantello	€	50.000,00
Istituto Comprensivo Pertini (infanzia Rodari, primaria Pertini, scuola medie Fermi) Via	Azzio Busto Arsizio	€	50.000,00
Rossini 113/115 Beata Giuliana Busto Arsizio (VA)	Busio Afsizio	-	100.000,00
ITC "Tosi" scuola secondaria superiore Via Stelvio 173 Busto Arsizio (VA)	Busto Arsizio	€	50.000,00
Scuola primaria elementare "Ada Negri" P.zza Giovanni XXIII 1 Sacconago Busto arsizio	Busto Arsizio	€	100,000,00
(VA)	D		100 000 00
Scuola "Manzoni"primarie elementari p.zza Manzoni 9 Busto Arsizio (VA)  Scuola elementare G. Vallerini Via G. Matteotti 154 Cadrezzate (VA)	Busto Arsizio	€	100.000,00
Scuola elementare d'. Valierini Via G. Matteout 154 Cadrezzate (VA)  Scuola elementare "Enrico Fermi" Via Ungaretti 2 Cassano Magnago (VA)	Cadrezzate	€	50.000,00 80.000,00
Scuola elementare Risorgimento Largo Rodari Gavirate (VA)	Cassano Magnago Gavirate	€	200.000,00
Vittorio Sereni attualmente assegn, liceo ma di proprietà comunale C. Labiena 86 Laveno	Laveno Mombello	€	50.000,00
Mombello (VA)	Laveno Montocho	1	30.000,00
Scuola primaria "Giovanni Pascoli" e scuola media secondaria Via Cesare battisti 14	Mornago	€	50.000,00
Crugnola Mornago (VA)		<u>.</u>	50 000 00
Plesso solastico "Bruno Granelli" (elem) e "Giovanni XXIII" (scuola media di I°) Via Monte Grappa Pessina Castelveccana (VA)	Pessina-Castelvaccana	€	50.000,00
Istituto Orsoline di S. Carlo Via S. Giuseppe, 60 Saronno (VA)	Saronno	$\epsilon$	40,000,00
Scuola Paritaria Collegio arcivescovile A. Castellí P.le Santuario, 10 Saronno (Varese)	Saronno	$\epsilon$	40,000,00
Scuola elementare "Baracca" Via Del Gaggio 9 Capolago Varese (VA)	Varese	€	100.000,00
Scuola elementare "Parini" Via Nino bixio 24 Rione Giubiano (VA)	Varese	$\epsilon$	50.000,00
Scuola Media Via Spontini, 5 Agugliano AN	Agugliano	€	150.000,00
Maestre Pie Venerini - Scuola Infanzia Via Matteotti, 21 -Ancona	Ancona	$\epsilon$	40.000,00
Scuola materna Hansel e Gretel - Cerreto d'Esi (AN)	Cerretto d'Esi	€	200.000,00
Scuola Primaria Marconi, Via Marconi Falconara AN	Falconara	€	150.000,00
Scuola Primaria "Sassarli" via Pirandello 1/S Filottrano AN	Filottrano	€	200.000,00
Scuola Primaria Rodari e scuola Media Pascoli via Trento 56 Monte Roberto AN	Monte Roberto	$\epsilon$	150.000,00
Scuola Infanzia "Giovanna Gallo Flavi" (Fraz. Borgo) Arquata del Tronto (AP)	Arquata del Tronto	€	40.000,00
Scuola Elementare Parificata Preziosissimo Sangue Via Napoli Ascoli Piceno	Ascoli - Piceno	$\epsilon$	40.000,00
Scuola Media Massimo D'Azeglio - Ascoli Piceno	Ascoli-Piceno	€	200.000,00
Scuola Paritaria "Mario De Bernardinis" Pio Istituto Sacro Cuore di Gesù Viale Vellei, 16	Ascoli-Piceno	€	40.000,00
Ascoli Piceno			
Scuola Media Statale Ghezzi - Comunanza AP	Comunanza	€	100.000,00
Istituto Scolastico Comprensivo Folignano Capoluogo Folignano (AP)	Folignano	€	40.000,00
Scuola dell'Infanzia - Via Trieste - Montefiore dell'Aso AP	Montefiore dell' Aso	€	100.000,00
Scuola media Cappella - S. Benedetto del Tronto (AP)	San Benedetto del Tronto	€	300.000,00
Scuola Infanzia, Primaria e Media - Campofilone FM	Campofilone	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Montessori 1/a - Falerone FM	Falerone	€	150.000,00
Scuola Primaria San Claudio - Contrada Campiglione - Fermo	Fermo	€	150,000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Magliano di Tenna FM	Magliano di Tenna	€	50.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Leopardi, 12 - Monsampietro Monco FM	Monsampietro Morico	€	70.000,00
Scuola Primaria e Media Collodi - via 8 Marzo -Montappone FM	Montappone	€	150.000,00
Scuola Materna e Elementare De Amicis - viale Diaz 41 - Monte Giberto FM	Monte Giberto	€	120.000,00
Scuola Infanzia - Primaria - Media Monte San Pietrangeli FM	Monte S. Pietrangeli	€	150.000,00
Scuola dell'Infanzia ed elementare di Piane di Montegiorgio - Montegiorgio - (FM)	Montegiorio  Montegraparo	€	100.000,00
Scuola Primaria - Via dell'Ospedale - Frazione S. Maria - Montegranaro FM Scuola Primaria - Via San Francesco - Montottone FM	Montegranaro  Montottone	€	150,000,00 150,000,00
Scuola dell'Infanzia Comune di Moresco (FM)		€	
Scuola Elementare e media "Giuseppe Carboni" Via Roma - Ortezzano (FM)	Moresco	€	40.000,00
Scuola Infanzia e Secondaria F. Mannocchi -Tornabuoni Via Agelli - Petritoli FM	Ortezzano Petritoli	€	150.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via 1º Maggio - e Scuola Media Via Loreto Ponzano di	Ponzano di Fermo	€	150.000,00
Fermo FM	1 onzano di Permo	`	150,000,00
Scuola Media Nardi - viale dei Pini, 49 - Porto San Giorgio FM	Porto San Giorgio	€	250.000,00
Scuola Media Don Bosco - Viale Europa - Rapagnano FM	Rapagnano	€	400.000,00
Scuola Elementare "Mons. G. O. Viozzi" Via Amendola Comune di Servigliano (FM)	Servigliano	€	40,000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Via Regina Elena, 5 - Civitanova Marche MC	Civitanova Marche	$\epsilon$	150.000,00
Scuola media Via Giovanni XXIII Loro Piceno (MC)	Loro Piceno	$\epsilon$	50.000,00
Istituto San Giuseppe Via Isonzo Macerata	Macerata	€	50.000,00
	Macerata	€	50.000,00
Scuola media Via Panfilo 18 Macerata			150,000,00
	Mogliano	€	150.000,00
Scuola media Via Panfilo 18 Macerata		€	150.000,00
Scuola media Via Panfilo 18 Macerata Scuola Media Giovanni XXIII - via Adriani - Mogliano MC	Mogliano	_	

		T	
Intervento Scuola elementare Via dell'acquedotto 18 Villa Potenza (MC)	Comune Villa Potenza Macerata	€	50.000,00
Polo scolastico - Acqualagna (PU)	Acqualagna	€	300.000,00
Scuola elementare - Colbordolo (PU)	Colbordolo	$\epsilon$	100,000,00
Istituto Comprensivo Capoluogo - Cagli (PU)	Cagli	€	100.000,00
Scuola elementare Carpegna (PU)	Carpegna	€	400.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria M. L. Ragnetti - Via Peschiera - Cartoceto PU	Cartoceto	€	100.000,00
Scuola materna Via Cavour 6 - Petriano (PU)	Petriano	€	100.000,00
Scuola media G. Lanfranco - Gradara (PS)	Gradara	€	50.000,00
Scuola dell'Infanzia Via Albert Sabin, le Primaria Via IV Novembre, 1 Mercatello sul	Mercatello sul Metauro	€	100.000,00
Metauro PU Scuola dell'Infanzia - Via Villagrande, 43 e Scuola Primaria - Via Zandonai, 42 -	Mombanasia	€	100 000 00
Mombaroccio PU	Mombaroccio	E	100.000,00
Scuola materna - Capoluogo Monte Cerignone (PU)	Monte Cerignone	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - Viale De Gasperi 4 - Montecopiolo PU	Montecopiolo	€	100.000,00
Scuola Media A. Bucci piazza Roma, 1 Montefelcino PU	Montefelcino	$\epsilon$	150.000,00
Istituto Comprensivo D. Alighieri -Pesaro	Pesaro	€	100.000,00
Istituto Comprensivo L.Pirandello Pesaro	Pesaro	€	100.000,00
Liceo Classico G.L. Storonila Nuova Scuola Soc.Co Via Napoli, 40 Pesaro (PU)	Pesaro	€	50.000,00
Complesso scolastico scuole elementari e medie Via Riceci 18 Petriano (PU)	Petriano	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia Collodi - via della Scuola - Calcinelli Saltara PU	Saltara	€	100.000,00
Scuola elementare San Giorgio - Capoluogo San Giorgio di Pesaro (PU)	San Giorgio di Pesaro	€	300.000,00
Istituto Comprensivo A. Battelli - Sassocorvaro (PU)	Sassocorvaro	€	200.000,00
Scuola materna - Via Gramsci, 2 - Sassofeltrio Fratte PU	Sassofeltrio	€ .	100,000,00
Scuola elementare - Serrungarina (PU)	Serrungarina	€	250.000,00
Scuola elementare Pian Severo - Urbino (PU)	Urbino	€	100.000,00
Scuola Materna Paritaria S. Giuseppe Larino CB	Larino	€	200.000,00
Scuola elementare Novi Ligure Gianni Rodari Novi Ligure (AL)	Novi Ligure	€	150.000,00
Scuola dell'infanzia G. Sarina Viale de Gasperi Tortona AL	Tortona	€	250,000,00
Scuola Primaria G. Rodari Viale Einaudi 10 Tortona AL	Tortona	€ .	250.000,00
Istituto d' Arte Alfieri - Asti	Asti	€	300.000,00
Istituto Professionale Sella - AT	Asti	€	400.000,00
Istituto tecnico industriale Artom Via Romita Provincia di Asti	Asti	€	350.000,00
Scuola elementare Via Delle scuole 15 Cellarengo (AT) Scuola media Cappello Moncalvo (AT)	Cellarengo	€	100.000,00
Istituto Tecnico Commerciale Pellati - via IV Novembre, e Liceo Scientifico Galilei - Nizza di	Moncalvo	$\epsilon$	50.000,00 400.000,00
Monferrato AT	I Nizza di Monterrato	-	400.000,00
Scuola elementare Via Adolfo villa 57 Villanova d'asti (AT)	Villanova d'Asti	€	100.000,00
Scuola secondaria di secondo grado A. Avogadro Via Trivero, 5 Biella	Biella	€	50.000,00
Secondaria superiore Q. Sella Biella	Biella	€	90.000,00
Scuola infanzia e primaria P. Frassati Borriana (BI)	Borriana	€	50.000,00
Istituto Comprensivo di Pray-succursale Crevacuore (BI)	Crevacuore	€	60.000,00
Scuola primaria e secondaria di primo grado G. Colonnetti Via De Agostini Pollone BI	Pollone	€	80.000,00
Scuola primaria comunale Salussola (BI)	Salussola	€	50.000,00
Asilo Infantile San Chiaffredo Piazza Don Demaria, 2 Busca (CN)	Busca	€	80.000,00
Scuola elementare Fratelli Vernassa Cervere CU	Cervere	€	50.000,00
Scuola secondaria di primo grado S. M. S Schiaparelli - Marconi via R. Galvagno, 19 Marene	Marene	€	200.000,00
(CN) Scuola media statale Rosa Bianca - Saluzzo (CN)	Saluzzo	€	100,000,00
Istituto Comprensivo Venasca CN	Venasca	€	100.000,00
Scuola elementare Merola - Borgolavezzaro NO	Borgolavezzaro	€	100.000,00
Scuola d'infanzia di S.Cristina Piazza Chiesa 2 Santa cristina Borgomanero (NO)	Borgomanero	€	200,000,00
Liceo classico C. Alberto V.Ie Baluardo Lamarmora, 8/C Novara	Novara	€	200.000,00
Scuola Elementare C. Collodí - Via dei Comuni, 5 - frazione Ferriera - Buttigliera (TO)	Buttigliera Alta	€	50.000,00
Scuole materne ed elementari Sangiorgio Ruffinelli Via Ivrea 69 Candia Canavese (TO)	Candia Canavese	€	150.000,00
Scuola Media E. Fermi Via Don Brovero 11 Castiglione torinese (TO)	Castiglione Torinese	€	100.000,00
Scuola materna e Primaria - Viale 4 Novembre, 11 - Cesana Torinese (TO)	Cesana Torinese	€	40.000,00
Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia - via Tamagnone, 8 - Chieri TO	Chieri	€	200,000,00
Scuola elementare Pirandello - Piazza Comunale 1º maggio, 1 - Coazze (TO)	Coazze	€	150.000,00
Scuola materna Arcobaleno Gianni Rodari Via Rodari, 5 Condove (TO)	Condove	€	50.000,00
Istituto G. Pacchitti sede istituto superiore Blaise Pascal - via Pacchitto 51 - Giaveno (TO)	Giaveno	$\epsilon$	200.000,00
Scuola primaria G. Pascoli Strada vecchia del moriondo, 6 - Frazione Moriondo - Moncalieri	Moncalieri	ε	30.000,00
TO			50.000,00
Complesso Scolastico Angelo Roncalli i. Madonna della neve 1 Rocca Canavese (TO)	Rocca Canavese	€	50.000,00
Istituto Comprensivo G. Matteotti Via Bastone, 34 Rosta TO	Rosta	€	50.000,00
Scuola elementare Paola Bottero Via Piemonte, 6 - San Raffaele Cimena TO	San Raffaele Cimena	€	20.000,00
Scuola dell'infanzia e primaria Piazza Europa, 2 Meana di Susa (TO)	Susa	€	50.000,00
	Torino	€	200.000,00
Istituto Comprensivo Martin L. King Via anastasio Germonio Torino			100 000 00
Scuola elementare S. Pellico Via Madama Cristina 102 Torino	Torino	€	100.000,00
Scuola elementare S. Pellico Via Madama Cristina 102 Torino Scuola Media Statale Locatelli Vigone (TO)	Vigone	€	40.000,00
Scuola elementare S. Pellico Via Madama Cristina 102 Torino			

Total and the		
Intervento Istituto Comprensivo scuole infanzia e primaria Piazza Ferrari 3 Varallo (VC)	Varallo Comune	Importi € 100.000,0
Scuola media Via d'Adda 33 Varallo (VC)	Varallo	€ 100.000,0
Il Girotondo Soc.Coop. Sociale Scuola dell'Infanzia - Gravina in Puglia BA	Gravina in Puglia	€ 50.000,0
Istituto di cultura e lingue Marcelline, Corso Garibaldi, 108 Foggia	Foggia	€ 50.000,0
Scuola materna parrocchiale S. Marco Evangelista Via Le Grazie 167 Torricella (TA)	Torricella	€ 50.000,0
Scuola dell'Infanzia "Maria Anna Teresa Maggiori" Suore Oblate di Gesù e Maria - Gonnesa	Gonnesa	€ 40.000,0
(CI) Plesso Comunale Esseneto, sezione primavera - Via Manzoni - Agrigento	Agrigento	€ 150.000,0
Scuola primaria paritaria Immacolata di Lourdes Via Val Verde, 1 - Sciacca Istituto delle	Sciacca	€ 170.000,0
Suore francescane di Santa Chiara AG	Solded	(70.000,
Scuola materna Maria SS del Mirto via Villaggio Europa, 10 - Villafranca Sicula Figlie Beata Vergine dell'Assunta AG	Villafranca Sicula	€ 60.000,0
Liceo psicopedagogico e scuola media Ausiliatrice via Misteri - S. Cataldo - Caltasissetta	San Cataldo	€ 30.000,0
Ist. Tecnico commerciale e per geometri turistico "Branchina" di Adrano (CA) Provincia di Catania CT	Adrano	€ 200.000,0
Ist, S. Francesco d'Assisi scuola primaria e dell'infanzia - Suore Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari - Viale Regione Siciliana, 4550 Palermo	Palermo	€ 50.000,0
Collegio di Maria La Purità - Scuola materna e primaria Via S. Lorenzo Colli, 224 Suore Collegine Palermo	Palermo	€ 50.000,0
Scuola dell'infanzia paritaria Santa Chiara Via al casale settimo, 2 - Palermo Istituto delle Suore francescane di Santa Chiara PA	Palermo	€ 50.000,0
Scuola materna ed elementare Vía villa sofia - Palermo Suore orsoline santissimo crocefisso PA	Palermo	€ 50.000,0
Scuola materna S. Francesco Gibellina (TP)	Gibellina	€ 100.000,0
Ex Scuola Primaria di Partiva con destinazione scuola dell'Infanzia Bibbiena AR	Bibbiena	€ 40.000,0
Scuola dell'Infanzia Primaria e Media via Capoluogo snc Caprese Michelangelo AR	Caprese Michelangelo	€ 250.000,0
Scuola Primaria "Magini" Monte San Savino AR	Monte S. Savino	€ 40.000,0
Scuola Media T. Crudeli e palestra annessa - via Tiberina - Pieve Santo Stefano AR	Pieve S. Stefano	€ 200.000,0
Scuola don Milani - S. Giovanni Valdarno (AR)	San Giovanni Valdarno	€ 300.000,0
Scuola dell'Infanzia paritaria Santa Maria all'Antella - Via Montisoni, 7 - Bagno a Ripoli FI	Bagno a Ripoli	€ 50.000,0
Scuola materna di Vico d'Elsa Barberino (FI)	Barberino val d'Elsa	€ 100.000,0
Círcolo Didattico - Borgo s. Lorenzo FI	Borgo San Lorenzo	€ 300.000,0
Scuola Materna San Giuseppe Parrocchia San Pietro e Luca Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo	€ 50,000,0
Scuola media Garibaldi Matteucci Campi Bisenzio (FI)	Campi Bisenzio	€130.000,0
Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano - Dicomano (FI)	Dicomano	€ 200.000,0
Scuola dell'Infanzia paritaria di primo e secondo grado Istituto Calasanzio - Via Carrucci, 23 - Empoli	Empoli	€ 50.000,0
Scuola materna Serravalle Empoli (FI)	Empoli	€ 100.000,0
Scuola materna Valgardena - Empoli FI	Empoli	€ 100.000,0
Scuola dell'Infanzia paritaria "Madallena di Canossa" Via da Palestrina 22 Scuola	Firenze	€ 200.000,0
dell'Infanzia paritaria "Madallena di Canossa" Via da Palestrina 22 Firenze Scuola dell'infanzia paritaria e scuola Primaria paritaria San Gregorio - Via Bonaini, 9 -	Firenze	€ 50.000,0
Firenze	lp:	0 200,000
Scuola Primaria e Secondaria di I grado paritaria Conservatorio di S. Maria degli Angeli Via Laura, 26 - Firenze	Firenze	€ 200,000,0
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Via Montessori, 5 Firenzuola (FI)	Firenzuola	€ 40,000,0
Istituto Comprensivo Dino Campana Via San Benedetto Marradi (FI)	Marradi	€ 40.000,0
Istituto Comprensivo S. Piero a Sieve Vaglia S. Piero a Sieve (FI)	San Piero a Sieve	€ 150.000,0
Istituto Comprensivo - Scarperia (FI)	Scarperia	€ 70.000,0
Scuola materna paritaria Santa Marta Via del Ghirlandaio, 59 Querceto - Sesto Fiorentino (FI)	Sesto Fiorentino	€ 100.000,0
Istituto Comprensivo don Milani Tavamelle (FI)	Tavarnelle	€ 150.000,0
Scuola elementare Mazzini - frazione San Donato Tavamelle (FI)	Tavarnelle	€ 100.000,0
Istitulo Comprensivo Londa Valdisieve (FI)	Valdarno-Valdisieve	€ 300.000,0
Istituto Comprensivo - Vicchio - Firenze Istituto Comprensivo Enrico Fermi Piazza Provvidenza, 2 Capalbio (GR)	Vicehio	€ 30.000,0 € 40.000,0
Scuola dell'Infanzia paritaria Vittorio Emanuiele III - via Papa Giovanni XXIII, 19 Castiglione	Capalbio Castiglione della Pescaia	€ 40.000,0 € 50.000,0
della Pescaia Scuola media Orsini Castiglione della Pescaia (GR)	Castiglione della Pescaia	€ 100.000,0
Scuola elementare M. Pratesi - Santa Fiora (GR)	Santa Fiora	€ 50,000,0
Istituto Marconi - Campiglia Marittima (LJ)	Campiglia Marittima	€ 200.000,0
Scuola Infanzia Paritaria Sacro Cuore Via Principe Amedeo, 38 Comune di Rio Marina (LI)	Rio Marina	€ 80.000,0
Scuola dell'Infanzia e Primaria - Castelnuovo di Garfagnana LU	Castelnuovo di Garfagnana	€ 50.000,0
Istituto Comprensivo - Gallicano (LU)	Gallicano	€ 150.000,0
Scuola dell'Infanzia paritaria Maria Immacolata - Santa Maria a Colle LU	Santa Maria a Colle	€ 50.000,0
Scuola Elementare Talani Sillano (LU)	Sillano	€ 80.000,0
Scuola elementare Puccini Viale Marconi Torre del Lago Puccini Viareggio (LU)	Viareggio	€ 50.000,0
Scuola media Dante Alighieri Aulla (MS)	Aulla	€ 100,000,0
Ist. Comprensivo Prof. Antonio Moratti Fivizzano (MS)	Fivizzano	€ 100.000,0
Scuola Primaria e secondaria di primo grado Torquato Cardelli Viale Magnani 15 Casciana Terme Pl	Casciana Terme	€ 30.000,0
Scuola dell'infanzia via Ulivi 148 - frazione villa campanile - Castelfranco di Sotto - Pisa	Castelfranco di Sotto	€ 30.000,0

Intervento	Comune	Importi
Istituto Comprensivo Fibonacci Pisa	Pisa	€ 100.000,00
Scuola dell'Infanzia paritaria Istituto San Francesco - Pisa	Pisa	€ 50.000,00
Scuola Comunale dell'Infanzia Collazzi - Località Collazzi - Pomarance (PI)	Pomarance	€ 30,000,00
Istituto tecnico commerciale Carlo Cattaneo San Miniato (PI)	San Miniato	€ 100.000,00
Scuola dell'Infanzia paritaria Santa Caterina - Larciano PT	Larciano	€ 50.000,00
Scuola Primaria e Media di Valchiusa Pescia PT	Pescia	€ 40.000,00
ITG Enrico Fermi Pistoia	Pistoia	€ 100.000,00
Scuola Primaria Piteglio PT	Piteglio	€ 40.000,00
ISIS A, Gramsci J.M. Keynes Prato	Prato	€ 100.000,00
ITIS Tullio Buzzi Prato	Prato	€ 100.000,00
Scuola elementare F. de Andrè - VIA 1, Capponi, 51 - Prato	Prato	€ 100.000,00
Istituto tecnico industriale Avogadro - Abbadia S. Salvatore (SI) Istituto Tecnico per Attività Sociali - Sezione Associata "Monna Agnese" Siena	Abbadia San Salvatore	€ 75.000,00
Scuola paritaria e pareggiata Istituto Suore Marcelline di Bolzano	Siena Bolzano	€ 75.000,00 € 100.000,00
Scuola media A. Manzoni Bressanone (BZ)	Bressanone	€ 150.000,00
Scuola elementare C. Collodi Pineta di Laives (BZ)	Laives	€ 100.000,00
Scuola media A. Wanker Nova Levante (BZ)	Nova Levante	€ 100.000,00
Scuola elementare Avio (TN)	Avio	€ 200.000,00
Scuola primaria P. Martinelli - Roncegno Terme	Roncegno Terme	€ 100.000.00
Scuola dell'Infanzia via A. Liverani Fraz. di Rivotorto Assisi PG	Assisi	€ 100.000,00
Scuola Materna non Statale Ss.Regina Delle Rose Via S. Vitale, 4 Frazione Viole di Assisi	Assisi	€ 40.000,00
(PG)	7.53551	10.000,00
Scuola primaria E. Giuliani Via parco della rimembranza Fraz. Costano Bastia Umbra (PG)	Bastia Umbra	€ 150.000,00
Scuola Primaria - Via Veneto, 12 - Passaggio di Bettona -bettona PG	Bettona	€ 100.000,00
Scuola Primaria via Veneto loc. Passaggio di Bettona - bettona PG	Bettona	€ 50.000,00
Scuola Primaria di Sant'Angelo di Celle Deruta PG	Deruta	€ 40.000,00
Scuola Primaria e dell'Infanzia - Via Francescana, 79 - frazione Pontenuovo - Deruta PG	Deruta	€ 125.000,00
Istituto Comprensivo di Via dei Molini, 1 Foligno PG	Foligno	€ 50.000,00
Scuola elementare XXV Aprile Fratta Todina (PG)	Fratta Todina	€ 150.000,00
Scuola dell'Infanzia - Località Fassia - frazione Ponte d'Addi - Gubbio PG	Gubbio	€ 40.000,00
Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria - Largo Santa Lucia - Gubbio PG	Gubbio	€ 80.000,00
Scuola dell'Infanzia Madonna di Mezzo Piano - Gubbio PG	Gubbio	€ 20.000,00
Scuola dell'Infanzia Paritaria Maestre Pie Filippini - Gubbio PG	Gubbio	€ 80.000,00
Scuola Primaria - frazione Cipolleto - Gubbio PG	Gubbio	€ 40.000,00
Scuola Primaria - Via Perugina - Gubbio PG	Gubbio	€ 50.000,00
Scuola primaria e scuola media, frazione Agello - Magione (PG)	Magione	€ 200.000,00
Asilo Nido Spina - Marsciano (PG)	Marsciano	€ 350.000,00
Scuola elementare - Marsciano PG	Marsciano	€ 100.000,00
Scuola materna Compignano Marsciano PG	Marsciano	€ 250.000,00
Scuola media Melanzio Via Foscolo Montefalco PG	Montefalco	€ 150.000,00
Scuola Primaria Bruno Buozzi - Montefalco PG	Montefalco	€ 150,000,00
Scuola Media G. Pascoli - Via Cotani, 1 - località Madonna Alta - Perugia	Perugia	€ 50.000,00
Scuola primaria S. Enea - Perugia	Perugia	€ 100.000,00
Scuola media - San Venanzo (PG)	San Venanzo	€ 50.000,00
Istituto Comprensivo G. Dottori VIA p. Tiradossi, 13 Torgiano PG	Torgiano	€ 110.000,00
Scuola Infanzia Mater Dei Piazza Italia, 2 Valfabbrica (Perugia)	Valfabbrica	€ 40.000,00
Scuola Paritaria Pia fondazione autonoma mons. Vincenzo Tizzani - via saffi, 8 - Terni	Terni	€ 25.000,00
Scuola secondaria di primo grado, Valtournenche AO	Valtournenche	€ 50.000,00
Scuola Materna Giovanni Paolo I Alleghe -Caprile Alleghe (BL)  Istituto Renier Via Concetto Marchesi 71 Mier (BL)	Alleghe	€ 100.000,00
Scuola elementare Taibon BL	Belluno	€ 100,000,00 € 30,000,00
Scuola elementare Doglioni Mur di Cadola Belluno (BL)	Belluno Cadola Belluno	€ 50.000,00
Scuola elementare per l'infanzia - asilo Paolo VI Gosaldo (BL)	Gosaldo	€ 50.000,00
Scuola media di via Ferd - Lamon (BL)	Lamon	€ 100.000,00
Scuola elementare -Località Polpet - Ponte nelle Alpi (BL)	Ponte nelle Alpi	€ 200.000,00
Scuole Elementari A. Troi via capoluogo 101 Rocca pietore (BL)	Rocca Pietore	€ 100.000,00
Scuola elementare frazione Fusine Zoldo Alto BL	Zoldo Alto	€ 30.000,00
Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Santa Maria degli Angeli P.zza Umberto 1 ° Bovolenta	Bovolenta	€ 40.000,00
(PD) .		
Scuola elementare D. Alighieri Via De Gasperi 47 Marsango - Campo san martino (PD)	Campo S. Martino	€ 20.000,00
Scuola elementare Goffredo Mameli Via San Lorenzo 4 Busiago di Campo San Martino (PD)	Campo San Martino	€ 20.000,00
Scuole Medie Statali di Campodoro Via Villafranca, 1 Campodoro (PD)	Campodoro	€ 40.000,00
	Carceri	€ 30.000,00
Scuola primaria Duca degli Abruzzi Via Roma, 32 Carceri (PD)		
Istituto Farina via Borgo Padova Cittadella (PD)	Cittadella	€ 20.000,00
Istituto Farina via Borgo Padova Cittadella (PD) Asilo nido De Nicola - Associazione Socio-educativa Arcobaleno - Cittadella (PD)	Cittadella Cittadella	€ 80.000,00
Istituto Farina via Borgo Padova Cittadella (PD) Asilo nido De Nicola - Associazione Socio-educativa Arcobaleno - Cittadella (PD) Scuola D'Annunzio Via Centro 44 Due Carrare (PD)	Cittadella Cittadella Due Carrare	€ 80.000,00 € 40.000,00
Istituto Farina via Borgo Padova Cittadella (PD) Asilo nido De Nicola - Associazione Socio-educativa Arcobaleno - Cittadella (PD) Scuola D'Annunzio Via Centro 44 Due Carrare (PD) Scuola elementare G. Pascoli Via ghirardini 21 Este (PD)	Cittadella Cittadella Due Carrare Este	€     80.000,00       €     40.000,00       €     30.000,00
Istituto Farina via Borgo Padova Cittadella (PD) Asilo nido De Nicola - Associazione Socio-educativa Arcobaleno - Cittadella (PD) Scuola D'Annunzio Via Centro 44 Due Carrare (PD)	Cittadella Cittadella Due Carrare	€ 80.000,00 € 40.000,00

Intervento	Comune	1	Importi
Scuola elementare S. Maria Pilastro Este (PD)	Este	€	Importi 300,000,00
Scuola elementare Galliera Veneta D.G.Manesso Via G. Leopardi, 6 Galliera Veneta (PD)	Galliera Veneta	€	30.000,00
Scuola Materna Parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria Via Marconi, 32 Merlara	Merlara	€	40,000,00
(PD)			
Scuola elementare Don Bosco Via De Gasperi 15 Mestrino (PD)	Mestrino	_ €	20.000,00
Scuola media L. Da Vinci Via De Gasperi 17 Mestrino (PD)	Mestrino	€	20.000,00
Scuola elementare Forcellini - Padova	Padova	€	100.000,00
Scuola elementare Zanella Piazza monumento Corte di Piove di Sacco PD	Piove di Sacco	<u> </u>	40.000,00
Scuola elementare Collodi V. Rosselle 16/a Bresega Ponso (PD)	Ponso	€	30.000,00
Scuola elementare D. Alighieri Vicolo Giovanni XIII 68 San Giorgio in bosco (PD)	San Giorgio in Bosco	€	40,000,00
Istituto Comprensivo G. Marconi Via Asilo 29 San Pietro in Gu (PD)  Scuola elementare N. Tommaseo Via Madonna, 6 Terrassa Padovana PD	San Pietro in Gu Terrassa Padoyana	€	30.000,00
Scuola elementare N. Tommaseo Via Madonna, 6 Terrassa Padovana PD  Scuola media Marco Polo Via Sant'Andrea, 7 Tombolo PD	Tombolo		
Scuola infanzia I, Bentivoglio - Via Roma - Vescovana PD	Vescovana	€	30.000,00
Scuola media G. Mazzini Via Garibaldi 17 Villa estense (PD)	Villa Estense	€	30,000,00
Scuola elementare Baccari V. S. Francesco 2 Lendinara (RO)	Lendinara	€	100.000,00
Scuola media Alberto Mario Via Marconi 36 Lendinara (RO)	Lendinara	€	100.000,00
Scuola elementare A. Canova Caerano S. Marco (TV)	Caerano S.Marco	€	50.000,00
Scuola Primaria G. Corletto V. Manzoni 1 Borgo padova Castelfranco veneto TREVISO	Castelfranco Veneto	<u>−</u>   €	40.000,00
Scuola Primaria S. Giorgio Via Priuli Treville Castelfranco Veneto (TV)	Castelfranco Veneto	€	160.000,00
Scuola media statale Brustolon Conegliano (TV)	Conegliano	€	80,000,00
Scuola elementare Pio X Via Marconi 31 Quinto di Treviso (TV)	Quinto di Treviso	€	400,000,00
Scuola secondaria di primo grado S. Barozzi Via Isidoro Mel 8 San Fior (TV)	San Fior	€	150,000,00
Scuola elementare S. Francesco Via Alcide de Gasperi San vendemiano (TV)	San Vendemiano	€	100.000,00
Plessi scolastici di Lanzago - Silea (TV)	Silea	€	100,000,00
Istituto Comprensivo comunale suddiviso nei 5 Plessi Trevignano (TV)	Trevignano		200.000,00
Scuola media L. Cadorin Via Nardi 30 Vazzola (TV)	Vazzola	€	100.000,00
Istituto Comprensivo Marconi - Ceggia (VE)	Ceggia	€	150,000,00
Scuola media non statale Paolo VI Via Acacia Chioggia (VE)	Chioggia	€	100.000,00
Scuola elementare O. Augusto - Concordia Sagittaria (VE)	Concordia Sagittaria	$\epsilon$	100.000,00
Scuola media Padre Reginaldo Giuliani V. Brusaura Via 4 Novembre Dolo (VE)	Dolo	- E	50.000,00
Scuola elementare S.D'Acquisto Piazza IV novembre Fossalta di Piave (VE)	Fossalta di Piave	€	50,000,00
Scuola media E. Toti Via Marconi 31 Musile di piave (VE)	Musile di Piave	$\epsilon$	100.000,00
Scuola elementare Via da Feltre Via G.B. Rossi 25 Noale (VE)	Noale	€	50.000,00
Scuola elementare Virgilio - Pradipozzo di Portogruaro (VE)	Portogruaro	€	150.000,00
Scuola elementare Leonardo Da Vinci Quarto d'Altino (VE)	Quarto d'Altino	€	150.000,00
Scuola media Antonio Martini Via Verdi 1 Peseggia Scorze' (VE)	Scorzè	€	50,000,00
Scuola elementare E. F. di Savoia Via Asilo Torre di mosto (VE)	Torre di Mosto	€	50.000,00
Scuola elementare A. Diaz Venezia	Venezia	€	100.000,00
Scuola media A. Calvi - Venezia	Venezia	€	100.000,00
Scuola media G. Cesare - Venezia	Venezia	€	100.000,00
Scuola dell'infanzia Casa del fanciullo "La Pellegrina"- via Costa 38 - Mestre (VE)	Venezia	€	50.000,00
Scuola dell'infanzia "Regina della Pace" - via della Chiesa - Trivignano (VE)	Venezia	€	50.000,00
Scuola elementare L. Da Vinci Via Montale Vigonovo (VE)	Vigonovo	€	50.000,00
Scuola elementare locatelli P.zza Gazzolo 2 Gazzolo Arcole (VR)	Arcole	€	100.000,00
Scuola elementare Felice Ferri Via IV Novembre Costermano (VR)	Costermano	€	50.000,00
Scuola elementare Caterino Rizzi V. L. Ferrari 11 Isola Rizza (VR)	Isola Rizza	€	65.000,00
Scuola media - Nogarole Rocca (VR)	Nogarole Rocca	_ €	50,000,00
Scuola media Giovanni XXIII Via Aldo Moro 25 Oppeano (VR)	Oppeano	€	70.000,00
Scuola elementare F.Ili Bettilli P.zza S. Giorgio Palu' (VR)	Palù	$\epsilon$	65.000,00
Scuola Elementare A. Palladio V. Bolla 6 Pedemonte S. Pietro in Cariano (VR)	San Pietro in Cariano	€	67.000,00
Scuola media A. Manzoni Via G. Sinopoli 38 Sanguinetto (VR)	Sanguinetto	€	50.000,00
Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi Sant'Anna D'Alfredo VR	Sant'Anna D'alfaedo	€	300.000,00
Scuola media D. Alighieri Via Campagnoli Somma campagna (VR)	Sommacampagna	€	67.000,00
Scuola elementare Salvo d'Acquisto Viale rimembranza Illasi (VR)	Verona	€	50.000,00
Scuola primaria P. G. Marconi I Veronella (VR)  Istituto Comprensivo Statale Carlo Ederle Corso fraccaroli Villa bartolomea (VR)	Veronella	€	100.000,00
Scuola elementare M. Meneghello Via Castellaro 6 Zimella (VR)	Villa Bartolomea	€	67.000,00
	Zimella		50,000,00
Scuola media Giovanni Pascoli Via G. Pascoli fraz. Santo Stefano Zimella (VR) Scuola elementare Giacomo Zanella Via Roma 29 Brogliano Trissino (VI)	Zimella	€	80.000,00
Scuola media statale Jacopo Ferrazzi Via B. Montagna - S. Pio X 2 Cartigliano (VI)	Brogliano Cartigliano	€	100.000,00
	<del>-</del>	€	120.000,00
	Coetabiegora	16	120.000,00
Scuola MEDIA "G. UNGARETTI" Via Monte Grappa Costabissara (VI)	Costabissara		40 000 00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI	Pianezze	€	40.000,00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI Scuola elementare G. Pascoli V. Monsignor Filippi 1 Rosa' (VI)	Pianezze Rosà	€	75.000,00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI Scuola elementare G. Pascoli V. Monsignor Filippi 1 Rosa' (VI) Scuola media A. G.Roncalli Via Monsignor Filippi 7/9 Rosa' (VI)	Pianezze Rosà Rosà	€ €	75.000,00 75.000,00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI Scuola elementare G. Pascoli V. Monsignor Filippi 1 Rosa' (VI) Scuola media A. G.Roncalli Via Monsignor Filippi 7/9 Rosa' (VI) Scuola media statale F. Bassani Via IV novembre 25 Thiene (VI)	Pianezze Rosà Rosà Thiene	€ € €	75.000,00 75.000,00 100.000,00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI Scuola elementare G. Pascoli V. Monsignor Filippi 1 Rosa' (VI) Scuola media A. G.Roncalli Via Monsignor Filippi 7/9 Rosa' (VI) Scuola media statale F. Bassani Via IV novembre 25 Thiene (VI) Scuola elementare Brandelleri - Valli del Pasubio VI	Pianezze Rosa Rosa Thiene Valli del Pasubio	€ € €	75.000,00 75.000,00 100.000,00 50.000,00
Scuola San Giovanni Bosco Via Roma, 2 Pianezze VI Scuola elementare G. Pascoli V. Monsignor Filippi 1 Rosa' (VI) Scuola media A. G.Roncalli Via Monsignor Filippi 7/9 Rosa' (VI) Scuola media statale F. Bassani Via IV novembre 25 Thiene (VI)	Pianezze Rosà Rosà Thiene	€ € €	75.000,00 75.000,00 100.000,00

Intervente	Commo	1	Y
Intervento Scuola elementare da Feltre - Vicenza	Vicenza Comune	$+\epsilon$	Importi 50.000,00
Scuola elementare Fraccon - Vicenza	Vicenza	€	50.000,00
Scuola materna Fogazzaro - Vicenza	Vicenza	$\epsilon$	50.000,00
Scuola per l'infanzia gGacomello Via IV novembre 2 Zermeghedo (VI)	Zermeghedo	€	50.000,00
Istituto alberghiero "Giancardi - Galilei - Aicardi"	Alassio	€	200.000,00
Liceo "ISEEL"	Finale Ligure	€	150.000,00
plesso Via della Rocca - ITIS, Geometri, Professionali	Savona	$\epsilon$	60.000,00
Istituto Superiore "Mazzini - Da Vinci" via OXILIA	Savona	€	100.000,00
Liceo Scientifico "Grassi"	Savona	€	100.000,00
Scuola Statale "A Ramella"	Loano	€	260.000,00
Ist. Compr. "Val Varatella" Edificio di Via Trilussa	Borghetto S.S.	€	60.000,00
Asilo del Centro - P.za San Nicolò	Albisola Superiore	€	100.000,00
Scuola Elementare e medie Via alla Massa Scuola elementare Nicola Rocca	Albisola Superiore (La Massa)	€	70.000,00 120.000,00
Villaggio dei ragazzi Fond. Negri	Cogorno Cogorno	€	120.000,00
Scuola el Antola	Rapallo	€	150.000,00
Fondazione Asilo Merello	Zoagli	$\epsilon$	60.000.00
Ist. De Andrè Plesso di Moneglia	Moneglia	$\overline{\epsilon}$	60.000,00
Scuola elementare De Andrè	Casarza	€	90.000,00
Liceo scientifico Italo Calvino	Genova	€	200.000,00
Liceo Piero Gobetti	Genova	€	200.000,00
El. "Pegazzano" - medie "Di Giona"	Portovenere (Le Grazie)	€	100.000,00
Scuola media Sironi - Via Roma, 51	Riccò del Golfo	€	100.000,00
I.C. Salvo d'Acquisto Via Guerzana - sedi varie	Follo	€	100.000,00
scuola elem. Borghetto di Vara	Borghetto Vara	€	100.000,00
Istituto scolastico Gabriello Gabrielli	Pieve di Teco	€	140.000,00
Scuola elementare A. Gramsci	Robassomero	€	100.000,00
Istituto d'istruzione superiore E. Vittorini	Grugliasco	€	200.000,00
scuola elementare	Borgosesia	€	140.000,00
scuola media Baranzano	Serravalle Sesia	€	100.000,00
Scuola P za XXV Aprile Istituto tecnico agrario "Ferrari"	Ronsecco Vercelli	€	120.000,00 300.000,00
ITCG "C. Cavour"	Vercelli	€	150,000,00
Itis-ITC "Sdraffa"	Santhià	€	100.000,00
ITG "Mercurino Arborio di Gattinara"	Gattinara	€	100.000,00
Liceo scientífico "Ferrari"	Borgosesia	€	150.000,00
Istituto compr via vittime di Bologna	Trino	E	90.000,00
Interventi messa in sicurezza varie scuole superiori	Novara	€	550.000.00
Itis da Vinci	Borgomanero	€	180.000,00
Itis Omar	Novara	€	100.000,00
Scuola dell'infanzia	Recetto	€	220.000,00
Scuola media "G.Pastore"	Romentino	€	180.000,00
I.C. Francesco Todini - via Mare, 36	Cameri	€	160.000,00
scuole comunali	Maggiora	€	30.000,00
Scuola materna papa giovanni XXIII - via Papa giovanni XXIII ARONA	Arona	€	300.000,00
S.M. Nino Costa	Biella	€	250.000,00
ITG Rubens via le Macallè	Biella	€	150.000,00
Liceo Scientifico PELLA ITC Motta, Via Q. Sella 42	Biella Biella	€	100.000,00
Scuola elementare	Crodo	€	200.000,00
Scuola elementare	Gignese	€	140.000,00
Scuola materna via san clemente	Beuracardetta	€	120.000,00
Scuola primaria I° circolo C.so Romita 18	Tortona	$\epsilon$	200.000,00
IPSCT D. Carbone - Via Cavour	Tortona	$\epsilon$	200.000,00
Media e superiore Viale Saffi 51	Novi Ligure	€	200.000,00
Liceo Alfieri	Asti	€	500.000,00
I.P.C. "Bellisario" - ITAS "Cigna"	Mondovi	€	150.000,00
Scuole Elementari - ristrutturazione e adeguamento energetico	Piasco	€	75.000,00
Scuola Elementare - Ampliamento e adeguamento norme di sicurezza	Roreto di cherasco	€	75.000,00
Scuola per l'infanzia "Regina Margherita" Monumenti ai caduti	Tortona	€	130.000,00
Scuola Elementare "Cantelli"	Verbania	€	150.000,00
Scuola media Manzoni	Arconate	€	350.000,00
Istituto comprensivo Bernardino Zambrini	Cedegolo	€	200.000,00
Istituto comprensivo Don Milani	Villanova sul Clisi	€	200.000,00
Scuola media Don Vincenzo Zasio	Prelboino	€	200.000,00
Scuola el e media	Oltre il colle	€	200.000,00
Scuola el e media	Branzi Gaverina Terme	€	160.000,00
Scuola primaria G. Rodari Scuola materna	Gaverina Terme Albavilla	€	100.000,00
Istituto comprensivo	Ponte Lambro	€	100.000,00
Editio completisivo	T Offic Lamoro		100,000,00

Intervento	Comune		Importi
Scuola primaria "Volta"	Casnate con Bernate	€	45.000,00
Scuola elementare	Carlazzo	€	70.000,00
Scuola primaria	Caslino d'Erba	€ .	85.000,00
Scuola inf, e prim. loc. Santa Maria Scuola Primaria "Guglielmo Marconi"	San Siro	€	100.000,00
Scuola Primaria Gugnetino Marconi Scuola el. "Rodari"	Appiano Gentile  Carbonate	€	100.000,00 45.000,00
Scuola Materna	Carbonate  Cerano d'Intelvi	€	69.000,00
Istituto compr. "Segantini"	Asso	€	50.000,00
Istituto Via XXV aprile	Carugo	€	75.000,00
Scuola infanzia Via Castelli	Ossuccio	€	90.000,00
Scuola "Don Marmori"	Cernobbio	€	100.000,00
Scuola dell'infanzia	Barni	€	100.000,00
Scuola materna	Solbiate Olona	€	200.000,00
Scuola el. Pascoli	Solbiate Olona	€	200.000,00
Scuola media Dante Alighieri	Olgiate Olona	€	300.000,00
Istituto comprensivo	Busnago	€	200.000,00
Scuola media	Traona	. €	250.000,00
Scuola el. via xx Settembre Scuola media Rodari	Albiolo	€	120.000,00
Scuola media Rodari	Faloppio Lurate Caccivio	€	120.000,00
Scuola incura Scuola dell'infanzia	Cremia	€	25.000,00
Scuola elementare	San Fedele Intelvi	€	100.000,00
Scuola Vittorio Veneto	Binago	€	120.000,00
Scuola elementare	Castiglione d'Intelvi	€	150.000,00
Scuola dell'infanzia	Calvatone	€	200.000,00
Istituto comprensivo	Fontanella	€	200.000,00
Scuola elementare	Carvico	€	200.000,00
Scuola primaria G. Rodari	Gaverina Terme	€	150.000,00
Istituto comprensivo (el. e media)	Trescore Balneario	€	300.000,00
Via Roma, Circonvallazione Sud	Gottolengo	€	150.000,00
Istituto comprensivo	Vittuone	€	200.000,00
Istituto comprensivo	Lovere	€	160.000,00
Scuola Maria Ausiliatrice	San Donato Milanese	€	100.000,00 220.000,00
Istituto comprensivo Scuola media Viale Lazio	Corbetta Melegnano	€	160.000,00
Poliplesso ROSSINI	Busto Arsizio	€	250.000,00
Scuola Primaria Santino Brusatori	Lonate Pozzolo	€	150.000,00
Scuola Salvatore Orrù - Via Pasubio 10	Fagnano Olona	$\epsilon$	100.000,00
S. El "Cozzi" fr San Macario- S. Secondaria Padre Daniele da Samarate	Samarate	€	120.000,00
Istituto comprensivo B. Croce	Ferno	€	150.000,00
Ist. "Bassi", ITIS Volta, Ist. Maffeo Vegio	Lodi	€	740.000,00
scuole materne da Feltre, Strozzi e scuole elementari Allende, Don Mazzolari,	Mantova		
Tazzoli e Nievo.		€	350.000,00
Istituto comprensivo	Laveno Ponte Tresa	€	150.000,00
Scuole medie comunali	Garbagnate	€	360,000,00
Scuola dell'infanzia "il girotondo" Scuola media Manzoni	Marmirolo	€	150.000,00 70.000,00
Scuola primaria C.I.MVia dell'asilo 18	Merate Valmadrera	€	100.000,00
scuola elementare	Cassina Val Sassina	€	300,000,00
Scuola primaria "Spagnoli", frazione di Pagnano	Merate Merate	€	80.000,00
Scuola primaria "Carducci"	San Vittore Olona	€	100.000,00
Scuola Don Riccardo Anelli	Bernate	$\epsilon$	120.000,00
Istituto comprensivo sede di Bernate	Bernate	€	200.000,00
Scuola "Rodari"	San Giorgio su Legnano	€	100.000,00
ITIS Badoni	Lecco	€	150.000,00
IC Pascoli	Mornago	€	150.000,00
Scuola "Dante Alighieri"	Gemonio	€	40.000,00
S. Inf. Arcobaleno dei bimbi Via Visconti di Modrone, 4	San Giorgio su Legnano	€	100.000,00
Asilo infantile-Vicolo asilo, 10 scuola Materna	San Vittore Olona Casate di Bernate	€	100.000,00 200.000,00
S. Elementare G. Pascoli	Biandronno	€	200.000,00
Scuola "Edoardo Curti"	Gemonio	€	70.000,00
S.E. Battisti/Rosmini - Ceppine	Tradate	€	100.000,00
I.C. Galileo Galilei - scuola media Leonardo Da Vinci - Abbiate Guazzone	Tradate	€	100.000,00
Scuola infanzia "Casati"	Lesmo	€	40.000,00
Omnicompr. eur P.za S.Carlo edificio A	Buscate	€	450,000,00
Scuola materna "Capretti"	Chiari	€	150.000,00
Scuola primaria A. Volta, Via Garibaldi	Lazzate	€	150.000,00
Scuola di Via Al Dosso	Marzano	€	70.000,00
Scuola secondaria di Iº grado Via Riviera	San Genesio	] €	80.000,00

Intervento	Сотипе		Importi
Scuola elementare "Quaglia"	Besozzo	€	150.000,00
Palazzo scolastico, Via Vitali, 9	Bellagio	€	150.000,00
Omnicompr. eur P.za S.Carlo edificio B	Buscate	€	450.000,00
Scuola media De Amicis	Marcallo con Casone	€	110.000,00
plessi Via Giolitti, Via Acerbi, Via Moroni	Castano Primo	€	200.000,00
Scuola mat. Angeli Custodi Scuole medie Rancilio, Ceriani e Rapizzi	Arconate	€	180.000,00
Scuola Media Stat. Don Gnocchi	Parabiago San Colombano	€	200.000,00
Scuola G. Cesare e Via Trieste	Turbigo	- €	180.000,00
scuola infanzia e scuola primaria	Buscate	€	150.000,00
Scuola materna ed elementare	Cuggiono	€	170.000,00
scuole primarie G. Pascoli	Legnano	$\epsilon$	170.000,00
Scuola elementare "San Giovanni Bosco"	Dairago	€	150,000,00
Scuola Bigatti e Marconi	Cusano Milanino	€	200.000,00
Istituto comprensivo	Cerro Maggiore	€	200.000,00
Scuola elementare	Arconate	€	280,000,00
Scuola Leonardo Da Vinci	Arosio	€	200.000,00
Scuola Infanzia Ghisolfi via roma 22	Casorezzo	€	100.000,00
S.E. "Don Milani" e S.M. "Croci"	Paderno Dugnano	€	270.000,00
Scuola materna Don Gilardi	Inveruno	€	180.000,00
Scuole el. e media S.Caterina e scuola infanzia pd. Tazzi	Sesto S. Giovanni	€	100.000,00
Scuola materne ed elementare "G.Rodari"	Vermezzo	€	100.000,00
scuola dell'Infanzia	Zelo Surrigone	€	110.000,00
I.C. Giorgio Perlasca - Via Matteotti 35	Bareggio	€	100.000,00
scuola materna ente morale	Turbigo	€	100.000,00
scuola materna Rossetti - Martinelli	Dairago	€	100.000,00
Scuola dell'Infanzia Fond "Figini-Naymiller" via xxv Aprile	Busto Garolfo	€	150.000,00
Scuola el. milanesi via Lombardia scuola B. Puerari	San Martino Siccomario	€	150.000,00
Scuola secondaria "JACINI"	Sospiro Casalbuttano	€	100.000,00 500.000,00
scuola media inferiore	Marone	€	40,000,00
Liceo A.Luzzago, via Monti 14	Brescia	$\epsilon$	100.000,00
Scuola Elementare "G, Carini"	Sulzano	€	40.000,00
scuola elementare	Castelcovati	€	70.000,00
scuola media	Castelcovati	$\epsilon$	130.000,00
Scuola sec. Puecher	Erba	€	100.000,00
Scuola primaria Arcellasco	Erba	€	120.000,00
Ist. Compr. Via Iginio Gentile	Dongo	€	150,000,00
scuola "Castellino da Castello" via lusardi	Menaggio	€	100.000,00
scuola "Capitano Carlo Sala" via De Amicis 1 - scuola mat. Via Roncareggi	Valbrona	€	50.000,00
Scuola media "A. Manzoni"	Mesero	€	100.000,00
Ist. omnicomprensivo P.za Da Vinci	Basiglio	€	150.000,00
Scuola Materna "Giacomo Micalizza" via della chiesa Bienate - Magnago	Magnago	€	120,000,00
Scuola el, C. Golgi Via San Lorenzo	Berzo Demo	€	140.000,00
Asilo nido via Castello, 2	Capriolo	€	100.000,00
Scuola S. Angela Merici, G. Tovini Scuola Elem e medie San Mariziano - via Don Orione 1	Manerbio	€	150.000,00
Scuola el Piazza San Nicola	Botticino Agosta	€	80.000,00 250.000,00
Scuola Mat. Via de Julis	Rieti	$\epsilon$	150.000,00
Ist. Ferruccio Ulivo	Poggio Moiano	€	150.000,00
Ist, Marco Polo	Torricella in Sabina	€	150.000,00
Scuola mat. Coletti	Santopadre	€	150.000,00
Scuola Media Buonarroti - Via Puglie 31	Roma	€	200.000,00
Liceo Scientifico Plinio Seniore Via Montebello (sede centrale)	Roma	€	200.000,00
Istituto majorana	Guidonia Montecelio	€	150.000,00
Liceo scientifico "Vallisneri"	Lucca	€	300.000,00
Istituto Commerciale "Carlo Piaggia"	Viareggio	€	300.000,00
ITC "Francesco Carrara"	Lucca	€	300.000,00
Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi"	Lucca	€	300.000,00
acuola materna Via Fiesole	Grosset	€	100.000,00
Istituto comprensivo Tifoni e Ferrari	Pontremoli	€	250.000,00
Loc. Casa Corvi Ist. Compr. Tifoni	Pontremoli	€	250.000,00
Edificio scol. Via Roma	Pontremoli	€	150,000,00
Scuole comunali Scuola elementare Via Collodi, 2	Ponsacco	- €	150,000,00 50,000,00
Liceo scientifico Torelli	Belforte Al'Isauro Fano	€	200.000,00
LAVO SOIGHILLO I VIVIII		€	100.000,00
	IPergola		
Ist. Scol. Via Martiri della libertà	Pergola Auditore	€	
	Auditore Sant'Angelo in Vado		100.000,00

Sacola perimaria Badia Perional (Fazione)				
Sacula Media Grazioni	Intervento  Saucia primaria Padia Patrania (famiana)	Comune		Importi
Sacola dell'Infanza Arma Frank   Peliagapo   6   50,000,000   Fondration Amile I del bimbi   San Girovanni in Persiserio   6   200,000,000   Fondration Canada Arma Frank   Peliagapo   6   200,000,000   Sacola materna   Moltrella   6   150,000,000   Sacola et le media   Firmalbo   6   450,000,000   Sacolo Primeria e dell'Infanza di Lagrimone   7   122,000   6   150,000,000   Benn, Stat. via Setti, 7   Talametlo   7   150,000,000   Benn, Stat. via Setti, 7   7   7   7   7   7   7   7   7   7				
Sacola dell'Infinizio & Annu Frank		<del></del>		
Fondazione Amici del bimbi   San Giovanni in Persiceto   C   200,000,00				
Fondazirone S. Alberto Magoo		_		
Souda   Le media   Filmanbo   6   450,000,00	Fondazione S. Alberto Magno			
Sauda 1700 Semprina*   Sabudezio   E   180 00070				150,000,00
Saude   Saud	Scuola el. e media			
Scuole Comunati   Fraksincro   E   80,000,00     Elm. Star via Seffi, 7   Talamello   E   150,000,00     Elm. Star via Seffi, 7   Talamello   E   150,000,00     Elm. Tar via Seffi, 7   Talamello   E   150,000,00     Elm. Tar Pourt' via La merinora, 6   Bellatria   E   150,000,00     Elm. Tar Pourt' via La merinora, 6   Bellatria   E   150,000,00     Elm. Tar Pourt' via La merinora, 6   Bellatria   E   150,000,00     Elm. Tar Pourt' via La merinora, 6   Bellatria   E   150,000,00     Elm. Tar Pourt' via La merinora, 6   E   150,000,00     Tarvelli Via Mazzini, 72   Ravenia   E   150,000,00     Tarvelli Via Mazzini, 73   Ravenia   E   150,000,00     Tarvelli Via Mazzini, 73   Ravenia   E   150,000,00     Tarvelli Via Mazzini, 73   Ravenia   E   150,000,00     Elm. Tar De Amiese Via Cavour, 183   Meldola   E   150,000,00     Elm. Tar De Amiese Via Cavour, 183   Meldola   E   150,000,00     Elm. Tar De Amiese Via Cavour, 183   Meldola   E   150,000,00     Cabrelli Care Via Cavour, 183   Meldola   E   150,000,00     Cabrelli Care Via Cavour, 183   Meldola   E   150,000,00     Cabrelli Care Via Cavour, 184   Casina   E   150,000,00     Elementari e Medite Via Via Di Galante   Macconer   E   50,000,00     Elementari e Medite Via Via Emanuele   Savoia di Lucania   E   50,000,00     Estituto Malengiare (los Le Castelle)   Solic Capo Rizzato   E   300,000,00     Elementari e Medite Via Via Emanuele   Savoia di Lucania   E   50,000,00     Elementari e Medite Via Via Emanuele   Savoia di Lucania   E   50,000,00     Elementari e Medite Via Via Emanuele   Savoia di Lucania   E   50,000,00     Elementari e Medite Via Via Emanuele   Savoia di Lucania   E   50,000,00     Elementari e Marcia Pouri e Medite Via Elementari e   E   50,		Saludecio	€	180.000,00
Sacola Primaria e dell'Infanzia di Lagimone   Tizzano   €   150,000,00	Polo scolastico "Aldo Moro"	Palagano	€	40.000,00
Elem Star, via Saffi, 7	Scuole comunali	Frassinoro	€	80.000,00
Seada Cabellian   P. ax Chamean Operabetes   Coriano	Scuola Primaria e dell'Infanzia di Lagrimone	Tizzano	€	150.000,00
Elem.Tire Donti" vin La marmona, 6	Elem. Stat. via Saffi, 7	Talamello	€	150.000,00
In San Giuseppe P. za Marsala, 4		Coriano	€	150.000,00
Jas. Tavella: Visa Mazzani, 75			€	180.000,00
Secola Nation   Cappellir via Cappellir, 15   Secola Resciano   €   150,000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>L</u> ugo	€	100.000,00
S.E. SHVio Serri Pin   Ellem-Ti. De Amise's via Cavour, 183   Meldola   €   150,000,000		Ravenna		100.000,00
Elem. 12 De Amicis' via Cavour, 183   Meldola   €   150,000,00				150.000,00
Scuola "Gregori" Via Simonini, 4   Casina   E   150,000,00		0		100.000,00
Scuola mat.sp. Calvello   E   100.000,00				
I.C. 'Racioppi" Via D. Galante   Moliterno   Elementari e Medie Via V Emanuele   Savoli ai Lucania   E   50 000,00		<del></del>		150,000,00
Elementari e Medie Via V Emanuele		<del></del>		100.000,00
Stituto Madonna di Bonaria		<u> </u>		
Istituto Alberghiero (Ioc. Le Castelle)				50,000,00
Seuola San Vito   Senza   Senza   E   100,000,00				
S.E. "Carlo Pisacane"   Sanza				
Seuola Elementare "Mario Bezzi"   Campodenno				
Seuola Primaria - rifacimento esterno   Strigno   €   50.000,00		<del>-</del>		
Complesso scolastico lavori di miglioramento   Chiusa forte   €   50.000,00		<del></del>		
Seuola per l'infanzia - lavori di miglioramento   S. Maria la longa   €   100.000,00   Seuola media Dante Alighieri   Caldogno   €   180.000,00   Seuola Primaria "Lioy" nella frazione di Lapio Scuola Primaria "Mistrorigo" - Seuola Secondaria di I grado "Foscolo" a Torri di Arcugnano   €   150.000,00   Seuola media "G. Pascoli"   E   150.000,00   Seuola media "G. Pascoli"   €   150.000,00   €   150.000,00   Seuola media "G. Pascoli"   €   150.000,00   €   150.000,00   Seuola media "Karol Wojtila" fraz. Montemerlo   Cervarese Santa Croce   €   120.000,00   Seuola media "Karol Wojtila" fraz. Montemerlo   Cervarese Santa Croce   €   120.000,00   Seuola primaria L. Tempesta Fraz. Volparo   Legnaro   €   120.000,00   Seuola primaria L. Tempesta Fraz. Volparo   Legnaro   €   120.000,00   Seuola primaria L. Tempesta Fraz. Volparo   Legnaro   €   150.000,00   Seuola secondaria di I grado "G. Ungaretti"   Borgoricco   €   65.000,00   Seuola Media "S. Battistioli"   Chiarano   €   150.000,00   Seuola Media "S. Battistioli"   Chiarano   €   150.000,00   Seuola Media "S. Battistioli"   Eltre   €   125.000,00   Seuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai   Feltre   €   125.000,00   Seuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai   Feltre   €   125.000,00   Seuola dell'infazia d'Ora. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00   Seuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00   Seuola Perlobon - Borgo Treviso   Cittadella   €   100.000,00   Seuola Perl'infazia "Piaget"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Seuola Perl'infazia "Piaget"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Seuola Perl'infazia "Piaget"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Seuola Comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7   Garda   €   180.000,00   Seuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna   €   100.000,00   Seuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna   €   100.000,00   Seuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna   Sommacampagna   €   150.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Scuola media Dante Alighieri   Caldogno   E   180.000,00				
Seuola Primaria "Lioy" nella frazione di Lapio Scuola Primaria "Mistrorigo" -   Seuola Secondaria di I grado "Foscolo" a Torri di Arcugnano   Codevigo   €   150.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Scuola Secondaria di I grado "Foscolo" a Torri di Arcugnano   Codevigo   €   150.000,00		Caldogno		180.000,00
Scuola media "G. Pascoli"   Codevigo   €   150.000,00   Istituto comprensivo   Battaglia terme   €   130.000,00   Istituto comprensivo   Cervarese Santa Croce   €   120.000,00   Scuola media "Karol Wojtila" fraz. Montemerlo   Legnaro   €   120.000,00   Scuola primaria L. Tempesta Fraz. Volparo   Legnaro   €   120.000,00   Scuola primaria L. Tempesta Fraz. Volparo   Legnaro   €   120.000,00   Scuola secondaria di I grado "G. Ungaretti"   Borgoricco   €   65.000,00   Scuola Media "S. Battistioli"   Chiarano   €   150.000,00   Scuola Media "S. Battistioli"   Chiarano   €   150.000,00   Scuola mat. ed el. fraz. Mugnai   Feltre   €   150.000,00   Scuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai   Feltre   €   125.000,00   Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00   Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00   Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00   Scuola per l'infanzia "Piaget"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Scuola per l'infanzia "Piaget"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Scuola Elementare "Zanella"   Montecchio maggiore   €   55.000,00   Scuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna   Sommacampagna   €   100.000,00   Scuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna   Sommacampagna   €   100.000,00   Scuola Media "Dante Alighieri" Sez staccata di Caselle di Sommacampagna   €   100.000,00   Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna   €   100.000,00   Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna   €   100.000,00   Scuola media Via Nardi, 30   Vazzola   €   150.000,00   Scuola primaria Jacopo Tintoretto   €   150.000,00   Scuola primaria Jacopo Tintoretto   Mestre   €   200.000,00   Scuola elementare "G. Pascoli"   Adria   €   200.000,00   Scuola elementare "G. Pascoli"   Adria   €   50.000,00   Scuola primaria Alighieri - via Baluffi   Ficolo   Ficolo   €   50.000,00   Scuola primaria Alighieri - via Baluffi   Ficolo   Ficolo   Ficolo   €   50.000,00		Arcugnano	6	150 000 00
Stituto comprensivo   Battaglia terme   €   130,000,00		Codevigo		
Scuola media "Karol Wojtila" fraz. Montemerlo   Cervarese Santa Croce   €   120.000,00		<u> </u>		
Legnaro   €   120 000,00		.   - <u>`</u>		
Stituto comprensivo Don Milani				<del></del>
Scuola secondaria di I grado "G. Ungaretti"         Borgoricco         €         65.000,00           Scuola Media "S. Battistioli"         Chiarano         €         150.000,00           Scuola mat. ed el. fraz. Mugnai         Feltre         €         150.000,00           Scuola dell'infanzia di Tomo         Feltre         €         125.000,00           Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"         Massanzago         €         85.000,00           S. Media Pierobon - Borgo Treviso         Cittadella         €         100.000,00           Scuola Elementare "Zanella"         Montecchio maggiore         €         55.000,00           Scuola Per l'infanzia "Piaget"         Montecchio maggiore         €         95.000,00           Scuola C. Pascoli         Rosà         €         100.000,00           Scuola comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7         Garda         €         180.000,00           Scuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         V		- <del></del>	_	
Scuola Media "S. Battistioli"   Chiarano   €   150.000,00		-		
Scuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai   Feltre   €   125.000,00				150.000.00
Scuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai   Feltre   €   125.000,00				
Scuola dell'infanzia di Tomo   Feltre   €   125.000,00	Scuola dell'infazia "Maestre Celli e Pilotto" di Vellai	Feltre	€	
Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"   Massanzago   €   85.000,00	Scuola dell'infanzia di Tomo	Feltre	<u> </u>	125.000,00
S.Media Pierobon - Borgo Treviso         Cittadella         €         100.000,00           Scuola Elementare "Zanella"         Montecchio maggiore         €         55.000,00           Scuola per l'infanzia "Piaget"         Montecchio maggiore         €         95.000,00           Scuola G. Pascoli         Rosà         €         100.000,00           Scuola comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7         Garda         €         180.000,00           Scuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna         €         50.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         Sommacampagna         €         200.000,00           Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Ficsole         €         50.000,00	Scuola secondaria di I grado "G.B. Tiepolo"			85,000,00
Scuola per l'infanzia "Piaget"         Montecchio maggiore         €         95.000,00           Scuola G. Pascoli         Rosà         €         100.000,00           Scuola comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7         Garda         €         180.000,00           Scuola Elementare "S.Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         50.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         Sommacampagna         €         200.000,00           Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Ficsole         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €	S.Media Pierobon - Borgo Treviso		€	100.000,00
Scuola G. Pascoli   Rosà   €   100.000,00	Scuola Elementare "Zanella"	Montecchio maggiore	€	55.000,00
Scuola comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7         Garda         €         180.000,00           Scuola Elementare "S. Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         50.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna         Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         Sommacampagna         €         200.000,00           Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Ficsole         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         50.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398 </td <td>Scuola per l'infanzia "Piaget"</td> <td>Montecchio maggiore</td> <td>€</td> <td>95,000,00</td>	Scuola per l'infanzia "Piaget"	Montecchio maggiore	€	95,000,00
Scuola Elementare "S.Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna       €       50.000,00         Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna       Sommacampagna       €       100.000,00         Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna       Sommacampagna       €       200.000,00         Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"       Treviso       €       150.000,00         Scuola media Via Nardi, 30       Vazzola       €       150.000,00         Scuola Pallavicini       Vittorio Veneto       €       100.000,00         Scuola Elementare PIO X       Quinto di Treviso       €       100.000,00         Scuola primaria Jacopo Tintoretto       Mestre       €       200.000,00         Istituto comprensivo       Fiesole       €       50.000,00         Istituto Caponnetto       Bagno a Ripoli       €       50.000,00         Scuola primaria Alighieri - via Baluffi       Falconara       €       50.000,00         Scuola infanzia - Via Sardegna       Monte Urano       €       50.000,00         Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398       €       2.500.000,00	Scuola G. Pascoli	Rosà	€	100.000,00
Scuola Media "Dante Alighieri" Sez. staccata di Caselle di Sommacampagna         €         100.000,00           Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         €         200.000,00           Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00	Scuola comprensorio scolastico di Garda Via Pascoli, 7	Garda	€	180.000,00
Scuola Media "Dante Alighieri" di Sommacampagna         €         200.000,00           Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150.000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Fiesole         €         50.000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00	Scuola Elementare "S.Domenico Savio" di Caselle di Sommacampagna	Sommacampagna	€	50.000,00
Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci"         Treviso         €         150,000,00           Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150,000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100,000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100,000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200,000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200,000,00           Istituto comprensivo         Fiesole         €         50,000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50,000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100,000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50,000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2,500,000,00		Sommacampagna	€	100.000,00
Scuola media Via Nardi, 30         Vazzola         €         150.000,00           Scuola Pallavicini         Vittorio Veneto         €         100.000,00           Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100.000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200.000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Fiesole         €         50.000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00		Sommacampagna	€	200.000,00
Scuola Pallavicini       Vittorio Veneto       € $100.000,00$ Scuola Elementare PIO X       Quinto di Treviso       € $100.000,00$ Scuola elementare "G. Pascoli"       Adria       € $200.000,00$ Scuola primaria Jacopo Tintoretto       Mestre       € $200.000,00$ Istituto comprensivo       Fiesole       € $50.000,00$ Istituto Caponnetto       Bagno a Ripoli       € $50.000,00$ Scuola primaria Alighieri - via Baluffi       Falconara       € $100.000,00$ Scuola infanzia - Via Sardegna       Monte Urano       € $50.000,00$ Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398       € $2.500.000,00$				150.000,00
Scuola Elementare PIO X         Quinto di Treviso         €         100 000,00           Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200,000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200,000,00           Istituto comprensivo         Ficsole         €         50,000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50,000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100,000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50,000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2,500,000,00		<del></del>		150.000,00
Scuola elementare "G. Pascoli"         Adria         €         200,000,00           Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200,000,00           Istituto comprensivo         Fiesole         €         50,000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50,000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100,000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50,000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2,500,000,00				100.000,00
Scuola primaria Jacopo Tintoretto         Mestre         €         200.000,00           Istituto comprensivo         Fiesole         €         50.000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00				
Istituto comprensivo         Fiesole         €         50.000,00           Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00				-
Istituto Caponnetto         Bagno a Ripoli         €         50.000,00           Scuola primaria Alighieri - via Baluffi         Falconara         €         100.000,00           Scuola infanzia - Via Sardegna         Monte Urano         €         50.000,00           Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398         €         2.500.000,00				200.000,00
Scuola primaria Alighieri - via Baluffi     Falconara     €     100,000,00       Scuola infanzia - Via Sardegna     Monte Urano     €     50,000,00       Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398     €     2,500,000,00	•			
Scuola infanzia - Via Sardegna     Monte Urano     €     50.000,00       Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398     €     2.500.000,00		<del>  • •</del>		
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398			_	
	`	Monte Urano		
	rondo per l'ammortamento dei titoli di Stato -DPR 30 dicembre 2003, n. 398			2.500.000,00 114.300.000,00

(8-00143) «Gioacchino Alfano, Barbieri, Baretta, Bitonci, Goisis, Lo Presti, Granata, Ciccanti, Capitanio Santolini, Commercio, Giulietti, Nola, Gianni».

# **COMMISSIONI RIUNITE**

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

0	$\sim$	M	3 4		$\mathbf{r}$	7	$\sim$
	"	$\Lambda I$	1/1	4	ĸ	•	,,,

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. Emendamenti C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

29

30

37

34

34

35

# SEDE REFERENTE:

Sul conferimento della carica di ministro all'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli .....

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C.

# COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace

e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. Emendamenti C. 4551 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PT), relatore, dopo aver rilevato che gli emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione non presentano aspetti di criticità con riferimento alla loro legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole sugli stessi (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

# La seduta termina alle 11.

# SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della gioventù Giorgia Meloni, il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

# La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi che sono in distribuzione (vedi allegato 2).

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, reputa opportuno riservare una più approfondita riflessione sulla portata generale del provvedimento e sulle finalità ad esso sottese, che ritiene siano state inopinatamente circoscritte ad una surrettizia discriminazione di una specifica categoria di persone residenti nel Paese che praticano una professione religiosa ed un indirizzo culturale diverso da quello maggioritario dello Stato. Evidenzia che rispetto all'originario obiettivo perseguito dall'articolato, la tutela della sicurezza, il provvedimento sembra aver cambiato natura, e ciò in quanto l'attenuazione dei profili sanzionatori sembra voler evidenziare l'appalesarsi di altre non ben chiarite finalità sottese al testo. Richiama l'attenzione sulla circostanza che negli Stati che si sono occupati della materia non si registra un divieto generalizzato di uso del burga e del nigab. Rileva altresì che non si registrano notizie circa casi di pericolosità o violazione dell'ordine pubblico relativamente a persone che indossano tali capi di abbigliamento. Le stesse forze dell'ordine, da quanto è emerso da recenti sedute di sindacato ispettivo svolte in Commissione, non dispongono di dati significativi al riguardo. Data l'esigua percentuale delle persone che indossano burga e nigab sul territorio nazionale e, parimenti, l'irrilevanza dell'indice di pericolosità delle medesime, sottolinea che tutti gli Stati democratici che hanno affrontato la materia hanno decisamente escluso un divieto espresso e generalizzato di utilizzo del burga.

Donato BRUNO, presidente, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

Souad SBAI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.1, Vassallo 1.2, Zaccaria 1.3, Binetti 1.4, Zaccaria 1.5, Favia 1.6 e 1.7. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Favia 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.9 e 1.10, Favia 1.11 e 1.12, sugli identici emendamenti Zaccaria 1.13 e Favia 1.14 e sull'emendamento Zaccaria 1.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 1.16 e sull'emendamento Favia 1.18 a condizione che sia riformulato nel seguente modo: « al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto». Invita quindi il deputato Bertolini a ritirare i propri emendamenti 1.19 e 2.1 e il deputato Zaccaria a ritirare il proprio emendamento 1.17. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.20 e 3.1 e sugli articoli aggiuntivi Zaccaria 3.01 e Binetti 3.02.

Il sottosegretario Alfredo MANTO-VANO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Zaccaria 3.1, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, lamenta che, in esito ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti, si profilano margini di collaborazione tra la maggioranza e le opposizioni estremamente esigui e non sufficienti a consentire un concorde miglioramento del provvedimento. Ritiene opportuno che i contenuti recati dal testo siano affrontati in un ambito normativo di altra natura, che esuli dall'unico parametro di riferimento della sicurezza pubblica. Ritiene, inoltre, che modificare la legge n. 152 del 1975 sia un metodo del tutto inidoneo rispetto alla introduzione nell'ordinamento giuridico di una disciplina che interviene su scelte personali che attengono alla sfera religiosa. Sostiene che sarebbe più corretto inquadrare il fenomeno in esame sotto la categoria dell'ordine pubblico, piuttosto che sotto il concetto di sicurezza pubblica, atteso che il concetto di ordine pubblico è più ampio e attiene ad aspetti generali relativi alla convivenza civile.

Ricorda che in altri Stati le leggi in materia non contengono alcun riferimento ai capi di abbigliamento indossati dalle donne, quali il *burqa* o il *niqab*, ma si limitano ad affermare l'obbligo di mantenere il volto scoperto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il sottosegretario Alfredo MANTO-VANO rammenta che il Comitato per l'islam italiano, composto pariteticamente da studiosi della religione islamica e da fedeli dell'islam, ha approfondito la materia ritenendo che i predetti capi di abbigliamento, quali burqa e niqab, non connotino necessariamente una professione di fede. Richiama quindi la sentenza del Consiglio di Stato del 2008 che invece ha evidenziato come tali copricapi costituiscano di fatto una manifestazione esteriore della confessione professata da chi ne fa uso. Precisa che non sarebbe stato necessario specificare nel testo il riferi-

mento a determinati indumenti se non si fosse profilata una incertezza interpretativa sulla valenza assunta da tali capi di vestiario e sulle implicazioni che possono avere nella sfera della tutela della pubblica sicurezza nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Pertanto, secondo quanto indicato nel parere reso dal Comitato per l'islam, il Governo ritiene necessario il riferimento al *burga* e al *nigab*.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva che l'interpretazione del Consiglio di Stato è orientata nel senso di attribuire al *burqa* non necessariamente una esclusiva connotazione religiosa ma piuttosto una connotazione che attiene alla cultura e alla tradizione di chi lo indossa. Avanza rilievi critici sull'effettiva rappresentatività del Comitato per l'islam italiano e sottolinea che uno Stato laico non può in alcun modo entrare nel merito delle scelte religiose dei singoli individui, né può impedire ai fedeli di professare il loro credo secondo le relative tradizioni religiose.

Roberto ZACCARIA (PD) esorta la Commissione a considerare che se non fossero presenti nel testo espliciti riferimenti al *burqa e al niqab* aumenterebbero sicuramente le possibilità di superare le eccezioni di costituzionalità e il difforme orientamento del Consiglio di Stato. Al riguardo avanza al Governo una richiesta di approfondire ulteriormente i profili di criticità evidenziati ed invita i gruppi di maggioranza ad accedere alle istanze delle opposizioni sulla questione del divieto generalizzato del *burqa*.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel deplorare la mancanza di coerenza del provvedimento, si chiede se l'obiettivo perseguito dalla disposizioni in oggetto consista nella salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico, nella tutela della religione, ovvero nella garanzia dei diritti civili delle donne e nella loro tutela dalla violenza di chi intende obbligarle ad indossare determinanti capi di abbigliamento. Richiama l'attenzione del relatore e del Governo sulla opportunità che si determini una

convergenza tra i gruppi della Commissione su principi seri ed elevati. Contesta quindi una disciplina che impone il divieto di indossare il *burqa* per motivi di sicurezza e senza prendere in esame i correlati e ben più rilevanti principi prescritti dalla Carta costituzionale in tema di libertà e diritti civili.

Donato BRUNO, *presidente*, pone quindi in votazione gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.1.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.2, ritenendo ragionevole circoscrivere il divieto ai luoghi ove si espletano servizi pubblici. Precisando quindi i casi in cui le donne devono dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'utilizzo del *burqa*, rileva che il pubblico ufficiale deve essere tenuto a valutare se tale scelta è espressa autonomamente o rappresenta il frutto di una coercizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vassallo 1.2, Zaccaria 1.3, Binetti 1.4, Zaccaria 1.5, Favia 1.6 e 1.7.

David FAVIA (IdV) ringrazia il relatore ed il Governo per avere espresso parere favorevole sull'emendamento a sua firma 1.8 e accoglie l'invito a riformulare il proprio emendamento 1.18 nei termini indicati dalla relatrice. Invita il relatore a valutare, ai fini dell'esame in Aula, se non sia più opportuno costruire una fattispecie incentrata sul divieto di travisamento e nascondimento del volto piuttosto che sul divieto di utilizzare specifici capi di abbigliamento propri di determinate confessioni religiose, al fine di raggiungere un più ampio consenso parlamentare sul provvedimento medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Favia 1.8 e respinge l'emendamento Zaccaria 1.9.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver precisato che il proprio emendamento 1.10 è volto a introdurre talune eccezioni al divieto di tenere il volto coperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, tra cui le chiese, per la loro particolare valenza e in adesione all'orientamento adottato dal Consiglio costituzionale francese, lo ritira affinché su di esso possa essere svolta una ulteriore riflessione ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni testé formulate dal deputato Zaccaria, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sui profili connessi alla proposta emendativa 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Favia 1.11 e 1.12.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira l'emendamento 1.13 a sua firma.

David FAVIA (IdV) ritira anch'egli l'identico emendamento 1.14 a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccaria 1.15 e approva l'emendamento Zaccaria 1.16.

Il sottosegretario Alfredo MANTO-VANO esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 1.18, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Favia 1.18, come riformulato.

Isabella BERTOLINI (PdL), accogliendo l'invito della relatrice, ritira i propri emendamenti 1.19 e 2.1.

Roberto ZACCARIA (PD), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il proprio emendamento 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.20.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua firma, evidenzia il punto particolarmente delicato in termini di principio dell'articolo 3 del testo che incide sul profilo della cittadinanza.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, che contempla previsioni sanzionatorie per quei soggetti che con le loro condotte non si adeguano al modello culturale e allo stile di vita occidentale ponendone in pericolo i valori di riferimento.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira l'emendamento 3.1 a sua firma affinché su di esso possa essere svolto un ulteriore approfondimento anche ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, invita tutta la Commissione ad un'attenta riflessione sulla questione posta dal deputato Zaccaria con il proprio emendamento 3.1. Ritiene che il ritiro del medesimo emendamento possa favorire una valutazione più ponderata sui contenuti dell'articolo 3 della proposta, ai fini del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaccaria 3.01 e Binetti 3.02.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sul conferimento della carica di ministro all'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, nel pomeriggio di giovedì 28 luglio 2011, la collega Anna Maria Bernini Bovicelli ha prestato giuramento in qualità di Ministro nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Rivolge quindi alla collega Bernini, anche a nome di tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, gli auguri più vivi e affettuosi per il prestigioso incarico che le è stato conferito.

Ringrazia la collega Bernini per l'impegno, per la passione, per la straordinaria competenza con cui ha sempre partecipato ai lavori della nostra Commissione e per la sua capacità di unire allo studio e all'approfondimento dei provvedimenti all'esame della Commissione una spiccata sensibilità politica e una equilibrata ricerca di posizioni condivise.

Rivolge alla collega Bernini i migliori auguri di buon lavoro.

Il sottosegretario Alfredo MANTO-VANO si associa alle espressioni augurali formulate dal Presidente.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa agli auguri del presidente e ricorda l'attività svolta in Commissione dall'onorevole Bernini con dedizione e competenza.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime anch'egli gratitudine per il lavoro svolto in Commissione dall'onorevole Bernini e formula l'augurio che possa svolgere con passione e competenza il nuovo incarico istituzionale.

Maria Piera PASTORE (LNP) si associa alle parole di apprezzamento a favore del ministro Bernini e ne rammenta la proficua attività svolta in Parlamento.

Giuseppe CALDERISI (PdL) formula un augurio di buon lavoro al ministro Bernini ed esprime il proprio ringraziamento per le competenze mostrate e la costante presenza ai lavori della Commissione.

Andrea ORSINI (PT) si associa al presidente ed esprime il più sincero apprezzamento per il nuovo incarico assunto dall'onorevole nella compagine ministeriale.

David FAVIA (IdV) rivolge anch'egli i migliori auguri di un proficuo lavoro al ministro Bernini.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il disegno di legge C. 4358 cost. Governo.

La Commissione delibera di adottare il disegno di legge costituzionale C. 4358 del Governo come testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato sia fissato alle ore 10 di martedì 13 settembre prossimo.

La Commissione concorda.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

### SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

# PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo base adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

#### **EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. I. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Bordo, Di Serio, D'Antona, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Ferrari, Lo Moro, Naccarato, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. L'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
- « ART. 5. -1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti, nel caso in cui è giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, ovvero è liberamente scelto per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ed è comunicato dalla persona interessata alla autorità di pubblica sicurezza.

1-ter. È in ogni caso vietato l'uso di cui al comma 1 nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico e in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo, artistico, religioso o tradizionale che tale uso comportino.

1-quater. In tutti i casi in cui l'uso di cui al comma 1 è ammesso, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione ».

1. 2. Vassallo.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:

- « ART. 5. -1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico, senza giustificato motivo.
- 2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

- 3. L'uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
- 4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
- 5. Il contravventore dell'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.
- 6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l'arresto in flagranza ».
- **1. 3.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:

- « ART. 5. 1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.
- 2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l'uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
- 3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.

- 4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.
- 5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza ».

# **1. 4.** Binetti.

Al comma l, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:

- « Art. 5. -1. Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico è vietato indossare abiti che occultino il volto. Tale divieto non si applica nei luoghi di culto.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti o nel caso in cui sia giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Il medesimo divieto non si applica nei casi di partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali ».
- **1. 5.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 1, con il seguente:

« ART. 5. – 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o capi d'abbigliamento o accessori di qualunque tipo. È in ogni caso vietato celare o coprire il volto, in tutto o in parte, o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne

quelle di carattere sportivo che comportino l'uso di caschi protettivi o altri accessori simili ».

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 5, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

# 1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5, secondo periodo, sostituire le parole: celare o travisare il volto, con le seguenti: celare o coprire il volto, in tutto o in parte.

# 1. 7. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: impossibile con la seguente: difficoltoso.

# 1. 8. Favia, Donadi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, primo periodo, dopo la parola: personale aggiungere la seguente: volontariamente.

**1. 9.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: aperto al pubblico aggiungere le seguenti: ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico.

**1. 10.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o indumenti o accessori fino alla fine del periodo con le seguenti: o capi d'abbigliamento o accessori di qualsiasi tipo.

# 1. 11. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi quelli di origine etnica e culturale con le seguenti: compresi quelli di origine etnica, culturale e religiosa.

# 1. 12. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quali il burga e il nigab.

\*1. 13. Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quali il burga e il nigab.

# \*1. 14. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**1. 15.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: espressamente.

**1. 16.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituiscono altresì giustificato motivo a partecipazione a feste o manifestazioni artistiche o tradizionali nonché la parte-

cipazione a manifestazioni sportive che comporti l'uso dei mezzi vietati ai sensi del comma 1.

1. 18. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto.

**1. 18.** (Nuova formulazione). Favia, Donadi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

### 1. 19. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che comportino l'uso di caschi protettivi o indumenti o accessori atti ad occultare in tutto o in parte il volto o a rendere impossibile il riconoscimento personale.

**1. 17.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da 300 a 500 con le seguenti: da 100 a 300.

**1. 20.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Naccarato.

### ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma primo, dopo le parole: chiunque

costringa *aggiungere le seguenti*: sia in luogo pubblico o aperto al pubblico che in spazi privati.

**2. 1.** Bertolini.

### ART. 3.

Sopprimerlo.

**3. 1.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Relazione al Parlamento su applicazione della legge ed entrata in vigore).

- 1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore. La relazione contiene un bilancio dell'attuazione della presente legge nonché di eventuali provvedimenti attuativi adottati in attuazione della legge.
- 2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- **3. 01.** Zaccaria, Amici, Pollastrini, Vassallo, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3-bis.

- 1. L'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
- **3. 02.** Binetti.

# II COMMISSIONE PERMANENTE

# (Giustizia)

#### SOMMARIO

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di	
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto	
n. 373 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	41
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	45
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del PD)	61
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell'IDV)	88
ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere approvata)	96

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

#### La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1) e che gli onorevoli Ferranti e Palomba hanno presentato a nome dei rispettivi gruppi proposte alternative di parere (vedi allegati 2 e 3).

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore, prima di illustrare la proposta di parere sottolinea come questa sia il risultato delle audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, nell'ambito del quale sono stati sentiti il dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, il dottore Antonio Balsamo, magistrato della Corte di cassazione, rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché rappresentanti di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, della Fondazione Rocco Chinnici, del Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus e di Avviso pubblico - Enti locali per la formazione civile contro le mafie, il dottor Francesco Menditto, giudice della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, e rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. In particolare, la proposta di parere tiene conto dei rilievi fatti da coloro che applicano quotidianamente le disposizioni confluite nel codice antimafia e che quindi sono in grado di evidenziarne le eventuali lacune. A tale proposito ricorda a titolo esemplificativo l'audizione del dottor Menditto che è servita a porre in rilievo una serie di questioni meramente tecniche relative alle misure di prevenzione che sono poi state utilizzate per formulare la proposta di parere.

Dichiara di aver utilizzato lo strumento delle condizioni anziché quello delle osservazioni in quanto il contenuto dei rilievi è tale da non poterne essere rimessa al Governo la valutazione dell'opportunità del loro accoglimento, essendo tali rilievi volti a colmare lacune che in alcuni casi presentano forti profili di incostituzionalità. Ritiene opportuno precisare che la sua proposta di parere non deve essere intesa per l'ampio numero di condizioni come un atto contro il Governo, quanto piuttosto come una sorta di aiuto che il Parlamento intende dare al Governo stesso affinché la delega sia esercitata correttamente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la proposta di parere del relatore contenga molti spunti condivisibili, ma che tuttavia non possano essere accettate alcune condizioni così come sono state formulate dal relatore, essendo in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega. A titolo esemplificativo, richiama le condizioni n. 1, che non è sicuramente accoglibile laddove prefigura una non praticabile proroga dei termini di delega, n. 4, essendo superflua nella prima parte, e n. 22, avendo una motivazione errata.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente dà atto al relatore di aver predisposto una proposta di parere che sintetizza le corpose e costruttive critiche che sono state fatte al provvedimento in esame dai soggetti auditi dalla Commissione. Ritiene che, rispetto all'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, il Governo avrebbe dovuto tenere un atteggiamento di maggiore collaborazione con la Commissione al fine di individuare le correzioni più opportune da apportare al testo. Evidenzia pertanto come la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo tenga conto di tutte le questioni emerse nel corso delle audizioni.

Federico PALOMBA (IdV), dopo aver espresso apprezzamento del lavoro svolto dal relatore nel quale si riconosce, sottolinea inadeguatezza dello schema di decreto in esame, in relazione al quale il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere che tiene conto delle forti critiche del Procuratore nazionale antimafia nonché degli altri soggetti sentiti dalla Commissione. Ritiene che tali critiche siano tali da non poter consentire l'approvazione di un parere favorevole sia pure corredato da copiose condizioni. Invita pertanto la Commissione ad approvare la propria proposta alternativa di parere essendo l'unica tra le proposte presentate che si sostanzia in un parere contrario sul testo del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ribadito una serie di perplessità di natura meramente tecnica-giuridica sulla proposta di parere del relatore, dichiara di rimettersi alla Commissione. Replicando all'onorevole Ferranti, ricorda di aver sempre preso parte alle sedute della Commissione nelle quali è stato esaminato lo schema di decreto, salvo a quelle nella quale si sono svolte audizioni comunque rese pubbliche attraverso il resoconto stenografico. Rispetto a queste evidenzia alcune inesattezze del tutto inaccettabili da parte dei soggetti auditi, come ad esempio quelle relative ai rapporti tra le norme contenute nel codice penale e quelle riportate nel codice antimafia.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che su una materia come quella della lotta alla mafia la Commissione debba pervenire ad un parere condiviso da tutti i gruppi senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione. Ritiene che ciò sia possibile modificando la proposta di parere nelle parti evidenziate dal rappresentante del Governo. A tale proposito propone di modificare la condizione n. 1 rimettendo in maniera evidente alla valutazione discrezionale del Governo la scelta di sopprimere il Libro I ed eliminando il riferimento alla eventuale proroga del termine di delega, sopprimendo alla condizione

n. 4 le parole da « sia soppresso » ad « ovvero » e modificando la condizione n. 7 sostituendo le parole « siano distinte » con le seguenti « sia valutato se sia necessario distinguere ».

Donatella FERRANTI (PD) esprime alcune perplessità sulla proposta dell'onorevole Costa, ritenendo che le parti della proposta di parere che si intendono modificare riprendano correttamente rilievi emersi in maniera univoca nel corso delle audizioni.

Laura GARAVINI (PD) ritiene inaccettabile trasformare la condizione n. 1 in una osservazione.

Enrico COSTA (PdL) replica all'onorevole Garavini precisando di non aver proposto la trasformazione della condizione n. 1 in una osservazione, ma di avere unicamente proposto di rimarcare ulteriormente, attraverso sempre una condizione, l'ambito discrezionale del Governo in merito alla scelta di sopprimere o meno il Libro I. La condizione si sostanzierebbe quindi nella necessità che il Governo effettui una valutazione sull'opportunità di mantenere il predetto Libro.

Donatella FERRANTI (PD) esprime perplessità su una condizione formulata come osservazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, non ritiene che sussistano ragioni per escludere una condizione nel senso prospettato dall'onorevole Costa.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo parere fatta dall'onorevole Costa.

Laura GARAVINI (PD) ritiene che le modifiche proposte dall'onorevole Costa non siano condivisibili in quanto farebbero venir meno dal parere alcuni rilievi che sono stati evidenziati in maniera decisa da parte dei soggetti auditi che, nelle vesti di magistrato, applicano quotidianamente le norme oggetto del codice. Rispetto al Libro I ritiene che la soluzione migliore sarebbe una proroga dei termini di delega.

Manlio CONTENTO (PdL), alla luce delle perplessità emerse sulla riformulazione della condizione n. 1, propone che questa sia riformulata stabilendo che siano tenute in debito tutte le conseguenze applicative derivanti dalle norme di cui al Libro I, valutando se sia o meno il caso di sopprimere gli articoli da 1 a 10, ovvero di adottare soluzioni migliorative.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore, condividendo la proposta dell'onorevole Contento presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 4) che tiene conto anche dei rilievi dell'onorevole Costa.

Lorenzo RIA (UdCpTP), dopo aver rilevato che il provvedimento in esame si colloca come altri in una ottica di semplificazione normativa, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore così come riformulata.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata. Esprime apprezzamento nei confronti dei colleghi di maggioranza che dimostrano di condividere nella sostanza la proposta di parere del relatore ed invita il Governo ad ulteriori ed attente riflessioni sul provvedimento in esame.

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata. Ricorda come il provvedimento in esame si inserisca in un piano più generale di lotta contro la criminalità organizzata e come sia auspicabile che le forza politiche non si dividano su questo tema. Esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e sottolinea come un testo di tale importanza forse meritasse una maggiore attenzione fin dal momento della sua stesura. In tale contesto, comunque, il lavoro svolto dalla Commissione si

è dimostrato di fondamentale importanza, come già altre volte accaduto in occasione dell'espressione di parere su atti del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta alternativa di parere dell'Italia dei Valori. Ritiene che sul provvedimento non possa essere espresso un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, esprime apprezzamento per il lavoro

svolto dal relatore e per il raggiungimento di una ampia condivisione sulla sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulato. Avverte che, in caso si approvazione di quest'ultima, non saranno poste in votazione le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373.

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

richiamato e condiviso in ogni suo punto il parere espresso dal Comitato per la legislazione;

condivisi i rilievi espressi dalla Commissione Affari Costituzionali;

# osservato che:

- 1) lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 146, recante il piano straordinario contro le mafie. La prima delega, prevista dall'articolo 1, ha per oggetto l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo per queste numerosi e specifici principi e criteri, disponendo invece per il contrasto alla criminalità organizzata un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento. La seconda delega, contenuta nell'articolo 2, prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.
- 2) l'unificazione dell'intera normativa antimafia è finalizzata a rendere coerente un sistema di norme formatosi negli anni attraverso una stratificazione di interventi legislativi alla quale ha corrisposto una costante attività della giurisprudenza che nel tentativo di dare coerenza all'intero

sistema ha dovuto, con i limiti della funzione giudiziaria, colmare alcuni vuoti normativi;

- 3) la necessità di riportare ad unità la normativa antimafia è sentita dagli operatori della materia con particolare riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione in ragione ad una esigenza di adeguamento alle nuove tecniche di infiltrazione nel tessuto sociale attuate dalla criminalità organizzata;
- 4) i principi e criteri direttivi relativi al procedimento di prevenzione nonché alla materia penale consentono al legislatore delegato unicamente di porre in essere un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento che non consente di modificare sostanzialmente la normativa vigente;
- 5) con particolare riferimento alla materia penale, sia sostanziale che processuale, lo schema di decreto, anche in ragione di una portata innovativa limitata dei principi e criteri direttivi dettati dalla delega per tale materia, non appare essere esaustivo dell'intero sistema normativo antimafia;
- 6) i predetti principi e criteri direttivi hanno infatti una valenza di tipo ricognitivo/compilativa consistente: nella ricognizione ed armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; nel coordinamento della normativa stessa con le ulteriori disposi-

zioni della legge delega e con la normativa di cui al comma 3 della legge stessa; nell'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;

- 7) nonostante i limiti di contenuto sostanziale dei principi e criteri direttivi, il legislatore delegato, specie con riferimento alla possibilità di adeguare la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, potrebbe innovare l'ordinamento in maniera maggiormente significativa rispetto a quanto risulta invece dallo schema di decreto, recependo, ad esempio, la decisione quadro n. 783 del 2006 del Consiglio Europeo che rende possibile la confisca di quei beni che i mafiosi detengono in un Paese comunitario attraverso il meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca:
- 8) all'intrinseca difficoltà di realizzare un corpo normativo esaustivo dell'intera normativa di contrasto alla mafia è fatto implicitamente riferimento nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di decreto laddove si afferma che nel Libro I, recante disposizioni sulla criminalità organizzata, sono contenute soltanto le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia per ciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale, con esclusione di tutte quelle disposizioni ritenute compiutamente e inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme;
- 9) pur dato atto dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, non si può non evidenziare come la soluzione adottata potrebbe comportare notevoli problemi interpretativi nell'applicazione delle norme sostanziali che sono estrapolate dal contesto codicistico di riferimento nonché delle norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in diverse disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12 sexies del

decreto-legge n.306 del 1992, convertito in legge dalla legge n. 356 del 1992);

10) in relazione al Libro I, rilevato che:

- 11) per quanto diretto a contenere, secondo la sua intitolazione, le disposizioni relative ad una materia estremamente complessa come quella della criminalità organizzata di tipo mafioso, si compone di soli 10 articoli che riproducono: la formulazione dei tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinguere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza); le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto legge 306/92 e legge 55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni);
- 12) la scelta di tralasciare tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 co. 3-bis c.p.p rischia di determinare una « stratificazione » normativa con la creazione di una ulteriore « specie » di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli « originari » applicabili ad una più ampia platea di reati;
- 13) in ragione di tale scelta, comunque condizionata anche da carenze sul punto della delega, il codice antimafia da emanare difficilmente potrebbe definirsi tale rispetto alla normativa penale, essendo questa riportata solo in minima parte;
- 14) secondo una scelta che rischia di determinare gravi conseguenze applicative, non si è proceduto ad abrogare esplicitamente tutte le norme vigenti riprodotte nello schema di decreto ovvero incompatibili con esso, rimanendo così formalmente disciplinata da due disposizioni

identiche, limitandosi l'articolo 128 dello schema ad affermare che dalla data di entrata in vigore del decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto;

15) quanto sopra evidenziato potrebbe rendere opportuna la soppressione degli articoli da 1 a 10 limitando il decreto legislativo alle sole misure di prevenzione e rinviando ad un ulteriore decreto legislativo il riordino della materia di cui al Libro I. In tal caso apparirebbe opportuna non soltanto una proroga dei termini della delega, quanto piuttosto anche una integrazione dei principi e criteri direttivi di delega al fine di pervenire un intervento normativo che consenta di creare un testo coordinato con l'intero sistema normativo, esaustivo ed efficace;

16) l'articolo 2, relativo allo scambio elettorale politico-mafioso, pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-ter c.p.), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1, comma 2, del codice per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416-ter richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni), determinandosi quindi un eccesso di delega non consentendo quest'ultima di modificare la pena di reati già previsti dalla normativa vigente;

17) l'articolo 5 riproduce nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto legge 152/91, mentre al terzo comma, invece, si riproduce il testo dell'articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91, modificando il riferimento normativo: non prevedendolo più in relazione ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale, bensì ai delitti di cui all'articolo 1 (del decreto) e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente

articolo. Tutto ciò potrebbe determinare difficoltà interpretative a causa di una duplicazione della circostanza aggravante, in quanto, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, dello schema di decreto «i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del codice ». Il sopravvivente articolo comma 4, decreto legge 419/91, quindi, continua a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1 e 3), c.p.p. che a sua volta ora si riferirebbe all'articolo 1 del decreto:

18) l'articolo 8 estrapola dal testo dell'articolo 12-sexies del decreto legge 306/ 92, la confisca prevista dal medesimo articolo per i soggetti condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per i delitti commessi con le condizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 152 del 1991, senza tuttavia precisare quale sia la normativa applicabile in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 che al comma 4-bis richiama le disposizioni della legge n. 575 del 1965, per cui, al fine di evitare problemi applicativi, appare necessario integrare la disposizione con tale precisazione. Occorre, in ogni caso, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies legge 356/92 e dell'articolo 8 del codice;

19) con riferimento alle operazioni di intercettazione (artt. 9 e 88 del codice, rispettivamente titolati « Intercettazioni preventive » e « Intercettazioni telefoniche »), le disposizioni in questione sostanzialmente riproducono gli artt. 25-ter del decreto-legge n. 306/92 (per quanto concerne l'articolo 9) e 16 della L. n. 646/82 (per quanto attiene l'articolo 88) determinando una discrasia con la disciplina vigente laddove all'articolo 9 viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 226

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271... », senza tenere conto che con l'articolo 9 del codice il citato articolo 226 Disp. Att. c.p.p. viene parzialmente « abrogato » con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto aggravato da finalità mafiose, mentre resta in vigore per quanto concerne gli ulteriori delitti previsti dall'articolo 51, co. 3-bis, c.p.p. nonché per quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, c.p.p.. Il testo dell'articolo 25-ter del decreto-legge n. 306/92 - sostanzialmente riprodotto nell'articolo 9 del codice. – operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. e non – come invece dispone l'articolo 9 – soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati ai sensi dell'articolo 5 del codice;

- 20) alla previsione di una normativa sulle intercettazioni preventive non corrisponde una analoga previsione per le intercettazioni « probatorie », così come peraltro per una serie di disposizioni contenute nel codice di procedura penale relative alla criminalità organizzata, ritenendo che la legislazione antimafia ha creato una sorta di doppio binario che andrebbe preso tutto in blocco e riportato nel codice antimafia sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale;
- 21) si registra l'assenza anche di disposizioni (o di rinvio alle norme esistenti) in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, sia con riferimento alle misure di protezione che ai benefici penitenziari, nonché in materia di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P.. di colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata) e di criminalità organizzata transnazionale di cui alla L. n. 146/2006;
- 22) sarebbe stato opportuno inserire nel codice anche le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sugli accessi

ai cantieri, sulla rescissione dei contratti pubblici di appalto e sull'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denunzia di estorsione, sui delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sugli agenti sottocopertura, sui ritardati arresti e sequestri, sulle competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, sull'antiracket e antiusura e sulle vittime di mafia;

23) la parzialità del contenuto del codice appare anche in riferimento a disposizioni di altro tenore rispetto a quelle sopra richiamate. Appare parziale, ad esempio, anche la « raccolta » delle norme attinenti la Direzione nazionale antimafia, venendo riportati gli attuali articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis, 110-ter dell'ordinamento giudiziario, mentre non si rinvengono quelli concernenti le attribuzioni e le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, di cui, ad esempio, agli articoli 371-bis del codice penale e 70, comma 6, dell'ordinamento giudiziario nonché quelle in materia di gratuito patrocinio, di operazioni sospette, di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione nonché di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di operazioni sottocopertura, della facoltà di effettuazione dei colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario:

in relazione al Libro II, rilevato che:

23) all'articolo 13, contenuto nel Libro II sulle misure di prevenzione, sarebbe opportuna una formulazione dei presupposti necessari per l'avviso orale in linea con i contributi della giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale il provvedimento deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto tali da indurre l'Autorità a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate: sarebbe, pertanto, sufficiente espungere dal testo il termine « sospetto » e sostituire lo stesso con il termine « indizio »;

- 24) non appare condivisibile l'equiparazione di cui all'articolo 14 tra le diverse figure di pericolosità delineate, in quanto non tiene conto di una ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (c.d. pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (c.d. pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articolo 43 e 44);
- 25) la diversa natura della pericolosità richiede una disciplina più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso, specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto;
- 26) una conseguenza dell'equiparazione di tutte le diverse pericolosità è l'applicabilità anche agli indiziati di mafia del divieto di soggiorno, ipotesi esclusa dal testo vigente della legge 575/65 per le note ragioni sugli effetti negativi derivanti dalla previgente disciplina.
- 27) dalla lettura del testo (articoli 14, 15, 26 e 27) la titolarità del potere di proposta per le misure di prevenzione nei confronti delle « persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 legge 401/89 (violenza sportiva) » sembra sia attribuita alla Procura distrettuale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona come per i soggetti previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera c) (ex articolo 19 legge 152/75). La possibilità di applicare la misura di prevenzione nei confronti di tali soggetti è stata introdotta dalla legge 4 aprile 2007 n.41 che ha inserito nel corpo della legge 401/89 l'articolo 7-ter, nel quale è prevista anche la possibilità di applicare la confisca « relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevo-

lare in qualsiasi modo le attività di chi prende parte attiva ai fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive ». L'attribuzione della titolarità di proposta al procuratore distrettuale per tali casi non trova giustificazione né pratica né giuridica, oltre all'inopportuno ulteriore aumento delle competenze distrettuali, la natura della misura e tipologia dei destinatari impone che sia il Procuratore territorialmente competente a valutare e formulare la proposta di prevenzione considerata la sua maggiore conoscenza dei soggetti potenzialmente destinatari poiché dimorano nel suo territorio. In ogni caso, sia l'inserimento di nuove categorie di destinatari di misure patrimoniali sia l'ampliamento della competenza distrettuale in materia di prevenzione sembrano fuori dalla delega legislativa;

- 28) nel codice non sono presenti norme che individuino la competenza del Tribunale in relazione all'applicazione delle misure di prevenzione, pur se in più di una norma si richiama «il tribunale competente all'applicazione della misura ». All'articolo 22 si attribuisce la competenza alle autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di residenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 15, ma in tale articolo non è presente alcun riferimento all'attribuzione della competenza. In assenza di uno specifico criterio di delega che consenta una modifica dell'attuale competenza, deve essere inserita una disposizione che preveda la decisione del «tribunale avente sede nel capoluogo di proprevisto vincia » (come attualmente dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956);
- 29) non è presente alcuna norma che consenta l'utilizzo della videoconferenza nei procedimenti di prevenzione, come invece consentito da specifica delega sul punto (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 7);
- 30) non si rinviene nella normativa alcun richiamo all'applicabilità – per quanto non espressamente previsto – di norme relative ad altri procedimenti; l'at-

tuale previsione dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 che richiama, invece, le norme del rito dell'esecuzione, consente di colmare le evidenti lacune della disciplina di prevenzione, ad esempio con riferimento ai poteri istruttori del tribunale (acquisizione d'informazioni, documenti, ecc.). Sarebbe, pertanto, utile l'introduzione di analogo richiamo anche nella disciplina delle misure di prevenzione dettata dal codice antimafia;

- 31) l'articolo 18 sulla decisione non sembra pienamente coerente con i principi costituzionali essendo, inoltre, formulato utilizzando nozioni che dovrebbero essere aggiornate;
- 32) l'articolo 22 sull'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale non sembra tener conto della interpretazione giurisprudenziale dei presupposti dell'autorizzazione;
- 33) l'articolo 28, in violazione della delega, prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante « al momento della richiesta della misura di prevenzione ». Il testo consente di ritenere che l'applicazione della misura patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza (se pur non più esistente o tale da non consentire l'applicazione della misura personale) della pericolosità del soggetto, introducendo sostanzialmente un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca che, naturalmente imporrebbe di rimettere la questione alla Corte costituzionale. Nessun equivoco interpretativo può essere fondato sul principio di delega che prevede che sia definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di

circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto;

- 34) all'articolo 30 sul sequestro appare opportuno sopprimere la disposizione secondo cui si revoca il sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione, trattandosi di disposizione incompatibile col principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale; dovrebbe inoltre essere precisata l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; ciò al fine di evitare alcune incertezze della giurisprudenza; meriterebbe di essere disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale; ipotesi che ha comportato diverse soluzioni interpretative;
- 35) all'articolo 31 appare esservi un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;
- 36) all'articolo 33, in relazione all'udienza camerale, è violata la delega dove non è previsto che siano chiamati i titolari di diritti di proprietà, dovendo intendersi per tali i comproprietari (o partecipanti in comunione); tale categoria di soggetti è correttamente richiamata all'articolo 62, comma 7, in materia di riconoscimento dei diritti, per cui è necessario integrare la norma anche per consentire di valutare l'ipotesi di fittizia intestazione, presupposto per la disciplina prevista dal titolo IV in tema di tutela dei terzi:
- 37) all'articolo 34, comma 2, viene introdotta una limitazione temporale del primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione, che non potrà superare comunque il termine di due anni e sei mesi; la fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, potrebbe porsi in insana-

bile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione;

- 38) agli articoli 34, 37, 40 e 41 appaiono necessarie alcune modifiche volte ad eliminare questioni che potrebbero porsi in fase applicativa;
- 39) in assenza di delega si introduce all'articolo 43 un'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale, quale l'amministrazione giudiziaria dei beni personali;
- 40) gli articoli da 45 a 54 vanno modificati per colmare anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale, andando meglio disciplinata la fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie;
- 41) in particolare, in relazione al sequestro di azienda la normativa è ancora carente con riferimento al rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali dell'impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 dis. att. c.p.p.). È noto che per prassi spesso si procede al sequestro non solo delle quote sociali ma anche dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa (collettiva), con trascrizione sui beni immobili e mobili registrati di proprietà della società. Sarebbe opportuno precisare se tale sequestro è consentito solo nel caso in cui l'oggetto sia costituito dalla totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote. In riferimento al rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) nella prassi si è ritenuto che il coordinamento tra le norme codicistiche e quelle in materia di misure di prevenzione (specificamente del sequestro dei beni aziendali) comporta che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti;

- 42) l'articolo 56 disciplina la restituzione per equivalente, prevedendo l'onere di pagamento a carico dell'amministrazione assegnataria del bene. La norma, che può causare rilevanti problemi di bilancio agli enti locali destinatari, non considera che il bene sia di proprietà dello Stato, ragion per cui appare iniquo porre a carico dell'ente locale l'onere finanziario, peraltro sulla base di una valutazione (sulla restituzione per equivalente) rimessa al tribunale;
- 43) la destinazione del bene (articolo 58) è sospesa fino all'ultimazione del procedimento relativo alla tutela dei creditori in buona fede, con l'inevitabile rischio di inaccettabili e lunghi differimenti. Il procedimento di destinazione dei beni è coordinato con la normativa del FUG. prevedendosi che le disposizioni sulla destinazione delle somme non si applicano ai beni aziendali, trattandosi di massa inscindibile. Si prevede la vendita delle partecipazioni societarie, con una scelta che desta grandissime perplessità nel caso di sequestri maggioritari o totalitari, con aziende operative. L'attuazione di questa norma comporta che in presenza di attività imprenditoriali gestite da società, le cui quote sono state confiscate, si procede sempre e comunque alla vendita (delle quote e, dunque, dei beni della società), vanificando la funzione sociale della confisca di prevenzione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative. La norma va rivista prevedendo la vendita delle sole partecipazioni minoritarie (ovvero all'ipotesi scarsamente probabile di quote di società prive di aziende) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi relativi all'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo;

- 44) l'articolo 61 non prevede il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;
- 45) appare meritevole di modifiche anche la parte relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75), essendo innegabile l'esigenza di tutela dei titolari di diritti reali e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo, ricordando che la legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di « convogliare » le sue pretese nel procedimento di prevenzione;
- 46) è necessario anche evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla esigenza di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti;
- 47) lo schema di decreto mira a elaborare una disciplina organica per la tutela dei terzi estranei al provvedimento di sequestro, da un lato attraverso le norme in tema di intervento in giudizio, dall'altro principalmente disciplinando i presupposti e le modalità della tutela;
- 48) la disciplina prevista dallo schema pur apparendo soddisfacente merita alcune modifiche: ad esempio, per i titolari di diritti in comunione va colmata la lacuna dell'omessa citazione in giudizio, per evitare che il relativo accertamento debba avvenire innanzi al giudice delegato nelle forme del titolo IV, creando disarmonia e problemi applicativi;
- 49) gli effetti della confisca definitiva sono opportunamente disciplinati prevedendo che i diritti reali o personali di godimento si estinguono e i contratti aventi ad oggetto i diritti personali di godimento si sciolgono attribuendo ai ti-

tolari, in prededuzione, un equo indennizzo. Per i partecipanti in comunione si prevede che se il bene è divisibile si procede a divisione secondo le disposizioni previste dal codice civile e dal codice di procedura civile; se il bene non è divisibile ai partecipanti è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale. possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto o di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso i cui all'articolo 3, o dei suoi appartenenti. Se non è esercitato il diritto di prelazione ovvero non si può procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disciplina prevista in questo ultimo caso è in evidente violazione della finalità della legge 109/96 che ha introdotto il fondamentale principio di riutilizzo del bene a fini sociali. Prevedere sempre la vendita delle quote del bene non divisibile, semmai anche in presenza di quote maggioritarie, appare un recupero del principio della ammissibilità della vendita dei beni confiscati, fortemente contrastato e ridimensionato nell'attuale disciplina. Andrebbe prevista la vendita, quanto mento, solo in presenza di quote minoritarie;

50) all'articolo 62 sono fissate le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito, rendendo invece necessario l'accertamento dell'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore; opportunamente sono fissati dei criteri di giudizio che tengono conto anche della natura del creditore, volendo riferirsi alla necessità di una maggiore diligenza, ad esempio, da parte degli istituti di credito. Appare più

opportuno delineare l'onere probatorio in capo al terzo utilizzando categorie già elaborate dalla giurisprudenza nella stessa materia: buona fede e inconsapevole affidamento in tema di creditore garantito da ipoteca. Per gli istituti di credito, costituenti la categoria più frequente di terzo, si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili, quali ad esempio l'onere di provare il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo 231/07 e della legge 197/1991 in (in materia di antiriciclaggio);

- 51) l'articolo 66 rischia di paralizzare l'esercizio dell'impresa nella fase che segue il sequestro, bloccando l'esecuzione di tutti i contratti pendenti, compresi quelli di lavoro, in attesa delle valutazioni sulla opportunità della loro risoluzione, per cui sarebbe sicuramente preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti;
- 52) alcune disposizioni relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), appaiono ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita secondo una visione improntata piuttosto alla procedura di un giudizio fallimentare che a quella di un procedimento di prevenzione;
- 53) assume un valore intrinseco da tutelare in sé il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle mafie, per cui la vendita dei beni immobili dovrebbe essere consentita solo se assolutamente indispensabile, mentre la disciplina dell'articolo 70 consentirebbe la vendita del bene in ogni caso di insufficienza delle somme disponibili;
- 54) la possibilità di vendita dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui vi siano crediti da soddisfare pari a un

importo rilevante rispetto al valore del bene immobile (ad esempio, almeno pari al 50 per cento) al fine di non procedere alla vendita per somme esigue che ben possono essere prelevate da un fondo appositamente costituito;

- 55) dal punto di vista economicosociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorché riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per sé una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economicamente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza;
- 56) gli articoli 73, 74 e 75, in attuazione della delega, disciplinano i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare prevedendo la prevalenza del sequestro sul fallimento ed introducendo la possibilità dei creditori di rivalersi sul valore dei beni confiscati;
- 57) nell'ambito delle misure di prevenzione vi sarebbero delle particolari questioni che sarebbe opportuno affrontare nel momento in cui si pone mano ad un codice antimafia, quali, ad esempio: quanto al procedimento: a) l'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132-bis disp. att. c.p.p.; b) la trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi specializzati; c) sulle aziende sequestrate: 1) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività; 2) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze; 3) il potenziamento della

cassa integrazione previste dall'articolo 2 della L. 109/96 a tutela dei lavoratori; 4) l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero; 5) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug; d) sul sequestro dei beni ubicati all'estero: lo schema di decreto non dà alcuna attuazione all'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 2) della legge delega che prevede di disciplinare l'ipotesi in cui « la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero »;

58) in relazione al libro IV sulle Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, quanto all'Agenzia Nazionale, occorre ribadire l'esigenza di procedere in maniera esaustiva nel momento in cui si sceglie di inserire nel Codice la predetta materia, senza fare quindi omissioni in ordine alla complessa normativa di riferimento;

in relazione al libro V, recante modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento, osservato che:

- 59) si tratta di una normativa complessa e delicata, in quanto, qualora inadeguata, potrebbe comportare delle gravissime conseguenze per i procedimenti e processi pendenti;
- 60) non può essere assolutamente condivisa la scelta di non effettuare abrogazioni espresse;
- 61) in relazione alla disciplina transitoria, suscita perplessità l'articolo 129 i cui primi sette commi contengono le medesime disposizioni già previste dalla legge n. 50 del 2010 in relazione all'Agenzia nazionale, mentre il comma 8 stabilisce che i termini d'efficacia del sequestro (artt. 34 comma 2 e 37 comma 6) si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato;
- 62) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo

- 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;
- 63) lo schema di decreto risulta, invece, gravemente carente sia sotto il profilo delle abrogazioni che per la disciplina transitoria. Una corretta tecnica legislativa richiede l'espressa abrogazione delle disposizioni recepite o modificate dal nuovo intervento, in particolare in presenza di testi unici che si inseriscono in modo massiccio sul tessuto normativo;
- 64) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerosissime) norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;
- 65) gli effetti dell'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione emergono in tutta la loro evidenza con riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva, con un notevole e non sostenibile aggravio,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in relazione al Libro I:

1) siano tenute in debito conto tutte le conseguenze negative applicative derivanti dalla incompletezza delle norme di cui al Libro I, valutando se non sia il caso di sopprimere gli articoli da 1 a 10, rinviando ad un intervento normativo successivo, previa proroga del termine di delega ed integrazione dei principi e criteri direttivi di delega;

- 2) all'articolo 2 la pena ivi prevista sia riportata a quella stabilita dall'articolo 416-*ter* del codice penale;
- 3) il comma 3 dell'articolo 5 sia coordinato con l'articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91;
- 4) sia soppresso, per evitare i problemi applicativi di cui in premessa, l'articolo 8, con contestuale modifica degli articoli 120, in tema di competenza dell'Agenzia nazionale, e 125, con l'eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416 bis del codice penale e all'aggravante di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 ovvero siano elencate le norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992;
- 5) sia coordinata la disciplina dell'articolo 9 con la normativa vigente in materia di intercettazioni preventive;

# in relazione al Libro II:

- 6) all'articolo 13 sia sostituita la parola: « sospetto » con la seguente: « indiziato ».
- 7) all'articolo 14 sui soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria siano distinte le tipologie di soggetti pericolosi anche attraverso la suddivisione in due diversi articoli ovvero in due commi del medesimo articolo, riportando in uno i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14, nell'altro tutti gli altri;
- 8) all'articolo 15 sia valutato se l'ampliamento dei titolari del potere di proposta sia conforme, come non sembrerebbe, alla delega;
- 9) all'articolo 16 sulle tipologie delle misure e loro presupposti sia prevista l'obbligatoria imposizione ai soggetti peri-

colosi di cui all'attuale articolo 14 lettera *a*) e *b*) dell'obbligo di soggiorno, con esclusione del divieto di soggiorno, prevedendo all'articolo 41 solo per tali soggetti l'obbligo di imporre la cauzione;

- 10) all'articolo 17 sul procedimento applicativo: sia esplicitata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari); sia prevista l'applicabilità al procedimento di prevenzione dell'articolo 666 c.p.p. (procedimento di esecuzione); sia prevista l'applicabilità delle norme sulla videoconferenza (come imposto dalla legge delega) per l'audizione dell'interessato o dei testimoni ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.; sia diversamente disciplinata la partecipazione dell'interessato detenuto, garantendo la sua traduzione (ovvero la videoconferenza nei casi previsti) qualora chieda espressamente di partecipare all'udienza;
- 11) all'articolo 18 si proceda al coordinamento con i principi costituzionali delle prescrizioni imposte col decreto applicativo della misura personale, il termine sospetto sia sostituito con il seguente: indizi; siano aggiornate le seguenti parole: « ozioso e vagabondo » e « di non trattenersi abitualmente nelle osterie o bettole »; sia coordinata con i principi della Costituzione la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni; sia coordinato, per evitare inutili ripetizioni, l'articolo 18, comma 8, con l'articolo 20, comma 1; siano previsti i termini di deposito del decreto camerale decisorio (che per la giurisprudenza ha natura di sentenza) attraverso il richiamo all'applicabilità del disposto dell'articolo 544 c.p.p. in tema di sentenza, con gli opportuni adattamenti (in mancanza di lettura di dispositivo il tribunale potrebbe indicare il diverso termine di deposito al termine dell'udienza camerale quando riserva la decisione) ovvero fissando un termine congruo (30 o 60 giorni); siano coordinate le norme in materia di termini per impugnare;
- 12) all'articolo 22 siano aggiornati i presupposti dell'autorizzazione oggi rela-

tivi ai soli motivi di salute, ma estesi dalla giurisprudenza in via analogica a tutti i casi di allontanamento reso necessario da gravi e comprovati motivi di famiglia o lato sensu affettivi tutelati da prevalenti principi costituzionali;

- 13) all'articolo 28, comma 1, siano inserite infine le seguenti parole; « al momento della richiesta della misura di prevenzione ». Sia riformulato il comma 2, che disciplina le due diverse ipotesi oggi previste di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni: una prima che, secondo quanto oggi previsto dall'articolo 2-bis comma 6-bis, seconda parte, della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi in cui il procedimento (iniziato ritualmente) prosegue, nel caso di morte del proposto, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; una seconda che, secondo quanto oggi previsto dal comma 11 dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi di proposta di misura patrimoniale (sequestro e successiva confisca) avanzata nel caso di morte della persona all'epoca pericolosa, nei cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare;
- 14) all'articolo 30 sia modificato o soppresso l'articolo 30, comma 2, che, riproducendo il vigente articolo 2-ter, comma 4, della legge n. 575 del 1965, prevede la revoca del sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione; sia prevista l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; sia disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale;
- 15) all'articolo 31 sia eliminata la ripetizione tra il primo e il secondo comma sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;
- 16) all'articolo 33 siano inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o

partecipanti in comunione) e sia prevista la pubblicità dell'udienza (combinato disposto degli articoli 33, comma 1, e 17 comma 1) anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione);

- 17) all'articolo 34 sia modificata la disposizione sul termine massimo di efficacia del sequestro, prevedendo comunque la sua applicabilità anche nei casi di morte del proposto nonché sia modificato il comma 3, (attuale articolo 2 ter comma 6 L. 575/65), relativo alla possibilità di applicare la misura patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale, prevedendo la competenza del medesimo tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale;
- 18) all'articolo 35 sia espressamente prevista l'applicabilità della disposizione anche nei confronti degli eredi del proposto (nei casi di applicazione disgiunta previsti dall'articolo 28, comma 2) e sia consentita inequivocabilmente la confisca per equivalente (al proposto e agli eredi o aventi causa) in ogni caso e non solo se il trasferimento del bene è avvenuto al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca;
- 19) all'articolo 37 sia espressamente prevista l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro decorso il solo termine di impugnazione per il PM ovvero qualora l'impugnazione sia proposta ma non sia richiesta la sospensione ed il decorso del termine sia ancorato alla ricezione degli atti da parte della Corte d'appello anziché alla proposizione del ricorso;
- 20) all'articolo 40 al comma 1, ultima parte, sia aggiunta l'ipotesi del sequestro penale ex articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992; al comma 1, ultima parte, sia attribuita al tribunale (e non al giudice delegato) la competenza a sostituire l'amministratore nominato dal giudice penale; nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione

(sospeso per il concomitante sequestro) sia prevista, nelle ipotesi di sequestri ex articolo 104-bis disp. att. c.p.p. e 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, la naturale conferma dell' amministratore nominato dal tribunale di prevenzione, salva diversa valutazione del giudice penale;

- 21) all'articolo 41 sia prevista la facoltatività dell'imposizione della cauzione, salva l'ipotesi di pericolosità ricollegabili a inserimenti in associazioni mafiose di cui all'articolo 14 lettera *a*) e *b*);
- 22) all'articolo 44 si meglio disciplinata o soppressa la disciplina dell' amministrazione giudiziaria dei beni personali:
- 23) all'articolo 46 nel contenuto (obbligatorio) della relazione dell'amministratore siano vanno inseriti: l'indicazione dei terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3); l'esistenza di eventuali azioni esecutive al fine di consentirne la comunicazione al giudice dell'esecuzione civile per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 65.
- 24) all'articolo 47 al comma 1, sia prevista una contabilità separata per ciascun soggetto titolare di beni sequestrati (terzo intestatario); al comma 3, sia previsto che non siano versate al Fondo Unico Giudiziario le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali;
- 25) all'articolo 48 al comma 2, sia prevista la possibilità di porre a carico dell'amministratore giudiziario la comunicazione per via telematica dei provvedimenti;
- 26) all'articolo 50 sia prevista la possibilità di fare pagare un'indennità al proposto; sia prevista l'applicabilità della norma in esame anche in favore dei formali titolari del bene immobile; sia prevista la possibilità di fare pagare un'in-

dennità (oltre che le spese) ai beni occupati a titolo gratuito da stretti parenti del proposto (figli, etc.), spesso titolari di comodato gratuito e, perciò, rientranti nella categoria dei titolari di diritti personali di godimento; sia prevista l'applicabilità dell'articolo 560, comma 2, c.p.c. ai contratti di locazione stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato;

27) all'articolo 51 sia disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 disp. att. c.p.p.), prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote; sia regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) prevedendo che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti; siano disciplinati agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone; sia precisato che il provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato dal tribunale consente il prosieguo anche delle aziende che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale;

28) all'articolo 52 al comma 1, pur se si conferma la vigente disciplina (articolo 2-octies, comma 1, legge 575/65) introdotta dalla legge 94/09 nella parte in cui prevede il prelievo dalle somme comunque nella disponibilità del procedimento, sia soppresso l'inciso che contrasta con la disciplina dell'articolo 47 comma 5 sulla contabilità separata tenuta dall'amministratore con riferimento ai diversi soggetti proposti e con le esigenze derivanti dalla possibile pluralità di titolari formali dei beni (terzi intestatari); al comma 2 sia precisato che nel caso di recupero di spese anticipate dallo Stato l'esecuzione della revoca del seguestro è subordinata al rimborso di tali spese da parte dell'interessato, all'esito del rendiconto; al comma 5 sia precisato che gli eventuali acconti concessi all'amministratore sono posti a carico dello Stato;

- 29) all'articolo 53 sia coordinata la disciplina concernente la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore dopo la confisca di primo grado, quando subentra l'Agenzia; sia precisato che l'Agenzia deve presentare il rendiconto della propria amministrazione; sia precisato che nel caso di confisca definitiva non vi è necessità alcuna di dare comunicazione dell'udienza di rendiconto al prevenuto o ai formali intestatari, essendo il bene divenuto di proprietà dello Stato;
- 30) all'articolo 54 sia previsto che la disposizione si riferisce all'amministrazione dei beni da parte dell'Agenzia dopo la confisca definitiva conseguentemente inserendo l'articolo, nel capo III relativo alla destinazione dei beni; sia corretto il refuso del richiamo al medesimo articolo 54, riferibile all'attuale articolo 50; sia inserita dopo il comma 3 dell'articolo 48 la richiesta al giudice delegato del nulla osta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (di cui all'articolo 54 comma 2);
- 31) all'articolo 55 i commi 1 e 2 siano riformulati come segue: « 1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. 2. La tutela dei terzi è disciplinata dal titolo IV del presente decreto. »;
- 32) all'articolo 56 sia previsto che la restituzione per equivalente rappresenta la regola per i beni confiscati in via definitiva, salvo che il bene non sia stato ancora destinato a fini sociali e che l'Agenzia non ritenga opportuno trattenerlo al patrimonio dello Stato; l'onere relativo sia posto esclusivamente a carico del FUG;
- 33) all'articolo 57 sia prevista la sospensione del procedimento di destinazione del bene immobile con provvedimento motivato dell'Agenzia solo se è

prevedibile che debba procedersi a vendita per tutelare i creditori in buona fede;

- 34) all'articolo 58 sia modificato il comma 1, lettera b), limitando la vendita delle partecipazioni societarie alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie), comunque con modalità tali da garantire i livelli occupazionali; al comma 3, lettera b), sia previsto che sia residuale l'utilizzo per finalità economiche; al comma 3, lettera c), sia aggiornato l'elenco delle associazioni assegnatarie dei beni immobili confiscati con le nuove leggi relative ad esempio alle Onlus e alle Aspromozione sociale; sociazioni di comma, 3 lettera c), sia previsto che sia residuale la previsione che i beni non assegnati possono essere riutilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; al comma 3, lettera c), sia prevista anche la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti le fasi di assegnazione (bandi etc.) l'eventuale assegnazione (con indicazione dell'associazione beneficiaria), la concreta utilizzazione, con aggiornamento periodico e inserimento ogni anno di una relazione sulla concreta utilizzazione del bene a fini sociali: al comma 8 sia prevista altra tipologia contrattuale in luogo dell'imprecisato affitto a titolo gratuito espungendo il termine « senza oneri a carico dello Stato»; al comma 8 siano inserite tra i possibili affittuari delle aziende anche le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991; il comma 12 sia inserito nella disposizione sulla gestione dei beni sequestrati (articolo 50); sia prevista la competenza ad adottare il provvedimento in capo anziché genericamente all'Autorità giudiziaria al giudice delegato;
- 35) all'articolo 61 sia previsto il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;
- 36) all'articolo 62 sia modificato il comma 1, lettera *b*), prevedendo per il

riconoscimento dei diritti dei terzi l'onere di dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, utilizzando categorie già elaborate efficacemente dalla giurisprudenza; sia introdotta al comma 3, una puntuale descrizione dell'onere probatorio da assolvere da parte degli istituti di credito; in applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/07, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede; sia modificato il comma 7, prevedendo che solo nel caso di quote confiscate largamente minoritarie è consentita la vendita dell'immobile o la concessione del diritto di prelazione ai comproprietari; sia precisato quale sia l'organo competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 62, commi da 5 a 8, per i partecipanti in comunione, i commi 7 e 8 dell'articolo 62 che richiamano l'articolo 58 comma 5, consentono di individuare la competenza dell'Agenzia nazionale e per i titolari di diritti di godimento, pur se l'accertamento della buona fede è avvenuto nel corso del procedimento,;

- 37) all'articolo 63 sia previsto il soddisfacimento dei diritti terzi nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento;
- 38) all'articolo 64 va precisato quale sia l'organo competente al pagamento dei crediti prededucibili nel caso di confisca definitiva:
- 39) all'articolo 66 sia modificato il comma 4, prevedendo l'esecuzione del contratto previa autorizzazione del giudice delegato; sia riconosciuta la possibilità di insinuare il credito nel passivo con riferimento al diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente nel caso di scioglimento di contratto non trascritto:
- 40) all'articolo 70 siano previsti prevista un'opportuna scansione temporale delle attività di ammissione dei crediti dei terzi, sulla base dell'avanzamento del procedimento, per ridurre le attività svolte

inutilmente nel caso di revoca del sequestro; l'eventuale vendita di beni solo dopo la confisca definitiva; la previa vendita dei beni mobili e mobili registrati; l'eccezionalità della vendita dei beni immobili, peraltro nel solo caso di crediti da soddisfare di entità corrispondente alla quasi totalità del valore del bene; gli specifici compiti attribuiti all'amministratore (in carica fino alla confisca di primo grado) e all'Agenzia (che subentra dalla confisca di primo grado, eventualmente tramite il coadiutore nominato che può anche coincidere con l'amministratore).

- 41) all'articolo 91 sia previsto l'obbligo di segnalazione al Procuratore Distrettuale fin dal momento in cui i diversi organi proponenti iniziano l'attività investigativa e che all'esito delle citate comunicazioni il Procuratore distrettuale se opportuno provvede al coordinamento;
- 42) sia integrata la normativa sulle misure di prevenzioni inserita nello schema di decreto da quelle disposizioni inerenti alla materie richiamate in premessa e per le quali è stato evidenziato un omesso inserimento nel codice;

# in relazione al Libro V,

43) siano espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate; sia introdotta un'articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione che, tra l'altro preveda: a) l'immediata applicabilità dell'articolo 55 del codice secondo cui « A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi »; b) l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito solo a per i sequestri eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo; c) una specifica disposizione per i titolari di diritti reali di garanzia che intendono dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento (per poi ottenere la restituzione per equivalente) secondo cui: 1) per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda la prosecuzione del procedimento (iniziato innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) sulla base delle disposizioni previgenti (richiamando espressamente il procedimento ex articolo 666 c.p.p.); 2) per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede sulla base della nuova disciplina con istanza da proporre in un termine espressamente fissato a pena di decadenza decorrente dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia) ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. al Tribunale quale giudice dell'esecuzione; in applicazione dell'articolo 9

- del D. L.vo 231/07, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede;
- 44) siano comunque espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge 306/92, conv. dalla legge 346/92, richiamando oggi il comma 4-bis gli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 575/65;
- 45) sia prevista una adeguata normativa transitoria.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373.

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL PD

La II Commissione,

riunita in sede consultiva per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (373).

### Considerato che:

lo scorso 7 settembre è entrato in vigore il « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia », varato con la legge 13 agosto 2010, n. 136.

la legge in questione, conteneva, tra l'altro, due importanti deleghe per: l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 1), e l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (articolo 2): l'esigenza di un miglioramento del sistema e di un «corpus normativo» riguardante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione nasce dall'esigenza dovuta alle nuove tecniche di infiltrazione nel tessuto sociale attuate dalla criminalità organizzata e soprattutto dai continui interventi di modifica legislativa succedutisi nel tempo che hanno prodotto disorganicità e frammentarietà delle norme, costringendo spesso l'interprete ad una costante opera di ricerca e raccordo;

In realtà la legge 136/2010 prevedeva due differenti modalità di intervento sulla normativa esistente:

1. un'attività di tipo ricognitivo/compilativa consistente:

nella ricognizione ed armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, rispondenti ad una delega peraltro priva, per questa parte, dei necessari principi e criteri direttivi;

nel coordinamento della normativa stessa con le ulteriori disposizioni della legge delega e con la normativa di cui al comma 31 della legge stessa;

nell'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea: a tal proposito si osserva che non vi è stato alcun intervento in tal senso: si è persa addirittura l'occasione per l'adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro n. 783 del 2006 del Consiglio Europeo che rende possibile la confisca di quei beni che i mafiosi detengono in un Paese comunitario attraverso il meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

2. un'attività in materia di misure di prevenzione, previa ricognizione, diretta a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa esistente anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, compresa la possibilità di procedere ad aggiornamenti e modificazioni secondo specifici principi e criteri direttivi indicati dalla legge medesima.

Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10).

Va rilevato che il libro I, composto, infatti, di soli 10 articoli ed intitolato « La criminalità organizzata di tipo mafioso», riproduce tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza). Raccoglie, inoltre, le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto legge 306/92 e legge 55/ 90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni).

La soluzione adottata, come è stato autorevolmente sostenuto in sede di audizioni, comporta notevoli problemi interpretativi sia per le norme sostanziali, estrapolate dal contesto codicistico di riferimento, che per le norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in plurime disposizioni (artt. 7 e 8 del codice, articolo 12 sexies decreto legge 306/92 conv. nella legge 356/92).

Lo schema di decreto in esame prende invece le mosse dai « soli » articoli del codice penale (artt.416-bis ss) e da quelli comunque aggravati dalla « finalità mafiosa », tralasciando tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 co.3-bis c.p.p. La conseguenza più evidente è una « stratificazione » normativa con la creazione di

una ulteriore « specie » di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli « originari » applicabili ad una più ampia platea di reati.

Ne consegue che un codice antimafia, stanti anche le carenze della delega di cui al precedente punto 1) con solo scarse norme in materia penale (sostanziale e processuale) non può certo definirsi tale, tanto è vero che sarebbe più rispondente alla realtà presentarlo, correttamente, come un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia.

Inoltre l'articolo 2 del T.U. rappresenta una riproduzione (imperfetta) dell'originario articolo 416-*ter* del codice penale in materia di « Scambio elettorale politicomafioso ».

« La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro ».

« La pena stabilita dall'articolo 1, comma 2, si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal comma 3 del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro».

Vi è violazione della delega perché l'articolo 2, pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-ter), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1 comma 2 per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416 ter richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni).

Anche in questo caso ci troviamo, poi, di fronte alla mancata espressa abrogazione della norma contenuta nel codice penale.

Gli articoli 3 e 4 del T.U., il primo in materia di applicazione di misura di sicurezza ed il secondo in materia di « Assistenza agli associati » riproducono pedissequamente e rispettivamente il testo degli originari articolo 417 e 418 del codice penale.

L'articolo 5 del T.U. riproduce nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto legge 152/912.

Al terzo comma è, invece, stata effettuata una singolare operazione di chirurgia normativa in quanto in presenza dell'originario testo dell'articolo 7, comma 4, decreto legge 419/913 del seguente tenore:

« Per i delitti di cui all'articolo 407. comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»

### si è ritenuto di varare il seguente testo:

« Per i delitti di cui all'articolo 1 e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

La nuova struttura normativa ingenera confusione e problematiche interpretative: la conseguenza che ne deriva è quindi quella di una (inutile) duplicazione della circostanza aggravante infatti, poiché ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del T.U. « i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono

rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del codice », ne consegue che il sopravvivente articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91 continua a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lett. a) nn. 1 e 3) c.p.p. che a sua volta ora si riferirebbe all'articolo 1 del T.U. e, quindi di fatto continua a mantenere in vita la circostanza aggravante de qua alla quale il Legislatore ha semplicemente aggiunto quella di cui all'articolo 5 del T.U.

L'articolo 6 del T.U. riproduce, ma non integralmente, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'articolo 8 del decreto legge 152/914[4].

Il testo della norma *a quo*, infatti così recita:

« 1. Per i delitti di cui all'articolo 416bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7 ».

Il testo dell'articolo 6 T.U. lascia, invece, sostanzialmente inalterato il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 152/91 (salvo, ovviamente, il riferimento all'articolo 1 del T.U. in luogo di quello all'articolo 416-bis) ma al comma 2 testualmente recita:

« Nei casi previsti dal comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 5, comma 1 ».

In realtà la confusione e le problematiche interpretative che si vengono ad ingenerare sono ancora più ampie se si pensa che anche in questo caso non è stato espressamente (ma neppure implicitamente vista la non completa sovrapponibilità delle due disposizioni) abrogato l'articolo 8 del decreto legge 152/91 con la conseguenza che per gli effetti a cascata determinati dall'articolo 128 del T.U. si determina la sopravvivenza di entrambe le disposizioni con effetti relativi alle circostanze nei reati di mafia non contemplati nel T.U.

Da ultimo, al riguardo, proprio trattando delle problematiche relative alle circostanze attenuanti, non si può che stigmatizzare il mancato riferimento nel T.U. alla normativa sui collaboratori e sui testimoni di giustizia normativa che, con riguardo ai collaboratori presenta palesi effetti sul piano processuale e sanzionatorio anche con specifico riguardo ai reati di mafia oltretutto tenendo conto del fatto che in diverse norme in materia di collaboratori e testimoni viene fatto riferimento ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. fra i quali si colloca anche quello di cui all'articolo 416-bis c.p.

L'articolo 8 del T. U. (di cui vi è solo un fugace richiamo nella relazione) ripercorre testualmente la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto legge 306/925, e dunque il relativo sequestro (preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p, evidentemente riferibile anche all'articolo 8).

Con un'originale tecnica di chirurgia legislativa si sono estrapolati dal testo dell'articolo 12-sexies legge 356/92, l'articolo 416-bis (previsto al primo comma) e l'aggravante dell'articolo 7 legge 152/91 conv. in 203/91 (testualmente riprodotta nel comma due) – disposizioni oggi riprodotte rispettivamente negli artt. 1 e 5 del codice – e si è formulata un'ulteriore ipotesi particolare di confisca ripercorrendo testualmente i presupposti del citato art 12-sexies legge 356/92.

In pratica il nuovo articolo 8 T.U. costituisce una « specie » rispetto all'articolo 12-sexies decreto-legge n. 306/92 che resta, invece, in vigore per tutti gli altri delitti in esso contemplati nonché per quelli in materia di terrorismo.

L'opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione, deve produrre effetti positivi e non creare problemi interpretativi che possono sorgere proprio dalla scelta di estrapolare fattispecie, con ulteriore frammentazione delle misure patrimoniali antimafia, con una scelta che contrasta con la direzione di semplificazione e unificazione (della parte relativa all'amministrazione) seguita in questi anni, da ultimo con la legge 94/2009 che opportunamente estendeva le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione al corrispondente sequestro penale ex articolo 12-sexies legge 356/92.

Lo schema di decreto invece di lasciare inalterato il quadro normativo ha operato una ulteriore frammentazione che, pur se la formula dell'articolo 8 ripercorre testualmente l'articolo 12-sexies legge 347/92, rischia di creare seri problemi interpretativi.

Occorre, in ogni caso, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12-sexies legge 356/92 ed ex articolo 8 del T.U in quanto oggi l'articolo 12 sexies, comma 4-bis, legge 356/92 richiama espressamente gli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 che, però, non trovano una chiara e diretta corrispondenza nelle norme del codice antimafia.

L'articolo 9 del T.U. introdotto nel capo IV del Libro I intitolato « Le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso » — titolo sulla carta ambizioso ma, di fatto, costituito da due soli articoli — riproduce testualmente la disciplina delle intercettazioni preventive di cui all'articolo 25-ter del decreto legge 306/92.

Deve però essere ricordato che con l'articolo 5 del decreto legge 374/20016[9] da un lato (comma 1) si è dettato il nuovo testo dell'articolo 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e, dall'altro (comma 2), si è « abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive ».

Ne consegue che in forza dell'articolo 5 decreto legge n. 374/2001, devono ritenersi abrogate le disposizioni di cui all'articolo 25-ter decreto legge 306/92 (così come anche quelle di cui all'articolo 16 legge 646/82).

In particolare, l'articolo 9 qui in esame che, fra l'altro, « apre » con « Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271... » finisce per introdurre (rectius: re-introdurre ex novo) nel sistema una disciplina non più vigente, così apparentemente violando i limiti imposti dalla legge delega con i conseguenti potenziali aspetti di incostituzionalità.

Al di là di quanto si è detto, è appena il caso di sottolineare in questa sede la grave carenza nel T.U. di ogni riferimento alla normativa in materia di intercettazioni « probatorie ».

Infatti, non solo non vi è alcun riferimento alle operazioni di intercettazioni ordinarie (ex artt. 266 e segg. c.p.p.) ma neppure a quelle per la ricerca di latitanti la cui disciplina fa espresso riferimento per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di rito e, quindi, per l'effetto a cascata delle norme anche alle intercettazioni per reati « di mafia » di cui all'articolo 416-bis c.p. ora articolo 1 del T.U.

Va considerata inoltre la grave carenza derivante dal mancato richiamo (o comunque del mancato riferimento) nel T.U. ad una norma cardine in materia di intercettazioni per delitti di criminalità organizzata (e quindi anche di mafia) quale quella di cui all'articolo 13 del decreto legge 152/1991.

L'articolo 10, commi 1 e 2, del T.U. estrapola innanzitutto la normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 55/90 con riferimento all'articolo 416-bis e alle aggravanti di mafia.

Si è così creata anche in questo caso un'inutile stratificazione normativa a seguito della quale alcuni « nuovi » istituti vanno a costituire una « specie » rispetto a quelli da cui originano (i quali ultimi rimangono in vigore per talune ipotesi di delitto) e, pertanto, ad essi si affiancano: in definitiva, si è correttamente osservato in dottrina, un medesimo istituto (es. controllo e ispezione dei mezzi di trasporto) sarà disciplinato da diverse disposizioni a seconda del delitto di riferimento (in materia di stupefacenti dal T.U.L.P.S.; in materia di associazioni mafiose dal nuovo articolo 10 codice antimafia; in materia di riciclaggio dall'articolo 27 L. n. 55/90).

l'articolo 10 T.U. in materia di controlli e di perquisizioni va a costituire una specie rispetto agli artt. 27 della L. n. 55/90 (che opera con riferimento ai delitti di cui agli artt. 416-bis c.p. ed a quelli commessi in relazione ad esso nonché agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.) e 25-bis decreto-legge n. 306/92 (che opera con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. ed a quelli commessi per finalità di terrorismo): entrambe tali disposizioni rimarrebbero in vigore limitatamente a tutti i delitti ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 1 T.U. e di quelli aggravati ex articolo 5 T.U. (questi ultimi citati nell'articolo 10 T.U.).

A fronte di simili situazioni appare assai lontano dall'essere realizzato il proposito di armonizzazione contenuto nella legge delega.

Solo a titolo esemplificativo si osserva che va rimarcata l'assenza di una serie di disposizioni contenute nel c.p.p. e relative alla criminalità organizzata (es. in materia di competenza distrettuale del pm e del Giudice: articolo 51 comma 3-bis e 328; di contrasti tra pm: artt. 54-ter e 54-quater; di notificazioni: articolo 148 ss con riferimento all'articolo 17 comma 6 decretolegge n. 144/2005; di inversione dell'onere della prova: articolo 190-bis; di criteri di scelta delle misure cautelari: articolo 275; di intercettazioni anche ambientali per la ricerca del latitante: articolo 295; di proroga dei termini di durata delle indagini: articolo 406; di esclusione del c.d. patteggiamento: articolo 444; di rogatorie: artt. 724 e 727; di particolari modalità di svolgimento del dibattimento: 145-bis disp. att. per le aule di udienza protette, 146-bis e 147-bis disp. att. per la videoconferenza), così come l'assenza di ogni riferimento ai colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata), oltre, infine alla mancanza di ogni riferimento in materia di criminalità organizzata transnazionale di cui alla legge n. 146/2006.

Non ci sono, inoltre, riferimenti alla recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli accessi ai cantieri, la rescissione dei contratti pubblici di appalto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denunzia di estorsione, i delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, la modifica delle norme sugli agenti sottocopertura, i ritardati arresti e sequestri, le competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, la legge antiracket e anti usura, la legge in favore delle vittime di mafia, i delitti corrispondenti alle attività criminali tipiche delle associazioni di tipo mafioso. In conclusione sarebbe stato più utile una sorta di testo unico che raccogliesse tutta la legislazione antimafia con indicazione delle norme di riferimento, senza ulteriori problemi di applicazione e di interpretazione, completata e perfezionata con nuovi strumenti legislativi volti ad agevolare un'attività di bonifica della pubblica amministrazione e dei circuiti imprenditoriali.

In ogni caso, indipendentemente dalla mancanza di principi e criteri direttivi tali da consentire un intervento del legislatore delegato, le indagini recenti infatti sempre di più pongono in luce che il consenso elettorale ed il rapporto imprenditore-politico-mafioso sono alla base di « comitati d'affari », di « cricche », di un sistema criminale integrato e articolato. Oltre al settore dell'edilizia pubblica, negli ultimi anni, il raggio d'azione si è esteso dalle energie alternative alla grande distribuzione, dalla sanità privata ad alta tecnologia allo smaltimento dei rifiuti, e tutto si

fonda su accordi, compromessi, privilegi e complicità che uniscono imprenditori spregiudicati, liberi professionisti a libro paga, amministratori corrotti, politici votati ad una «raccolta del consenso» a qualsiasi costo, senza regole. Gli alti burocrati e i politici gestiscono il flusso della spesa pubblica e le autorizzazioni amministrative; gli imprenditori si occupano dell'accesso al mercato; i mafiosi riciclano capitali e mettono a disposizione, quando serve, la violenza, l'intimidazione o la corruzione di volta in volta necessarie per rimuovere gli ostacoli che intralciano il loro sistema di potere. Ecco perché nell'ambito di una concreta strategia di contrasto gli operatori di giustizia chiedono a gran voce norme che consentano di perseguire l'autoriciclaggio, il voto di scambio elettorale-mafioso con altre utilità oltre al denaro, condotte di assistenza agli associati mafiosi che meglio sanzionino le più moderne forme di collusione o di agevolazione, la tempestiva conoscenza da parte dell'ufficio del Procuratore nazionale antimafia degli atti d'indagine delle direzioni distrettuali antimafia, nonché delle rogatorie anche in materia di procedimenti di prevenzione o di provvedimenti di sequestro o di confisca da eseguire all'estero, l'inserimento nel reato del 12-quinquies (trasferimento fraudolento di valori) anche della condotta di elusione dei provvedimenti di sequestro e confisca penali e non solo, secondo l'attuale previsione, delle misure di prevenzione antimafia, l'aumento del termine di 180 gg. per i collaboratori di giustizia di maggior rilievo criminale, tanto per citare alcuni esempi.

Libro II: Le misure di prevenzione (articoli da 11 a 91).

Il testo, relativo a materia altamente specialistica, presenta imprecisioni e omissioni che devono essere eliminate attraverso un'attenta opera suggerita anche nel dettaglio nel corso delle audizioni da operatori del settore che hanno presentato contributi scritti.

Titolo I: le misure di prevenzione personali (articoli da 11 a 25).

Le misure di prevenzione applicate dal Ouestore (articoli 11, 12 e 13).

All'articolo 13, comma 1, ricorre il termine *sospetto*, poco compatibile coi principi costituzionali.

Le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria (articoli da 14 a 25).

L'articolo 14 prevede una non condivisibile equiparazione tra le diverse figure di pericolosità delineate. Va ripristinata la tradizionale e ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (c.d. pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (c.d. pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articolo 43 e 44).

La diversa natura della pericolosità richiede una disciplina non coincidente, e, soprattutto, più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso (specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto).

Gli articoli da 16 a 18 prevedono le misure di prevenzione con una ricognizione delle vigenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 1423/56. Manca, tuttavia, il coordinamento delle prescrizioni con i principi costituzionali. All'articolo 18, si utilizzano ancora i termini di « ozioso e vagabondo » (comma terzo) e di « sospetto » (comma quarto) che per la loro indeterminatezza e atipicità appaiono incompatibili con un procedimento giurisdizionalizzato che sia anche in sintonia con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Per quanto riguarda l'audizione dell'interessato al procedimento di prevenzione (o dei testi) in videoconferenza prevista nella legge delega è stata omessa nello schema di decreto. In caso di inserimento di detta previsione (la cui opportunità è da valutare in quanto le esperienze giudiziaria fanno ritenere il metodo della crossexamination di gran lunga preferibile al « diaframma » del sistema della videoconferenza) occorrerebbe coordinare il testo definitivo (da inserire nell'articolo 17 procedimento applicativo) con l'articolo 146 bis c.p.p. att. che prevede la partecipazione a distanza solo in presenza di specifiche condizioni oggettive e cioè che si proceda per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51 c. 3 bis c.p.p. e sempreché sussista anche uno dei presupposti alternativamente previsti (gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, dibattimento di particolare complessità, con necessità di evitare ritardi nello svolgimento).

Manca tra l'altro nel testo del decreto una norma che disciplini la competenza del tribunale con gravi incertezze applicative.

Non si regolamenta in modo conforme alla giurisprudenza e ai diritti dell'interessato la partecipazione del proposto detenuto.

Manca un'opportuna disciplina sui termini di deposito del provvedimento.

Libro II, titolo II: le misure di prevenzione patrimoniali (articoli da 26 a 44).

All'articolo 26 – va verificata l'opportunità di inserire tra i destinatari anche « coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica » (previsti dal combinato disposto dell'articolo 14 lettera c) e 11 lettera c), oggi (soggetti di cui all'articolo 1, n. 3, legge 1423/56) esclusi dall'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale.

Articolo 28 – Ai sensi della normativa vigente (articolo 2 ter, comma 2, 3 e 6 bis legge 575/65), in presenza dei relativi presupposti, le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) possono applicarsi indipendentemente dall' applicazione della misura personale e per le misure di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosità sociale

del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. L'articolo 28 del codice antimafia al primo comma, in violazione della legge delega, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante (« ...al momento della richiesta della misura di prevenzione... ») fa ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza dalla pericolosità del soggetto.

La predetta omissione in sede di redazione definitiva del testo dovrà essere colmata per evitare interpretazioni alternative fuorvianti e questioni di illegittimità costituzionali per eccesso di delega.

Va riformulato l'articolo 28, comma 2, che disciplina in modo confuso le due diverse ipotesi oggi previste (in testi che, a loro volta, non brillano per chiarezza) di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni:

All'articolo 30 vanno eliminate o riformulate disposizioni incompatibili col principio di applicazione disgiunta della misura e meglio regolato il sequestro ordinario adottato dal Tribunale.

All'articolo 31 vanno eliminate evidenti ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa:

All'articolo 33 vanno colmate delle lacune in tema di citazioni.

All'articolo 34, estremamente problematico appare poi il disposto dell'articolo 34, comma 2, che stabilisce che « il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario », e che « nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte ». Una analoga disciplina è contenuta nell'articolo 37.comma 6, a proposito del giudizio di appello.

Si tratta, all'evidenza, di una logica corrispondente a quella che ha ispirato i ben noti progetti di legge in materia di « processo breve ». Una logica che si fonda su un palese fraintendimento delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali comportano l'impegno dello Stato di completare il processo penale entro un termine non fisso ma elastico e ragionevolmente commisurato alla sua complessità e alla natura degli interessi in gioco, senza che comunque dalla inosservanza di tale termine possa derivare alcun pregiudizio per la tutela degli interessi della collettività e delle vittime dei reati, rimanendo soltanto da garantire il rimedio del risarcimento dei danni in favore delle parti processuali.

La fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, potrebbe porsi in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione: è sufficiente passare in rassegna le più note confische di prevenzione realizzate nell'ultimo decennio, per rendersi conto che in tutti i casi nei quali si trattava di ingenti patrimoni, stratificatisi nel tempo, il suddetto termine è stato abbondantemente superato, pur in presenza di una conduzione delle attività processuali secondo ritmi assai sostenuti. Non è possibile contenere in limiti cronologici predeterminati astrattamente accertamenti approfonditi e complessi, che si snodano attraverso indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia in località protette.

Innovazioni come quella sopra descritta rischiano, da un lato, di indurre il giudice ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio (con i gravissimi effetti negativi che ne deriverebbero); e, dall'altro, di indurre il proposto a sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione, con un conseguente prolungamento della durata media dei procedimenti di prevenzione.

Se alla « prioritaria esigenza di rendere rapido ed effettivo l'utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e sociali » si è cercato di venire incontro proprio con la costituzione di un nuovo ente finalizzato ad assicurare l'unitarietà degli interventi e a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, non si comprendono le ragioni della scelta di introdurre nel procedimento di prevenzione un termine perentorio di efficacia del sequestro, in controtendenza rispetto alla regolamentazione vigente per tutte le altre tipologie di misure cautelari reali.

La strada maestra sarebbe quella di una eliminazione delle previsioni contenute negli artt. 34 comma 2 e 37 comma 6.

Va rivisto il comma 3 ,incompatibile col principio dell'applicazione disgiunta

Gli articoli da 35 a 37 richiedono opportune integrazioni e modifiche

L'art 38, attraverso il richiamo dell'articolo 56, non può prevedere di norma la restituzione del bene definitivamente confiscato perché in contrasto con gli attuali orientamenti giurisprudenziali e con l'intervenuta destinazione del bene a fini sociali.

Gli articoli 40, 41 e 44 richiedono alcuni interventi, in particolare con riferimento all'amministrazione di beni di cui all'articolo 44.

Libro II, titolo III: l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli da 45 a 61).

Gli articoli da 45 a 54 vanno rivisti e modificati per colmare lacune ed errori, anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale (in particolare all'articolo 54 particolarmente impreciso).

Vanno previste numerose ulteriori disposizioni, consentite dalla legge delega, per meglio disciplinare la delicata fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie.

L'articolo 55 va modificato per rendere più chiara l'acquisizione del bene allo Stato senza vincolo alcuno.

L'articolo 56 va completamente rivisto prevedendo che di norma si provveda alla restituzione per equivalente (essendo il bene destinato ormai a fini sociali) ponendo in ogni caso l'onere a carico del FUG e non degli enti destinatari che non sarebbero in grado di farvi fronte, peraltro per un bene loro solo destinato ma di proprietà dello Stato.

Articolo 58. Va modificato il comma 1, lettera b), ove si prevede in ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie, limitandola alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali. La mancata modifica imporrebbe la vendita di quote sociali maggioritarie di società titolari di attività imprenditoriali (e, dunque, dell'azienda o delle aziende relative), vanificando la funzione sociale della confisca di prevenzione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative. Non è idoneo a limitare la vendita l'articolo 58, comma 2 ,che regola solo le somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

È opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti l'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo. La trasparenza dell'assegnazione e utilizzazione dei beni è elemento essenziale per consentire il raggiungimento delle finalità sociali previste dalla legge.

Vanno operate altre modifiche di dettaglio.

Il Libro II, titolo IV: la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75).

Una delle problematiche di maggior rilievo della disciplina delle misure patrimoniali riguarda la tutela dei terzi in buona fede, titolari di diritti reali e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo.

A questo riguardo sorgeva il problema di raccordare gli effetti del procedimento di applicazione della misura ablativa col processo esecutivo eventualmente in corso dinanzi al giudice civile dell'esecuzione. Analoghe esigenze di disciplina e di protezione erano sorte con riferimento ai terzi titolari di diritti personali di godimento sui beni sottoposti a misure di prevenzione, e dei terzi titolari di diritti di credito, anche non garantiti, nei riguardi del titolare di beni soggetti a sequestro o confisca.

La legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di « convogliare » le sue pretese nel procedimento di prevenzione.

L'articolo 62 disciplina la « rilevanza » dei diritti dei terzi e le condizioni affinché questi ultimi conseguano il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo.

In particolare, si prevede l'obbligo della preventiva escussione del restante patrimonio del proposto (salvo che il credito sia assistito da cause legittime di prelazione), e che il credito non sia strumentale all'attività illecita, a meno che il creditore non dimostri di avere ignorato in buone fede il nesso di strumentalità. Appare opportuno precisare che la buona fede del terzo creditore (di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo), consistente nel fatto che esso non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, debba essere acclarata nel giudizio di accertamento di cui agli artt. 67-69, potendosi altrimenti dubitare se siffatto accertamento debba essere compiuto nel giudizio di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 33 (che ha, per contro, ad oggetto la ricorrenza dei presupposti della misura).

La finalità della norma è quella di garantire l'effettività della misura reale, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito, rendendo invece necessario l'accertamento l'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore nonché l'accertamento della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità, ciò potrebbe essere realizzato tenendo conto del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

Sebbene la legge delega opportunamente fissi dei criteri di giudizio che tengono conto anche della natura del creditore, volendo riferirsi alla necessità di una maggiore diligenza, ad esempio, da parte degli istituti di credito, sarebbe, comunque, più opportuno delineare l'onere probatorio in capo al terzo utilizzando categorie già elaborate dalla giurisprudenza nella stessa materia: buona fede e inconsapevole affidamento in tema di creditore garantito da ipoteca.

Per gli istituti di credito, costituenti la categoria più frequente di terzo, si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili, quali ad esempio l'onere di provare il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del D. L.vo 231/07 e della L. 197/1991 in (in materia di antiriciclaggio). Inoltre, in applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/ 07, va prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede al fine di consentire le opportune valutazioni da parte dell'istituto di vigilanza ai sensi della citata normativa antiriciclaggio;

All'articolo 63 vi è la previsione, secondo la quale, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima dell'amministratore giudiziario. La norma, cui la relazione illustrativa non dedica alcuno spazio nonostante la sua rilevanza, favorisce i creditori, spesso rappresentati da istituti di credito, non prevedendo neanche il recupero delle somme corrisposte all'amministratore o comunque anticipate dall'Erario nel corso del procedimento, con conseguente perdita netta dello Stato.

In ogni caso la norma è in evidente eccesso di delega, prevedendo opportunamente l'articolo 1, comma 3, lettera *f*) n. 3.3 legge 136/10 il principio del limite di soddisfazione della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento.

Tale circostanza è stata segnalata dal Procuratore Nazionale Antimafia nel corso dell'audizione del 6 luglio 2011 dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera, riprendendo contributi scientifici tempestivamente pubblicati.

L'articolo 66, oltre a necessitare di alcune integrazioni, regolando i rapporti pendenti durante ilo sequestro rischia di paralizzare l'esercizio dell'impresa nella delicatissima fase che segue il sequestro, bloccando l'esecuzione di tutti i contratti pendenti, compresi – sembrerebbe – quelli di lavoro, in attesa delle complesse valutazioni sulla opportunità della loro risoluzione. Sarebbe sicuramente preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti.

La necessità di tali modifiche è quella di contemperare le esigenze di mantenere vivo e produttivo il tessuto imprenditoriale sequestrato con la necessità di tutelare i terzi creditori, sicché sarà l'Agenzia, che ha « il polso » della situazione economica aziendale, a individuare la percentuale di pagamento, che potrebbe essere anche del 100 per cento, in favore dei creditori, molti dei quali tra l'altro continuano ad avere rapporti con la azienda sottoposta a misura di prevenzione, non imponendo il

pagamento dell'intero con la vendita degli immobili o dei beni strumentali del patrimonio confiscato.

Articoli da 67 a 62 – È stato sottolineato in sede di audizione che alcune disposizioni relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio cfr. gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), si prestano a essere lette come ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate. la loro futura liquidazione e vendita. Una simile scelta di politica del diritto della prevenzione finisce col contrastare con le più qualificanti e innovative direttrici di intervento emerse negli ultimi anni in questo settore.

La disciplina del procedimento regolato dagli artt. 67 ss., sembra come è stato sopra detto (particolarmente da magistrati impegnati in questo delicato settore che hanno anche pubblicato ampi commenti scientifici del testo) improntata alla procedura di un giudizio fallimentare e non di un procedimento di prevenzione: il legislatore sembra avere dimenticato che i sequestri nella maggior parte dei casi hanno ad oggetto aziende attive, con un imprenditoriale da progetto portare avanti, con decine di dipendenti, un indotto e con una enorme quantità di problemi quotidiani con cui confrontarsi.

Quanto al contenuto dell'articolo 70, si evidenzia che esso pare muoversi in senso parzialmente dissonante con quanto previsto dall'articolo 2-undecies della legge n. 375/1965, che prevede che i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano innanzi tutto: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; e *b*) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Se, poi, non è possibile effettuare la destinazione o il trasferimento dei beni per le dette finalità di pubblico interesse. i beni medesimi sono destinati alle vendita con provvedimento dell'Agenzia. Ai fini della procedura da seguirsi per la vendita, la norma della legge n. 375/1965 fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. La vendita è effettuata in favore degli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita.

In realtà si è delineato un giudice della prevenzione, specie in materia patrimoniale, molto più simile ad un giudice della materia fallimentare, ponendosi un forte accento sulla necessità della soddisfazione dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati che prescinde dalla profonda diversità delle due materie: da una parte si disciplina l'apprensione di beni frutto di un'illecita condotta criminale, dell'altra si statuisce del patrimonio di un soggetto che non ha potuto o saputo gestire la propria azienda. Tutto questo dimenticando quanto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha delibato in questo campo, con sentenze sempre più aderenti alla materia ed i tempi, ponendo la confisca di prevenzione al di sopra e al di là dei crediti gravanti sul bene. Bene che, una volta entrato nella patrimonio dello Stato, non vede, se non in casi eccezionali, alcuna possibilità di essere restituito o intaccato nel suo valore, ciò in ragione anche del suo futuro utilizzo per motivi sociali e di pubblica utilità. Si è creato così uno procedimento « collaterale » al procedimento principale per la confisca, probabilmente un procedimento incidentale, che peraltro può sancire il diritto alla restituzione, all'indennizzo e/o risarcimento prima ancora che il bene sia definitivamente confiscato, con conseguenze disastrose che è facile immaginare in caso, non estremamente raro, di restituzione dello stesso all'esito del procedimento di prevenzione.

Dal punto di vista economico-sociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorché riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per se una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economicamente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza.

A tal fine è necessario un intervento mirante a meglio contemperare le indispensabili esigenze di giustizia penale, volte ad ottenere la sostanziale ed irreversibile sottrazione del patrimonio illecito, con la necessaria libertà di movimento contrattuale ed imprenditoriale dell'amministratore giudiziario.

L'unica soluzione prospettabile appare quella di procrastinare i tempi della verifica dei crediti all'esito della confisca in primo grado, coinvolgendo con un più fattivo intervento la Agenzia nazionale. Il legislatore applica la procedura fallimentare ad un istituto, quale il sequestro in prevenzione, che presuppone una gestione attiva e continuativa della azienda. Ove si liquidassero immediatamente i beni in sequestro, nulla rimarrebbe per portare avanti la attività imprenditoriale, che sarebbe destinata al fallimento. In buona sostanza, l'amministratore giudiziario non sarebbe più tale, ma diverrebbe il liquidatore della società sequestrata, in violazione della ratio e dei principi fondamentali che informano la disciplina delle misure di prevenzione, in virtù dei quali l'amministratore deve gestire il patrimonio sequestrato, aumentandone ove possibile la produttività: è impensabile che le banche possano finanziare l'amministratore pur nella ragionevole consapevolezza di

non poter contare su alcuna garanzia patrimoniale, posto che i beni dell'impresa verrebbero « spesi » per il soddisfacimento dei debiti preesistenti, la necessità di liquidare il patrimonio per pagare i creditori pregressi imporrebbe anche la vendita dei beni strumentali con conseguente impossibilità di continuazione dell'attività d'impresa;

Gli articoli 73 e 74, recependo la facoltà attribuita al Governo dal delegante, prevedono che - in tutti i casi in cui si apre il fallimento (sia anteriormente che successivamente al sequestro di prevenzione) - alla verifica dei crediti debba procedere il giudice delegato al fallimento (e non il giudice delegato dal tribunale che ha disposto la misura di prevenzione) secondo il procedimento di verifica del passivo disciplinato dalla legge fallimentare, ma facendo applicazione delle regole di verifica dei crediti dettate dalla normativa speciale di cui all'articolo 62 (ad esempio, le regole sull'accertamento della buona fede del terzo).

Dovendosi, però, tenere conto, in sede di verifica del passivo, dei criteri di cui all'articolo 62, non v'è dubbio che i due organi, curatore e amministratore giudiziario, debbano procedere in stretta collaborazione. In proposito, non può non rimarcarsi il rilievo già espresso in ordine ai problemi e alle criticità conseguenti alla frammentarietà delle disposizioni e all'assenza di una chiara, organica ed unitaria disciplina transitoria.

Inoltre ci sono delle materie chiave che non vengono regolate, in particolare nel settore delle misure di prevenzione, dove sarebbe invece, opportuno prevedere:

- 1) L'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132 *bis* disp. att. c.p.p.;
- « 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
- *a)* dei procedimenti previsti dalla presente legge;

- b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli artt. 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152;
- 2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici' sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma;
- 2) La trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi *specializzati*.

« Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articolo 7 bis commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. ».

## 3) Sulle aziende sequestrate:

*a)* la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività;

- *b)* la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze:
- *c)* il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della L. 109/96 a tutela dei lavoratori;
- *d)* l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero;
- e) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug.
- 4) Sul sequestro dei beni ubicati all'estero: lo schema di decreto non dà alcuna attuazione all'articolo 1, comma 3, lett. b) n. 2) della legge delega che prevede di disciplinare l'ipotesi in cui « la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero ».

Pur in presenza di un quadro problematico sarebbe opportuno provvedere lanciando un segnale positivo in una materia che richiede soluzioni adeguate anche all'evolversi dei tempi e della legislazione internazionale di riferimento.

Libro II, titolo V: effetti, sanzioni e disposizioni finali (artt. da 76 a 91).

Nel testo si riscontra l'assenza di disposizioni di rinvio a norme esistenti ed in particolare agli effetti amministrativi derivanti dal decreto di applicazione della misura di prevenzione che appaiono essenziali in testo di legge che si propone di riordinare le disposizioni antimafia esaustivo dell'intera materia:

a) all'articolo 120 c.d.s. ai sensi del quale la patente automobilistica è revocata dal prefetto a coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione personali o patrimoniali;

- b) all'articolo 26 del D.P.R 9 ottobre 1997 n. 431 (che rinvia all'articolo 6 della predetta disposizione di legge) ai sensi del quale la patente nautica è revocata a coloro che, tra l'altro, sono stati sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniali;
- c) all'articolo 3, lett. e) della L. 21 novembre 1967 n. 1185 ai sensi del quale non possono ottenere il passaporto coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione nel qual caso viene ritirato ai sensi dell'articolo 12 della predetta disposizione di legge;
- d) all'articolo 9, ultimo cpv., della L. 18 aprile 1975, n. 110 ai sensi del quale, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di polizia in materia di armi (di cui al primo comma del medesimo articolo) non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una misura di prevenzione prescritte dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423;
- e) al primo comma, lett. b, dell'articolo 5 del d.m. 18.3.1998, n. 161 che, nel regolamentare i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, dispone che le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte, e se già in carica decadono (articolo 6), da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55 ai sensi del quale, alle persone, tra l'altro, sottoposte a misure di prevenzione, sono precluse le cariche di amministrazione nelle società fiduciarie e di revisione, e comportano il divieto di ottenere autorizzazioni, che eventualmente decadono se già rilasciate, per lo svolgimento delle attività delle predette società, fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 10 della L. 31 maggio 1965,

n. 575 che estende la decadenza nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione e nei confronti di quelle società ed imprese di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione determini in qualsiasi momento scelte e indirizzi; in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni:

g) all'articolo 120 c.p.p., lettera b), ai sensi del quale non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento (artt. 214, 245, 249, 250 e 259 c.p.p.), tra l'altro, le persone sottoposte a misure di prevenzione;

*h)* all'articolo 144, lett. c), c.p.p., ai sensi del quale non può prestare ufficio di interprete, tra l' altro, chi è sottoposto a misure di prevenzione;

*i)* all'articolo 222, lett. c), c.p.p., ai sensi del quale non può prestare ufficio di perito, tra l'altro, chi è sottoposto a misure di prevenzione;

*l)* all'articolo 225, terzo comma, c.p.p., ai sensi del quale non può essere nominato consulente tecnico, tra l' altro, chi si trova nelle condizioni indicate dalla lettera c) dell'articolo 222 c.p.p.

Articolo 91 – Deve essere potenziato il coordinamento investigativo per la pluralità di organi titolari del potere di proposta:

personale, Procuratore nazionale antimafia, Direttore della Direzione investigativa antimafia, Questore, Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, Procuratore delle Repubblica del circondario)

e patrimoniale tutti quelli citati, a eccezione del Procuratore nazionale antimafia.

La facoltà da parte di ciascun titolare di proporre autonomamente la misura comporta dispiego di energie investigative, in particolare nel settore patrimoniale. Non è rara l'ipotesi in cui al Tribunale pervengono proposte da diversi organi nei confronti del medesimo soggetto, oggetto di minute e attente indagini anche patrimoniali.

L'articolo 91, con un'opera ricognitiva dell'articolo 34 della legge 55/90, conferma l'istituzione di registri delle misure di prevenzione presso ogni procura ed ogni tribunale competente e i previsti obblighi di comunicazione a Procuratore della Repubblica competente da parte degli altri titolari della proposta; tale disposizione è stata di recente modificata (legge 94/09) al fine di facilitare il coordinamento tra le diverse autorità proponenti, imponendo l'obbligo d'immediata comunicazione da parte del Ouestore e del direttore della DIA al Procuratore Distrettuale della proposta da presentare al Tribunale competente.

Pur se la formulazione della norma (si adoperano i termini *proposta da presentare*) e la sua finalità (auspicabile coordinamento) consentono di ritenere che la comunicazione vada trasmessa fin dal momento in cui tali organi iniziano l'attività investigativa, è opportuna una precisazione.

In ogni caso va esplicitato il potere di coordinamento in capo al Procuratore Distrettuale che, essendo anche il titolare dell'azione penale, è in condizione di meglio organizzare l'attività investigativa, tenendo anche conto dello stato, delle necessità e delle emergenze del procedimento penale.

Libro IV – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale (articoli da 112 a 124).

Relativamente al titolo primo, si osserva che non sembra opportuno, in considerazione del limite complessivo evidenziato del testo unico, trasferire nel codice (non esaustivo) disposizioni che più puntualmente devono essere contenute nell'ordinamento giudiziario, o che, con specifico riferimento all'articolo 118, vanno ad incidere in senso restrittivo sugli assetti e sui poteri della Direzione Investigativa Antimafia.

Libro V – Modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento (articoli da 125 a 131).

In questa parte il codice presenta seri limiti, dedicando solo 6 articoli a una materia che rischia di creare rilevanti problemi all'interprete con gravi danni all'azione di contrasto alle organizzazioni criminali.

La legge delega prevede che il decreto delegato contenga una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (Art. 1, comma 3, lett. i) legge 136/10) oltre che l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo Art. 1, comma 3, lett. l) legge 136/10.

Lo schema di decreto risulta, invece, carente sotto il profilo delle abrogazioni, l'unico riferimento è all'abrogazione implicita è contenuto nell'articolo 128 secondo cui i richiami alle disposizioni di alcune norme, tra cui quelle contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto (commi 2 e 3).

In ogni caso l'articolo 128 prevede, al più, un'abrogazione implicita solo delle disposizioni delle leggi ivi citate ma non consente di desumere le ulteriori e significative abrogazioni implicite che dovranno essere individuate dall'interprete, con gravi rischi.

Lo schema di decreto è carente anche per l'assenza di norme transitorie.

Solo l'articolo 129 prevede una disciplina transitoria, ai primi 7 commi riproducendo le medesime disposizioni contenute nella legge 50/10 per l'Agenzia nazionale, e al comma 8 stabilendo che i termine d'efficacia del sequestro (artt. 34 comma 2 e 37 comma 6) si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato.

L'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerosissime) norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione.

Appare problematica l'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione con specifico riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva, con un notevole e non sostenibile aggravio. Occorre, pertanto una norma che preveda l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito almeno per i procedimenti per i quali il sequestro è eseguito successivamente all'entrata in vigore del decreto.

È opportuna anche una specifica disposizione transitoria per la disciplina dei titolari di diritti reali di garanzia in quanto la più rilevante criticità rilevata per la destinazione dei beni confiscati è rappresentata dall'esistenza di ipoteche. Al 31.12.2010 vi sono 2.944 beni immobili da destinare, di cui 1.457 con ipoteche (991 volontarie e 335 giudiziarie).

È opportuno affrontare il problema delle ipoteche gravanti sui beni sequestrati e su quelli confiscati in via definitiva, attraverso norme transitorie (legittimate dalla delega e suggerite nel corso delle audizioni da magistrati esperti della materia ) dirette a disciplinare i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto già promossi e incentivare la risoluzione per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, al fine di indurre gli istituti di credito, che oggi tendono a non attivare alcun procedimento per contabilizzare il credito (seppur in sofferenza, laddove il rigetto dell'istanza comporta il passaggio del credito concesso a perdita) a decidere se attivare o meno il procedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10).

Sopprimere, per le motivazioni di cui in premessa, gli articoli da 1 a 10;

Sopprimere, in ogni caso, l'articolo 8, con contestuale modifica degli artt. 120 (in tema di competenza dell'Agenzia nazionale) e 125 (eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416 *bis* c.p. e all'aggravante di mafia nei commi 1 e 2 dell'articolo 12 sexies legge 356/92).

Elencare le norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12 sexies, legge 356/92.

Libro II: Le misure di prevenzione (articoli da 11 a 91).

Articolo 13 – sostituire la parola « sospetti » con la parola « indizi ».

Articolo 14 – (Soggetti destinatari) Va ripristinata la tradizionale e ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (cosiddetta pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (c.d. pericolosità semplice) desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca, e suddividere i destinatari delle misure di prevenzione personali in due diversi articoli ovvero in due commi del medesimo articolo, riportando in uno i soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 14, nell'altro tutti gli altri.

#### Occorre:

a) prevedere (più opportunamente all'articolo 16 tipologie delle misure e loro presupposti) l'obbligatoria imposizione nei casi ora ricordati (soggetti pericolosi di cui all'attuale articolo 14 lett. a) e b) dell'obbligo di soggiorno, con esclusione del divieto di soggiorno; *b)* prevedere (più opportunamente all'articolo 41) solo per tali soggetti l'obbligo di imporre la cauzione (cfr. sub articolo 41).

Articolo 16 – Tipologie delle misure e loro presupposti: si rinvia a quanto suggerito all'articolo 14 (specificamente proposta sub b).

## Articolo 17 – Procedimento applicativo:

- a) va esplicitata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari);
- *b)* va prevista l'applicabilità al procedimento di prevenzione dell' articolo 666 c.p.p. (procedimento di esecuzione);
- *c)* va prevista l'applicabilità delle norme sulla videoconferenza (come imposto dalla legge delega) per l'audizione dell'interessato o dei testimoni ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.;
- d) va diversamente disciplinata la partecipazione dell'interessato detenuto, garantendo la sua traduzione (ovvero la videoconferenza nei casi previsti) qualora chieda espressamente di partecipare all'udienza;

#### Articolo 18 - Decisione

Deve procedersi al coordinamento con i principi costituzionali delle prescrizioni imposte col decreto applicativo della misura personale:

- a) il termine sospetto (di vivere col provento di reati –articolo 18 comma 3-ovvero di non darvi ragione –articolo 18, comma 4) va sostituito con indizi;
- *b)* vanno aggiornati i termini *ozioso e vagabondo* (articolo 18 comma 3) e di non trattenersi abitualmente nelle osterie o bettole;
- c) va coordinata con i principi della Costituzione la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni (articolo 18, comma 4);

d) va coordinato, per evitare inutili ripetizioni, l'articolo 18, u.c. 8 (Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito) con l'articolo 20, comma 1 (Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito);

e) è opportuno prevedere i termini di deposito del decreto camerale decisorio (che per la giurisprudenza ha natura di sentenza): o attraverso il richiamo all'applicabilità del disposto dell'articolo 544 c.p.p. in tema di sentenza, con gli opportuni adattamenti (in mancanza di lettura di dispositivo il tribunale potrebbe indicare il diverso termine di deposito al termine dell'udienza camerale quando riserva la decisione) ovvero fissando un termine congruo (30 o 60 giorni). Vanno conseguentemente coordinate le norme in materia di termini per impugnare.

### Articolo 20 - Impugnazioni:

Si rinvia a quanto suggerito all'articolo 18 (specificamente proposta sub d).

Articolo 22 – Autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale).

Vanno aggiornati i presupposti dell'autorizzazione oggi relativi ai soli motivi di salute, ma estesi dalla giurisprudenza in via analogica a tutti i casi di allontanamento reso necessario da gravi e comprovati motivi di famiglia o lato sensu affettivi tutelati da prevalenti principi costituzionali.

### Articolo 26 - I destinatari.

Non appare opportuno inserire tra i destinatari delle misure patrimoniali « coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità

fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica » (previsti dal combinato disposto dell'articolo 14 lett. c) e 11 lett. c).

Articolo 28 – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – L'applicazione disgiunta della misura.

- a) va necessariamente integrato l'articolo 28, comma 1, che in palese violazione della delega prevede: Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante (coincidente con la norma vigente) « al momento della richiesta della misura di prevenzione ».
- b) va riformulato l'articolo 28, comma 2, che disciplina in modo confuso le due diverse ipotesi oggi previste di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni:
- i. una prima che, secondo quanto oggi previsto (in modo impreciso) dall'articolo 2 *bis* comma 6 *bis* seconda parte legge 575/65, disciplina l'ipotesi in cui il procedimento (iniziato ritualmente) prosegue, nel caso di morte del proposto, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;
- ii. una seconda che, secondo quanto oggi previsto (in modo impreciso) dal comma 11 dell'articolo 2-ter legge 575/65, disciplina l'ipotesi di proposta di misura patrimoniale (sequestro e successiva confisca) avanzata nel caso di morte della persona all'epoca pericolosa, nei cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare.

# Articolo 29 - Le indagini patrimoniali.

Si potrebbero prevedere altre modalità e attività investigative oltre a quelle meramente documentali già disciplinate.

## Articolo 30 - Sequestro.

- a) va modificato o eliminato l'articolo 30 comma 2 che, riproducendo il vigente articolo 2 ter comma 4 legge 575/65, prevede la revoca del sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Si tratta, di disposizione incompatibile col principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale:
- b) va precisata nell'articolo 20, che disciplina il sequestro ordinario del Tribunale (oggi articolo 2 ter comma 2 primo periodo legge 575/65) l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca. Ciò al fine di evitare alcune incertezze della giurisprudenza;
- c) va disciplinata l'ipotesi (non frequente ma verificatasi) di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale; ipotesi che ha comportato diverse soluzioni interpretative.

Articolo 31 – L'esecuzione del sequestro.

Va eliminata un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa:

- « 1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.
- 2. L'amministratore giudiziario è immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria ».

## Articolo 33 – Procedimento applicativo.

- a) vanno inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o partecipanti in comunione), omessi in evidente violazione della delega;
- b) va prevista la pubblicità dell'udienza (combinato disposto degli artt. 33, comma 1, e 17 comma 1) anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione);

#### Articolo 34 - Confisca.

- a) Va eliminata la disposizione sul termine massimo di efficacia del sequestro o, in subordine, limitandone l'operatività all'ipotesi in cui la misura patrimoniale sia applicata disgiuntamente rispetto alla misura personale.
- b) va rivisto l'articolo 34, comma 3, (attuale articolo 2 ter comma 6 L. 575/65), relativo alla possibilità di applicare la misura patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale. È sufficiente prevedere (inserendo la disposizione correttamente all'articolo 28 la competenza del medesimo Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale.

## Articolo 35 – Confisca per equivalente.

- a) va espressamente prevista l'applicabilità della disposizione anche nei confronti degli eredi del proposto (nei casi di applicazione disgiunta previsti dall'articolo 28, comma 2);
- b) va rivisitata la norma (che, peraltro, ripercorre l'attuale articolo 2 ter, comma 10, L. 575/65) consentendo inequivocabilmente la confisca per equivalente (al proposto e agli eredi o aventi causa) non solo se il trasferimento del bene è avvenuto al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca ma in ogni caso.

Articolo 36 - Intestazione fittizia.

La declaratoria di nullità degli atti di intestazione fittizia, prevista dall'articolo 35 comma 1 (che ripercorre l'articolo 2, ter, comma 13, della L. 576/65 come introdotto dal DL 98/08 conv. dalla L. 125/08) non appare necessaria in quanto il Tribunale ordina la confisca del bene nella disponibilità indiretta del proposto e nella formale titolarità del bene.

Articolo 37 – Comunicazioni e impugnazioni.

- a) richiamato in tema di comunicazioni del provvedimento quanto previsto all'articolo 18 (specificamente alla lett. e), va espressamente prevista l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro decorso il solo termine di impugnazione per il PM (ovvero qualora l'impugnazione sia proposta ma non sia richiesta la sospensione);
- b) richiamato per il termine d'efficacia quanto esposto all'articolo 34 (specificamente alla lett. a), il decorso del termine va ancorato alla ricezione degli atti da parte della Corte d'appello (e non alla proposizione del ricorso).

Articolo 38 – Revocazione della confisca.

La norma esprime la filosofia in contrasto con la disciplina vigente, secondo cui i beni confiscati vanno tendenzialmente restituiti, nel caso di revocazione, o liquidati per evitare aggravi alla finanza pubblica:. Tale orientamento contrasta con la finalità della confisca e non tiene conto del valore aggiunto derivante dal riutilizzo a fini sociali del bene e del saldo ampiamente positivo della confisca di denaro e titoli che consentono di fare luogo se necessario a restituzioni per equivalente: il combinato disposto degli artt. 38 comma 4 e 56, prevede che l'esito naturale della revocazione sia la restituzione del bene, in limitate

Articolo 40 – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali.

- *a)* all'articolo 40, comma 1, ultima parte va aggiunta l'ipotesi del sequestro penale ex articolo 12 sexies DL 306/92 conv. in L. 356/92:
- b) all'articolo 40, 1 comma, ultima parte, va attribuita al Tribunale (e non al giudice delegato) la competenza a sostituire l'amministratore nominato dal giudice penale;
- c) nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione (sospeso per il concomitante sequestro) deve prevedersi, nelle ipotesi di sequestri ex 104 bis disp. att. c.p.p. e 12-sexies DL 306/92 conv. in L. 356/92, la naturale conferma dell' amministratore nominato dal Tribunale di prevenzione, salva diversa valutazione del giudice penale.

Articolo 41 – Cauzione. Garanzie reali (pagine da 64 a 66 dell'articolo pubblicato).

Va prevista la facoltatività dell'imposizione della cauzione, salva l'ipotesi di pericolosità ricollegabili a inserimenti in associazioni mafiose di cui all'articolo 14 lettera *a*) e *b*) (cfr. supra articolo 14).

Articolo 44 – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali.

Sopprimere, in quanto disciplinata in maniera imprecisa e incompleta.

Articolo 46 – Relazione dell'amministratore giudiziario.

Nel contenuto (obbligatorio) della relazione dell'amministratore vanno inseriti:

- a) i terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3);
- b) l'esistenza di eventuali azioni esecutive al fine di consentirne la comunicazione al giudice dell'esecuzione civile per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 65.

Articolo 47- Compiti dell'amministratore giudiziario.

- *a)* 'articolo 47, comma 1, va prevista una contabilità separata per ciascun soggetto titolare di beni sequestrati (terzo intestatari)(cfr. anche sub. Art. 52);
- b) all'articolo 47, comma 3, va previsto che non siano versate al FUG le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali.

# Articolo 48 - Compiti dell'Agenzia.

All'articolo 48 comma 2, prevedere la possibilità di porre a carico dell'amministratore giudiziario la comunicazione per via telematica dei provvedimenti.

Articolo 50 – Gestione dei beni sequestrati.

# Vanno previste:

- *a)* la possibilità di fare pagare un'indennità al proposto;
- *b)* l'applicabilità della norma in esame anche in favore dei formali titolari del bene immobile;
- c) la possibilità di fare pagare un'indennità (oltre che le spese) ai beni occupati a titolo gratuito da stretti parenti del proposto (figli, etc.), spesso titolari di comodato gratuito e, perciò, rientranti nella categoria dei titolari di diritti personali di godimento.
- *d)* l'applicabilità dell'articolo 560, comma 2, c.p.c. ai contratti di locazione stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato.

Articolo 51 – Gestione delle aziende sequestrate.

a) va disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della/e impresa/e esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 disp. att. c.p.p.), prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di

sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote;

- b) va regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) prevedendo che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti;
- c) vanno disciplinati agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone;
- d) va precisato che il provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato dal Tribunale consente il prosieguo anche delle aziende che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale.

Articolo 52 – Disciplina delle liquidazioni delle spese e dei compensi.

- a) all'articolo 52 comma 1, pur se si conferma la vigente disciplina (articolo 2 octies, comma 1, L. 575/65) introdotta dalla legge 94/09 nella parte in cui prevede il prelievo dalle somme comunque nella disponibilità del procedimento va soppresso l'inciso che contrasta con la disciplina dell'articolo 47 comma 5 sulla contabilità separata tenuta dall'amministratore con riferimento ai diversi soggetti proposti e con le esigenze derivanti dalla possibile pluralità di titolari formali dei beni (terzi intestatari):
- b) all'articolo 52 comma 2 è opportuno va precisato che nel caso di recupero di spese anticipate dallo Stato l'esecuzione della revoca del sequestro è subordinata al rimborso di tali spese da parte dell'interessato, all'esito del rendiconto;;
- c) all'articolo 52 comma 5 va precisato che gli eventuali acconti concessi all'amministratore sono posti a carico dello Stato.

Articolo 53 - Rendiconto di gestione.

- a) va coordinata la disciplina concernente la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore dopo la confisca di primo grado, quando subentra l'Agenzia: l'articolo 48 comma 4 (conformemente all'articolo 2 sexies comma 7 legge 575/65) prevede il deposito del rendiconto solo nel caso di mancata conferma dell'amministratore, l'articolo 53 comma 1 anche nell'ipotesi di conferma;
- *b)* va precisato che l'Agenzia deve presentare il rendiconto della propria amministrazione:
- c) va precisato che nel caso di confisca definitiva non vi è necessità alcuna di dare comunicazione dell'udienza di rendiconto al prevenuto o ai formali intestatari, essendo il bene divenuto di proprietà dello Stato.

Articolo 54 – Gestione dei beni confiscati.

- *a)* va previsto che la disposizione si riferisce all'amministrazione dei beni da parte dell'Agenzia dopo la confisca definitiva;
- *b)* conseguentemente l'articolo 54 va inserito, più correttamente, nel capo III relativo alla destinazione dei beni,
- *c)* va corretto il refuso del richiamo al medesimo articolo 54, riferibile all'attuale articolo 50;
- d) la richiesta al giudice delegato del nulla osta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (di cui all'articolo 54 comma 2) va inserita dopo il comma 3 dell'articolo 48.

Articolo 55 – Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato.

Riformulare rispetto all'inciso fatta salva la tutela dei terzi disciplinata dal

titolo IV del presente decreto, col seguente testo:

- « 1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.
- 2. La tutela dei terzi è disciplinata dal titolo IV del presente decreto. »

Articolo 56 – Restituzione per equivalente.

- a) prevedere che la restituzione per equivalente rappresenta la regola per i beni confiscati in via definitiva, salvo che il bene non sia stato ancora destinato a fini sociali e che l'Agenzia non ritenga opportuno trattenerlo al patrimonio dello Stato;
- *b)* onere relativo va posto esclusivamente a carico del FUG.

Articolo 57 – Procedimento di destinazione.

Va prevista la sospensione del procedimento di destinazione del bene immobile con provvedimento motivato dell'Agenzia solo se è prevedibile che debba precedersi a vendita per tutelare i creditori in buona fede.

Articolo 58 – Destinazione dei beni e delle somme.

- *a)* va modificato l'articolo 58 comma 1, lett. b), limitando la vendita delle *partecipazioni societarie* alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie), comunque con modalità tali da garantire i livelli occupazionali;
- *b)* all'articolo 58 comma 3 lettera *b)* va previsto che sia residuale l'utilizzo per finalità economiche;
- c) all'articolo 58 comma 3 lettera c) va aggiornare l'elenco delle associazioni assegnatarie dei beni immobili confiscati con le nuove leggi relative ad es. alle Onlus e alle Associazioni di promozione sociale;
- d) all'articolo 58 comma 3 lettera c) deve essere previsto che sia residuale la

previsione che i beni non assegnati possono essere riutilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro;

- e) all'articolo 58 comma 3 lettera c) va prevista anche la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti le fasi di assegnazione (bandi etc.) l'eventuale assegnazione (con indicazione dell'associazione beneficiaria), la concreta utilizzazione, con aggiornamento periodico e inserimento ogni anno di una relazione sulla concreta utilizzazione del bene a fini sociali;
- f) l'articolo 58 comma 8 va modificato prevedendo altra tipologia contrattuale al posto dell'affitto a titolo gratuito (che giuridicamente non esiste) espungendo il termine « senza oneri a carico dello Stato »;
- g) l'articolo 58 comma 8 va modificato inserendo tra i possibili affittuari delle aziende anche le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991;
- *h*) il comma 12 dell'articolo 58 va inserito nella disposizione sulla gestione dei beni sequestrati (articolo 50).

Va prevista la competenza ad adottare il provvedimento in capo (non all'Autorità giudiziaria) al giudice delegato.

Articolo 60 – Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica.

La norma va coordinata con le disposizioni di carattere generale in tema di sospensione delle azioni esecutive (articolo 65).

Articolo 61 – Regime fiscale. Va previsto il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche.

Articolo 62 - Diritti dei terzi.

*a)* a modificato l'articolo 62, comma 1, lett. b), prevedendo per il riconosci-

mento dei diritti dei terzi l'onere di dimostrare la *buona fede e l'inconsapevole affidamento*, utilizzando categorie già elaborate efficacemente dalla giurisprudenza;

- b) va introdotta all'articolo 62, comma 3, una puntuale descrizione dell'onere probatorio da assolvere da parte degli istituti di credito: il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del D. L.vo 231/07 e della L. 197/1991 in (in materia di antiriciclaggio). In applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/07, va prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede:
- c) Va modificato l'articolo 62, comma 7, prevedendo che solo nel caso di quote confiscate largamente minoritarie è consentita la vendita dell'immobile o la concessione del diritto di prelazione ai comproprietari;
- *d)* va precisato quale sia l'organo competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 62, commi da 5 a 8;

per i partecipanti in comunione, i commi 7 e 8 dell'articolo 62 che richiamano l'articolo 58 comma 5, consentono di individuare la competenza dell'Agenzia nazionale;

per i titolari di diritti di godimento, pur se l'accertamento della *buona fede* è avvenuto nel corso del procedimento, l'articolo 62 comma 5 fa riferimento al diritto a un indennizzo in *prededuzione*, con conseguente competenza del giudice delegato ai sensi degli artt. 67 e ss.

Articolo 63 – Limiti alla garanzia patrimoniale.

Va eliminata l'evidente violazione della delega 7 prevedendo il soddisfacimento dei diritti terzi nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento.

Articolo 64 - Crediti prededucibili.

- a) va precisato quale sia l'organo competente al pagamento dei crediti prededucibili nel caso di confisca definitiva;
- *b)* vanno correttamente numerati i commi, attualmente 1, 2 e 4.
- c) a fini di chiarezza sistematica, parrebbe opportuno anticipare la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 71 (definizione dei crediti prededucibili) nell'articolo 64 (ove potrebbe essere collocato come comma 2).
- d) la seconda parte dell'attuale comma 2 dell'articolo 64 necessita di maggiore esplicitazione e potrebbe essere così riformulata: « Inoltre, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, il pagamento dei crediti prededucibili avviene anche mediante prelievo delle somme disponibili rivenienti dalla gestione, compatibilmente con la prosecuzione dell'attività, secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge ».

Articolo 65 – Sospensione dell'esecuzione.

Con riferimento al comma 2, al fine di evitare complesse problematiche di coordinamento sistematico con la disciplina della sospensione del processo esecutivo (artt. 624 ss. c.p.c.), parrebbe preferibile una previsione del tipo: « Le esecuzioni già iniziate si estinguono ».

Con riferimento ai commi 3 e 4, la sedes materiae parrebbe essere l'articolo 33; a fini di chiarezza, nel comma 3, potrebbe essere aggiunto il seguente periodo: « Il giudizio civile è sospeso ».

Sarebbe opportuno ampliare lo spettro semantico della rubrica dell'articolo (ad es: « Azioni esecutive e sospensione del processo civile »).

### Articolo 66 - Rapporti pendenti

a) È preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si

limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti.nel comma 2, appare doveroso sostituire la parola « facendosi » con la parola « facendogli » (nel senso che il termine deve essere fissato all'amministratore giudiziario e non al creditore), in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 72 legge fall., al quale la previsione è ispirati;

in subordine prevedere che la sospensione dell'efficacia dei contratti sia limitata a quelli per i quali non ha avuto inizio l'esecuzione (ciò per una particolare tutela dei rapporti di lavoro);

- b) l'articolo 66 va collocato nel titolo III, capo II, (gestione dei beni sequestrati e confiscati);
- *c)* va modificato l'articolo 66 comma 4 prevedendo l'esecuzione del contratto previa autorizzazione del giudice delegato;
- d) va prevista la possibilità di insinuare il credito nel passivo con riferimento al diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente nel caso di scioglimento di contratto non trascritto;

Articolo 67 – Da modificare come segue: il comma 2 andrebbe sostituito dal seguente: « 2. il giudice delegato, dopo la confisca definitiva, assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data della udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati a cura dell'Agenzia. ».

Articolo 70 – Liquidazione dei beni. Vanno previsti:

a) un'opportuna scansione temporale delle attività di ammissione dei crediti dei terzi, sulla base dell'avanzamento del procedimento, per ridurre le attività svolte inutilmente nel caso di revoca del sequestro;

- *b)* l'eventuale vendita di beni solo dopo la confisca definitiva;
- c) la previa vendita dei beni mobili e mobili registrati;
- d) l'eccezionalità della vendita dei beni immobili, peraltro nel solo caso di crediti da soddisfare di entità corrispondente alla quasi totalità del valore del bene;
- e) gli specifici compiti attribuiti all'amministratore (in carica fino alla confisca di primo grado) e all'Agenzia (che subentra dalla confisca di primo grado, eventualmente tramite il coadiutore nominato che può anche coincidere con l'amministratore).

Articolo 71 – Potrebbe essere modificato nel seguente modo: al comma 1: Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, la agenzia redige un progetto di pagamento dei crediti tenendo conto della situazione economica aziendale e senza pregiudizio della produttività dell'impresa confiscata, indicando la percentuale degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

Articolo 73 - Potrebbe essere necessario inserire (dopo il primo periodo dell'articolo 73, comma 5, e dell'articolo 74, comma 2) una previsione del tipo: « A tal fine l'amministratore giudiziario comunica al curatore, anche su richiesta di quest'ultimo, i dati e le notizie utili di cui dispone, e partecipa all'udienza di verifica », nonché prevedere che, in ipotesi di insussistenza e/o di insufficienza dell'attivo fallimentare, il compenso degli organi della procedura fallimentare (e dei professionisti che hanno per essa prestato la propria opera) siano inseriti, nella misura liquidata dal giudice delegato al fallimento, tra i crediti prededucibili del piano di riparto predisposto dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 91 – Registro delle misure di prevenzione.

## Occorre prevedere:

a) l'obbligo di segnalazione al Procuratore Distrettuale fin dal momento in cui

i diversi organi proponenti iniziano l'attività investigativa;

b) che all'esito delle citate comunicazioni il Procuratore distrettuale se opportuno provvede al coordinamento.

Inoltre occorre inserire le seguenti disposizioni:

- 1) L'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132 *bis* disp. att. c.p.p.;
- « 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
- *a)* dei procedimenti previsti dalla presente legge;
- b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli artt. 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152;
- 2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici' sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia

riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma;

2) La trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi *specializzati*.

«Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articolo 7 bis commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. ».

## 3) Sulle aziende sequestrate:

- a) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività;
- b) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze;
- *c)* il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della L. 109/96 a tutela dei lavoratori;
- *d)* l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero:
- e) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug.
- 4) Sul sequestro dei beni ubicati all'estero:

un'opportuna disciplina.

Il Libro IV – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale (articoli da 112 a 124).

Relativamente al titolo primo, si osserva che non sembra opportuno, in considerazione del limite complessivo evidenziato del testo unico, trasferire nel codice (non esaustivo) disposizioni che più puntualmente devono essere contenute nell'ordinamento giudiziario, o che, con specifico riferimento all'articolo 118, vanno ad incidere in senso restrittivo sugli assetti e sui poteri della Direzione Investigativa Antimafia.

Libro V – Modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento (articoli da 125 a 131).

In questa parte il codice presenta seri limiti, dedicando solo 6 articoli a una materia che rischia di creare rilevanti problemi all'interprete con gravi danni all'azione di contrasto alle organizzazioni criminali.

- *a)* vanno espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate;
- *b)* va introdotta un'articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione che, tra l'altro preveda:
- 1) l'immediata applicabilità dell'articolo 55 del codice secondo cui « A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi »;
- 2) l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito solo per i sequestri eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
- 3) una specifica disciplina per i titolari di diritti reali di garanzia che intendono dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento (per poi ottenere la restituzione per equivalente) secondo cui:

per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda la prosecuzione del procedimento (iniziato innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) sulla base delle disposizioni previgenti (richiamando espressamente il procedimento ex articolo 666 c.p.p.)

per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede sulla base della nuova disciplina con istanza da proporre in un termine espressamente fissato a pena di decadenza decorrente dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia) ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. al Tribunale quale giudice dell'esecuzione.

In applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/07, va prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede.

Articolo 125 – Modifiche all'articolo 12 sexies decreto-legge 306/92, conv. dalla L. 346/92.

a) l'eliminazione dell'articolo 8 del codice (ipotesi particolare di confisca) comporta la soppressione di questo articolo (salvo prevedere, qualora non si eli-

minino le norma penali del codice antimafia, agli opportuni coordinamenti);

b) comunque, vanno espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all'art,. 12 sexies del decreto-legge 306/92, conv. dalla L. 346/92, richiamando oggi il comma 4 bis gli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duo-decies della legge 575/65 (cfr. supra Libro I).

Articolo 127 – Modifiche all'articolo 27 della L. 55/90.

L'eventuale eliminazione dal codice antimafia delle norme penali (articoli da 1 a 10) comporta la soppressione dell'articolo 127 che si limita a espungere dall'articolo 27 della L. 55/10 l'articolo 416 *bis*, c.p;

Articolo 131 - Entrata in vigore.

Il testo è incompleto: Le disposizioni dei Capi I, II, III e IV del Libro III entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 109, comma 1.

On. Ferranti

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373.

#### PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'IDV

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia:

preso atto che:

con la Legge 13 agosto 2010, n. 136 - approvata all'unanimità in entrambi i rami del Parlamento - il Governo ha ricevuto due distinte deleghe legislative. Con la prima (articolo 1) è stato delegato ad effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4. Con la seconda (articolo 2) è stato delegato alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia:

lo schema di decreto reca dunque il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ed è composto da 131 articoli, divisi in 5 libri che, anche ad una prima lettura, appaiono di assai problematica applicabilità a cagione delle numerose ripetizioni, imprecisioni, refusi, norme incomplete o in eccesso di delega ed omissioni che, senza la possibilità di ausilio da parte di una relazione introduttiva assai scarna, caratterizzano il testo

trasmesso alle Camere per il prescritto parere. Al di là dei suddetti problemi di drafting normativo - che pure è indispensabile risolvere nell'esercizio della delega, onde evitare incertezze di carattere interpretativo oltre che riflessi negativi sui procedimenti in corso - si rileva un limite di carattere generale concernente la parte prima del «codice» recante norme in materia penale, sostanziale e processuale, che da un lato non appare esaustiva e dall'altro reca evidenti problemi di coordinamento interno e con la legislazione vigente e non interessata all'intervento proposto. Tale secondo aspetto, riguardando l'impianto generale di parte non secondaria del provvedimento, rilevato anche dal Procuratore Nazionale Antimafia in sede di audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, richiede una riflessione complessiva sull'Atto di Governo in oggetto;

#### considerato che:

lo schema di decreto legislativo contenente il codice antimafia si presenta strutturato in 5 capitoli: nell'ambito del Libro I risultano contenute, con i limiti sopra accennati, le sole norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia per ciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale (disposizioni già in vigore). Il Libro II disciplina la materia relativa alle misure di prevenzione, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione della normativa vigente con l'introduzione delle norme attuative degli ulteriori principi e criteri specificamente individuati

dalla legge delega. Nel Libro III è contenuta la disciplina in materia di documentazione antimafia. Il Libro IV disciplina le funzioni di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (disposizioni già in vigore). Il Libro V raccoglie le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente;

### formulano le seguenti osservazioni:

sotto il profilo di carattere generale, occorre valutare preliminarmente il Libro I che sembra disporre il trasferimento dal codice penale al codice antimafia della normativa sostanziale già codificata, oggetto di ricognizione, nonché l'impatto della conseguente abrogazione (implicita od espressa) degli articoli 416bis e seguenti, per quanto letteralmente riprodotti nella nuova collocazione codicistica. Si valuti infatti che, stando alla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto (pag. 1), dal testo risultano essere state escluse numerose disposizioni « ritenute compiutamente ed inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme» (non sono state, ad esempio, inserite le norme relative alle misure cautelari per delitti di mafia, che rimarranno, pertanto, nel codice di procedura penale). Tale opzione non sembra essere stata seguita per gli articoli 416-bis, 416-ter, 417 e 418 del codice penale, pur non potendo in alcun modo il permanere di soli tre articoli nella sede propria (il codice in luogo della normazione speciale) in alcun modo determinare problemi o confusioni agli operatori del diritto. Si valuti, in particolare, che l'articolo 416-bis, introdotto nel codice penale sin dal 1982 con la c.d. « legge Rognoni-La Torre » (Legge 13 settembre 1982, n. 646), risulta ora essere sdoppiato in due articoli del codice antimafia (articolo 1 e articolo 7, contenenti rispettivamente i commi da 1 a 6 e il comma 7). La scelta di estrapolare alcune norme dal contesto organico e sistematico del codice vigente, in taluni casi frammentando le norme in questione, può produrre effetti negativi nella fase applicativa ed interpretativa che, come ha rilevato anche il Procuratore Nazionale Antimafia, non sono al momento prevedibili;

occorre rilevare altresì che nello schema di decreto non si è ritenuto di procedere all'adeguamento della legislazione penale alle disposizioni adottate dall'Unione europea, (articolo 1, comma 2, lettera d)) laddove, non essendo previsti principi e criteri direttivi nella materia penale della legge delega, l'attività del legislatore delegato si sarebbe dovuta limitare a tale aspetto nell'ambito della ricognizione tipica del testo unico compilativo. Mancando, invece, una ricognizione esaustiva tale da prevenire problematiche interpretative appare opportuno riflettere sul mantenimento nel testo del Titolo I, così come attualmente formulato, evitando in tal modo l'estrapolazione dal codice penale e l'inserimento in un contesto non altrettanto organico e sistematico;

## considerato, in particolare, che:

l'articolo 2 del codice di cui al presente schema di decreto eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevedendo la reclusione da nove a quattordici anni anziché da sette a dodici anni. Tale modifica oltre a comportare, come detto, l'abrogazione implicita dell'articolo 416ter, non sembra rispondere ai criteri di delega (di cui all'articolo 1, comma 2, L. 136/2010) che prevedono la completa ricognizione della normativa penale sul contrasto alla criminalità organizzata, l'armonizzazione della stessa, il coordinamento con le altre disposizioni della L. 136/2010 e l'adeguamento alle disposizioni dell'UE. Va a tal proposito segnalato che in occasione dell'approvazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato approvato (all'unanimità) un ordine del giorno che tra

l'altro disponeva di « concepire il reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, con una controprestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli « appoggi » mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di lavoro, agevolazioni) ». Non si vede in base a quale criterio non sia stata normativamente recepita tale indicazione parlamentare e sia invece stata inserita una modifica che, per quanto possa risultare condivisibile, non è contemplata dalla legge delega. Si valuti, in ogni caso, che l'articolo 416-ter - che la analisi tecnico normativa (ATN) dichiara implicitamente abrogato è presente nel codice penale sin dal 1992 (decreto-legge 306/1992, convertito nella Legge 356/1992);

l'articolo 3, abrogando implicitamente l'articolo 417 c.p. sembrerebbe disporre, per conseguenza, l'inapplicabilità della misura di sicurezza all'articolo 416 c.p., diversamente da quanto disposto dalla legge n. 646 che nel 1982 introdusse l'articolo 416-bis. Non appare opportuno lasciare alla sola Analisi Tecnico-Normativa e, per l'effetto, all'articolo 128 del codice recante le misure di coordinamento l'idoneità a produrre simili effetti, configurandosi necessaria, nel caso, una abrogazione espressa;

l'articolo 4 riproduce sostanzialmente l'articolo 418 del codice penale, il quale però - richiamando l'articolo 416 non può essere né espressamente né implicitamente abrogato. Permarranno dunque vigenti due norme di contenuto pressoché identico che si differenzieranno esclusivamente per il riferimento alle associazioni di cui all'articolo 1 del codice (o all'articolo 416 c.p.) e all'avverbio « continuativamente » adottato dal codice antimafia in luogo del «continuatamente» utilizzato dal codice penale. Tale situazione, che certo non contribuisce alla chiarezza ed alla univocità della normativa - coinvolgendo anzi nell'incertezza quella già da tempo stabilmente codificata deriva dalla scelta summenzionata di disporre, una volta effettuata la doverosa ricognizione, la soppressione dell'articolo 416-bis c.p. e degli articoli seguenti;

l'articolo 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, da ciò derivandone l'impossibilità di applicare quanto disposto dall'articolo 5 del codice di cui al presente schema di decreto ad una serie di delitti non ricompresi nella nuova formulazione. Appare dunque necessario non procedere all'abrogazione del suddetto articolo 7, provvedendo al contrario ad assicurarne l'indispensabile coordinamento con l'articolo 5 dello schema in esame. Analogamente, agli articoli 8, 9 e 10, si deve rilevare che la richiamata aggravante dell'articolo comma 1 si applica ai soli delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, mentre gli articoli 407, comma 2 e 51, comma 3-bis hanno contenuto più ampio. Le incertezze circa l'ambito applicativo degli articoli contenuti nel Titolo I si riflettono necessariamente anche sulla portata dell'articolo 128 in materia di coordinamento:

l'articolo 6 estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi « per la sottrazione di risorse rilevanti ». Anche in riferimento al presente articolo, tale modifica non appare del tutto in linea con i principi e criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, L. 136/2010 ponendosi, al contrario, problemi di coordinamento con l'articolo 8 del Dl 152 del 1991 e conseguente incertezza sulla disciplina da applicare in materia tanto delicata;

analogo problema applicativo reca con sé la sovrapposizione delle disposizioni in materia di confisca – segnatamente l'articolo 8 – che non sembrano tener conto del consolidamento normativo operato in tale ambito da ultimo con la legge n.94 del 2009. Simili problemi, segnalati anche dalla Procura nazionale antimafia, ove non adeguatamente affrontati, potrebbero risolversi paradossalmente in una sottrazione di strumenti operativi univoci ai magistrati e alle forze dell'ordine.

L'articolo dovrebbe quantomeno essere riformulato in maniera tale da incentrare la disciplina – opportunamente coordinata con quella vigente – sull'oggetto delle misure patrimoniali, rappresentato dai beni sottratti alla criminalità organizzata;

occorre, in definitiva, ribadire la necessità di riflettere sul mantenimento nel testo di un Titolo I così formulato, stante anche l'assenza di principi e criteri direttivi di natura penale processuale e sostanziale nella legge delega, dal momento che una trasposizione non ben coordinata delle norme del codice penale nel codice antimafia rischia di indebolire entrambi. Diversamente, le criticità della parte seconda, evidenziate anche dal Procuratore nazionale antimafia, possono essere - ed anzi devono essere - tempestivamente corrette nella stesura definitiva, onde evitare problemi applicativi che neppure la normativa vigente pone;

con riferimento alla parte seconda, e quindi all'articolo 15 e seguenti, appare necessario richiamare con chiarezza il tribunale territorialmente competente per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4, comma secondo della legge n. 1423 del 1956 e comunque evitare una lacuna foriera di incertezze applicative assai rilevanti, tali da riflettersi anche sull'articolo 22 del codice in oggetto;

sebbene l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), n. 7), della legge 136 del 2010 preveda che « l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni », l'articolo 17 dello schema di decreto (procedimento applicativo delle misure di prevenzione) non accoglie tale prescrizione normativa;

numerose carenze dell'articolato derivano da una problematica formulazione della legge delega, circostanza che non impedisce tuttavia allo schema di decreto di contenere disposizioni in conflitto con la stessa legge 136 del 2010. Tra esse è opportuno annoverare l'articolo 28, il cui contenuto potrebbe essere travolto dai profili costituzionali di un non ben calibrato rapporto tra misure personali di prevenzione, pericolosità del soggetto e presupposti oggettivi del sequestro e della confisca, con il rischio di veder successivamente affievolite misure che, per la loro importanza, dovrebbero essere formulate sempre con la dovuta attenzione;

all'articolo 29 (Indagini patrimoniali) occorre evidenziare che dal riferimento ai soggetti « nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza » deriva l'impossibilità di sottoporre alle indagini economiche i soggetti segnalati agli organismi internazionali competenti per il congelamento di fondi (di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b)); tali soggetti infatti non possono più essere sottoposti, in base al codice di cui al presente schema, a misure di prevenzione personali;

l'articolo 32, comma 2, ultimo periodo introduce un'ulteriore forma di sequestro di urgenza (articolo 32), che deve essere valutato alla luce del richiamato principio di delega sulla chiara definizione dei presupposti delle misure di prevenzione. I presupposti per tale sequestro non risultano peraltro chiaramente definiti (la norma fa generico riferimento all'esistenza di altri beni che «potrebbero» formare oggetto di confisca). Si evidenzia, inoltre, che la norma di delega dispone che la previsione delle misure di prevenzione sia ancorata a « presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione » (articolo 1, comma 3, lettera a), num. 5), L. 136/2010);

l'articolo 34, comma 2, prevede che il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Esso deve essere valutato con attenzione alla luce della norma di delega che prevede che il sequestro « perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario » (articolo 1, comma 3, lettera *a*), num. 8.1). In altri termini, emerge in tal senso una palese incongruenza normativa tra le legge delega ed il presente articolo 34;

più in generale, la fissazione di un termine perentorio per il primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione (due anni e sei mesi) è in contrasto con le esigenze di approfondimento delle fattispecie concrete, non compatibili con una astratta predeterminazione cronologica ope legis;

l'articolo 1, comma 3, lettera c) n. 4) della norma di delega prevede che in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. L'articolo 56 dello schema di decreto prevede la restituzione per equivalente quando i beni sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico nonché quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca. Tale articolo, pertanto, deve valutarsi non normativamente compatibile con la disposizione di delega. Si deve rilevare altresì la necessità di integrare lo schema con misure di adeguamento alle disposizioni adottate in sede europea con particolare riferimento all'esecuzione della confisca di beni localizzati al di fuori del territorio nazionale, oggetto di numerose decisioni quadro del Consiglio dell'Unione;

l'articolo 58, rubricato « Destinazione dei beni e delle somme » concerne il Fondo unico giustizia, al quale si dispone anche l'assegnazione di risorse che in base alla normativa vigente sono attribuite in prima battuta all'ufficio del registro o destinate al finanziamento dell'informatizzazione del processo o dell'edilizia scolastica. Si rammenta, a tale proposito, che numerosi disegni di legge presentati dalle opposizioni, e segnatamente l'A.S. 2502, si propongono il fine di ripristinare la ratio dell'originaria istituzione del Fondo unico giustizia mediante l'assegnazione del 49 per cento della totalità delle somme - e non solo di una quota parte delle stesse rispettivamente al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato, con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confische disposte ai sensi della normativa antimafia;

l'articolo 62, comma 4, dispone che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. La disposizione del comma 4 non appare compatibile col criterio di delega che prevede tale estinzione, ma fa salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile (articolo 1, comma 3, lett. f), num. 3.1), L 136/2010);

l'articolo 63 prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore. Il diritto dei terzi comproprietari in buona fede alla corresponsione di una somma equivalente al valore delle quota di proprietà viene soddisfatto solo « nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ». Da tale disposizione potrebbe derivare un pregiudizio del diritto di proprietà dei terzi comproprietari in buona fede, a fronte di un arricchimento dello Stato che acquisisce comunque il bene nel proprio patrimonio. Tale articolo va valutato alla luce del criterio di delega che pone il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento (articolo 1, comma 3, lettera *f*), num. 3.3), L 136/2010);

l'articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.2 della legge 136/2010 prevede che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole. In senso difforme, il comma 6 (recte: comma 5) prevede come termine di decadenza per la presentazione delle domande un termine di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca (articolo 67, comma 2), stabilendo un termine di un anno dalla confisca definitiva solo in caso di ritardo incolpevole. Non appare conforme, pertanto, norma di delega;

la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 136 delega il Governo ad individuare « attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione». Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare la mera duplicazione normativa di tale disposizione nel presente schema di decreto (articolo 101, comma 8), in luogo della effettiva adozione del Regolamento ministeriale summenzionato, oltre a rilevare violazione omissiva della legge delega in tal senso;

l'articolo 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo prevede devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie derivanti dall'applicazione del DL 4/2010, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Deve essere valutata pertanto l'eventuale portata innovativa dell'articolo 124, comma 1, soprattutto con riferimento alla rilevabilità delle questioni di competenza. La disposizione dovrebbe comunque essere coordinata con il codice del processo amministrativo (artt. 15 e 135). Non viene inoltre riprodotto l'articolo 8 del decreto-legge 4/2010, sulla rappresentanza in giudizio;

la norma di delega (articolo 1, comma 3, lettera i), L. 136/2010) richiede una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del codice. In attuazione di tale criterio di delega, l'articolo 129, comma 8, prevede che le disposizioni relative ai termini per l'emanazione del decreto di confisca non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale precedentemente all'entrata in vigore del decreto. Dal comma 8, sembrerebbe dunque potersi desumere, argomentando a contrario, l'applicabilità di tutte le restanti disposizioni del codice ai procedimenti in corso. Manca peraltro una disciplina transitoria che regoli l'impatto dei nuovi principi e delle nuove disposizioni su tali procedimenti;

#### valutato che:

con riferimento al Libro I, artt. 1, 2, 3 e 4 (ovvero la trasposizione nel Codice antimafia degli articoli 416-bis, 416-ter, 417 e 418 del codice penale) poiché anche tali norme appaiono « compiutamente ed inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà

nell'interpretazione delle norme » sarebbe preferibile – facendo menzione dell'avvenuta ricognizione e tenuto conto del fatto che gli articoli in oggetto sono da molto tempo stabilmente codificati e la loro attuale collocazione non pone in alcun modo problemi applicativi o interpretativi – non includerli nel Codice antimafia in esame;

considerato, sotto il profilo strettamente formale, che:

un criterio di delega prevede in ogni caso «l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con il decreto legislativo » (articolo 1, comma 3, lett. l), L 136/2010) ». Lo schema di decreto in esame non procede in tal senso, non abrogando espressamente tutte le disposizioni vigenti confluite nel codice antimafia. Ne consegue che nell'ordinamento verrebbero a permanere due disposizioni di contenuto identico o comunque sovrapponibile (l'una contenuta del codice antimafia, l'altra nelle leggi attualmente vigenti), con ricadute assolutamente negative sul piano della certezza del diritto, inficiando - di fatto - l'utilità della ricognizione codicistica, oltre che eludendo palesemente la legge delega. A titolo esemplificativo, giova ripeterlo, non viene espressamente abrogato l'articolo 416-bis del c.p., nonostante il delitto di associazione di tipo mafioso sia previsto, con identica formulazione, negli artt. 1 e, limitatamente al vigente comma che concerne la confisca, 7 del codice, limitandosi la relazione a ritenerlo implicitamente abrogato. Poiché l'effetto abrogativo non può esser fatto risalire ad una mera statuizione della analisi tecnico normativa (ATN) di accompagnamento, ai fini della certezza del diritto e in attuazione della norma di delega, deve quindi essere valutata l'opportunità di abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con il codice, anche in conformità all'elenco citato nella stessa Analisi Tecnico-Normativa. Elenco che si intende in questa sede riproporre, escludendo tuttavia la possibilità di abrogare, come sopra esposto, l'articolo 7 del D.L. 152 del 1991:

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) decreto-legge 4 febbraio 2010, conv. in legge 31 marzo 2010, n. 50;
- *d)* decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- *e)* decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
- f) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- g) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- *h)* articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- *j)* articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- *k)* articolo 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
- *l)* articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modifiche, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- *m)* articoli 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- *n)* articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- *o)* articoli 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- p) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- q) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

considerato, infine, che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di sistematizzare la normativa antimafia oltre che quella concernente le misure di prevenzione e che per una efficace e penetrante azione di contrasto alla criminalità organizzata di carattere mafioso e similare, la riorganizzazione normativa risulta intervento assolutamente necessario, ma non sufficiente. A tali riforme « a costo zero » vanno infatti affiancati, da subito, significativi investimenti volti al potenziamento organizzativo e funzionale delle strutture e degli operatori che contrastano direttamente il crimine organizzato;

appare, pertanto, assolutamente grave che in territori in cui insiste una elevata densità o attività di organizzazioni criminali i Tribunali e Procure della Repubblica operino in perdurante insufficienza di risorse, sia umane che strumentali. È dunque necessario ribadire la necessità di un significativo impegno del Governo volto:

a) ad assumere le opportune iniziative volte a conseguire l'obiettivo di incrementare significativamente la dotazione di personale dell'amministrazione della giustizia – sia giudicante che amministrativo – quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali, con priorità per le aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata e caratterizzate da una significativa incidenza di reati di grave allarme sociale;

- b) a potenziare ulteriormente le dotazioni organiche e strumentali della Procura nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia;
- c) a rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine vigenti, nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione dei reati connessi alla malavita organizzata;
- d) a sostenere l'approvazione dando in tal modo seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno n. G1 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 3 agosto 2010 dei seguenti disegni di legge: l'A.S. 1454 e l'A.S. 1445 in materia di « autoriciclaggio » e meccanismi di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari: l'A.S. 2299 e l'A.S. 2301 in materia di collaboratori di giustizia; l'A.S. 2199 in materia di scambio elettorale politico-mafioso; l'A.S. 582 e 2512 in materia di assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

salvo integrale accoglimento delle summenzionate condizioni.

Onn. Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373.

#### NUOVA PROPOSTA DI PARERE APPROVATA

La Commissione Giustizia.

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

richiamato e condiviso in ogni suo punto il parere espresso dal Comitato per la legislazione;

condivisi i rilievi espressi dalla Commissione Affari Costituzionali:

#### osservato che:

- 1) lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 146, recante il piano straordinario contro le mafie. La prima delega, prevista dall'articolo 1, ha per oggetto l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo per queste numerosi e specifici principi e criteri, disponendo invece per il contrasto alla criminalità organizzata un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento. La seconda delega, contenuta nell'articolo 2, prevede l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.
- 2) l'unificazione dell'intera normativa antimafia è finalizzata a rendere coerente un sistema di norme formatosi negli anni attraverso una stratificazione di interventi legislativi alla quale ha corrisposto una costante attività della giurisprudenza che nel tentativo di dare coerenza all'intero

sistema ha dovuto, con i limiti della funzione giudiziaria, colmare alcuni vuoti normativi;

- 3) la necessità di riportare ad unità la normativa antimafia è sentita dagli operatori della materia con particolare riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione in ragione ad una esigenza di adeguamento alle nuove tecniche di infiltrazione nel tessuto sociale attuate dalla criminalità organizzata;
- 4) i principi e criteri direttivi relativi al procedimento di prevenzione nonché alla materia penale consentono al legislatore delegato unicamente di porre in essere un'attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento che non consente di modificare sostanzialmente la normativa vigente:
- 5) con particolare riferimento alla materia penale, sia sostanziale che processuale, lo schema di decreto, anche in ragione di una portata innovativa limitata dei principi e criteri direttivi dettati dalla delega per tale materia, non appare essere esaustivo dell'intero sistema normativo antimafia;
- 6) i predetti principi e criteri direttivi hanno infatti una valenza di tipo ricognitivo/compilativa consistente: nella ricognizione ed armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; nel coordinamento della normativa

stessa con le ulteriori disposizioni della legge delega e con la normativa di cui al comma 3 della legge stessa; nell'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;

- 7) nonostante i limiti di contenuto sostanziale dei principi e criteri direttivi, il legislatore delegato, specie con riferimento alla possibilità di adeguare la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, potrebbe innovare l'ordinamento in maniera maggiormente significativa rispetto a quanto risulta invece dallo schema di decreto, recependo, ad esempio, la decisione quadro n. 783 del 2006 del Consiglio Europeo che rende possibile la confisca di quei beni che i mafiosi detengono in un Paese comunitario attraverso il meccanismo del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- 8) all'intrinseca difficoltà di realizzare un corpo normativo esaustivo dell'intera normativa di contrasto alla mafia è fatto implicitamente riferimento nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di decreto laddove si afferma che nel Libro I, recante disposizioni sulla criminalità organizzata, sono contenute soltanto le norme essenziali alla disciplina del fenomeno criminoso di tipo mafioso, sia per ciò che concerne il diritto sostanziale che per quanto riguarda la normativa processuale, con esclusione di tutte quelle disposizioni ritenute compiutamente e inscindibilmente integrate nel tessuto normativo preesistente, onde evitare di alterare eccessivamente la vigente sistematica codicistica e di creare problemi e difficoltà nell'interpretazione delle norme;
- 9) pur dato atto dei limiti dei principi e criteri direttivi di delega, non si può non evidenziare come la soluzione adottata potrebbe comportare notevoli problemi interpretativi nell'applicazione delle norme sostanziali che sono estrapolate dal contesto codicistico di riferimento nonché delle norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in diverse disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-sexies del

decreto-legge n.306 del 1992, convertito in legge dalla legge n. 356 del 1992);

in relazione al Libro I, rilevato che:

- 10) per quanto diretto a contenere, secondo la sua intitolazione, le disposizioni relative ad una materia estremamente complessa come quella della criminalità organizzata di tipo mafioso, si compone di soli 10 articoli che riproducono: la formulazione dei tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza); le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto legge 306/92 e legge 55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni);
- 11) la scelta di tralasciare tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale rischia di determinare una « stratificazione » normativa con la creazione di una ulteriore « specie » di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel nuovo codice con la contestuale permanenza di quelli « originari » applicabili ad una più ampia platea di reati;
- 12) in ragione di tale scelta, comunque condizionata anche da carenze sul punto della delega, il codice antimafia da emanare difficilmente potrebbe definirsi tale rispetto alla normativa penale, essendo questa riportata solo in minima parte;
- 13) secondo una scelta che rischia di determinare gravi conseguenze applicative, non si è proceduto ad abrogare esplicitamente tutte le norme vigenti riprodotte nello schema di decreto ovvero incompatibili con esso, rimanendo così formalmente disciplinata da due disposizioni identiche, limitandosi l'articolo 128 dello schema ad affermare che dalla data di entrata in vi-

gore del decreto, i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del decreto;

14) quanto sopra evidenziato potrebbe rendere opportuna la soppressione degli articoli da 1 a 10 limitando il decreto legislativo alle sole misure di prevenzione e rinviando ad un ulteriore decreto legislativo il riordino della materia di cui al Libro I. In tal caso apparirebbe opportuna non soltanto una proroga dei termini della delega, quanto piuttosto anche una integrazione dei principi e criteri direttivi di delega al fine di pervenire un intervento normativo che consenta di creare un testo coordinato con l'intero sistema normativo, esaustivo ed efficace;

15) l'articolo 2, relativo allo scambio elettorale politico-mafioso, pur riproducendo la fattispecie vigente (articolo 416-ter c.p.), prevede l'applicabilità della pena stabilita all'articolo 1, comma 2, del codice per i promotori dell'associazione (reclusione da 9 a 14 anni), laddove l'articolo 416 ter richiama la pena stabilita dall'articolo 416 comma 1, corrispondente all'articolo 1 comma 1 del codice (reclusione da 7 a 12 anni), determinandosi quindi un eccesso di delega non consentendo quest'ultima di modificare la pena di reati già previsti dalla normativa vigente;

16) l'articolo 5 riproduce nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto legge 152/91, mentre al terzo comma, invece, si riproduce il testo dell'articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91, modificando il riferimento normativo: non prevedendolo più in relazione ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale, bensì ai delitti di cui all'articolo 1 (del decreto) e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo. Tutto ciò potrebbe determinare difficoltà interpretative a causa di una duplicazione della

circostanza aggravante, in quanto, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, dello schema di decreto « i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 7 del codice ». Il sopravvivente articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91, quindi, continua a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1 e 3), del codice di procedura penale. che a sua volta ora si riferirebbe all'articolo 1 del decreto;

17) l'articolo 8 estrapola dal testo dell'articolo 12-sexies del dl 306/92, la confisca prevista dal medesimo articolo per i soggetti condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per i delitti commessi con le condizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 152 del 1991, senza tuttavia precisare quale sia la normativa applicabile in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 che al comma 4-bis richiama le disposizioni della legge n. 575 del 1965, per cui, al fine di evitare problemi applicativi, appare necessario integrare la disposizione con tale precisazione. Occorre, in ogni caso, prevedere testualmente quali norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione sono applicabili al sequestro e alla confisca ai sensi dell'articolo. 12-sexies legge 356/92 e dell'articolo 8 del codice;

18) con riferimento alle operazioni di intercettazione (artt. 9 e 88 del codice, rispettivamente titolati « Intercettazioni preventive » e « Intercettazioni telefoniche »), le disposizioni in questione sostanzialmente riproducono gli artt. 25-ter del decreto-legge n. 306/92 (per quanto concerne l'articolo 9) e 16 della L. n. 646/82 (per quanto attiene all'articolo 88) determinando una discrasia con la disciplina vigente laddove all'articolo 9 viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271... », senza tenere conto che con l'articolo 9 del codice il citato articolo 226 Disp. Att. del codice di procedura penale. viene parzialmente « abrogato » con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto aggravato da finalità mafiose, mentre resta in vigore per quanto concerne gli ulteriori delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. nonché per quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.. Il testo dell'articolo 25-ter del decreto legge n. 306/92 - sostanzialmente riprodotto nell'articolo 9 del codice. - operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. e non – come invece dispone l'articolo 9 – soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati ai sensi dell'articolo 5 del codice;

19) alla previsione di una normativa sulle intercettazioni preventive non corrisponde una analoga previsione per le intercettazioni « probatorie », così come peraltro per una serie di disposizioni contenute nel codice di procedura penale relative alla criminalità organizzata, ritenendo che la legislazione antimafia ha creato una sorta di doppio binario che andrebbe preso tutto in blocco e riportato nel codice antimafia sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale;

20) si registra l'assenza anche di disposizioni (o di rinvio alle norme esistenti) in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, sia con riferimento alle misure di protezione che ai benefici penitenziari, nonché in materia di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41 *bis* O.P.. di colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-*bis* O.P. (finalizzati all'acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata transnazionale di cui alla L. n. 146/2006;

21) sarebbe stato opportuno inserire nel codice anche le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sugli accessi ai cantieri, sulla rescissione dei contratti pubblici di appalto e sull'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni in caso di omessa denunzia di estorsione, sui delitti di turbata libertà degli incanti e della procedura di scelta del contraente, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sugli agenti sottocopertura, sui ritardati arresti e sequestri, sulle competenze dei Prefetti e delle autorità locali in materia amministrativa, sull'antiracket e antiusura e sulle vittime di mafia;

22) la parzialità del contenuto del codice appare anche in riferimento a disposizioni di altro tenore rispetto a quelle sopra richiamate. Appare parziale, ad esempio, anche la « raccolta » delle norme attinenti la Direzione nazionale antimafia, venendo riportati gli attuali articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis, 110-ter dell'ordinamento giudiziario, mentre non si rinvengono quelli concernenti le attribuzioni e le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, di cui, ad esempio, agli articoli 371bis del codice penale e 70, comma 6, dell'ordinamento giudiziario nonché quelle in materia di gratuito patrocinio, di operazioni sospette, di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione nonché di applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di operazioni sottocopertura, della facoltà di effettuazione dei colloqui a fini investigativi previsti dall'articolo 18-bis dell'ordinamento penitenziario;

in relazione al Libro II, rilevato che:

23) all'articolo 13, contenuto nel Libro II sulle misure di prevenzione, sarebbe opportuna una formulazione dei presupposti necessari per l'avviso orale in linea con i contributi della giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale il provvedimento deve essere fondato su specifici e oggettivi elementi di fatto tali da indurre l'Autorità a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate: sarebbe, pertanto, sufficiente espungere dal testo il termine « sospetto » e sostituire lo stesso con il termine « indizio »;

- 24) non appare condivisibile l'equiparazione di cui all'articolo 14 tra le diverse figure di pericolosità delineate, in quanto non tiene conto di una ontologica distinzione tra pericolosità di tipo mafioso (c.d. pericolosità qualificata) e di natura ordinaria (c.d. pericolosità semplice), desumibile nel codice solo nella previsione delle misure patrimoniali diverse dalla confisca (articoli 43 e 44);
- 25) la diversa natura della pericolosità richiede una disciplina più incisiva per gli appartenenti ad associazione di tipo mafioso, specificamente attraverso l'obbligatorietà dell'obbligo di soggiorno e dell'imposizione della cauzione come oggi previsto;
- 26) una conseguenza dell'equiparazione di tutte le diverse pericolosità è l'applicabilità anche agli indiziati di mafia del divieto di soggiorno, ipotesi esclusa dal testo vigente della legge 575/65 per le note ragioni sugli effetti negativi derivanti dalla previgente disciplina.
- 27) dalla lettura del testo (articoli 14, 15, 26 e 27) la titolarità del potere di proposta per le misure di prevenzione nei confronti delle « persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 L. 401/89 (violenza sportiva) » sembra sia attribuita alla Procura distrettuale e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona come per i soggetti previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera c) (ai sensi dell'articolo 19 L.152/75). La possibilità di applicare la misura di prevenzione nei confronti di tali soggetti è stata introdotta dalla L. 4 aprile 2007 n.41 che ha inserito nel corpo della L. 401/89 l'articolo 7-ter, nel quale è prevista anche la possibilità di applicare la confisca « relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare in qualsiasi modo le attività di chi prende parte attiva ai fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive ». L'attribuzione della titolarità di proposta al procuratore distrettuale per tali casi non trova giustificazione né pratica né

- giuridica, oltre all'inopportuno ulteriore aumento delle competenze distrettuali, la natura della misura e tipologia dei destinatari impone che sia il Procuratore territorialmente competente a valutare e formulare la proposta di prevenzione considerata la sua maggiore conoscenza dei soggetti potenzialmente destinatari poiché dimorano nel suo territorio. In ogni caso, sia l'inserimento di nuove categorie di destinatari di misure patrimoniali sia l'ampliamento della competenza distrettuale in materia di prevenzione sembrano fuori dalla delega legislativa;
- 28) nel codice non sono presenti norme che individuino la competenza del Tribunale in relazione all'applicazione delle misure di prevenzione, pur se in più di una norma si richiama « il tribunale competente all'applicazione della misura ». All'articolo 22 si attribuisce la competenza alle autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di residenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 15, ma in tale articolo non è presente alcun riferimento all'attribuzione della competenza. In assenza di uno specifico criterio di delega che consenta una modifica dell'attuale competenza, deve essere inserita una disposizione che preveda la decisione del «tribunale avente sede nel capoluogo di provincia» (come previsto attualmente dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956);
- 29) non è presente alcuna norma che consenta l'utilizzo della videoconferenza nei procedimenti di prevenzione, come invece consentito da specifica delega sul punto (articolo 1, comma 3, lettera *a*), n. 7);
- 30) non si rinviene nella normativa alcun richiamo all'applicabilità per quanto non espressamente previsto di norme relative ad altri procedimenti; l'attuale previsione dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 che richiama, invece, le norme del rito dell'esecuzione, consente di colmare le evidenti lacune della disciplina di prevenzione, ad esempio con riferimento ai poteri istruttori del tribunale (acquisizione d'informazioni, documenti,

- ecc.). Sarebbe, pertanto, utile l'introduzione di analogo richiamo anche nella disciplina delle misure di prevenzione dettata dal codice antimafia;
- 31) l'articolo 18 sulla decisione non sembra pienamente coerente con i principi costituzionali essendo, inoltre, formulato utilizzando nozioni che dovrebbero essere aggiornate;
- 32) l'articolo 22 sull'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora abituale non sembra tener conto della interpretazione giurisprudenziale dei presupposti dell'autorizzazione;
- 33) l'articolo 28, in violazione della delega, prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione, con omissione dell'inciso finale della disposizione delegante « al momento della richiesta della misura di prevenzione ». Il testo consente di ritenere che l'applicazione della misura patrimoniale sia svincolata totalmente dall'esistenza (se pur non più esistente o tale da non consentire l'applicazione della misura personale) della pericolosità del soggetto, introducendo sostanzialmente un'ipotesi di espropriazione del bene fondata esclusivamente sui presupposti oggettivi del sequestro e della confisca che, naturalmente imporrebbe di rimettere la questione alla Corte costituzionale. Nessun equivoco interpretativo può essere fondato sul principio di delega che prevede che sia definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto;
- 34) all'articolo 30 sul sequestro appare opportuno sopprimere la disposizione secondo cui si revoca il sequestro quando è

- respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione, trattandosi di disposizione incompatibile col principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale; dovrebbe inoltre essere precisata l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; ciò al fine di evitare alcune incertezze della giurisprudenza; meriterebbe di essere disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale; ipotesi che ha comportato diverse soluzioni interpretative;
- 35) all'articolo 31 appare esservi un'evidente ripetizione al primo e al secondo comma sull'immissione in possesso con contrasto sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;
- 36) all'articolo 33, in relazione all'udienza camerale, è violata la delega dove non è previsto che siano chiamati i titolari di diritti di proprietà, dovendo intendersi per tali i comproprietari (o partecipanti in comunione); tale categoria di soggetti è correttamente richiamata all'articolo 62, comma 7, in materia di riconoscimento dei diritti, per cui è necessario integrare la norma anche per consentire di valutare l'ipotesi di fittizia intestazione, presupposto per la disciplina prevista dal titolo IV in tema di tutela dei terzi;
- 37) all'articolo 34, comma 2, viene introdotta una limitazione temporale del primo grado di giudizio del procedimento di prevenzione, che non potrà superare comunque il termine di due anni e sei mesi; la fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, potrebbe porsi in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione;
- 38) agli articoli 34, 37, 40 e 41 appaiono necessarie alcune modifiche volte ad eliminare questioni che potrebbero porsi in fase applicativa;

- 39) in assenza di delega si introduce all'articolo 43 un'ulteriore misura di prevenzione patrimoniale, quale l'amministrazione giudiziaria dei beni personali;
- 40) gli articoli da 45 a 54 vanno modificati per colmare anche con riferimento alle competenze dell'Agenzia Nazionale, andando meglio disciplinata la fase dell'esecuzione del sequestro e dell'amministrazione dei beni sequestrati al fine di consentire migliori e più utili risultati alle amministrazioni giudiziarie;
- 41) in particolare, in relazione al sequestro di azienda la normativa è ancora carente con riferimento al rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali dell'impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 dis. att. del codice di procedura penale.). È noto che per prassi spesso si procede al sequestro non solo delle quote sociali ma anche dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa (collettiva), con trascrizione sui beni immobili e mobili registrati di proprietà della società. Sarebbe opportuno precisare se tale sequestro è consentito solo nel caso in cui l'oggetto sia costituito dalla totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote. In riferimento al rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (ovviamente nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) nella prassi si è ritenuto che il coordinamento tra le norme codicistiche e quelle in materia di misure di prevenzione (specificamente del seguestro dei beni aziendali) comporta che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti;
- 42) l'articolo 56 disciplina la restituzione per equivalente, prevedendo l'onere di pagamento a carico dell'amministrazione assegnataria del bene. La norma, che può causare rilevanti problemi di bilancio agli enti locali destinatari, non considera che il bene sia di proprietà dello Stato, ragion per cui appare iniquo porre a carico dell'ente

- locale l'onere finanziario, peraltro sulla base di una valutazione (sulla restituzione per equivalente) rimessa al tribunale;
- 43) la destinazione del bene (articolo 58) è sospesa fino all'ultimazione del procedimento relativo alla tutela dei creditori in buona fede, con l'inevitabile rischio di inaccettabili e lunghi differimenti. Il procedimento di destinazione dei beni è coordinato con la normativa del FUG, prevedendosi che le disposizioni sulla destinazione delle somme non si applicano ai beni aziendali, trattandosi di massa inscindibile. Si prevede la vendita delle partecipazioni societarie, con una scelta che desta grandissime perplessità nel caso di sequestri maggioritari o totalitari, con aziende operative. L'attuazione di questa norma comporta che in presenza di attività imprenditoriali gestite da società, le cui quote sono state confiscate, si procede sempre e comunque alla vendita (delle quote e, dunque, dei beni della società), vanificando la funzione sociale della confisca di prevenzione, che prevede per le aziende la vendita in alternativa all'affitto anche a titolo gratuito a cooperative. La norma va rivista prevedendo la vendita delle sole partecipazioni minoritarie (ovvero all'ipotesi scarsamente probabile di quote di società prive di aziende) con modalità tali da garantire i livelli occupazionali. Sarebbe opportuno prevedere la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi relativi all'eventuale assegnazione e utilizzazione, con periodico aggiornamento. L'attuale forma di pubblicità (parziale) demandata agli enti locali non sempre è assicurata in modo idoneo;
- 44) l'articolo 61 non prevede il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;
- 45) appare meritevole di modifiche anche la parte relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (articoli da 62 a 75), essendo innegabile l'esigenza di tutela dei titolari di diritti reali

e di garanzia sui beni confiscati e sequestrati, acquisiti precedentemente al provvedimento ablativo, ricordando che la legislazione più recente ha sancito la prevalenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto alle iniziative giudiziarie che il terzo possa promuovere o avere promosso in sede civile, consentendo al terzo stesso di « convogliare » le sue pretese nel procedimento di prevenzione;

- 46) è necessario anche evitare appesantimenti del procedimento di prevenzione derivanti dalla esigenza di accertare la buona fede dei terzi ovvero di rallentare o bloccare il procedimento di destinazione dei beni confiscati definitivamente a causa di diritti di garanzia iscritti;
- 47) lo schema di decreto mira a elaborare una disciplina organica per la tutela dei terzi estranei al provvedimento di sequestro, da un lato attraverso le norme in tema di intervento in giudizio, dall'altro principalmente disciplinando i presupposti e le modalità della tutela;
- 48) la disciplina prevista dallo schema pur apparendo soddisfacente merita alcune modifiche: ad esempio, per i titolari di diritti in comunione va colmata la lacuna dell'omessa citazione in giudizio, per evitare che il relativo accertamento debba avvenire innanzi al giudice delegato nelle forme del titolo IV, creando disarmonia e problemi applicativi;
- 49) gli effetti della confisca definitiva sono opportunamente disciplinati prevedendo che i diritti reali o personali di godimento si estinguono e i contratti aventi ad oggetto i diritti personali di godimento si sciolgono attribuendo ai titolari, in prededuzione, un equo indennizzo. Per i partecipanti in comunione si prevede che se il bene è divisibile si procede a divisione secondo le disposizioni previste dal codice civile e dal codice di procedura civile; se il bene non è divisibile ai partecipanti è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa

tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto o di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso i cui all'articolo 3, o dei suoi appartenenti. Se non è esercitato il diritto di prelazione ovvero non si può procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disciplina prevista in questo ultimo caso è in evidente violazione della finalità della legge 109/96 che ha introdotto il fondamentale principio di riutilizzo del bene a fini sociali. Prevedere sempre la vendita delle quote del bene non divisibile, semmai anche in presenza di quote maggioritarie, appare un recupero del principio della ammissibilità della vendita dei beni confiscati, fortemente contrastato e ridimensionato nell'attuale disciplina. Andrebbe prevista la vendita, quanto mento, solo in presenza di quote minoritarie;

50) all'articolo 62 sono fissate le condizioni che consentono la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia, escludendo che sia sufficiente un controllo estrinseco del diritto di credito, rendendo invece necessario l'accertamento dell'estraneità del terzo all'attività delittuosa del proprio debitore; opportunamente sono fissati dei criteri di giudizio che tengono conto anche della natura del creditore, volendo riferirsi alla necessità di una maggiore diligenza, ad esempio, da parte degli istituti di credito. Appare più opportuno delineare l'onere probatorio in capo al terzo utilizzando categorie già elaborate dalla giurisprudenza nella stessa materia: buona fede e inconsapevole affidamento in tema di creditore garantito da ipoteca. Per gli istituti di credito, costituenti la categoria più frequente di terzo, si potrebbero utilizzare criteri più facilmente accertabili, quali ad esempio l'onere di provare il rispetto delle norme e prassi bancarie in materia, oltre che del disposto del D. L.vo 231/07 e della L. 197/1991 in (in materia di antiriciclaggio);

- 51) l'articolo 66 rischia di paralizzare l'esercizio dell'impresa nella fase che segue il sequestro, bloccando l'esecuzione di tutti i contratti pendenti, compresi quelli di lavoro, in attesa delle valutazioni sulla opportunità della loro risoluzione, per cui sarebbe sicuramente preferibile una disciplina che, senza introdurre alcuna sospensione, si limiti ad attribuire all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, un potere di scioglimento dei contratti;
- 52) alcune disposizioni relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), appaiono ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita secondo una visione improntata piuttosto alla procedura di un giudizio fallimentare che a quella di un procedimento di prevenzione;
- 53) assume un valore intrinseco da tutelare in sé il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle mafie, per cui la vendita dei beni immobili dovrebbe essere consentita solo se assolutamente indispensabile, mentre la disciplina dell'articolo 70 consentirebbe la vendita del bene in ogni caso di insufficienza delle somme disponibili;
- 54) la possibilità di vendita dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui vi siano crediti da soddisfare pari a un importo rilevante rispetto al valore del bene immobile (ad esempio, almeno pari al 50 per cento) al fine di non procedere alla vendita per somme esigue che ben possono essere prelevate da un fondo appositamente costituito;
- 55) dal punto di vista economicosociale è importante sottolineare che le aziende ed i compendi patrimoniali oggetto di misure di prevenzione – ancorché riconducibili alla criminalità o ad ambienti contigui – sono di per sé una risorsa, talvolta assai significativa, per il tessuto imprenditoriale locale specie nelle zone economica-

mente depresse del Paese in cui i fenomeni di criminalità associativa con risvolti economici assumono notevole incidenza;

- 56) gli artt. 73, 74 e 75, in attuazione della delega, disciplinano i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare prevedendo la prevalenza del sequestro sul fallimento ed introducendo la possibilità dei creditori di rivalersi sul valore dei beni confiscati;
- 57) nell'ambito delle misure di prevenzione vi sarebbero delle particolari questioni che sarebbe opportuno affrontare nel momento in cui si pone mano ad un codice antimafia, quali, ad esempio: quanto al procedimento: a) l'estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi (penali) di cui all'articolo 132 bis disp. att. del codice di procedura penale.; b) la trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi specializzati; c) sulle aziende sequestrate: 1) la collaborazione delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, del settore, con evidente competenza specifica e interesse alla prosecuzione dell'attività; 2) la stipula di convenzioni con associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per acquisire specifiche competenze; 3) il potenziamento della cassa integrazione previste dall'articolo 2 della L. 109/96 a tutela dei lavoratori; 4) l'introduzione di agevolazioni fiscali almeno nella fase di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero; 5) la creazione di un fondo di garanzia, eventualmente gestito dall'Agenzia Nazionale, alimentato da piccole percentuali del Fug; d) sul sequestro dei beni ubicati all'estero: lo schema di decreto non dà alcuna attuazione all'articolo 1, comma 3, lett. b) n. 2) della legge delega che prevede di disciplinare l'ipotesi in cui « la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero »;
- 58) in relazione al libro IV sulle Attività informative e investigative nella

lotta contro la criminalità organizzata, quanto all'Agenzia Nazionale, occorre ribadire l'esigenza di procedere in maniera esaustiva nel momento in cui si sceglie di inserire nel Codice la predetta materia, senza fare quindi omissioni in ordine alla complessa normativa di riferimento;

in relazione al libro V, recante modifiche alla legislazione vigente, disposizioni transitorie e di coordinamento, osservato che:

- 59) si tratta di una normativa complessa e delicata, in quanto, qualora inadeguata, potrebbe comportare delle gravissime conseguenze per i procedimenti e processi pendenti;
- 60) non può essere assolutamente condivisa la scelta di non effettuare abrogazioni espresse;
- 61) in relazione alla disciplina transitoria, suscita perplessità l'articolo 129 i cui primi sette commi contengono le medesime disposizioni già previste dalla legge n. 50 del 2010 in relazione all'Agenzia nazionale, mentre il comma 8 stabilisce che i termini d'efficacia del sequestro (artt. 34 comma 2 e 37 comma 6) si applicano solo ai procedimenti per i quali la proposta sia stata avanzata successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato;
- 62) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione:
- 63) lo schema di decreto risulta, invece, gravemente carente sia sotto il profilo delle abrogazioni che per la disciplina transitoria. Una corretta tecnica legislativa richiede l'espressa abrogazione delle disposizioni recepite o modificate dal nuovo intervento, in particolare in presenza di testi unici che si inseriscono in modo massiccio sul tessuto normativo;

- 64) l'assenza di un'organica disciplina transitoria e la presenza dell'articolo 129 che prevede il differimento esplicito per due norme, induce a concludere per l'immediata applicabilità di tutte le (numerosissime) norme innovative o modificative introdotte dal codice, anche in applicazione del principio generale *tempus regit actum* e di retroattività delle leggi in materia di misure di prevenzione;
- 65) gli effetti dell'immediata applicabilità dell'intero codice delle misure di prevenzione emergono in tutta la loro evidenza con riferimento alla tutela dei terzi e al relativo procedimento che dovrebbe essere attivato in tutti i casi in cui il procedimento di prevenzione non si è ancora concluso con la confisca definitiva, con un notevole e non sostenibile aggravio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in relazione al Libro I:

- 1) siano tenute in debito tutte le conseguenze applicative derivanti dalle norme di cui al Libro I, valutando se sia o meno il caso di sopprimere gli articoli da 1 a 10, ovvero di adottare soluzioni migliorative;
- 2) all'articolo 2 la pena ivi prevista sia riportata a quella stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale;
- 3) il comma 3 dell'articolo 5 sia coordinato con l'articolo 7, comma 4, decreto legge 419/91;
- 4) all'articolo 8 siano elencate le norme in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni previsti dal codice per la materia della prevenzione applicabili al sequestro e alla confisca ex articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992;
- 5) sia coordinata la disciplina dell'articolo 9 con la normativa vigente in materia di intercettazioni preventive;

in relazione al Libro II:

- 6) all'articolo 13 sia sostituita la parola: « sospetto » con la seguente: « indiziato ».
- 7) all'articolo 14 sui soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria sia valutato se sia necessario distinguere le tipologie di soggetti pericolosi anche attraverso la suddivisione in due diversi articoli ovvero in due commi del medesimo articolo, riportando in uno i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14, nell'altro tutti gli altri;
- 8) all'articolo 15 sia valutato se l'ampliamento dei titolari del potere di proposta sia conforme, come non sembrerebbe, alla delega;
- 9) all'articolo 16 sulle tipologie delle misure e loro presupposti sia prevista l'obbligatoria imposizione ai soggetti pericolosi di cui all'attuale articolo 14 lett. a) e b) dell'obbligo di soggiorno, con esclusione del divieto di soggiorno, prevedendo all'articolo 41 solo per tali soggetti l'obbligo di imporre la cauzione:
- 10) all'articolo 17 sul procedimento applicativo: sia esplicitata la competenza del tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia (che può ricomprendere più circondari); sia prevista l'applicabilità al procedimento di prevenzione dell'articolo 666 del codice di procedura penale. (procedimento di esecuzione); sia prevista l'applicabilità delle norme sulla videoconferenza (come imposto dalla legge delega) per l'audizione dell'interessato o dei testimoni ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. del codice di procedura penale.; sia diversamente disciplinata la partecipazione dell'interessato detenuto, garantendo la sua traduzione (ovvero la videoconferenza nei casi previsti) qualora chieda espressamente di partecipare all'udienza;
- 11) all'articolo 18 si proceda al coordinamento con i principi costituzionali delle prescrizioni imposte col decreto applicativo della misura personale, il termine sospetto sia sostituito con il seguente: indizi; siano

- aggiornate le seguenti parole: « ozioso e vagabondo» e «di non trattenersi abitualmente nelle osterie o bettole »; sia coordinata con i principi della Costituzione la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni; sia coordinato, per evitare inutili ripetizioni, l'articolo 18, comma 8, con l'articolo 20, comma 1; siano previsti i termini di deposito del decreto camerale decisorio (che per la giurisprudenza ha natura di sentenza) attraverso il richiamo all'applicabilità del disposto dell'articolo 544 del codice di procedura penale. in tema di sentenza, con gli opportuni adattamenti (in mancanza di lettura di dispositivo il tribunale potrebbe indicare il diverso termine di deposito al termine dell'udienza camerale quando riserva la decisione) ovvero fissando un termine congruo (30 o 60 giorni); siano coordinate le norme in materia di termini per impugnare;
- 12) all'articolo 22 siano aggiornati i presupposti dell'autorizzazione oggi relativi ai soli motivi di salute, ma estesi dalla giurisprudenza in via analogica a tutti i casi di allontanamento reso necessario da gravi e comprovati motivi di famiglia o lato sensu affettivi tutelati da prevalenti principi costituzionali;
- 13) all'articolo 28, comma 1, siano inserite infine le seguenti parole; « al momento della richiesta della misura di prevenzione ». Sia riformulato il comma 2, che disciplina le due diverse ipotesi oggi previste di morte del proposto e del soggetto deceduto prima della proposta, prevedendo due autonome disposizioni: una prima che, secondo quanto oggi previsto dall'articolo 2-bis comma 6-bis, seconda parte, della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi in cui il procedimento (iniziato ritualmente) prosegue, nel caso di morte del proposto, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; una seconda che, secondo quanto oggi previsto dal comma 11 dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, disciplina l'ipotesi di proposta di misura patrimoniale (sequestro e successiva confisca) avanzata nel caso di morte della persona

all'epoca pericolosa, nei cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare;

- 14) all'articolo 30 sia modificato o soppresso l'articolo 30, comma 2, che, riproducendo il vigente articolo 2-ter, comma 4, della legge n. 575 del 1965, prevede la revoca del sequestro quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione; sia prevista l'adottabilità del decreto di sequestro prescindendo dalla (solo eventuale) contestuale fissazione dell'udienza per la successiva confisca; sia disciplinata l'ipotesi di sequestro disposto dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale;
- 15) all'articolo 31 sia eliminata la ripetizione tra il primo e il secondo comma sull'assistenza della polizia giudiziaria, prima obbligatoria poi facoltativa;
- 16) all'articolo 33 siano inseriti tra i soggetti da chiamare in giudizio i titolari di diritti di proprietà (comproprietari o partecipanti in comunione) e sia prevista la pubblicità dell'udienza (combinato disposto degli artt. 33, comma 1, e 17 comma 1) anche se richiesta solo da uno dei soggetti aventi diritto (proposto, terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento, partecipanti in comunione);
- 17) all'articolo 34 sia modificata la disposizione sul termine massimo di efficacia del sequestro, prevedendo comunque la sua applicabilità anche nei casi di morte del proposto nonché sia modificato il comma 3, (attuale articolo 2 ter comma 6 L. 575/65), relativo alla possibilità di applicare la misura patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale, prevedendo la competenza del medesimo tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale;
- 18) all'articolo 35 sia espressamente prevista l'applicabilità della disposizione anche nei confronti degli eredi del proposto (nei casi di applicazione disgiunta previsti dall'articolo 28, comma 2) e sia consentita inequivocabilmente la confisca per equivalente (al proposto e agli eredi o aventi causa) in ogni caso e non solo se il trasferi-

mento del bene è avvenuto al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca;

- 19) all'articolo 37 sia espressamente prevista l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro decorso il solo termine di impugnazione per il PM ovvero qualora l'impugnazione sia proposta ma non sia richiesta la sospensione ed il decorso del termine sia ancorato alla ricezione degli atti da parte della Corte d'appello anziché alla proposizione del ricorso;
- 20) all'articolo 40 al comma 1, ultima parte, sia aggiunta l'ipotesi del sequestro penale ex articolo 12-sexies del decretolegge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992; al comma 1, ultima parte, sia attribuita al tribunale (e non al giudice delegato) la competenza a sostituire l'amministratore nominato dal giudice penale; nel caso di sequestro penale successivo al sequestro di prevenzione (sospeso per il concomitante sequestro) sia prevista, nelle ipotesi di sequestri ex articolo 104-bis disp. att. del codice di procedura penale. e 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, la naturale conferma dell' amministratore nominato dal tribunale di prevenzione, salva diversa valutazione del giudice penale;
- 21) all'articolo 41 sia prevista la facoltatività dell'imposizione della cauzione, salva l'ipotesi di pericolosità ricollegabili a inserimenti in associazioni mafiose di cui all'articolo 14 lettera *a*) e *b*);
- 22) all'articolo 44 si meglio disciplinata o soppressa la disciplina dell' amministrazione giudiziaria dei beni personali;
- 23) all'articolo 46 nel contenuto (obbligatorio) della relazione dell'amministratore siano vanno inseriti: l'indicazione dei terzi che siano parte del giudizio avente a oggetto domande giudiziali precedentemente trascritte relative al diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene sequestrato (articolo 65, comma 3); l'esistenza di eventuali azioni esecutive al fine di consentirne la comuni-

cazione al giudice dell'esecuzione civile per i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 65.

- 24) all'articolo 47 al comma 1, sia prevista una contabilità separata per ciascun soggetto titolare di beni sequestrati (terzo intestatario); al comma 3, sia previsto che non siano versate al Fondo Unico Giudiziario le somme riscosse a qualunque titolo da beni immobili non riferibili a complessi aziendali;
- 25) all'articolo 48 al comma 2, sia prevista la possibilità di porre a carico dell'amministratore giudiziario la comunicazione per via telematica dei provvedimenti;
- 26) all'articolo 50 sia prevista la possibilità di fare pagare un'indennità al proposto; sia prevista l'applicabilità della norma in esame anche in favore dei formali titolari del bene immobile; sia prevista la possibilità di fare pagare un'indennità (oltre che le spese) ai beni occupati a titolo gratuito da stretti parenti del proposto (figli, etc.), spesso titolari di comodato gratuito e, perciò, rientranti nella categoria dei titolari di diritti personali di godimento; sia prevista l'applicabilità dell'articolo 560, comma 2, c.p.c. ai contratti di locazione stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato;
- 27) all'articolo 51 sia disciplinato il rapporto tra sequestro di quote sociali e sequestro dei beni aziendali della impresa esercitate dalla società (consentita anche dall'articolo 104 disp. att. del codice di procedura penale.), prevedendone il sequestro dei beni aziendali nel caso di sequestro della totalità delle quote ovvero almeno della maggioranza delle quote; sia regolato il rapporto tra amministratore giudiziario e amministratore della società (nel solo caso di sequestro maggioritario di quote) prevedendo che l'amministratore eserciti uno stringente controllo sulle attività imprenditoriali (con obbligo di munirsi delle relative autorizzazioni del giudice delegato) a partire dal controllo delle attività di cassa e di pagamenti; siano disciplinati agli effetti che derivano dal sequestro di quote di società di persone; sia precisato che il provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato dal

tribunale consente il prosieguo anche delle aziende che richiedono autorizzazioni e provvedimenti abilitativi di natura personale;

- 28) all'articolo 52 al comma 1, pur se si conferma la vigente disciplina (articolo 2 octies, comma 1, L. 575/65) introdotta dalla legge 94/09 nella parte in cui prevede il prelievo dalle somme comunque nella disponibilità del procedimento, sia soppresso l'inciso che contrasta con la disciplina dell'articolo 47 comma 5 sulla contabilità separata tenuta dall'amministratore con riferimento ai diversi soggetti proposti e con le esigenze derivanti dalla possibile pluralità di titolari formali dei beni (terzi intestatari); al comma 2 sia precisato che nel caso di recupero di spese anticipate dallo Stato l'esecuzione della revoca del sequestro è subordinata al rimborso di tali spese da parte dell'interessato, all'esito del rendiconto; al comma 5 sia precisato che gli eventuali acconti concessi all'amministratore sono posti a carico dello Stato;
- 29) all'articolo 53 sia coordinata la disciplina concernente la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore dopo la confisca di primo grado, quando subentra l'Agenzia; sia precisato che l'Agenzia deve presentare il rendiconto della propria amministrazione; sia precisato che nel caso di confisca definitiva non vi è necessità alcuna di dare comunicazione dell'udienza di rendiconto al prevenuto o ai formali intestatari, essendo il bene divenuto di proprietà dello Stato;
- 30) all'articolo 54 sia previsto che la disposizione si riferisce all'amministrazione dei beni da parte dell'Agenzia dopo la confisca definitiva conseguentemente inserendo l'articolo, nel capo III relativo alla destinazione dei beni; sia corretto il refuso del richiamo al medesimo articolo 54, riferibile all'attuale articolo 50; sia inserita dopo il comma 3 dell'articolo 48 la richiesta al giudice delegato del nulla osta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione (di cui all'articolo 54 comma 2);
- 31) all'articolo 55 i commi 1 e 2 siano riformulati come segue: « 1 . A seguito della

confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. 2 . La tutela dei terzi è disciplinata dal titolo IV del presente decreto. »;

- 32) all'articolo 56 sia previsto che la restituzione per equivalente rappresenta la regola per i beni confiscati in via definitiva, salvo che il bene non sia stato ancora destinato a fini sociali e che l'Agenzia non ritenga opportuno trattenerlo al patrimonio dello Stato; l'onere relativo sia posto esclusivamente a carico del FUG;
- 33) all'articolo 57 sia prevista la sospensione del procedimento di destinazione del bene immobile con provvedimento motivato dell'Agenzia solo se è prevedibile che debba procedersi a vendita per tutelare i creditori in buona fede:
- 34) all'articolo 58 sia modificato il comma 1, lettera b), limitando la vendita delle partecipazioni societarie alle sole partecipazioni minoritarie (o ampiamente minoritarie), comunque con modalità tali da garantire i livelli occupazionali; al comma 3, lettera b), sia previsto che sia residuale l'utilizzo per finalità economiche; comma 3, lettera c), sia aggiornato l'elenco delle associazioni assegnatarie dei beni immobili confiscati con le nuove leggi relative ad esempio alle Onlus e alle Associazioni di promozione sociale; al comma, 3 lettera *c*), sia previsto che sia residuale la previsione che i beni non assegnati possono essere riutilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; al comma 3, lettera c), sia prevista anche la pubblicità della destinazione dei beni (come avviene in parte già oggi) tramite il sito dell'Agenzia nazionale, con onere degli enti destinatari di fare inserire tutti gli elementi concernenti le fasi di assegnazione (bandi etc.) l'eventuale assegnazione (con indicazione dell'associazione beneficiaria), la concreta utilizzazione, con aggiornamento periodico e inserimento ogni anno di una relazione sulla concreta utilizzazione del bene a fini sociali; al comma 8 sia prevista altra tipologia contrattuale in luogo dell'imprecisato affitto a titolo gratuito espungendo il termine

- « senza oneri a carico dello Stato »; al comma 8 siano inserite tra i possibili affittuari delle aziende anche le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991; il comma 12 sia inserito nella disposizione sulla gestione dei beni sequestrati (articolo 50); sia prevista la competenza ad adottare il provvedimento in capo anziché genericamente all'Autorità giudiziaria al giudice delegato;
- 35) all'articolo 61 sia previsto il soggetto (proprietario o amministrazione) tenuto al pagamento dell'ICI dei beni immobili sequestrati a persone fisiche;
- 36) all'articolo 62 sia modificato il comma 1, lettera b), prevedendo per il riconoscimento dei diritti dei terzi l'onere di dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, utilizzando categorie già elaborate efficacemente dalla giurisprudenza; sia introdotta al comma 3, una puntuale descrizione dell'onere probatorio da assolvere da parte degli istituti di credito; in applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/ 07, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede; sia modificato il comma 7, prevedendo che solo nel caso di quote confiscate largamente minoritarie è consentita la vendita dell'immobile o la concessione del diritto di prelazione ai comproprietari; sia precisato quale sia l'organo competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 62, commi da 5 a 8, per i partecipanti in comunione, i commi 7 e 8 dell'articolo 62 che richiamano l'articolo 58 comma 5, consentono di individuare la competenza dell'Agenzia nazionale e per i titolari di diritti di godimento, pur se l'accertamento della buona fede è avvenuto nel corso del procedimento;
- 37) all'articolo 63 sia previsto il soddisfacimento dei diritti terzi nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati al netto delle spese del procedimento;
- 38) all'articolo 64 va precisato quale sia l'organo competente al pagamento dei crediti prededucibili nel caso di confisca definitiva;

- 39) all'articolo 66 sia modificato il comma 4, prevedendo l'esecuzione del contratto previa autorizzazione del giudice delegato; sia riconosciuta la possibilità di insinuare il credito nel passivo con riferimento al diritto alla restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente nel caso di scioglimento di contratto non trascritto:
- 40) all'articolo 70 siano previsti prevista un'opportuna scansione temporale delle attività di ammissione dei crediti dei terzi, sulla base dell'avanzamento del procedimento, per ridurre le attività svolte inutilmente nel caso di revoca del sequestro; l'eventuale vendita di beni solo dopo la confisca definitiva; la previa vendita dei beni mobili e mobili registrati; l'eccezionalità della vendita dei beni immobili, peraltro nel solo caso di crediti da soddisfare di entità corrispondente alla quasi totalità del valore del bene; gli specifici compiti attribuiti all'amministratore (in carica fino alla confisca di primo grado) e all'Agenzia (che subentra dalla confisca di primo grado, eventualmente tramite il coadiutore nominato che può anche coincidere con l'amministratore).
- 41) all'articolo 91 sia previsto l'obbligo di segnalazione al Procuratore Distrettuale fin dal momento in cui i diversi organi proponenti iniziano l'attività investigativa e che all'esito delle citate comunicazioni il Procuratore distrettuale se opportuno provvede al coordinamento;
- 42) sia integrata la normativa sulle misure di prevenzioni inserita nello schema di decreto da quelle disposizioni inerenti alla materie richiamate in premessa e per le quali è stato evidenziato un omesso inserimento nel codice;

in relazione al Libro V,

43) siano espressamente abrogate le disposizioni recepite o modificate; sia introdotta un'articolata disciplina transitoria relativa alle misure di prevenzione che, tra l'altro preveda: *a)* l'immediata applicabilità

- dell'articolo 55 del codice secondo cui « A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi »; b) l'applicabilità della nuova disciplina sulla tutela dei terzi titolari di diritti di credito solo a per i sequestri eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo; c) una specifica disposizione per i titolari di diritti reali di garanzia che intendono dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento (per poi ottenere la restituzione per equivalente) secondo cui: 1) per i procedimenti pendenti all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda la prosecuzione del procedimento (iniziato innanzi al tribunale quale giudice dell'esecuzione) sulla base delle disposizioni previgenti (richiamando espressamente il procedimento ex articolo 666 del codice di procedura penale.); 2) per i beni confiscati definitivamente all'atto dell'entrata in vigore del decreto, si preveda che i titolari di ipoteca siano tenuti ad attivare il procedimento di riconoscimento della buona fede sulla base della nuova disciplina con istanza da proporre in un termine espressamente fissato a pena di decadenza decorrente dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dalla messa in mora da parte dell'Agenzia) ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. al Tribunale quale giudice dell'esecuzione; in applicazione dell'articolo 9 del D. L.vo 231/ 07, sia prevista la comunicazione alla Banca d'Italia del decreto con cui viene respinta la domanda di riconoscimento della buona fede;
- 44) siano comunque espressamente elencate le norme del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati applicabili al sequestro penale di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/92, conv. dalla legge 346/92, richiamando oggi il comma 4-bis gli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 575/65;
- 45) sia prevista una adeguata normativa transitoria.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

# (Bilancio, tesoro e programmazione)

### SOMMARIO

OFF	CONTOUT TITLE
SEDE	CONSULTIVA:

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	111
RISOLUZIONI:	
7-00674 Gioacchino Alfano ed altri: Assegnazione di una quota di contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo ( <i>Discussione e conclusione – approvazione della risoluzione n.</i> 7-00674) .	118
RISOLUZIONI:	
7-00667 Gioacchino Alfano e Vaccaro: Utilizzo dei fondi strutturali europei ed esclusione dei cofinanziamenti nazionali dal computo dei saldi rilevanti ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno (Discussione e rinvio)	119
7-00664 Baretta ed altri: Iniziative volte ad escludere sanzioni per la indebita percezione in buona fede del « bonus bebè » (Discussione e rinvio)	122
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	124

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

### La seduta comincia alle 10.05.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento all'articolo 3, comma 18, osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. In proposito, ricorda che su tale tipologia di copertura, più volte utilizzata in passato, le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, avevano

formulato un'osservazione nella quale si invitava il Governo a prescindere dall'utilizzo delle risorse di cui alla predetta legge n. 170 del 1997, dal momento che le stesse erano iscritte in bilancio come spese obbligatorie. Fa presente che tale osservazione è stata superata, da ultimo, nell'esame dell'atto Camera n. 3881, alla luce delle nuove modalità di iscrizione in bilancio delle risorse relative alla suddetta legge n. 170 del 1997, ricordando che, nel bilancio 2011-2013, a differenza di quanto previsto precedentemente, le risorse relative ai contributi obbligatori ad organismi internazionali non sono più iscritte in un solo capitolo, ma sono state ripartite nei capitoli 2302 e 2303, il primo recante spese rimodulabili e il secondo obbligatorie. Fa presente che, dalle schede di analisi allegate alla tabella di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si evince che le risorse relative alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in bilancio come spese rimodulabili, nell'ambito del capitolo 2302, nella misura di 380.000 euro. Da un'interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo sussistono ancora disponibilità pari a circa 308.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 4-bis, ricorda che le risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 sono iscritte nel capitolo 3005 del Ministero dell'interno. In tale capitolo sono state iscritte le risorse relative ad alcune disposizioni di legge per le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della suddetta legge n. 244 del 2007, non si dà più luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi specificatamente indicati nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risultano disponibili sul suddetto capitolo risorse pari a circa 14,8 milioni di euro. A tale proposito, ritiene opportuno che il

Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Circa l'articolo 6, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda che la lettera a) del comma 4-quater prevede l'utilizzo del fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010, avente ad oggetto l'estinzione delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione tramite il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. Evidenzia che la suddetta disposizione prevedeva anche la specifica destinazione di tali risorse al finanziamento delle missioni internazionali di pace previo accertamento annuale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che da una interrogazione del capitolo 3071 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili risulta che lo stanziamento di competenza del suddetto capitolo è stato incrementato nella misura di circa 106 milioni di euro di cui una quota pari a circa 12,8 milioni di euro in attuazione della disposizione in esame. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Rileva inoltre che la lettera b) del comma 4-quater prevede l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il riferimento all'entrata del bilancio dello Stato anziché al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace come previsto dal suddetto articolo 8 sia dovuto al fatto che tali somme siano state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, ma non ancora riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa. Fa presente che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tale riassegnazione, infatti, non risulta ancora effettuate. Osserva quindi che la lettera c) del comma 4-quater prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza dell'onere. Al riguardo, segnala che la disposizione si configura come una riduzione delle dotazioni relative al suddetto Ministero in ordine alla cui sostenibilità appare opportuno un chiarimento del Governo, anche alla luce delle norme di analogo tenore che sono state recentemente adottate. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca anche le modalità con le quali si provvederà alla riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della difesa dal momento che non si specifica se la riduzione sia operata in modo lineare ovvero secondo altre modalità. Si osserva, inoltre, che la disposizione prevede anche l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 98 del 2011. Precisa che la suddetta disposizione prevede che, in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, è consentita la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, anche relative a specifiche autorizzazioni legislative di spesa, tra programmi diversi nell'ambito di ciascun Ministero. Segnala, tuttavia, che tali disposizioni fanno riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014, mentre per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di bilancio per il 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge. Al

riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In riferimento all'articolo 10, osserva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo, ai sensi della lettera a) del comma 1, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricorda che il Fondo è stato, da ultimo, rifinanziato, nella misura di 835 milioni di euro per l'anno 2011, dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che il suddetto rifinanziamento sia stato in parte destinato all'attuazione della presente disposizione. Per quanto concerne le risorse di cui alla lettera b), rileva che le stesse sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Fa presente che, da un interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo risultano accantonate per il provvedimento in esame le necessarie risorse. Con riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di cui al comma 1, lettera b-bis), rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 6, comma 4-bis. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo strategico per l'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo rechi le necessarie disponibilità e se le stesse possano essere utilizzate per gli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse possano essere destinate alla spesa senza precedentemente essere riassegnate al bilancio dello Stato. Infine, sotto il profilo formale, segnala che il comma non richiama

espressamente tra le disposizioni esclude dalla copertura finanziaria di cui all'articolo in esame gli articoli 4-bis e 6, comma 4-bis, che già sono dotate di autonome clausole di coperture finanziaria. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1, fa presente che sono sprovviste di idonea quantificazione o copertura le proposte emendative Maurizio Turco 5.3, che, modificando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, recante la proroga della partecipazione italiana a missini internazionali per il periodo luglio-ottobre 2009, estende al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926 e Maurizio Turco 5.4 che, modificando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2009, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il periodo luglio-ottobre 2009, estende al personale che abbia partecipato alle missioni ACTIVE ENDEAVOUR, ATALANTA, la corresponsione dell'indennità di cui al regio decreto n. 941 del 1926. Ritiene, inoltre, che appaia opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle proposte emendative Di Stanislao 1.1, che incrementa da euro 10.800.000 a euro 20.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011; Evangelisti 2.1, che incrementa da euro 8.600.000 a euro 20.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, primo periodo, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. Anche in ordine a tale proposta emendativa ritiene che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in

funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011; Narducci 2.2, che incrementa da euro 350.000 a euro 1.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, primo periodo, provvedendo conseguentemente a modificare le coperture finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, e, in particolare, incrementando di un ammontare pari a euro 700.000 le risorse del fondo ISPE utilizzate a copertura per l'anno finanziario 2011. Al riguardo precisa che il Governo dovrebbe chiarire se il fondo ISPE presenta le necessarie disponibilità; Orlando 2.4, che incrementa da euro 5.159.751 a euro 10.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. In merito a tale proposta emendativa ritiene che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 201; Di Stanislao 2.7, che incrementa da euro 200.000 a euro 1.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. Al riguardo osserva che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011; Evangelisti 2.9, che incrementa da euro 399.983 a euro 1.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. Riguardo a tale proposta emendativa sottolinea che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011; Di Stani-2.12, che incrementa da 1.000.000 a euro 5.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1. Al riguardo precisa che il Governo dovrebbe chiarire la possibilità di ridurre, in funzione di copertura finanziaria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, che si riferisce al rifinanziamento delle missioni in Afghanistan a decorrere dal 1º luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011; Maurizio Turco 3.22, che, in attesa del complessivo riordino della disciplina della bonifica da ordigni bellici, dispone la prosecuzione delle attività di vigilanza a del Ministero della difesa, prevedendo la formazione del personale all'uopo impiegato e ponendo i relativi oneri assicurativi a carico del bilancio dello Stato. Riguardo a tale proposta emendativa ritiene opportuno che il Governo chiarisca se a tali disposizioni si può fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; gli identici Di Stanislao 4.2 e Mogherini Rebesani 4.3, che incrementano di 5 milioni di euro la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Darfur. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il fondo ISPE presenta le necessarie disponibilità; Maurizio Turco 6.1, che dispone l'incremento di 30 milioni di euro del fondo per finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del decretolegge n. 78 del 2010, contestualmente disponendo l'obbligo di utilizzare l'alloggio di servizio per i membri degli organi di rappresentanza de militari in missione e abrogando una serie di disposizioni recanti incentivi economici per il personale previsti dal codice dell'ordinamento militare. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la copertura individuata sia idonea a garantire le risorse necessarie all'incremento del fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Maurizio Turco 6.2, volto a rendere perentori i termini per la valutazione delle istanze relative alle cause di servizio, prevedendo in caso di mancata risposta il principio del silenzio-assenso. Al riguardo, osserva che il Governo dovrebbe chiarire se da tali disposizioni possano derivare maggiori oneri connessi al presumibile aumento dei soggetti beneficiari del regime per le cause di servizio; Tempestini 10.1 e Barbi 10.2, che modificano la copertura finanziaria prevedendo, contestualmente, l'incremento dell'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del Ministero degli affari esteri. Anche in merito a tali proposte emendative ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il fondo ISPE presenta le necessarie disponibilità e Maurizio Turco 10.3, che modifica la copertura prevista dall'articolo 10, comma 3 relativa all'attuazione delle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite di cui all'articolo 10, comma 3, prevedendo la riduzione dei capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dai Fondi a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri iscritti nello stato di previsione relativo al Ministero della difesa, capitolo n. 1121 e 4842, e dei capitoli relativi alla cooperazione allo sviluppo iscritti nello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, fermo rimanendo che, sotto il profilo formale, la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame non è formulata in maniera pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della suddetta copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto attiene ai chiarimenti richiesti dal presidente, osserva in primo luogo, con riferimento all'articolo 2, che la mancata previsione del pagamento dei viaggi di servizio per il personale in servizio presso gli uffici situati il Libia e Yemen è motivata dal fatto che l'operatività delle due sedi, a causa delle note situazioni di crisi, è temporaneamente sospesa. Circa la possibilità di impegnare - nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo - le somme non impegnate nell'esercizio di competenza nonché i residui non impegnati derivanti da precedenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 3, precisa che la disposizione riveste carattere di assoluta necessità per garantire concreta attuazione e continuità alle azioni urgenti autorizzate dal provvedimento in esame, considerato che le risorse finanziarie derivanti dai provvedimenti legislativi relativi alla proroga delle missioni internazionali sono da anni sui capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri con un ritardo che in media si aggira tra i cinque e i sei mesi, con conseguente impossibilità di impegnare e liquidare le spese entro il semestre di vigenza del provvedimento, che pure è caratterizzato dalla straordinaria necessità ed urgenza. A titolo di esempio segnala che gli stanziamenti autorizzati con il decreto di proroga delle missioni relativo al primo semestre del 2011 sono stati trasferiti ai capitoli di bilancio il 5 luglio, mentre quelli relativi ala secondo semestre del 2010 sono confluiti nei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il 22 dicembre 2010. Evidenzia, pertanto, che le deroghe previste non determinano un'accelerazione della spesa, ma consentono unicamente di realizzare quanto previsto dal provvedimento. Per quel che concerne il comma 11 dell'articolo 3, precisa che il regime convenzionale applicabile è quello indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988 che prevede il rimborso dei costi sostenuti a seguito di realizzazione di attività specificamente individuate, sottolineando che le convenzioni saranno negoziate con sog-

getti appartenenti alle categorie individuate dalla norma, sulla base della loro specifica esperienza nella materia della lotta alle mutilazioni genitali femminili, dopo che la norma sarà entrata in vigore. Richiamando dettagliatamente quanto riportato nella relazione tecnica, conferma che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni indicate nell'articolo 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 1 e 2. Per quel che concerne la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 3, conferma che il riferimento al comma 2 dell'articolo 2 è da considerarsi erroneo, in quanto le disposizioni di carattere oneroso sono contenute nel comma 1 dell'articolo 1 e nel comma 1 dell'articolo 2, come indicato peraltro dalle medesime disposizioni. In relazione a quanto rilevato dal relatore, con riguardo all'articolo 4, comma 31-bis, secondo cui la proposta emendativa si limiterebbe ad una mera conversione in euro degli importi previsti, in lire, dalla normativa vigente con conseguente impossibilità di generare entrate ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, fa presente che l'entrata in vigore dell'articolo 2268, comma 1, n. 883, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ha disposto l'abrogazione della legge n. 255 del 1991 che, all'articolo 7, comma 3, e relativo allegato, aveva rideterminato gli importi delle tariffe di cui alla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869. Pertanto, rileva che ciò ha determinato che, a far data dall'8 ottobre 2010, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, n. 883, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, le tariffe applicate per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto, per le fattispecie in esame, sono quelle di cui alla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 come indicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 29 settembre 1954 e non più quelle che erano state invece rideterminate con l'allegato di cui alla

legge n. 255 del 1991. Ciò premesso, fa presente che il meccanismo prefigurato dalla disposizione in esame prevede, pertanto, che rimanga immutato l'attuale flusso al bilancio dello Stato delle risorse di cui alla tabella D allegata al decretolegge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come indicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 29 settembre 1954 per effetto di quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, n. 883 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, mentre al Corpo delle Capitanerie di porto viene destinata la parte della relativa tariffa applicata che eccede i citati importi, come rideterminati dalla disposizione introdotta nel presente decreto. Ritiene altresì necessario precisare, per quanto concerne la disposizione de cui all'articolo 8 comma 2-bis, che all'anticipo delle risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, segua la corresponsione entro l'anno del prezzo di vendita dei beni oggetto di alienazione, comprensivo delle risorse impiegate per il funzionamento della medesima Commissione. Per quanto riguarda le proposte emendative, esprime parere contrario agli emendamenti Narducci 2.2, Di Stanislao 4.2, Mogherini Rebesani 4.3, Tempestini 10.1 e Barbi 10.2 per inidoneità di copertura, rappresentando che il Fondo per interventi straordinari di politica economica è preordinato alla realizzazione di interventi urgenti connessi all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari, nonché all'attuale quadro esigenziale del Paese, che non possono in alcun modo essere compromessi. Esprime inoltre contrarietà agli emendamenti Maurizio Turco 5.3, 5.4, 3.22 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, sottolineando comunque l'esigenza di acquisire apposita relazione tecnica. Da ultimo, fa presente che risulta inidonea la copertura proposta agli emendamenti Di Stanislao 1.1, Evangelisti 2.1, Orlando 2.4, Di Stanislao 2.7, Evangelisti 2.9, Orlando

2.10, Di Stanislao 2.12, Maurizio Turco 6.1 e 10.3 non essendo certa la quantificazione degli oneri.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

### « La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4551 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 107 del 2011, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

la mancata previsione del pagamento dei viaggi di servizio per il personale in servizio presso gli uffici situati in Libia e Yemen è motivata dal fatto che l'operatività delle due sedi è temporaneamente sospesa a causa delle recenti situazioni di crisi;

la possibilità, concessa dall'articolo 3, di impegnare, nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo, le somme non impegnate nell'esercizio di competenza riveste carattere di assoluta necessità per garantire la concreta attuazione delle disposizioni del provvedimento, anche in ragione dei tempi di trasferimento delle somme;

le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 31-bis, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle
tariffe indicati nella tabella D allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 29
settembre 1954, e gli importi indicati nella
tabella D introdotta dall'articolo 4, comma
31-bis, del decreto-legge in esame;

considerato che le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non pongono problemi di quantificazione;

rilevato che il Governo intende destinare le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate dagli emendamenti Narducci 2.2, Di Stanislao 4.2, Mogherini Rebesani 4.3, Tempestini 10.1 e Barbi 10.2 con finalità di copertura di spese correnti, alla realizzazione di interventi ritenuti urgenti e improcrastinabili;

esprime

sul testo del provvedimento:

### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 3.22, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 10.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

# NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando l'assenza di adeguate motivazioni in ordine alla contrarietà espressa sulle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle dell'Italia dei Valori, che recano una puntuale quantificazione e sono sostanzialmente volti a ridurre gli stanziamenti per missioni considerate di guerra più che di pace, in favore di quelle riconducibili propriamente a tale categoria.

Maino MARCHI (PD) nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore, dichiara di condividere la scelta di non esprimere un parere contrario sugli emendamenti 2.2, 4.2, 4.3, 10.1 e 10.2, in quanto la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo non è motivata da ragioni di copertura, ma da valutazioni di ordine politico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

#### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.55.

7-00674 Gioacchino Alfano ed altri: Assegnazione di una quota di contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo.

(Discussione e conclusione – approvazione della risoluzione n. 7-00674).

Gioacchino ALFANO (PdL) nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma n. 7-00674, fa presente che essa è prevalentemente frutto di uno scrupolo amministrativo-contabile di cui si è già fatta interprete la Commissione bilancio del Senato approvando, il 27 luglio scorso, una risoluzione di analogo contenuto. Ricorda che l'articolo 2, comma 2-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha già, inequivocabilmente disposto l'erogazione di un contributo pari a euro 200.000 in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo. Osserva, tuttavia, che tale contributo è corrisposto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che, secondo il dettato normativo, devono essere destinate a interventi di carattere diverso, ma sempre sulla base di un atto di indirizzo approvato dalle competenti Commissioni parlamentari. Pertanto, assecondando la scelta già compiuta dal Senato, con l'approvazione della presente risoluzione, si porranno in tal modo le premesse affinché possa essere erogato il suddetto contributo di euro 200.000 nel pieno rispetto della legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00674.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel sottolineare di non aver sottoscritto la risoluzione sottolinea come essa sia, da un lato, inutile, in quanto si limita a ribadire quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010 e, dall'altro, inopportuna, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00674.

### La seduta termina alle 11.

### RISOLUZIONI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

# La seduta comincia alle 14.15.

7-00667 Gioacchino Alfano e Vaccaro: Utilizzo dei fondi strutturali europei ed esclusione dei cofinanziamenti nazionali dal computo dei saldi rilevanti ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gioacchino ALFANO (PdL) nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, sottolinea come essa muova da un'iniziativa condivisa anche con le forze di opposizione. Osserva che, in un primo momento, si era valutata la presentazione di un ordine del giorno nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, ma che si è preferito predisporre un atto apposito che avesse anche una maggiore forza. Ritiene comunque necessario, attesa l'importanza delle tematiche affrontate nella risoluzione, un adeguato approfondimento. Rileva quindi l'opportunità di delegare un unico Ministro al coordinamento delle attività connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei, anche per dare una risposta concreta in questo periodo di crisi. Sottolinea infine la necessità di valutare lo sfasamento temporale nell'erogazione delle risorse che comporta criticità in particolare in talune aree del Paese.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la richiesta di escludere dal computo del patto di stabilità le spese sostenute da regioni ed enti locali per la quota di cofinanziamento nazionale degli interventi dell'Unione europea per il triennio 2011-2013, come più volte rappresentato in sede tecnica dal Ministro dell'economia e delle finanze, comporta oneri a carico della finanza pubblica che devono essere compensati per assicurare l'invarianza dei saldi. Per quanto riguarda la possibilità di sostenere in sede europea l'ipotesi di revisione della regola del disimpegno automatico « n+2 », evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che la revisione è già avvenuta con una modifica del regolamento comunitario, che ha permesso di sgravare dal vincolo N+2 la prima annualità di bilancio e non sussistono, al momento, prospettive per un nuovo intervento sulla regola. Osserva che, in ogni caso, la valutazione sull'opportunità di tale iniziativa in sede europea compete al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale. Per quanto concerne la richiesta di farsi promotore, nelle sedi europee, dell'iniziativa finalizzata ad accelerare i tempi di ricevibilità da parte della Commissione europea delle proposte di « Grandi progetti », rileva che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che sul tema sono state già apportate modifiche alle disposizioni comunitarie, le quali permettono di avviare i progetti e rendicontarne le spese prima della decisione della Commissione europea di approvazione del « Grande progetto », cioè una volta acquisita la cosiddetta « ricevibilità » della proposta di «Grande progetto». In merito, tuttavia, precisa che occorre considerare che i ritardi lamentati dipendono anche dalla non sempre buona qualità della documentazione che accompagna la richiesta di approvazione inviata alla Commissione europea dalle Autorità italiane, con conseguente prolungamento dei tempi di istruttoria. Ritiene, comunque, che la risoluzione dovrà essere valutata dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, al quale compete il coordinamento della materia. Con riferimento, infine, alla richiesta di attivarsi in sede europea per sostenere la proposta concernente l'innalzamento al massimo consentito, in via temporanea e transitoria, della quota di cofinanziamento dei Fondi strutturali europei 2007/2013, osserva che il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che sono già in corso contatti con i servizi della Commissione europea volti ad individuare una modalità di massimizzazione dei tassi di partecipazione dei Fondi strutturali, che permettono di aumentare il tiraggio di risorse comunitarie senza penalizzare la dotazione finanziaria complessiva dei programmi.

Sandro GOZI (PD), nel sottolineare l'importanza dei contenuti dell'atto di indirizzo in discussione, sul piano del metodo osserva che il loro rilievo sistematico avrebbe consigliato che esso fosse discusso dalle Commissioni riunite V e XIV e, eventualmente, dall'Assemblea. Ricorda, peraltro, che la risoluzione fa seguito all'interpellanza urgente 2-00995, di cui è primo firmatario, discussa dall'Assemblea della Camera il 10 marzo 2011, evidenziando come già in quella sede avesse manifestato al Ministro Fitto la disponibilità del proprio gruppo ad assicurare il massimo sostegno al Governo in vista

dell'apertura di un possibile negoziato in sede europea. Nel sottolineare la straordinarietà della situazione che il nostro Paese deve fronteggiare, osserva come sul piano dei contenuti sarebbe stato preferibile che il Governo dimostrasse una maggiore apertura sui temi attinenti all'esenzione dei cofinanziamenti degli enti territoriali dai vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno. segnalando come sia concreto il rischio del disimpegno automatico delle risorse dei fondi strutturali. Per quanto attiene, invece, alla qualità della documentazione elaborata dalle amministrazioni degli enti territoriali, osserva l'opportunità di avviare un processo di complessiva revisione delle modalità di gestione dei fondi a livello nazionale, migliorando le procedure di coordinamento attualmente previste. Con riferimento al regime di cofinanziamento nazionale, ritiene inoltre che sarebbe opportuno che il Governo verifichi la possibilità di intraprendere un negoziato in sede europea al fine di richiedere deroghe temporanee non dissimili da quelle concesse nel 2009 in materia di aiuti di Stato, al fine di incrementare la quota posta a carico dei fondi strutturali e ridurre corrispondentemente le quote a carico degli Stati membri. A tale riguardo, sottolinea l'esigenza di avviare quanto prima una seria discussione con il Commissario per la politica regionale Johannes Hahn, sottolineando come il negoziato, sicuramente difficile, potrebbe essere agevolato da un sostegno da parte di tutti i parlamentari, eventualmente gruppi espresso nella sede più rappresentativa dell'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) preliminarmente osserva di condividere la filosofia alla base della risoluzione in esame e le considerazioni svolte dall'onorevole Gozi. Esprime tuttavia la preoccupazione che, pure avendo sostenuto il parere favorevole sullo schema di decreto legislativo concernente i premi e le sanzioni per gli amministratori locali, non vi saranno sanzioni in caso di mancato utilizzo delle risorse europee. Sottolinea come si tratti

anche di un problema di progettualità ed osserva l'opportunità di predisporre un minore numero di progetti di maggiore importanza a fronte di un numero eccessivamente elevato di progetti minori. Pur condividendo il vigente meccanismo di cofinanziamento delle opere, ricorda che già oggi l'Italia è contributore netto per oltre 5 miliardi di euro e che il mancato utilizzo dei fondi strutturali rischia di far aumentare maggiormente tale quota.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) nel dichiarare di sottoscrivere, anche a nome del collega Occhiuto, la risoluzione in discussione, sottolinea la sua rilevanza nel quadro del dibattito sugli strumento per garantire lo sviluppo del Mezzogiorno, rilevando come troppo spesso gli enti territoriali non riescano a spendere le risorse disponibili. Auspica, pertanto, che si possa procedere celermente alla votazione della risoluzione, preannunciando sin d'ora il voto favorevole del proprio gruppo sull'atto di indirizzo. Osserva, peraltro, che il Governo, qualora non intenda esprimere un parere favorevole sulla risoluzione, potrebbe avvalersi della disposizione dell'articolo 117, comma 4, del Regolamento, che consente al rappresentante dell'Esecutivo di chiedere di non procedere alla votazione della proposta di risoluzione e di investirne l'Assemblea. Rileva, in proposito, che un eventuale esame in Assemblea consentirebbe di svolgere un ampio dibattito in quella sede sulle politiche per il Mezzogiorno, anche in considerazione delle difficoltà incontrare nell'avviare un dibattito in quella sede sulla politica economica del nostro Paese.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile lo spirito della risoluzione presentata e condivide la richiesta dell'onorevole Gozi di investire l'Assemblea della questione. Auspica quindi che il Governo, che ha appena manifestato perplessità sulla questione, decida di chiedere il trasferimento in Aula della risoluzione ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) fa presente che nella giornata di ieri il commissario Hahn ha annunciato che l'Unione europea è pronta ad incrementare fino al 95 per cento il proprio cofinanziamento ai progetti che utilizzino fondi strutturali in Grecia, Irlanda, Portogallo, Ungheria e Romania, Lettonia ed Ungheria, al fine di sostenere la crescita e la competitività in questi Paesi, duramente colpiti dalla recente crisi economica e finanziaria.

Sandro GOZI (PD) ricorda come la Commissione europea stia valutando la richiesta di sei Stati membri di diminuire il loro apporto al cofinanziamento di taluni progetti europei e come sarebbe urgente che anche l'Italia avanzasse analoga richiesta per consentire un'integrazione della richiesta già al vaglio della Commissione europea. Ribadisce quindi l'opportunità di investire l'Assemblea della questione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede se la previsione di una discussione della risoluzione in Assemblea sia compatibile con l'esigenza di una sua rapida approvazione.

Sandro GOZI (PD) fa presente che l' eventuale approvazione di un atto di indirizzo nel mese di settembre sarebbe compatibile con i processi decisionali previsti a livello europeo.

Gioacchino ALFANO (PdL), dichiarando di condividere molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva come sarebbe opportuno che sui contenuti della risoluzione vengano acquisite, già nella giornata di domani, le valutazioni del Ministro Fitto, competente in materia di politiche di coesione, sottolineando come potrebbe essere utile che la Commissione fissi precisi indirizzi sin dal mese di agosto, al fine di facilitare lo svolgimento dei necessari negoziati in sede europea. Pur comprendendo le riserve evidenziate dal sottosegretario per l'economia e le finanze in ordine a taluni aspetti di carattere più strettamente finanziario, ritiene che il Ministro Fitto possa garantire il raggiungimento di una sintesi tra le diverse sensibilità presenti nell'ambito dell'Esecutivo.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea l'esigenza che il Governo chiarisca al proprio interno la sua posizione, poiché sembrano emergere valutazioni contrastanti. Ribadisce comunque l'opportunità di trasferire in Assemblea la discussione al fine di un più ampio coinvolgimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede di chiarire le modalità con le quali si procederà nel seguito della discussione, specificando in particolare quale sarà l'orientamento della Commissione qualora nella giornata di domani non possa intervenire il Ministro Fitto.

Gioacchino ALFANO (PdL) ribadisce l'opportunità di sentire il Ministro Fitto e ritiene che se ciò non fosse possibile sarebbe comunque opportuno portare la questione in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ribadisce che il Governo può comunque chiedere la remissione della risoluzione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento.

Gioacchino ALFANO (PdL) sottolinea come sia assolutamente necessario agevolare l'utilizzo delle risorse disponibili, evidenziando come i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno rappresentano un grave ostacolo all'utilizzo dei fondi strutturali, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno.

Massimo POLLEDRI (LNP) ringrazia l'onorevole Gioacchino Alfano per avere proposto la risoluzione in esame che riguarda un tema particolarmente importante. Ritiene necessaria, attesa la complessità della questione, un ulteriore approfondimento anche alla luce delle considerazioni critiche formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene altrettanto utile ascoltare il Mini-

stro Fitto e invita a non compiere forzature per accelerare l'approvazione del testo.

Sandro GOZI (PD) nell'osservare come non sarà difficile acquisire un consenso del Ministro Fitto sui contenuti della risoluzione, dal momento che su molte delle questioni sollevate il Ministro ha già manifestato la propria attenzione, rileva che sarà senza dubbio più problematico avere successo in un negoziato in sede europea. In questa ottica, ritiene che l'approvazione di un atto di indirizzo da parte dell'Assemblea potrebbe dare maggiore forza negoziale al nostro Esecutivo, sottolineando come tale approvazione potrebbe intervenire nel prossimo mese di settembre e consentire l'avvio di un dialogo politico con la Commissione europea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'eventuale approvazione della risoluzione non precluderebbe comunque la facoltà di presentare e discutere in Assemblea mozioni anche su analogo argomento. Rinvia quindi il seguito dell'esame della risoluzione alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

7-00664 Baretta ed altri: Iniziative volte ad escludere sanzioni per la indebita percezione in buona fede del « bonus bebè ».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) preannuncia di aver presentato nella giornata di oggi una risoluzione che interviene sulla medesima materia e chiede, pertanto, di non concludere la discussione della risoluzione 7-00664 nella seduta di oggi al fine di consentire la discussione congiunta delle due risoluzioni. Pier Paolo BARETTA (PD), in relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole Marinello, sottolinea che la risoluzione a sua prima firma è stata sottoscritta anche dall'onorevole Marinello stesso e che, anziché presentare un nuovo testo, sarebbe possibile integrare quello già presentato ed all'esame della Commissione. Procede quindi all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che i beneficiari del cosiddetto « bonus bebè » sono stati circa 700 mila e che l'erogazione del bonus è stata effettuata sulla base dell'autodichiarazione, da parte del beneficiario, con la quale veniva attestato il possesso dei requisiti per la fruizione. Ricorda che tra i predetti requisiti era previsto anche un limite di tipo reddituale: non si aveva, infatti, diritto al bonus se il reddito della famiglia era superiore a 50 mila euro annui lordi. Precisa che l'Amministrazione ha effettuato, doverosamente, i prescritti controlli di legge per verificare il possesso dei requisiti e che, all'esito di detti controlli, è emerso che, in poco più di 8 mila casi, il bonus è stato erogato a soggetti che in sede di autocertificazione per il bonus hanno dichiarato un reddito inferiore a 50 mila euro, ma che all'apposto in sede di dichiarazione fiscale hanno essi stessi invece dichiarato un reddito superiore. Evidenzia che si è, quindi, dato inizio al procedimento di recupero del bonus, con l'invio di una comunicazione individuale agli interessati, ai quali è stato segnalato che essi hanno comunque la possibilità di far valere eventuali errori in cui fosse incorsa l'Amministrazione. Osserva che, in questi termini, il recupero del bonus è doveroso e gli uffici competenti stanno svolgendo il proprio dovere a norma di legge e sono a disposizione dell'utenza per ogni chiarimento. Per quanto attiene alla sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale, osserva che il pagamento presuppone l'accertamento della Commissione dell'illecito anche relativamente al profilo soggettivo. Rileva che i cittadini potranno pertanto

sottoporre agli uffici ogni elemento ritenuto utile ad escludere ogni responsabilità. Fa presente che, al fine di facilitare il rapporto con l'utenza, peraltro, è stata proposta al Gabinetto del Ministro l'istituzione di un servizio di *call center*, di cui verrà data adeguata pubblicità nelle lettere che saranno inviate ai cittadini nonché sul sito internet del Ministero, che sarà a disposizione per fornire ogni informazione su tutti gli aspetti della vicenda.

Claudio D'AMICO (LNP) ritenendo complessivamente condivisibile il contenuto della risoluzione in discussione, evidenzia la necessità di precisare che l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi si applica ai soli cittadini che abbiano fornito in buona fede dichiarazioni erronee sul proprio reddito familiare e non anche agli stranieri che abbiano fruito di tale forma di assistenza, in carenza del requisito della cittadinanza richiesto dalla legge.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che il sottosegretario Giovanardi ha più volte confermato, anche in sede ufficiale, che, ripetuta la somma erogata per il bonus bebè, pari a 1.000 euro, la questione si sarebbe potuta considerare risolta. Sottolinea inoltre che l'errore è stato anche ingenerato dall'equivoco procurato dall'invio della lettera direttamente rivolta ai bambini con un'indicazione ambigua del reddito massimo oltre il quale il beneficio non sarebbe stato più dovuto. Con riferimento alla concessione del beneficio a cittadini stranieri, ricorda che la giurisprudenza si è già occupata della questione con esiti non sempre univoci, ma prevalentemente favorevoli.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto della circostanza che il rappresentante del Governo ha fornito una risposta non del tutto esaustiva e della presentazione di una nuova risoluzione preannunciata dall'onorevole Marinello, concorda sull'opportunità di rinviare a domani il seguito della discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Finanze)

### S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani	126
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	142
5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani	127
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	143
5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010	127
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	145
5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi	127
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	147
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	128
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	132
Sui lavori della Commissione	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, Bruno Cesario e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.

Daniele MARANTELLI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Daniele MARANTELLI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornita, sottolinea come il Partito Democratico abbia sempre riservato grande attenzione alle problematiche concernenti i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e i ristorni, riconosciute ai comuni italiani della zona di confine, alle comunità montane e alle province di quota parte delle imposte riscosse alla fonte in Svizzera sui redditi di tali lavoratori e trasferite dalla Confederazione elvetica allo Stato italiano. Osserva, in proposito, come tali ristorni costituiscano una risorsa fondamentale per i 160 comuni della provincia di Como, i 120 della provincia di Varese e i 55 della provincia di Verbania che li ricevono.

Rivendica, quindi, alle iniziative assunte dal Partito Democratico il merito di aver consentito di superare una situazione di stallo che si protraeva in materia da due anni e che era stata determinata dall'approvazione, da parte italiana, della normativa relativa al cosiddetto scudo fiscale.

In particolare, valuta con favore il fatto che il Governo italiano abbia rappresentato alla controparte elvetica come la decisione di dimezzare gli importi dei ristorni previsti per l'anno 2010, assunta dall'Amministrazione del Canton Ticino, in conformità a una decisione del Consiglio di Stato ticinese del 30 giugno scorso, congelando risorse pari complessivamente a 23 milioni di euro, configuri una violazione dell'Accordo sull'imposizione fiscale dei frontalieri e sulla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di

confine del 3 ottobre 1974, ritenendo altresì positivo che l'Esecutivo stia lavorando alla convocazione di un incontro bilaterale, nel quale riunire tutte le competenti istanze italiane e svizzere, al fine di promuovere il superamento delle tensioni manifestatesi tra i due Paesi in materia di relazioni fiscali.

Rileva, in proposito, come tali tensioni si siano scaricate, in questi due anni, sui 55.000 cittadini italiani frontalieri occupati nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni, di cui ben 48.000 impiegati nel Canton Ticino, i quali hanno dato un grande contributo allo sviluppo delle economie cantonali e a quelle dei comuni italiani compresi nella storica fascia di demarcazione di 20 chilometri dalla linea di confine.

Al riguardo, ricorda come le ripetute pressioni del Partito Democratico e delle parti sociali abbiano consentito di evitare l'assurda assimilazione dei lavoratori frontalieri agli evasori fiscali, mediante la sottoposizione a monitoraggio, ai fini dello scudo fiscale, del cosiddetto secondo pilastro, ossia degli accantonamenti per la previdenza complementare.

Rammenta, inoltre, come le forze politiche si siano opposte con forza all'odiosa campagna razzista nei confronti dei lavoratori italiani organizzata dall'UDC svizzera e alla minaccia del leader della Lega ticinese, Giuliano Bignasca, di espellere 13.500 lavoratori frontalieri.

Evidenzia, infine, come il Partito Democratico abbia sempre proposto di adottare la strada del dialogo e del negoziato, atteso che Italia e Svizzera hanno interessi economici, culturali, sociali ed ambientali comuni e che l'economia transfrontaliera è fonte di benessere per entrambi gli Stati, osservando come la globalizzazione e la crisi economica e finanziaria abbiano influito negativamente sulle strategie e sui rapporti di due Paesi tradizionalmente amici.

Saluta con favore, pertanto, la scelta unilaterale del Governo italiano – il quale ha finalmente accolto l'invito che il Partito Democratico ripete inascoltato da anni – di riprendere il negoziato con la Confederazione elvetica, in stallo dal 2009, allo scopo di risolvere i complessi problemi concernenti i fenomeni della doppia imposizione, il doveroso contrasto dell'evasione fiscale, il riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite e la realizzazione di infrastrutture determinanti per il futuro di entrambi i Paesi.

Ringrazia quindi il Governo per l'attenzione dimostrata alla questione posta dalla sua interrogazione, auspicando che alle indicazioni fornite oggi facciano seguito a breve impegni e fatti concreti, per corrispondere alle esigenze dei lavoratori frontalieri e delle amministrazioni dei comuni di confine.

5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel prendere atto delle iniziative assunte in merito dalla CONSOB per fare luce sui fenomeni evidenziati nell'interrogazione, ed in attesa di poter disporre degli elementi informativi che la CONSOB stessa ha chiesto a Deutsche Bank AG il 29 luglio scorso, rileva come la vendita, da parte della più grande banca tedesca, del 90 per cento dei titoli di Stato italiani da essa detenuti, finalizzata a una sensibile riduzione dell'esposizione netta al rischio sovrano del nostro Paese, debba essere oggetto di attenta riflessione e meriti di essere adeguatamente valutata dal Governo italiano, soprattutto in quanto intervenuta in un momento in cui tutti gli organismi finanziari europei dovrebbero essere impegnati a salvaguardare la stabilità dell'Euro e dei Paesi che l'hanno adottato.

5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio BERNARDO (PdL), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce importanti chiarimenti in merito ad un tematica oggettivamente complessa, relativa all'applicazione, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private, del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 53 del decretolegge n. 78 del 2010.

Auspica, quindi, che ulteriori contributi interpretativi possano fugare ogni incertezza in merito all'attestazione, da parte dei datori di lavoro, circa la correlazione delle somme assoggettate a imposta sostitutiva ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa aziendale, richiesta da una recente circolare congiunta dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.

5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario alla sua interrogazione metta in dubbio le conclusioni a cui è giunta la Corte dei conti, la quale, nel formulare la richiesta di risarcimento di 98 miliardi di euro nei confronti di dieci concessionari del settore dei giochi, abbia anche evidenziato la sussistenza di un danno erariale riconducibile al mancato pagamento delle imposte dovute da tali soggetti per le attività di gioco. In tale contesto, ritiene che la conclusione del contenzioso in essere su tale questione potrà fare definitivamente sulla realtà dei fatti.

In ogni caso evidenzia la gravità della denuncia formulata dal Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel corso della sua recente audizione dinanzi alla Commissione Finanze, nella quale il dottor Ferrara ha rilevato l'assoluta insufficienza dell'organico dell'AAMS, che dispone, ad esempio, di soli sei dirigenti di fascia A, a fronte di un numero molto più elevato di dirigenti in ruolo presso ciascuna delle agenzie fiscali, lamentando che, in tale situazione, l'AAMS stessa non è nelle condizioni di espletare efficacemente i delicatissimi compiti che le sono attribuiti. Tale circostanza risulta particolarmente grave, in quanto lascia intendere che il Governo e, in particolare, il Ministro dell'Economia, non sia realmente interessato ad assicurare la piena operatività dell'AAMS, preferendo evidentemente lasciare mano libera alla potente lobby dei concessionari dei giochi.

Nel ribadire quindi come le contestazioni avanzate dalla Corte dei conti nei confronti dei predetti concessionari, che hanno portato alla quantificazione della predetta sanzione di 98 miliardi, siano legate a gravi violazioni degli obblighi contrattuali, da perseguire con la massima severità e celerità, rileva come il suo atto di sindacato ispettivo intenda indicare al Governo una strada per concludere la predetta controversia, ipotizzando l'introduzione di una norma legislativa che consenta ai concessionari di sanare la propria posizione attraverso il versamento di una somma pari al 30 per cento della sanzione stessa, e permettere in tal modo all'Erario di incassare in tempi brevi un ammontare significativo di risorse finanziarie, le quali

risulterebbero preziose nell'attuale, difficilissima fase economico finanziaria del Paese. Tale previsione riprende, del resto, il contenuto della norma recata dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, che consente la chiusura delle liti tributarie pendenti di valore non superiore a 20.000 euro attraverso il pagamento di una percentuale delle somme controverse.

Nella medesima prospettiva sottolinea, altresì, come il prossimo rinnovo delle concessioni per la gestione in via telematica della raccolta dei giochi costituisca l'occasione per ristabilire legalità e trasparenza in tale comparto, inibendo la partecipazione alle gare per l'assegnazione delle concessioni stesse a quei soggetti che abbiano contenziosi pendenti con l'Erario.

In conclusione, sottolinea l'urgenza di assumere misure incisive in materia, ritenendo che, se necessario, la Commissione debba essere disponibile a lavorare anche nel periodo estivo per dare soluzione ad una problematica di estremo rilievo per gli interessi del Paese,

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### La seduta termina alle 14.

### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

# La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati. C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4454, recante – ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

Al riguardo rileva preliminarmente come l'Accordo, che fa seguito all'analogo accordo in materia stipulato tra Comunità europea ed il Regno del Marocco, ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009, risponda all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato del trasporto aereo, di creare nuove opportunità di investimento nel settore per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei, sia dell'Unione europea sia giordani, sostituendo gli accordi bilaterali attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Giordania.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nell'Accordo, mentre il Titolo I, che comprende gli articoli da 2 a 12, reca le disposizioni economiche.

L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. La disposizione precisa che in nessun caso le disposizioni dell'Accordo potranno essere interpretate nel senso di consentire ai vettori europei in Giordania e a quelli giordani nel territorio dell'Unione europea di effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 3 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente ad una serie di condizioni, consistenti essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento, nonché nel rispetto di tutti i requisiti legislativi e regolamentari in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della Parte che rilascia l'autorizzazione.

L'articolo 4 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che è prevista essenzialmente per il difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, per il mancato rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative richiamate dall'articolo 6 dell'Accordo e per l'inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui agli articoli 13 e 14.

L'articolo 4-bis prevede che le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Sono escluse le determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza o di copertura assicurativa.

Ai sensi dell'articolo 5, la Giordania può adottare misure volte a consentire la proprietà maggioritaria o il controllo effettivo di vettori aerei giordani da parte di Stati membri dell'UE o di loro cittadini. In tale contesto il Comitato misto istituito dall'articolo 21 dell'Accordo decide preliminarmente in merito alle questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo. Al riguardo si specifica che la decisione deve precisare le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'Accordo, inclusi quelli implicanti Paesi terzi.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti.

Per quanto riguarda la concorrenza, l'articolo 7 ribadisce l'applicazione dei principi sanciti dal Titolo IV, Capo II, dell'Accordo di associazione CE-Giordania, fatto il 24 novembre 1997 e ratificato dall'Italia con la legge n. 534 del 1999, in materia di concorrenza e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

In tale contesto si stabilisce che le sovvenzioni ai vettori aerei siano proporzionate, trasparenti e concepite in modo da minimizzare l'impatto negativo sui vettori dell'altra Parte. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, si prevede che la Parte interessata ne informi preventivamente l'altra, la quale può investire della questione il predetto Comitato misto di cui all'articolo 21 dell'Accordo. Prevede inoltre che, qualora non si giunga ad una composizione della controversia, ciascuna delle Parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate e si sancisce altresì il diritto delle Parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.

L'articolo 8 riconosce ai vettori di ciascuna delle Parti il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, nonché di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, sancisce espressamente il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alle operazioni di assistenza a terra o di selezionare il prestatore di tali servizi, nonché di provvedere direttamente alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, e può essere effettuata in valuta locale o in altra valuta convertibile.

La norma sancisce altresì la possibilità, per i vettori, di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione con qualsiasi vettore, a condizione che i soggetti partecipanti a tali accordi siano abilitati all'esercizio delle rotte e che gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e concorrenza, si riconosce la facoltà, per i vettori di fornire i servizi di trasporto aereo utilizzando aeromobili ed equipaggi noleggiati da altri vettori, e si garantisce il diritto delle compagnie aeree di stipulare accordi di affiliazione commerciale o di impiego del marchio. Per quanto riguarda l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti (cosiddetti slots aeroportuali) si prevede che essa debba essere effettuata in modo indipendente, trasparente e non discriminatorio.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama la disposizione di cui al comma 5, che liberalizza il trasferimento in patria dei redditi prodotti da un vettore aereo sul territorio dell'altra Parte, senza restrizioni o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della presentazione, da parte del vettore, della prima domanda di rimessa.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 9, il quale stabilisce l'esenzione da imposte, dazi, accise ed altri diritti o oneri analoghi dei carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, attrezzature di terra ed apparecchiature di sicurezza che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei, nonché le stampe prese a bordo per l'uso nei voli in partenza. L'esenzione è prevista su base di reciprocità, assicurando comunque alle autorità nazionali competenti la supervisione ed il controllo in materia.

L'esenzione non si applica invece al carburante fornito da una Parte a vettori aerei nel proprio territorio.

È parimenti riconosciuta la facoltà di ciascuna Parte di tassare i beni venduti ai passeggeri nel corso di un servizio aereo compiuto tra due punti del proprio territorio e non destinati al consumo a bordo.

Inoltre l'articolo specifica che l'Accordo non incide sull'imposta dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dell'IVA sulle importazioni di beni, e che rimangono ferme le disposizioni di convenzioni per evitare la doppia imposizione in vigore tra uno Stato membro dell'UE e la Giordania.

L'articolo 10 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali.

L'articolo 11 stabilisce la libertà nella fissazione dei prezzi per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo, senza alcun obbligo di deposito o notifica, mentre l'articolo 12 obbliga ciascuna Parte a fornire al'altra le statistiche richieste dalle disposizioni nazionali, nonché, su richiesta, altre informazioni statistiche relative all'andamento dei servizi aerei, prevedendo altresì la collaborazione tra le Parti in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 21.

Il Titolo II, che è composto dagli articoli da 13 a 19, reca norme in materia di cooperazione nel campo normativo.

In base all'articolo 13, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato III. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina. Si riconosce inoltre il potere, per le autorità competenti, di ciascuna Parte di adottare le misure opportune quando non siano soddisfatte le norme, quando sussistano gravi preoccupazioni in merito alla non conformità o al funzionamento di un aeromobile, ovvero quando sussistano gravi preoccupazioni circa l'assenza di effettiva manutenzione.

L'articolo 14 stabilisce che la legislazione interna delle Parti deve prevedere gli standard minimi di protezione di sicurezza aerea di cui alla parte B dell'allegato III. Inoltre la disposizione richiama una serie di convenzioni internazionali in ma-

teria e regola la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia, conformandosi alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

L'articolo 15 concerne la gestione del traffico aereo, rispetto alla quale è previsto l'impegno delle parti al rispetto delle disposizioni di cui alla parte C dell'allegato III, nella prospettiva dell'estensione alla Giordania della normativa sul Cielo unico europeo.

Gli articoli da 16 a 19 sanciscono l'impegno delle Parti alla protezione dell'ambiente, alla tutela dei consumatori, in materia di sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali, rinviando rispettivamente al rispetto degli standard minimi indicati nelle parti da D a G dell'allegato III.

Per quanto riguarda il settore ambientale, si riserva alle Parti la più ampia facoltà di adottare misure di salvaguardia dall'impatto del traffico aereo internazionale, a condizione che esse non risultino discriminatorie.

Il Titolo III, composto dagli articoli da 20 a 29, contiene le disposizioni istituzionali e finali.

In particolare, l'articolo 20 stabilisce l'impegno delle Parti ad adottare tutte le misure idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo, nonché a fornirsi tutte le informazioni e l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni.

L'articolo 21 istituisce un Comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, nonché per favorire la cooperazione tra le Parti, nonché per elaborare condizioni e procedure volte a permettere l'adesione dei Paesi terzi all'Accordo. La disposizione specifica che il Comitato può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le Parti.

L'articolo 22 disciplina la risoluzione delle controversie, che *in primis* vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'Accordo euromediterraneo di as-

sociazione CE-Giordania. In mancanza di una decisione risolutiva della controversia, si ricorrerà alla procedura arbitrale definita dallo stesso articolo 22.

L'articolo 23 riguarda invece le misure di salvaguardia che ciascuna delle Parti può adottare qualora ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'Accordo: tali misure devono essere limitate per durata e campo d'applicazione a quanto strettamente necessario, e vanno adottate prima quelle meno ostative del funzionamento dell'Accordo stesso.

L'articolo 24 definisce la portata geografica dell'Accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.

L'articolo 25 riguarda il rapporto dell'Accordo con altri strumenti pattizi, e dispone che esso sostituisca quelli bilaterali vigenti tra la Giordania e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, si stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

L'articolo 26 regola procedure per la modifica dell'Accordo o dei relativi allegati, mentre l'articolo 27 stabilisce che esso ha durata indeterminata, ma che ciascuna delle Parti, attraverso i canali diplomatici, può denunciare l'Accordo attraverso preavviso scritto, che va inoltrato nel contempo all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; la decadenza dell'Accordo ha luogo 12 mesi dopo la data del predetto preavviso.

Gli articoli 28 e 29 prevedono, rispettivamente, la registrazione dell'Accordo e di tutti gli eventuali emendamenti presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e il Segretariato dell'ONU, nonché le modalità di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Per quanto concerne gli allegati all'Accordo, l'allegato I riguarda i servizi con-

cordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II reca disposizioni transitorie.

L'allegato III riporta l'elenco delle norme dell'Unione europea (regolamenti e direttive) applicabili, sotto vari profili, all'aviazione civile, richiamate da numerose disposizioni dell'Accordo, mentre l'allegato IV elenca gli Stati europei (segnatamente l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche, sospensioni o limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo e all'Allegato I.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo del disegno di legge C. 4272, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica.

I principi e criteri direttivi della delega, definiti dal comma 2, prevedono:

a) il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione:

- b) la predisposizione di criteri per il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici per la sperimentazione clinica, nel rispetto dell'autorità regionale;
- *c)* l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche;
- d) l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione o all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici, prevedendo anche la definizione dei requisiti minimi per i centri che intendono svolgere studi relativi alle suddette fasi:
- e) la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;
- *f)* la revisione del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione;
- g) l'istituzione di un Comitato nazionale delle politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, il quale stabilisca indirizzi generali coerenti e promuova lo scambio di informazioni anche in riferimento alle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in corso di approvazione, prevedendo la realizzazione di una rete dei comitati etici, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome:
- *h)* la definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica;
- i) l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche;
- l) l'individuazione di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in ma-

teria di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;

- *m)* l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati;
- n) la previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali;
- o) la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge;
- p) la revisione della normativa relativa agli studi senza scopo di lucro e agli studi osservazionali.

La disposizione specifica, al comma 6, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che agli adempimenti previsti le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della ricerca sanitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, prevedendo, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2011, una quota pari al 10 per cento delle risorse previste per il finanziamento dei bandi di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, è destinata a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quarant'anni.

Il comma 2 inserisce nel predetto articolo 12-bis un nuovo comma 6-bis, il quale demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, da parte degli enti di ricerca, delle università, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zoo profilattici sperimentali, dei policlinici e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito possono essere previste clausole di cofinanziamento della ricerca, e possono essere definite modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca, nel caso in cui venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.

L'articolo 3, comma 1, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, inserendovi un nuovo 3-bis, ai sensi del quale il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

Il comma 2 integra invece l'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 288, inserendovi un nuovo comma 2-bis, in base al quale al personale a tempo pieno appartenente ai ruoli degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, costituiti in fondazioni senza fini di lucro, non si applica la previsione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ai sensi della quale il servizio prestato dal personale con rapporto continuativo nelle case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è equiparato, ai fini della valu-

tazione come titolo nei concorsi di assunzione presso le Unità sanitarie locali, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza, ma solo nella misura del 25 per cento della sua durata.

L'articolo 4 stabilisce che le somme indicate negli specifici capitoli dello stato di previsione degli enti istituzionali destinatari del finanziamento, a carico del Fondo sanitario nazionale, delle attività di ricerca sanitaria di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, non possono essere soggette ad esecuzione forzata, stabilendo la nullità, rilevabile d'ufficio, degli atti di sequestro e di pignoramento su tali fondi.

L'articolo 5 stanzia 45 milioni di euro per la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo, dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

Tale somma è corrispondentemente detratta dalle somme assegnate alla Regione Lazio, nell'ambito delle risorse ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, relative al programma di edilizia e tecnologie sanitarie.

L'articolo 6 delega il Governo a riformare gli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista.

I principi e criteri della delega, stabiliti dal comma 2, prevedono:

a) che gli ordini e le relative federazioni siano enti pubblici non economici istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all'esercizio della professione, siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare e siano sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute ed agiscano quali organi sussidiari dello Stato;

b) di individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali e regionali, attraverso la promozione dell'autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico-professionale, della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei princìpi etici dell'esercizio professionale;

- c) di disciplinare la modalità di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, nell'ambito anche di un registro speciale;
- d) di disciplinare la verifica e la tutela della trasparenza e della veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati;
- *e)* di prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le modalità di partecipazione e i ruoli e i compiti degli ordini nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- f) di prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale di tutti i professionisti iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;
- g) di individuare norme deontologiche, raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, e le relative responsabilità disciplinari, nonché promuovere l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni, individuando le aree condivise tra i diversi ordini e collegi;
- *h)* di disciplinare l'istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e l'esercizio dell'azione disciplinare, confermando le competenze giurisdizionali della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
- *i)* di prevedere l'assoggettabilità degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, in qualsiasi ambito svolgano

la loro attività, compreso quello societario, alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità o alla reiterazione dell'illecito, prevedendo altresì il ravvedimento operoso e altre misure compensative, anche di natura economica, fatta salvi gli aspetti già regolati in via esclusiva dal codice disciplinare per i pubblici dipendenti;

- *l)* di prevedere l'assunzione della rappresentanza esponenziale della professione nell'ambito delle competenze proprie;
- m) di definire le strutture organizzative e amministrative degli ordini e delle federazioni nazionali, con il compito di supporto alle attività degli ordini provinciali nel rispetto dell'autonomia e delle competenze degli stessi, e definire l'istituzione delle federazioni regionali, con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali;
- n) di attribuire alle federazioni nazionali compiti di indirizzo e coordinamento, nonché di supporto amministrativo degli ordini provinciali e delle federazioni regionali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive, individuando altresì gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela dell'interesse pubblico;
- o) di definire la composizione, la durata, le funzioni gestionali, le attribuzioni e il regime di incompatibilità degli organi degli ordini e delle relative federazioni regionali e nazionali, nonché i criteri e le modalità per il loro scioglimento;
- p) di assicurare la piena possibilità di accesso al voto e prevedere la facoltà di istituire negli statuti degli Ordini che abbiano un numero di iscritti all'albo superiore a 2.000 unità, eventuali assemblee rappresentative, tutelando nelle stesse le minoranze qualificate degli iscritti;
- q) di prevedere che gli oneri di costituzione e funzionamento degli ordini e delle relative federazioni regionali e nazionali, nonché di tenuta degli albi, degli

elenchi e dei registri professionali, siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguati contributi;

- r) di prevedere le modalità con le quali gli albi, gli elenchi e i registri professionali ricompresi in un medesimo ordine hanno piena autonomia nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari;
- s) di confermare, per gli esercenti le professioni di cui al comma 1, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti;
- t) di prevedere le modalità con cui costituire un ordine specifico e autonomo per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fermo restando l'obbligo di iscrizione per l'esercizio specifico della professione.

Il comma 5 specifica che le federazioni nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con appositi statuti le materie indicate al comma 2.

L'articolo 6-bis stabilisce, al comma 1, che la categoria professionale dei biologi è ricompresa tra le professioni sanitarie indicate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, che ne ha ricostituito gli ordini e ne disciplina lo svolgimento.

In connessione con la previsione del comma 1, il comma 2 prevede che l'alta vigilanza sull'Ordine dei biologi, finora esercitata dal Ministro della giustizia, sia trasferita al Ministro della salute.

Il comma 3 dispone invece che la categoria professionale degli psicologi è ricompresa tra le professioni sanitarie indicate dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.

In connessione con la previsione del comma 3, il comma 4, sostituendo l'articolo 29 della legge n. 56 del 1989 (recante l'ordinamento della professione di psicologo), prevede che il Ministro della salute eserciti l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo, e non più sull'Ordine nazionale degli psicologi.

L'articolo 6-ter inserisce un nuovo articolo 348-bis nel codice penale, ai sensi del quale, nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti utilizzati o destinati a commettere il reato.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure, prevedendo, al comma 1, che in attesa dell'adozione di una disciplina organica in materia di rischio clinico, al fine di fornire e sostenere strumenti di governo clinico, miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, nonché della tutela della salute, le strutture sanitarie adottano sistemi di gestione degli eventi avversi e dei « quasi eventi » e promuovono la comunicazione trasparente degli eventi avversi, anche sulla base di linee guida nazionali prodotte dal Ministero della salute, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 prevede altresì che le strutture sanitarie adottino strumenti di analisi per la gestione del rischio clinico, nonché iniziative di promozione della sicurezza delle cure, le quali sono coperte dal segreto professionale e d'ufficio. A tal fine si istituisce l'obbligo, per le strutture sanitarie, di presentare alla regione competente una relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle relative cause e sulle iniziative messe in atto in merito. Le strutture sanitarie prestano altresì particolare attenzione al verificarsi dei cosiddetti « quasi eventi » per predisporre in modo tempestivo le indispensabili misure di prevenzione e di rimozione delle cause che li hanno creati.

In tale ambito il comma 3 prevede che le regioni e le aziende sanitarie, attribuiscono priorità, nei propri programmi di formazione, a specifici programmi volti a diffondere la cultura della sicurezza delle cure e ridurre i rischi emersi dai sistemi di segnalazione.

Il comma 4 precisa che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, e che esse sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 autorizza il Governo ad adottare, nel rispetto delle competenze regionali in materia idrotermale, e ferme restando le competenze dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per la promozione del termalismo nazionale, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel quale sia raccolta e coordinata la normativa vigente in materia.

La disposizione specifica che l'emanazione del testo unico non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 elimina il requisito della specializzazione nella disciplina per l'accesso al concorso per il primo livello dirigenziale di odontoiatra nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione specifica che l'attuazione di tale previsione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 modifica la disciplina in materia di servizi erogati dalle farmacie, prevedendo, al comma 1, che i servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, prevedono anche la possibilità di avvalersi di fisioterapisti, oltre che di personale infermieristico, nonché l'effettuazione di prestazioni strumentali di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, oltre che di prestazioni analitiche, sempre nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In parallelo con il disposto del comma 1, il comma 2 prevede che gli accordi collettivi nazionali, stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, alle quali si devono conformare le convenzioni chiamate a regolare il rapporto con le farmacie pubbliche e private, possono prevedere la possibilità, per le farmacie, di fornire agli assistiti servizi di secondo livello, avvalendosi, oltre che di personale infermieristico, anche di fisioterapisti, nonché di effettuare, nell'ambito dei servizi di secondo livello, prestazioni strumentali di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, oltre che prestazioni analitiche.

L'articolo 11 modifica l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 102, che vieta di cumulare l'esercizio della farmacia con quello di altre professioni o arti sanitarie, si consente agli esercenti le predette professioni o arti sanitarie di svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

Inoltre viene aggiornata in euro la misura (compresa tra 5.000 e 20.000 euro) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso in cui i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, fatte comunque salve le sanzioni previste nel caso in cui il medico o il veterinario ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico

L'articolo 12 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale è costituito dall'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito ed è alimentato in maniera continuativa, secondo il comma 3, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

Il fascicolo è finalizzato: alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; allo studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; alla programmazione sanitaria, alla verifica della qualità delle cure e alla valutazione dell'assistenza sanitaria.

Ai sensi del comma 5 la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvi i casi di emergenza sanitaria. La disposizione specifica peraltro che il mancato consenso da parte dell'assistito non pregiudica il diritto di quest'ultimo all'erogazione della prestazione sanitaria.

Il comma 6 specifica che le finalità di studio e ricerca scientifica, di programmazione sanitaria e valutazione dell'assistenza sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze, senza utilizzare i dati identificativi degli assistiti e i documenti clinici presenti nel FSE. La disposizione rinvia al decreto previsto dal comma 7 la definizione dei livelli di accesso, nonché le modalità e i criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati, secondo princìpi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sentita la DigitPA, il compito di stabilire: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti dell'assistito; le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni; la definizione e le modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato; l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 9 specifica che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12-bis prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvii un tavolo tecnico con le regioni per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto.

L'articolo 13, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Gli elenchi dei predetti sistemi di sorveglianza e registri sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura e l'aggiornamento dei dati è consultabile e viene reso pubblico secondo criteri emanati con specifico regolamento.

Ai sensi del comma 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge ulteriori registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale.

Il comma 4 demanda ad un regolamento governativo, da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Tali previsioni devono comunque uniformarsi, ai sensi del comma 5, ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 6 specifica che le attività previste dall'articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

Francesco BARBATO (IdV) evidenzia, in questa sede, la gravissima problematica connessa con l'impossibilità di individuare compagnie assicurative disposte a fornire una copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dai danni provocati a terzi nell'esercizio della professione sanitaria, sottolineando come tale impossibilità, che riguarda sia gli stessi professionisti, sia gli enti sanitari alle cui dipendenze i professionisti medesimi lavorano, finisca per determinare ingenti oneri per l'Erario, in quanto i risarcimenti cui sono condannati gli operatori nel caso di danno colposo sono posti, in prima battuta, a carico del Servizio sanitario nazionale o, comunque, del bilancio pubblico.

In tale contesto ritiene dunque opportuno affrontare tale delicata problematica, che attiene certamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che, nella seduta del 27 luglio scorso, aveva chiesto al Sottosegretario Cesario di fornire alla Commissione chiarimenti in merito all'istituzione di una sede distaccata del Ministero dell'economia e delle finanze presso la Villa Reale di Monza.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, in merito al quesito posto dal deputato Fluvi, informa di aver sollecitato i competenti uffici a fornirgli tutti gli elementi informativi in materia, i quali, peraltro, non sono ancora pervenuti. Si riserva pertanto di dare risposta alla richiesta avanzata in una prossima seduta della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione dell'imminente aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo, invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima alla Commissione gli elementi informativi richiesti, anche comunicandoli direttamente ai deputati interessati.

Alberto FLUVI (PD), sulla base degli approfondimenti da lui stesso svolti in materia, ritiene che non sussista alcun decreto del Ministro dell'economia il quale abbia disposto l'apertura di una sede distaccata del Ministero presso la Villa Reale di Monza, né che il Regolamento di organizzazione del Ministero contempli tale ipotesi: in tale contesto la sua richiesta di chiarimenti è dunque volta a fare luce su una vicenda che risulta poco chiara anche sotto il profilo del rispetto della normativa vigente.

Prende quindi atto che, nonostante l'impegno in tal senso assunto dal Sotto-segretario Cesario nella seduta del 27 luglio scorso, il Governo non sia ancora in grado di fornire gli elementi informativi in merito.

Francesco BARBATO (IdV), ribadendo quanto già affermato in precedenti occasioni, sottolinea come la drammatica congiuntura economico finanziaria nella quale si trova il Paese, il quale sembra in balia di una spirale speculativa di proporzioni gigantesche, debba indurre la politica nel suo complesso e, in particolare, le istituzioni parlamentari, ad assumersi pienamente le loro responsabilità, compiendo ogni sforzo per offrire soluzioni concrete ai problemi del Paese.

In questa prospettiva avanza formalmente alla Presidenza della Commissione la richiesta di porre quanto prima all'ordine del giorno della Commissione, anche a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, al fine di avviare finalmente un reale confronto tra le forze politiche per definire una linea di politica tributaria adeguata alle dimensioni della crisi in atto.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, le problematiche relative al settore dei giochi, considera urgente procedere, già nel mese di agosto, ad ulteriori audizioni in materia, anche alla luce degli elementi, sotto molti aspetti inquietanti, emersi nel corso della recente audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, evidenzia, innanzitutto, come la Presidenza abbia costantemente compiuto ogni sforzo possibile per assicurare la massima efficacia ai lavori della Commissione, in modo da affrontare tempestivamente tutte le questioni, di volta in volta emerse con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione stessa.

Rileva, peraltro, l'intensità e la proficuità dei lavori svolti in questi ultimi mesi, che ha consentito alla Commissione di licenziare, in uno spirito di collaborazione tra le forze politiche, tutti i punti all'ordine del giorno, che hanno riguardato questioni di grande rilievo per il Paese. Rammenta, a titolo di esempio, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge n. 70 del 2011, recante prime disposizioni urgenti per l'economia (cosiddetto « decreto sviluppo »), l'approvazione in via definitiva delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, l'approvazione in sede legislativa delle proposte di legge proposte di legge in materia di contrasto alle frodi nel settore RC auto, l'approvazione della risoluzione n. 7-00649 Bernardo ed altri, relativa ad interventi sulle agenzie di rating, nonché la conclusione, con l'approvazione dei relativi documenti conclusivi, delle indagini conoscitive sui mercati degli strumenti finanziari e sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

In questa sede coglie l'occasione per informare che la Commissione Industria del Senato ha avviato, nella seduta del 20 luglio scorso, l'esame, in sede referente, delle già richiamate proposte di legge in materia di contrasto alle frodi nel settore RC auto, rilevando come il Presidente della Commissione Industria del Senato abbia dichiarato l'intenzione di accelerare il più possibile i tempi dell'esame del provvedimento, concludendoli entro il prossimo mese di settembre.

Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche afferenti al settore dei giochi, ricorda di aver lui stesso proposto di ascoltare, prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo, il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e di aver già prospettato, in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'opportunità di procedere alle ulteriori audizioni dei rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT) e delle associazioni degli operatori dei giochi e delle scommesse.

In tale contesto, si dichiara dunque disponibile a convocare la Commissione anche nel corso del mese di agosto, ove ciò risultasse utile o necessario; rileva, peraltro, con riferimento al disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la

riforma fiscale e assistenziale, come il provvedimento non sia stato ancora assegnato, in sede referente, alla Commissione, e come, pertanto, ogni attività della Commissione in merito sia necessariamente subordinata a tale assegnazione.

La seduta termina alle 14.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che la soppressione dei negoziati tra Italia e al Svizzera per la stipula di un nuovo accordo in materia, determini fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, nonché per garantire la piena applicazione della Convenzione del 9 marzo 1976 anche in merito ai ristorni ai Comuni italiani delle imposte pagata dai lavoratori italiani e se nelle more della definitiva soluzione il governo ritenga di garantire con proprie risorse i fondi ai Comuni di confine, tenuto conto. tra l'altro, che la recente decisione del Consiglio di Stato ticinese di congelare il 50 per cento dei ristorni in parola relativi all'anno di riferimento 2010 mette in serio pericolo l'equilibrio economico delle comunità italiane confinanti.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato di aver fatto tempestivamente presente alla controparte elvetica, per il tramite dell'Ambasciata italiana a Berna, che la determinazione dell'Amministrazione elvetica del Canton Ticino di dimezzare gli importi dei ristorni previsti per il 2010, conformemente alle citata decisione del Consiglio di Stato ticinese, configura una violazione dell'Accordo sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.

Pertanto, il Ministero degli affari esteri ha chiesto alle Autorità federali svizzere di porre tempestivamente in atto ogni opportuna procedura al fine di evitare che si produca una tale situazione sul piano del diritto internazionale.

Infine, giova segnalare che la Presidenza del Consiglio sta lavorando alla convocazione di un incontro bilaterale che riunisca tutte le istanze competenti sia italiane che svizzere, al fine di promuovere il superamento delle attuali difficoltà in materia di relazioni fiscali.

ALLEGATO 2

# 5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fugatti chiede « di quali informazioni si disponga, anche per il tramite della Consob, in merito all'avvenuta vendita da parte di Deutsche Bank dei titoli di Stato italiani, al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali manipolazioni del mercato, anche nell'ottica di chiarire le reali intenzioni dei Paesi dell'eurozona impegnati a salvaguardare e rilanciare l'economia europea ».

Al riguardo, occorre premettere che la Deutsche Bank è uno specialista in titoli di Stato italiani, la cui attività sul mercato primario e secondario, è oggetto di osservazione e misurazione svolta con continuità. In tale ambito, essa ha fornito e fornisce un contributo importante al classamento dei titoli di Stato e al mantenimento della liquidità del mercato.

Infatti, ogni specialista in titoli di Stato italiani si impegna a sottoscrivere un quantitativo minimo di titoli in asta (3 per cento su base annua) e a garantire un'operatività qualificata sul mercato secondario.

Per quanto riguarda, in particolare, la cessione di titoli di Stato di cui è cenno nell'interrogazione, sentito l'operatore stesso, si è appreso che essa è avvenuta per riequilibrare l'esposizione al debito italiano ai valori storici, dopo che con l'acquisizione di Postbank, avvenuta a fine 2010, si era registrato un picco.

Pertanto, l'acquisto di *credit default swap* da parte di Deutsche Bank, riportato sia in articoli di stampa che nell'interrogazione, deve inquadrarsi in un comportamento proprio degli operatori finanziari, che nello svolgimento della loro attività, vogliono garantirsi contro ogni possibile

rischio di credito, tenuto conto che i titoli italiani sono comunque presenti nel portafoglio titoli della banca tedesca.

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la stessa svolge una costante attività di vigilanza dei mercati finanziari finalizzata ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e un corretto funzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi. A tale fine avvia accertamenti – attraverso il monitoraggio degli scambi – quando si verifichi un'anomalia nell'andamento di un titolo o quando, a fronte di *rumor* o anticipazioni di stampa, sia necessario ristabilire la parità informativa.

Nel caso di specie a seguito dei dati di cui all'*interim report* reso noto da Deutsche Bank AG il 26 luglio 2011 e, in particolare, a quelli concernenti la riduzione dell'esposizione netta al rischio sovrano dell'Italia, secondo cui è passata da un valore di euro 8,01 miliardi, al 31 dicembre 2010, a euro 997 milioni del 30 giugno 2010, nonché ai diversi articoli di stampa che hanno dato grande risalto alla notizia concernente la strategia adottata da Deutsche Bank AG, in data 29 luglio 2011 la Consob ha formulato richieste informative finalizzate in particolare ad acquisire:

i dati di dettaglio relativi all'evoluzione dell'esposizione nei confronti dell'Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2011, distinguendo tra titoli di Stato e prodotti finanziari derivati collegati;

l'incidenza sull'esposizione nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2010 del consolidamento di Postbank ed il valore della suddetta esposizione alla data del 30 giugno 2010;

il dettaglio delle operazioni poste in essere da Deutsche Bank AG su titoli di Stato emessi dall'Italia e sui relativi strumenti finanziari derivati collegati, associati alla riduzione dell'esposizione netta riportata nell'*interim report*, nonché la sede di esecuzione delle suddette operazioni;

il valore aggiornato dell'esposizione netta nei confronti dell'Italia, indicata nell'interim report al 30 giugno 2011;

copia degli studi e/o delle ricerche avente ad oggetto le valutazioni sul rischio del debito italiano, prodotti da Deutsche Bank dal 1° gennaio 2011 alla data del 29 luglio 2011.

La Consob ha, infine, precisato che in attesa di ricevere i citati elementi informativi, segue con attenzione e continua a svolgere il monitoraggio in ordine all'evolversi della vicenda.

5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per le annualità 2009 e 2010, rispettivamente, dall'articolo 5 del decretolegge n. 185 del 2008 e dall'articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009, entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Per quanto concerne l'anno 2011, l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n 185 del

2008), hanno ristretto l'ambito applicativo dell'agevolazione alle indennità premiali correlate a incrementi di produttività erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali corrisposte ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro comprensivi delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.

Chiarimenti in merito all'ambito applicativo del particolare regime fiscale, sono stati fomiti dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con numerosi documenti di prassi.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, per poter essere ricondotti nell'ambito agevolativo, gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono obbligatoriamente sostanziarsi in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato che l'impresa ritenga positivo (circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008).

Inoltre, riguardo al lavoro organizzato su turni l'Agenzia ha chiarito, tra l'altro, che possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una

forma di efficienza organizzativa, così come le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa (circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008).

Coerentemente con la prassi richiamata, l'Agenzia delle entrate ritiene che quando le particolari caratteristiche dell'attività svolta impongano l'organizzazione a turni del lavoro nonché il ricorso al lavoro notturno e allo straordinario, non è preclusa l'applicazione del regime fiscale agevolato purché, in conformità al disposto di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, venga attestata da parte del datore di lavoro l'incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa della struttura.

5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, premettendo l'esistenza di un contenzioso in atto innanzi alla Corte dei Conti nei confronti dei concessionari dei giochi, ha chiesto se il Governo intenda adottare un provvedimento legislativo ad hoc al fine di garantire la pronta riscossione dell'ammontare delle somme dovute all'Erario dai concessionari dei giochi a titolo di penali per inadempimento della convenzione di concessione che, nella richiesta iniziale di risarcimento della Procura della Corte, risultavano essere state quantificate inizialmente per un importo di circa 98 miliardi di euro.

A tal proposito, l'interrogante, richiamando il comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, propone di determinare *ex-lege* l'ammontare delle suddette somme dovute all'Erario nella misura del 30 per cento.

A tal riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito quanto segue.

Il procedimento giudiziario avviato a seguito di richiesta della Corte dei Conti sulla gestione telematica degli apparecchi da gioco non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale o dell'elusione fiscale, e quindi non attiene « ...alla richiesta di risarcimento per gli introiti non versati... »,

ma alla presunta, mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla avvenuta attivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco. Per quanto inoltre attiene alla quantificazione dei « 98 miliardi di euro » l'Amministrazione ha rappresentato che da ultimo il Consiglio di Stato, quale massimo organo consultivo, con il parere n. 2525 del 2010, reso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 20 luglio 2010, ha ritenuto fondata la necessità di un intervento novativo, sia sotto il profilo della coerenza con l'intero sistema delle petali, sia sotto il profilo del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, orientando l'intervento medesimo anche in relazione alle soglie da introdurre nella determinazione massima delle penali applicabili.

Alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha riferito che, a seguito di puntuali iter procedimentali, sono state comminate, a carico dei concessionari dei giochi, penali per inadempimento delle convenzioni di concessione pari, complessivamente, a circa 70 milioni di euro, invece dei 98 miliardi citati dall'interrogante.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

## SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI

italiana UNESCO, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico	148
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (Esame e rinvio)	149
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	150
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	150
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Tocci, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Pes, Rossa, Russo, Siragusa)	155
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	159
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (Seguito discussione e conclusione)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154 154

# AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 agosto 2011.

Audizione informale del professor Giovanni Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana UNESCO, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno

Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.25.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.25.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, a decorrere dal 2011, in occasione del novantesimo anniversario della scomparsa del deputato Giuseppe Di Vagno, l'istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio. La prima assegnazione è prevista per il 25 settembre 2012. L'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Di Vagno, già promotore finora dell'iniziativa, che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che l'ammontare del Premio è fissato in euro 40.000: la Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito. La relazione illustrativa precisa che il Premio attualmente gestito dalla Fondazione ha un importo di 2.500 euro ed è riservato a studiosi meridionali di età massima pari a 32 anni, per un lavoro di ricerca inedito o in corso di pubblicazione. La premiazione avviene nella sede della Fondazione, sita nel comune di Conversano, o in un'altra sede appositamente individuata. Si prevede, inoltre, che alla Fondazione è concesso un contributo una tantum pari a 100.000 euro per la riorganizzazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico.

Sottolinea che, in base all'articolo 1 dello Statuto, la Fondazione Di Vagno è « persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza della Regione Puglia». Ai sensi dell'articolo 2, la Fondazione, partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE e non si propone finalità di lucro; persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati. Tra gli altri, può indire e gestire premi di studio e di ricerca. L'articolo 3 dispone che le finalità d'organismo di promozione culturale e di solidarietà sociale possono essere perseguite, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da Istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici. Ai sensi del successivo articolo 5, la Fondazione dispone, quali mezzi finanziari: del patrimonio, costituito dalle quote versate dai soci, dalle somme da chiunque versate a titolo d'incremento del patrimonio, dai beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti alla Fondazione e destinati al patrimonio; dei contributi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici o da terzi; di ogni altro cespite non espressamente previsto, ma destinato a questo scopo dal Consiglio d'Amministrazione. Al riguardo, ricorda che la Fondazione è inserita nella tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, con un importo pari a 23.460 euro, in base al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 17 novembre 2009. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, infine, sono organi della fondazione l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei Revisori dei

Aggiunge che l'articolo 2 dispone la nomina di un Comitato scientifico cui spetta decidere il tema del Premio per ogni edizione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato, composto da 3 studiosi di storia contemporanea o di scienza politica, è nominato dalla Presidenza del Consiglio, su proposta della Fondazione Di Vagno. Le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo. Il successivo articolo 3 dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una giuria composta da 5 membri: il Presidente pro tempore della Fondazione, con funzioni di presidente, un rappresentante della Presidenza del Consiglio, tre studiosi di storia contemporanea; l'articolo 4 dispone invece che all'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a 140.000 euro per l'anno 2011 e a 40.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede attraverso corrisponriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

# La seduta termina alle 10.30.

# ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

## La seduta comincia alle 14.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, presidente, comunica che, in sostituzione dell'on. Belcastro, è entrato a far parte della Commissione il deputato Razzi, al quale rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, raccomanda la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già illustrata nella scorsa seduta, ricordando che tale proposta reca ben 12 condizioni, ciò significando che si è entrati nel merito del provvedimento, suggerendo, ove ritenuto opportuno le relative modifiche. Segnala, al riguardo, come il rilievo svolto dall'onorevole Nicolais, in ordine alla necessità di prevedere un regime transitorio, sia stata accolta dal contenuto delle condizioni n. 1 e n. 2. Rileva, invece, come la proposta di sancire la decadenza, insieme agli altri organi, anche del Rettore, non sia stata accolta, poiché si è ritenuto che la permanenza in carica del Rettore costituisca garanzia di continuità didattica. Segnala come i rilievi dell'onorevole Goisis siano stati recepiti mediante la condizione n. 7 e l'osservazione di cui alla lettera f). mentre i rilievi dell'onorevole Barbieri siano stati recepiti dalla condizione n. 4, che suggerisce di affidare al commissario la valutazione inerente la corresponsione dei compensi di produttività al personale non dirigenziale. Avverte, a questo punto, come per un mero errore materiale, nel testo della condizione n. 9 invece della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), va indicata l'Agenzia nazionale di valutazione delle università e della ricerca (ANVUR), ed in questo senso si intende sostituito il testo della proposta di parere presentato. Segnala, quindi, l'importanza dell'invito, rivolto al Governo, a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo di rotazione, a sostegno delle situazioni di dissesto, che offra prestiti a tasso agevolato per far fronte a temporanee carenze di liquidità dell'ateneo in difficoltà. Segnala, inoltre, la condizione n. 5, che richiede competenze più elevate in ambito normativo, economico, gestionale e scientifico-culturale in capo ai soggetti che possono essere designati quali commissari. Tutto ciò a dimostrazione del rilevante lavoro svolto dalla Commissione, ascoltando senza preconcetti i rilievi e i suggerimenti di tutti i colleghi.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione, ricorda innanzitutto come il Ministro Gelmini avesse dichiarato che entro la fine del mese di luglio sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ben 17 decreti di attuazione della riforma universitaria, mentre invece ne è stato pubblicato soltanto uno. Ciò a testimonianza che la struttura di attuazione a « scatole cinesi » della legge n. 240 del 2010 comporta un lavoro che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica dimostra, al momento, di non essere in grado si svolgere. Stigmatizza, fra l'altro, il fatto - gravissimo – che non sia presente il rappresentante del Governo, che avrebbe potuto dare ragioni anche in merito a questi ingiustificabili ritardi. Circa la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del PD, rileva come la prima parte sia dedicata ad argomentare la delicatezza della materia oggetto dello schema di decreto, dato che l'università è un ente pubblico a finanza sostanzialmente derivata dallo Stato, pertanto la sua eventuale insolvenza potrebbe derivare proprio dalla diminuzione della contribuzione attesa o dall'aumento di spese obbligatorie definite dal Ministero, vale a dire interventi esterni alla gestione autonoma dei singoli atenei. Rileva, poi, come le università svolgano attività di natura pubblica che « produce » beni, quali l'alta istruzione e formazione, di natura non materiale, nei confronti dei quali è impropria la valutazione del solo metodo economico che fa leva sull'equilibrio tra costi e ricavi e che peraltro è inadeguato a coniugarsi con appropriatezza all'autonomia delle università. Sottolinea, inoltre, il problema dei finanziamenti di ricerca ottenuti a seguito di competizioni nazionali e internazionali, che non potranno essere utilizzati per sanare bilanci eventualmente in dissesto, data la loro specifica finalizzazione. Sulle criticità rilevate sullo schema di decreto, rinvia alle considerazioni del suo gruppo espresse in discussione generale, richiamando tuttavia come esso umili il ruolo degli atenei e la loro garanzia di autonomia, riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso un approccio meramente ragionieristico al funzionamento del sistema universitario ed imposto unilateralmente dal Ministero, cioè dal potere politico. Ritiene inoltre, a nome del suo gruppo, che la procedura prevista sia illogica, poiché prima della dichiarazione di dissesto e commissariamento meglio sarebbe attivare una fase di warning che vincoli l'ateneo ad un programma di risanamento che non ne distrugga però la reputazione scientifica e didattica. Peraltro, questa previsione consentirebbe di disporre del necessario regime transitorio per quegli atenei che oggi si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria, ma che già hanno predisposto dei piani di rientro, e che la normativa in parola costringerebbe al dissesto, vanificando gli sforzi già effettuati. Non si può poi tacere il fatto che la declaratoria di dissesto avvenga mediante la verifica di soli parametri contabili, escludendo ogni approfondimento delle ragioni di tali difficoltà e ogni analisi di contesto. Analogamente accade per la stesura del piano di rientro, che dovrà avvenire secondo condizioni e adempimenti imposti dal Ministero, che così esprime una sfiducia preventiva nei confronti del consiglio di amministrazione. Del resto, osserva che la mancanza della previsione di consultazione con la comunità accademica e con gli organi universitari di governo sul contenuto del piano di rientro, consente al Ministero di adottare decisioni assolutamente unilaterali. Fra l'altro, ritiene che si dovrebbe richiedere

ai soggetti che possono essere designati quali commissari una maggiore conoscenza del funzionamento delle università e soprattutto si dovrebbe garantire la loro autonomia dall'autorità che li nomina. Stigmatizza, poi, il fatto che al termine della procedura di commissariamento, il rettore corresponsabile del dissesto sia posto nella sua precedente funzione. Conclude, infine, osservando come sia di fatto impossibile esprimere un parere sullo schema di decreto in esame e sull'impatto reale che esso avrà sul sistema universitario, poiché questo rinvia ad altri due successivi decreti di attuazione di notevole rilevanza, quali quello sul calcolo dei parametri per verificare lo stato di dissesto e quello sulle linee-guida per la redazione dei piani di rientro, che non saranno peraltro soggetti al controllo delle Commissioni parlamentari competenti. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e il voto favorevole sulla proposta di parere alternativo presentato dall'onorevole Ghizzoni. Rileva come lo schema di decreto in esame sia frutto di una politica del settore universitario che in realtà, decurtando progressivamente i finanziamenti statali, determina in sostanza la chiusura degli atenei. In questo senso, osserva come il meccanismo previsto dallo schema di decreto in esame rappresenti un'orazione funebre per il sistema universitario, più che una modalità di controllo della spesa. Al riguardo, osserva che se vengono decurtati i fondi ordinari per il finanziamento delle università, la conseguenza ovvia è che si proceda verso la dichiarazione di dissesto, essendo quest'ultimo un atto solo ragionieristico, che non tiene conto delle università che stanno già cercando di risanare i conti. Rileva, quindi, che nel meccanismo così configurato il Governo utilizza, nei fatti, il commissario nominato per procedere in realtà alla chiusura delle università. Stigmatizza, infine, quale contraddizione di fondo del provvedimento in esame, il fatto che il Rettore non decada insieme agli altri organi, rendendolo pertanto esente da ogni responsabilità.

Paola GOISIS (LNP), in ordine al contenuto della condizione n. 7 della proposta di parere del relatore, propone che la stima dei beni delle università possa essere affidata solo alla competente Agenzia del territorio, piuttosto che, in alternativa, anche ad un perito privato.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, accoglie la proposta di modifica avanzata dall'onorevole Goisis e riformula conseguentemente la proposta di parere favorevole da lei presentata (vedi allegato 2).

Antonio PALMIERI (PdL) osserva come con lo schema di decreto in esame si sia messo un tassello importante nell'attuazione della riforma del sistema universitario recata dalla legge n. 240 del 2010. Ricorda, al riguardo, i miglioramenti che l'attuale Governo ha proposto nel settore, riducendo, fra l'altro, della metà i settori scientifico-disciplinari, che passano da 370 a 180, riducendo del 25 per cento i corsi di laurea, che passano da 5.879 a 4.389, riducendo del 40 per cento i curricula che passano da 8.955 a 5.424, aumentando del 44 per cento i fondi per le università migliori in base al merito, che passano da 525 milioni di euro a 930 milioni di euro, aumentando di 106 milioni di euro il finanziamento per la ricerca per progetti di interesse nazionale. In relazione a tutti questi sforzi, spera che anche l'opposizione possa condividere, anche in piccola parte, i progressi di riforma del settore. Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Giuseppe GIANNI (PT) chiede chiarimenti in ordine alla vincolatività per il Governo delle osservazioni previste nel parere della Commissione.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il Governo, che in generale può valu-

tare l'opportunità di dare seguito alle osservazioni, si è impegnato in questa occasione a dare attuazione al parere della Commissione, così come sarà approvato.

Giuseppe GIANNI (PT), alla luce dei chiarimenti forniti dalla presidente, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Valentina APREA, presidente, ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati Ghizzoni ed altri, una proposta di parere alternativo che è in distribuzione. Avverte che se risulterà approvata la proposta di parere del relatore, come riformulata, sarà preclusa la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

#### La seduta termina alle 14.35.

#### SEDE LEGISLATIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

#### La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

#### C. 2393 Pisicchio.

(Seguito discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Avverte che le Commissioni competenti, affari costituzionali e giustizia, hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1 e 6.1 del relatore, approvati in linea di principio dalla Commissione. Ricorda che gli emendamenti indicati saranno posti in votazione ai fini della loro approvazione definitiva. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Approva quindi l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa all'esame dell'articolo 2. La Commissione approva l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3. La Commissione approva l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4. La Commissione approva l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5. La Commissione approva l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6. La Commissione approva l'emendamento 6.1.

Approva quindi l'articolo 6, come modificato dall'emendamento approvato.

Renato FARINA (PdL), intervenendo nel merito del provvedimento a titolo personale, ne rappresenta l'incongruità anche in relazione alla disciplina prevista in altri ordinamenti giuridici. Preannuncia quindi la sua astensione.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rappresentando perplessità per la soppressione dell'articolo 3.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), dopo aver svolto alcune considerazioni di merito, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando il relatore per il lavoro svolto. Giuseppe SCALERA (PdL) nel ricordare che il provvedimento in esame giunge a modificare l'ordine dei giornalisti dopo circa quaranta anni, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP), dando atto al relatore del lavoro svolto, si rammarica della soppressione dell'articolo 3. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, presidente, avverte che non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2393 Pisicchio come modificata nel corso della discussione in sede legislativa.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2393 Pisicchio,

come modificata nel corso della discussione in sede legislativa.

#### La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

# PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPU-TATI GHIZZONI, TOCCI, NICOLAIS, MAZZARELLA, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

## La VII Commissione,

presa visione, con preoccupazione, dello schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere *g*), *h*), *i*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

## premesso che:

a salvaguardia delle attività didattiche e di ricerca, dei diritti degli studenti e dei docenti nonché dei finanziamenti statali, entro il quadro costituzionalmente garantito di autonomia delle università, è auspicabile l'approntamento di una disciplina organica sugli atenei che versano in gravi difficoltà finanziarie – eventualità verificatisi peraltro in modo molto limitato e sporadico – per i quali manca la necessaria normativa di riferimento:

## valutato che:

il tema del dissesto finanziario di un'università e dell'eventuale successivo commissariamento appare particolarmente delicato per le seguente ragioni:

l'Università è un ente pubblico a finanza sostanzialmente derivata, ove la parte preminente delle spese fisse – quelle per stipendi o indennità varie – è determinata dallo Stato, così come dallo Stato dipende anche la maggior parte delle entrate, ed è chiaro che l'insolvenza potrebbe derivare proprio dalla diminuzione della contribuzione attesa o dall'aumento delle

spese in conseguenza di interventi politici esterni ed estranei alla responsabilità delle università;

le università svolgono attività di natura peculiarmente strategica (tali sono sia la didattica che la ricerca universitarie) per produrre essenzialmente beni di natura non materiale (l'alta formazione e le nuove conoscenze) a vantaggio dell'intero Paese se non dell'intera umanità, per cui non possono essere ricondotte dal punto di vista economico a mere agenzie formative o di prestazione di servizi il cui stato finanziario possa essere ridotto all'equilibrio tra costi e ricavi o tra attività e passività, anche perché lo stesso concetto di ricavo è estraneo alla natura delle università, almeno quelle statali;

l'autonomia delle università e la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti sono capisaldi costituzionali e storici che vanno coniugati con estrema attenzione con il dovuto controllo da parte dello Stato o delle autorità preposte e con l'extrema ratio del commissariamento, istituto estraneo alla tradizione universitaria non solo italiana;

sussiste il problema, che può sembrare marginale ma non lo è, dei finanziamenti di ricerca ottenuti da singoli docenti universitari e gruppi di ricerca, quasi sempre in seguito a competizioni nazionali e internazionali, il cui uso libero e tempestivo da parte dei ricercatori coinvolti è fondamentale per il rispetto delle condizioni poste dall'ente finanziatore e per il successo della ricerca per cui è necessario contemperare quest'aspetto con

quello del bilancio di un ateneo che fosse dichiarato in dissesto;

#### considerato che:

lo schema di decreto legislativo proposto è emblematico della configurazione di un rapporto tra governo e atenei che umilia del tutto il ruolo di questi ultimi quali primarie istituzioni di formazione e ricerca, la cui autonomia è sancita dall'articolo 33 della Costituzione. Le università sono assimilate ad aziende di servizi in cui rilevano soprattutto parametri finanziari predeterminati e astratti da qualsiasi specifica valutazione di merito della loro attività. I modi in cui si esplica il controllo sui risultati finanziari della gestione e i risultati che esso comporta testimoniano dunque un approccio ragionieristico al funzionamento del sistema universitario, che ne trascura il valore e ne lede irreparabilmente i caratteri di autonomia degli Atenei. Col rischio, oltretutto, che tali meccanismi introducano un intollerabile controllo diretto e indiretto della politica sull'amministrazione e persino sugli orientamenti scientifici e didattici degli atenei:

le condizioni di dissesto sono accertate da un collegio dei revisori dei conti. di pura nomina ministeriale, il che ne ostacola la caratteristica di terzietà. L'accertamento, da parte dei revisori, della sussistenza di alcuni parametri negativi, comporta la declaratoria di dissesto che è dichiarata, senza alcun contraddittorio, dal Consiglio di Amministrazione che, senza poter esprimere le proprie considerazioni in merito, non può approvare il bilancio. Dichiarato il dissesto, il Ministero diffida il rettore a predisporre un piano di rientro entro 180 giorni: peraltro von si comprende la ragione e l'utilità della diffida dal momento che è lo stesso consiglio di amministrazione, nel quale in ogni caso siede il rettore, che adotta la dichiarazione:

il piano di rientro dovrà essere redatto secondo linee guida che saranno emanate dal MIUR e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'impianto della procedura, allo stato attuale, risulta vago, indeterminato e consente al governo di procedere al commissariamento senza interlocuzione alcuna con la comunità accademica e con gli organi di governo dell'ateneo medesimo. In particolare, la gamma degli interventi di definizione e gestione del piano svela le reali intenzioni del governo, tese alla mera riduzione dei costi, alla penalizzazione del personale – soprattutto quello amministrativo – e alla liquidazione del patrimonio, senza interesse alcuno per il rilancio dell'ateneo;

il piano di rientro è controllato annualmente dai revisori che ne riferiscono ai Ministeri, e se il giudizio non è positivo, si ha il commissariamento dell'ateneo, con la conseguente designazione da uno a tre commissari in relazione alle sue dimensioni. Questi ultimi sono dirigenti o funzionari dei due ministeri o commercialisti e revisori contabili iscritti all'albo: è assai improbabile poter affermare l'effettiva indipendenza dei commissari rispetto alle autorità che li hanno nominati e, soprattutto, la loro capacità professionale di gestire la complessità amministrativa, culturale e scientifica di un ateneo, soprattutto in considerazione che l'organo commissariale ha la responsabilità di tutta la gestione del dissesto e della formulazione o revisione del piano di rientro. Infatti, il Consiglio di Amministrazione decade e i commissari assumono il controllo anche delle funzioni strategiche dell'Ateneo: non solo del suo assetto contingente, dunque, ma anche delle sue prospettive future;

al termine del periodo commissariale, lo schema di decreto dispone che la gestione ritorni in capo al medesimo Rettore che aveva guidato l'ateneo nel periodo che ha portato verso il dissesto finanziario;

#### ritenuto che:

la sequenza prevista dallo schema di decreto in parola – dichiarazione di dissesto quando non vengono rispettati alcuni parametri economico-contabili, cui segue un Piano di rientro che in caso di fallimento sfocia nel commissariamento – non ha alcun senso logico, poiché l'an-

nunciato dissesto colpirebbe la reputazione dell'ateneo con conseguenze facilmente prevedibili (gli studenti non si iscriveranno, i migliori professori se ne andranno, i partner nell'attività di ricerca si ritireranno, le imprese non investiranno, gli enti locali faranno mancare il proprio sostegno), in grado di generare una pericolosa spirale verso il collasso la struttura accademica. Sarebbe pertanto opportuno ribaltare la sequenza prevista, iniziando con una procedura di warning che vincola l'ateneo in crisi al rispetto di un programma di risanamento, senza però distruggerne la credibilità scientifica e didattica. Nei controlli successivi si dovrebbero verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti e solo in caso negativo procedere ai passaggi successivi;

lo schema di decreto riduce la declaratoria di dissesto finanziario ad una mera verifica di parametri contabili introdotti dallo stesso schema di decreto e al realizzarsi di semplicistici automatismi quantitativi, con l'esclusione di qualunque analisi reale e strategica delle ragioni profonde delle difficoltà finanziarie, che potrebbero risalire anche agli stessi Ministeri interessati, nonché della situazione dell'ateneo e della qualità delle sue attività didattiche e scientifiche, delle sue prospettive di sviluppo e del suo ruolo nell'ambito del sistema sociale del territorio;

rispetto alla dichiarazione di dissesto e al relativo commissariamento, non è previsto alcun regime transitorio in fase di prima applicazione della legge per quegli Atenei che trovandosi in condizioni di criticità finanziaria hanno già predisposto specifici piani di risanamento, tali da garantire risultati certificati rispetto alla situazione debitoria e da non compromettere l'offerta formativa e l'attività di ricerca, e che con il decreto governativo si troverebbero immediatamente in dissesto, vanificando gli sforzi già compiuti. A tale proposito, la procedura di warning precedentemente richiamata potrebbe funzionare anche come norma transitoria per codesti atenei;

per il piano di rientro lo schema di decreto stabilisce una serie minuta di condizioni e adempimenti, indipendente da ogni analisi della situazione specifica del singolo ateneo in dissesto finanziario, quasi in segno di sfiducia preventiva nei confronti del consiglio di amministrazione che comunque è chiamato a gestire la fase di attuazione del piano di rientro;

peraltro, il procedimento per l'approvazione o meno del piano di rientro non è disciplinato, così da consentire ai Ministeri decisioni unilaterali e prive di qualsiasi consultazione o accordo preventivi, sui suoi contenuti e sulle prospettive di realizzazione, né con la comunità accademica, né con il consiglio di amministrazione e con gli altri organi di governo, né, tantomeno, con soggetti terzi indipendenti, in chiara violazione dei principio costituzionale di autonomia delle università (articolo 33 della Costituzione) e di responsabilità del consiglio di amministrazione;

nel caso di mancata stesura o attuazione del piano di rientro, lo schema di decreto prevede il commissariamento dell'ateneo ma ne restringe la possibile efficacia sia con nuovi automatismi numerici per quanto riguarda il numero dei commissari, sia restringendo la rosa delle persone che possono essere chiamate a questo difficile e importante incarico a dirigenti ministeriali o a dottori commercialisti revisori dei conti, quando invece una maggiore conoscenza interna del funzionamento delle università senz'altro auspicabile, così come una loro autonomia dall'autorità che provvede alla nomina;

incredibilmente, si dispone che il rettore eventualmente corresponsabile del dissesto sia ricollocato, alla fine del procedimento di commissariamento, nella sua funzione con tutti gli onori;

nulla è previsto nelle fasi del piano di rientro e dell'eventuale commissariamento in merito alle attività di ricerca dei docenti finanziate da enti esterni all'università e affidate alla responsabilità dei docenti medesimi; lo schema di decreto prevede l'emanazione di ulteriori decreti specificativi, in particolare quello sull'esatto calcolo dei parametri per verificare lo stato di dissesto (articolo 2, comma 2) e quello sulle linee guida per la redazione dei piani di rientro (articolo 3, comma 1): tale rinvio ad altri decreti ministeriali rende impossibile esprimere un parere di merito definitivo sulla natura delle norme delegate e sul loro effettivo impatto sul sistema

universitario, altresì conferma la volontà del MIUR e del MEF di assumere potenti strumenti di controllo indiretto e diretto sulle scelte degli atenei in aperta violazione del principio costituzionale di autonomia;

tutto ciò premesso e considerato, esprime

PARERE CONTRARIO.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (atto n. 377)

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere *g*), *h*) ed *i*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 20 e 21 luglio 2011;

tenuto conto del parere favorevole approvato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) nella seduta del 21 luglio 2011;

considerato che tutte le procedure concorsuali, dalle quali la procedura in esame, come già era accaduto per gli enti locali, mutua l'attenzione per il profilo finanziario della crisi – in quanto già nella denominazione si parla di dissesto finanziario, poi l'articolo 2 dello schema individua tra i presupposti l'incapacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi – hanno un substrato funzionale comune rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse dei creditori, con crescente valorizzazione nel tempo di tecniche di intervento volte al risanamento e alla

conservazione delle entità produttive, la paventata disciplina del dissesto delle università pare strutturata in modo eccessivamente rigido e penalizzante per gli interessi dei veri creditori dell'ente cioè gli studenti, visti come utenti immediati dei servizi didattici, e più in generale la società civile, vista come destinataria finale della missione di alta formazione culturale ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

ritenuto necessario prevedere una scansione più articolata della regolamentazione inerente agli atenei in stato di crisi finanziaria, che analizzi i risultati degli atenei in termini dinamici, focalizzandosi sull'evoluzione in corso nei risultati contabili, e fornisca adeguata considerazione all'attuazione di un efficace piano di rientro:

considerata l'opportunità, a tal fine, di riservare il rigoroso regime del dissesto previsto dallo schema di decreto in esame per gli enti che non hanno ancora introdotto gli strumenti di risanamento previsti nel decreto stesso e, invece, di prevedere, per chi sta fornendo chiari segnali di miglioramento e si sia già dotato di un adeguato piano di risanamento, di una sorta di amministrazione di sostegno che, con adeguate forme di vigilanza, accompagni e certifichi per un certo periodo la concreta presenza di un risanamento in corso,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. si preveda un regime di vigilanza sulla base di un piano quinquennale di rientro validato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con verifica annuale da parte di detti ministeri sull'efficacia delle misure di risanamento messe in atto -, per quelle università che abbiano già adottato gli interventi previsti dall'articolo 4 dello schema di regolamento, le cui risultanze di bilancio degli ultimi due anni evidenzino una tendenza al miglioramento nei parametri di riferimento per la dichiarazione di dissesto e risultati in termini di ricerca e didattica, così come calcolati ai fini del conferimento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), introducendo inoltre, a tal fine, accanto a dei valori deficitari, dei valori critici dei parametri presi in considerazione nell'ambito dei criteri previsti all'articolo 2 utilizzati per verificare la situazione patrimoniale e finanziaria degli atenei, in modo da riservare la dichiarazione di dissesto finanziario esclusivamente ai casi più gravi di superamento dei valori deficitari dei parametri valutati anche con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari:
- 2. con riferimento alla condizione n. 1, si stabilisca altresì che, nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e il Ministero dell'economia e delle finanze rilevino ritardi o mancanze nell'attuazione del piano quinquennale di rientro, l'università viene senz'altro dichiarata in stato di dissesto qualora permangano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, considerato che il superamento dei parametri deficitari di cui alla condizione n. 1, anche tenuto conto del loro andamento relativo agli ultimi due esercizi finanziari, conduce, infatti, alla constatazione che non si sono realizzati gli obiettivi previsti nel regime di vigilanza o che comunque la gravità della situazione è tale per cui la dichiarazione di dissesto risulta inevitabile:

- 3. con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 5, venga specificato che la revisione e la razionalizzazione dei corsi universitari e delle sedi universitarie decentrate può essere attuata anche attraverso processi di razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo, con pieno utilizzo del personale docente e ricercatore in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale, limitando altresì l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo retribuito a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- 4. con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2, venga affidata al commissario la valutazione inerente la corresponsione dei compensi di produttività al personale non dirigenziale;
- 5. con riguardo all'articolo 8, comma 1, vengano previste competenze più elevate in ambito normativo, economico, gestionale e scientifico-culturale in capo ai soggetti che possono essere designati quali commissari, da individuare, fra l'altro, non solo tra i dipendenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, bensì tra tutti i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione, degli organi costituzionali e della magistratura amministrativa e contabile, con esperienza nel settore;
- 6. venga riconosciuto in capo all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca (ANVUR) la competenza a proporre al Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, anche su richiesta dello stesso, la valutazione di possibili ipotesi di fusione o federazione dell'ateneo commissariato con altri atenei o eventuali sue sedi distaccate;
- 7. si preveda che la stima dei beni delle università possa essere affidata alla competente Agenzia del territorio;
- 8. venga previsto che la disciplina in esame non si applica alle università non statali, in coerenza con il dettato normativo e autorizzatorio di tali università;

- 9. si colleghino le forme di mobilità dei docenti, di cui all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, al miglioramento dell'offerta formativa, valutata in un'ottica di sviluppo di sistema, sentita l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- 10. con riguardo all'articolo 7, comma 1, si chiarisca l'inciso « al massimo », poiché la Commissione può essere composta da un numero minimo di 2 e un numero massimo di 3 membri;
- 11. con riguardo all'articolo 13, si specifichi che la relazione predisposta dall'organo commissariale sostituisce anche la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- 12. con riguardo all'articolo 13, comma 1, si chiarisca a quale termine si intende fare riferimento,
  - e con le seguenti osservazioni:
- a) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo di rotazione, a sostegno delle situazioni di dissesto, che offra prestiti a tasso agevolato per far fronte a temporanee carenze di liquidità dell'ateneo in difficoltà, da restituirsi nel termine massimo di dieci anni;
- b) si valuti l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1, di utilizzare l'espressione « procedure concorsuali e di valutazione comparativa », che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, nonché, alla lettera e), punto 1, di utilizzare il termine « facoltà », in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle

- di ricerca, disponendo che gli atenei possono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, « comunque denominate », e di far riferimento anche ai corsi di laurea magistrale;
- c) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività;
- d) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 15, che disciplina la chiusura del commissariamento, che è disposta con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale, di chiarire tale ultima specifica, lasciando infatti intendere l'articolo 14 che la relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale sono inviati contestualmente;
- e) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni con riferimento a eventuali responsabilità derivanti da omessa vigilanza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ateneo da parte dei componenti del collegio dei revisori dei conti in carica nel periodo in cui si sono determinate le condizioni che hanno condotto alla suddetta situazione;
- f) si valuti l'opportunità di prevedere compensi adeguati a remunerare il lavoro dei commissari, considerata l'attuale previsione secondo cui gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione	
di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. C. 4465 Iannuzzi (Esame e rinvio – Abbinamento delle	
proposte di legge C. 4443 e C. 4456)	162
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)	169
RISOLUZIONI:	
7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2012 (Discussione e rinvio)	165
Sui lavori della Commissione	166
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame	
e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	167
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	170
LIEFICIO DI DDECIDENZA INTECDATO DAI DADDECENTANTI DEI CDIIDDI	168

# SEDE REFERENTE

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

# La seduta comincia alle 13.40.

Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti diretta-

mente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

#### C. 4465 Iannuzzi.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4443 e C. 4456)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, rispettivamente, in data 28 luglio e 1º agosto, sono state assegnate alla Commissione la proposta di legge n. 4443 Dionisi ed altri, recante « Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del de-

creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa » e la proposta di legge n. 4456 Baccini ed altri, recante « Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa », le quali, vertendo su materia identica a quella della proposta in titolo, devono intendersi abbinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

# La Commissione prende atto.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che le proposte di legge in esame dispongono, all'articolo 1, l'abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, al fine di superare il sistema di pedaggi sulle strade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente da Anas.

In proposito, ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, come novellato dal decreto-legge n. 125 del 2010, ha previsto l'introduzione (entro il 30 aprile 2011) di pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti da ANAS, ponendo quale criterio per la loro determinazione i costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione e prevedendo – per l'attuazione della disposizione – l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Il comma 2 dell'articolo 15 del decretolegge 78/2010 ha disposto l'introduzione di una maggiorazione tariffaria provvisoria del pedaggio riscosso ai caselli delle autostrade in concessione che si interconnettono con la rete autostradale gestita da ANAS. Segnala che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010, è stata data attuazione alle disposizioni citate, approvando la prevista maggiorazione tariffaria forfetaria transitoria, e fornendo l'elenco delle stazioni e dei raccordi interessati dal provvedimento e che tale provvedimento è stato annullato dal TAR Lazio, con l'ordinanza 29 luglio 2010 n. 3545 (successivamente confermata dal Consiglio di stato). Precisa poi come la Corte dei conti abbia sottolineato che « il mancato introito delle maggiorazioni in questione, stimato in circa 83 milioni di euro per il 2010, sia stato comunque garantito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 125/2010 ».

Precisa che il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha indicato la finalità delle citate misure nella riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto ad ANAS S.p.A. dai concessionari autostradali, mentre il successivo comma 5 ha disposto la riduzione dei pagamenti dovuti ad ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi, in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

Aggiunge che l'A.C. 4465 reca ulteriori disposizioni. In particolare l'articolo 2 di tale provvedimento dispone che il decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 sia emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. In proposito, ricorda che il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), introdotto dall'articolo 25 della legge n. 120 del 2010, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (cd. autovelox) siano attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni), e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La fissazione delle modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma è stata demandata, dal comma 2 dell'articolo 25 della legge n. 120 del 2010, ad apposito decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali).

L'articolo 3 della proposta di legge n. 4465 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Tino IANNUZZI (PD) fa notare come il gruppo del PD annetta grande rilevanza alla proposta di legge di cui è firmatario. Ritiene necessario abrogare l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come novellato dal decreto-legge n. 128 del 2010, recante la introduzione del nuovo balzello, della nuova tassa di pedaggi sulle tratte ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS.

A suo avviso, lo Stato non può affidare ai nuovi pedaggi il finanziamento dell'attività dell'ANAS, relativa alla gestione, alla tenuta ed alla manutenzione della rete stradale ed autostradale: il Governo deve, invece, provvedere direttamente e con risorse tratte dal quadro finanziario e di bilancio dello Stato le risorse per finanziare i programmi e gli interventi dell'ANAS.

A tal fine ritiene che vadano, innanzitutto, utilizzati i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, adottando con massima tempestività il relativo decreto interministeriale per fissare le modalità di versamento di tali proventi.

Ribadisce la contrarietà alla introduzione dei pedaggi per una pluralità di ragioni, innanzitutto, l'assenza di viabilità alternativa adeguata, moderna e funzionale all'utilizzo delle tratte da pedaggiare

che, quindi, non svolgono solo funzioni di autostrada e di raccordo ma anche di viabilità ordinaria, quindi la lentezza, l'assenza o il mancato completamento di lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di diverse delle tratte da assoggettare a pedaggio.

Aggiunge che in ogni caso, poi, i costi legati ai pedaggi sarebbero pesantissimi ed insostituibili per i territori e le comunità, per le famiglie, il sistema delle imprese, l'esercito dei « pendolari » per ragioni di studio e/o di lavoro, ancor di più in una fase di crisi economica e sociale così grave.

Sottolinea come il gruppo del PD chiederà nella sede competente la rapida discussione e deliberazione in Commissione al fine di pervenire tempestivamente alla calendarizzazione delle proposte di legge in Aula.

Critica l'atteggiamento ambiguo, confuso, contraddittorio del Governo sul tema dei pedaggi, con dichiarazioni e atteggiamenti che mutano continuamente.

Ricorda infine gli ordini del giorno, in sede di conversione alla Camera del decreto-legge n. 70 del 2011, con i quali, con il parere favorevole del Governo, è stata esclusa l'applicazione dei nuovi pedaggi.

Conclude evidenziando la necessità di decisioni definitive e chiare con l'assunzione di una precisa responsabilità politica per tutti i gruppi parlamentari ed ancor prima per il Governo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI deposita una nota della Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla proposta di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD) chiede chiarimenti sulla valenza della nota depositata dal sottosegretario, trattandosi di di una nota proveniente dalla Direzione generale del Ministero. Chiede quindi al rappresentante del Governo se l'orientamento politico del Governo debba ritrovarsi nel contenuto del documento depositato o se invece tale documento abbia una natura prettamente tecnica.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ritiene che al documento depositato dal sottosegretario Mantovani debba riconoscersi la natura di contributo tecnico che non può in alcun modo mettere in discussione la sovranità del Parlamento nelle scelte legislative sul tema dei pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società Anas Spa.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, confermando l'interpretazione del presidente, fa notare come la nota depositata abbia semplicemente il valore di contributo tecnico alla discussione sulle proposte di legge in titolo.

Raffaella MARIANI (PD) fa notare come il tema dell'introduzione di pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa sia ormai da tempo oggetto di attenzione da parte delle diverse forze politiche. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe fare scelte politiche chiare in tale ambito, considerati anche i confronti dialettici in atto anche tra esponenti della stessa forza politica. Ritiene quindi sbagliato che il Governo non assuma alcuna posizione come ha fatto nella seduta odierna dichiarando la natura tecnica della nota depositata.

Fa poi notare come, soprattutto all'indomani dell'approvazione della manovra finanziaria, possa essere opportuno e utile chiarire il rapporto tra il Ministero delle infrastrutture e l'ANAS: ricorda che in tale prospettiva si muovono le numerose interrogazioni presentati da esponenti del suo gruppo e la richiesta di audizione del Ministro formulata in ufficio di presidenza. In conclusione, preannuncia che il suo gruppo, alla ripresa dei lavori parlamentari, insisterà sul tema del rapporto tra il ministero e le concessionarie autostradali.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento alla dichiarazione del Sottosegretario circa la valenza prettamente tecnica della nota depositata, fa notare come invece le due argomentazioni addotte a sostegno del parere negativo sulla proposta di legge in titolo abbiano natura squisitamente politica.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.50.

#### **RISOLUZIONI**

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2012.

(Discussione e rinvio).

# La seduta comincia alle 13.50.

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), illustra la risoluzione di cui è cofirmatario. sottolineando come la strada statale 434 Transpolesana sia un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo, in ordine alla quale si registrano dati allarmanti circa la percentuale di incidentalità. Ritiene, quindi, che il completamento della arteria viaria nella parte di collegamento tra la strada statale 434 e la via Basso Acquar rivesta un'importanza strategica non solo per decongestionare la zona a sud del paese ma anche soprattutto per la funzione sovra comunale di distribuzione del traffico bipolare da e per la tangenziale sud ai grandi centri internodali e alla contigua autostrada A4. Fa notare come la risoluzione impegni il Governo ad assumere iniziative per inserire l'opera nell'elenco delle infrastrutture strategiche della legge-obiettivo di cui all'aggiornamento dell'allegato infrastrutture in occasione della prossima revisione del Documento di economia e finanza, e in particolare, tra le opere prioritarie da avviare nel 2013.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, in relazione alla strada statale 434 Transpolesana (SS434), pur condividendo l'importanza della strada statale che collega Verona a Rovigo e nonostante la consapevolezza delle numerose intersezioni dell'attuale sedime stradale e dei disagi affrontati dai cittadini, fa notare come non risulti al momento possibile condividere l'impegno del Governo alla realizzazione della suddetta opera per i motivi di seguito esposti.

Dal punto di vista formale, sottolinea che le modifiche dell'elenco delle opere di « legge obiettivo » avvenga ordinariamente o per legge o per volontà della regione che lo inserisce tra le opere di rilevante interesse strategico nazionale all'interno delle Intese istituzionali quadro che sottoscrive periodicamente con lo Stato. Fa quindi notare come nel caso specifico la Regione Veneto abbia sottoscritto in data 15 giugno 2011 una intesa con lo Stato che non comprende tra le opere da avviare entro il 2013 tale infrastruttura che, comunque, rimane nel Piano di Investimento Anas 2007-2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo l'esigenza di fornire una soluzione ai problemi evidenziati dagli elettori, fa notare come, alla luce dell'intesa siglata dalla Regione Veneto con lo Stato, sia necessario fare chiarezza sulle priorità infrastrutturali nel territorio.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), preso atto della posizione del Governo sulla risoluzione in titolo, chiede di rinviare la relativa votazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Angelo ALESSANDRI, presidente, verificata la disponibilità dei membri della Commissione ad accedere alla richiesta del collega Montagnoli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione

Renato Walter TOGNI (LNP), richiama l'attenzione sulla risoluzione presentata insieme ai colleghi della Lega presenti in Commissione finalizzata ad impegnare il Governo a rivisitare in maniera completa e mirata la disciplina sul SISTRI ,prefigurando una revisione del sistema basato su principi di semplificazione, efficacia, proporzionalità e commisurazione delle sanzioni. In tale prospettiva, sottolinea come la risoluzione chieda al Governo di posticipare l'integrale entrata in funzione del SISTRI almeno fino al 1º giugno 2012 per tutti i soggetti obbligati. Pertanto, nel rivolgere un appello al Governo affinché proceda entro la fine del mese di agosto, ad ogni modo prima del 1º settembre, ad emanare un provvedimento che rechi la citata proroga al 1º giugno 2012, invita i membri della Commissione a considerare l'ipotesi di inserire nell'ordine dei lavori della Commissione, dopo la pausa estiva, la discussione della citata risoluzione, in maniera da pervenire in tempi coerenti ad un nuovo tipo di approccio del funzionamento del SISTRI, snello ed efficiente.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda la presentazione di un'interrogazione da parte di esponenti del suo gruppo sul tema del SISTRI. Fa notare come non sia stata fornita alcuna risposta in merito e come il suo gruppo abbia, in diverse occasioni, chiesto agli uffici del Ministero di tenere in attenta considerazione le difficoltà in cui si trovano a muoversi gli operatori per i quali il SISTRI entrerà in vigore da settembre.

Daniele MARANTELLI (PD), con riferimento alla questione del rapporto del Ministero con i concessionari autostradali evidenziata dalla collega Mariani, fa notare come nella precedente legislatura si sia realizzato il primo esempio di federalismo autostradale con la costituzione della società Concessioni Autostradali

Lombarde (CAL) in modo paritetico da Regione Lombardia, attraverso Infrastrutture Lombarde, e dal Ministero delle Infrastrutture con ANAS. Ricorda poi come tale società si occupi delle procedure di affidamento, della realizzazione, e della gestione di tre importanti autostrade collocate in territorio lombardo: Pedemontana; la direttissima Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) e la tangenziale Est esterna di Milano (Tem).

Nell'evidenziare come non si sia provveduto celermente alla realizzazione di tali opere, contrariamente a quanto auspicato, fa notare come l'assessore della Regione Lombardia Cattaneo abbia chiesto recentemente al Ministro dell'economia di convocare il CIPE e di assumere le iniziative necessarie per completare le infrastrutture richiamate. Conclude, chiedendo al rappresentante del Governo presente in Commissione di avere notizie precise sul piano del trasporto aereo italiano e sulle vocazioni dei singoli aeroporti italiani senza i quali, a suo avviso, è impossibile vincere la sfida della crescita economica del Paese.

#### La seduta termina alle 14.10

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

# La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

**Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.** (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 841 Fallica e abbinate, recante disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento in esame, al fine di ridurre le violazioni delle norme sulle imbarcazioni da diporto e gli incidenti che possono derivarne, estende alla navigazione il meccanismo della patente a punti, già introdotto per la circolazione stradale, istituendo la patente nautica a punti per il comando e la condotta di tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto, per i quali sia attualmente previsto l'obbligo della patente nautica (articolo 1).

L'articolo 2 disciplina le modalità per l'accertamento della violazione, la decurtazione dei punti (inizialmente pari a venti), la comunicazione all'interessato, la frequenza dei corsi di aggiornamento per riacquistare i punti, l'attribuzione di due punti ogni due anni in assenza di violazioni che comportino la decurtazione (fino a un massimo di dieci punti), la revisione della patente nautica in caso di perdita totale del punteggio.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e disciplina la banca dati dei conducenti e l'archivio nazionale delle unità da diporto, demandando a un regolamento del medesimo Ministro la definizione delle modalità di costituzione, di aggiornamento e di consultazione della banca dati e dell'archivio. A tal fine, il medesimo articolo autorizza la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2013, individuando la relativa copertura.

L'articolo 4 – che reca i profili di stretta competenza della VIII Commissione – reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, volti a rivedere il quadro delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse con unità da diporto, anche in riferimento alla decurtazione di punti della patente nautica, nonché a prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione delle unità da diporto a livello professionale. La lettera f) del comma 1, in particolare, delega il Governo a determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo tra l'altro, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette.

L'articolo 5 prevede l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista.

L'articolo 6 reca una norma provvisoria sulle patenti nautiche in essere alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 6-bis novella l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, introducendo un comma 2-bis, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 6-ter attribuisce alle imprese di consulenza automobilistica la competenza ad adottare una serie di atti funzionali al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati, novellando in tal senso il 14.20 alle 14.30.

decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

L'articolo 6-quater, infine, novella il codice della nautica da diporto, aggiungendo l'articolo 27-bis, recante norme per la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero.

Nel fare presente che il provvedimento in esame trova applicazione per le imbarcazioni per le quali è prevista la patente nautica e considerato che un numero significativo di incidenti in mare è causato da imbarcazioni per le quali l'obbligo della patente nautica non sussiste, propone di invitare la Commissione a valutare l'opportunità di delegare il Governo a prevedere anche sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti dei natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica, con particolare riguardo alle norme volte a garantire la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle aree protette (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

#### La seduta termina alle 14.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada (C. 4465 Iannuzzi e abb.).

# NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riguardo alla proposta di legge in oggetto, si rileva quanto segue.

I pedaggi introdotti dalla norma di cui si chiede l'abrogazione rappresentano per lo Stato uno strumento necessario ai fini della riduzione dei trasferimenti pubblici in favore di ANAS Spa, con conseguenti e consistenti risparmi per l'erario.

In particolare, le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 15 in esame e per interventi di manutenzione

straordinaria, anche in corso di esecuzione.

L'abrogazione delle disposizioni in questione costituirebbe un significativo passo indietro nel percorso – già intrapreso – che dovrebbe condurre all'uscita di ANAS Spa dal « perimetro » della pubblica amministrazione.

In ragione di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale esprime parere negativo sulla proposta di legge in oggetto.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica e abbinate, recante « Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che la delega al Governo abbia ad oggetto anche sanzioni per la violazione delle norme di comportamento commesse dai conducenti dei natanti per i quali non è previsto l'obbligo della patente nautica, con particolare riguardo alle norme volte a garantire la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle aree protette.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	171
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	
regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	171
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	176
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

#### La seduta comincia alle 14.

### Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381) - originariamente assegnato, ai sensi dell'articolo comma 4, del Regolamento, alla Commissione Giustizia - è stato riassegnato, nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio scorso, su richiesta della Commissione Trasporti, alle Commissioni riunite II e IX. Nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 agosto 2011, chiede quindi al rappresentante del Governo, anche a nome della Presidente della Commissione Giustizia, la disponibilità del Governo ad attendere, in considerazione dell'imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari, l'espressione del parere da parte delle citate Commissioni riunite – che avverrà presumibilmente entro il prossimo mese di settembre – prima di procedere all'adozione del decreto legislativo.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MI-SITI assicura la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni riunite II e IX prima di procedere all'adozione del decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 luglio 2011. Mario VALDUCCI, presidente e relatore, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni che tiene conto dei principali aspetti problematici emersi a conclusione del ciclo di audizioni informali svolto sullo schema di decreto in esame (vedi allegato).

Procedendo ad una breve illustrazione della proposta di parere, fa presente che essa evidenzia come lo schema di decreto legislativo presenti alcuni profili di criticità, riguardo al rispetto della direttiva 2009/12/CE, oggetto di recepimento, e dei principi e criteri direttivi di delega stabiliti dall'articolo 39 della legge comunitaria 2009. Osserva che tali profili riguardano, in particolare: il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, l'individuazione dell'Autorità nazionale di vigilanza e la disciplina transitoria applicabile ai contratti di programma in corso di definizione. Fa presente che, per ciascuno di tali profili, vengono evidenziate le principali questioni aperte e le possibili soluzioni individuate sottoforma di condizioni. Per quanto concerne il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, rileva che l'articolo 5-bis dello schema di decreto legislativo identifica tale regime da adottare previa analisi della situazione concorrenziale da parte dell'Autorità di vigilanza - nella continuazione del vigente regime autorizzatorio dei diritti aeroportuali; osserva, tuttavia, che questa possibilità non risulta contemplata né dai principi e criteri direttivi di cui al menzionato articolo 39 della legge comunitaria 2009, né dalla disciplina dettata dalla direttiva in corso di recepimento, che invece - all'articolo 6, paragrafo 5 - si limita a prevedere che, in presenza di una situazione non concorrenziale, uno Stato membro possa decidere che i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo - per il periodo necessario - siano determinati o approvati dall'autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, sottolinea che il combinato disposto degli articoli 5-bis e 6 dello schema di decreto legislativo appare sostanzialmente assoggettare alla medesima disciplina – che si fonda sull'analisi della situazione concorrenziale - tanto gli aeroporti con volume di traffico annuale superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, tanto quelli con soglia di traffico inferiore, nonostante che il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 39 prescriva per questi ultimi un apposito regime « anche in un'ottica di semplificazione » e che nei «considerando » della menzionata direttiva si precisi che «la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l'applicazione di un quadro normativo comunitario». Fa presente che, conseguentemente, per risolvere i citati profili problematici, viene, in primo luogo, prevista una condizione, volta a sopprimere l'articolo 5-bis e ad effettuare i necessari coordinamenti normativi. In secondo luogo, rileva che, con un'ulteriore condizione, viene stabilito che per gli aeroporti aperti al traffico commerciale con volume di traffico annuale superiore alla soglia di un milione e non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, debba essere previsto un regime di fissazione dei diritti aeroportuali che si fondi sulla libera definizione del modello tariffario da parte del gestore aeroportuale, prevedendo la vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 3, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1. Inoltre, con una ultima condizione si richiedono ulteriori norme di semplificazione per gli aeroporti con un volume di traffico fino a 1 milione di passeggeri.

Per quanto concerne l'individuazione dell'Autorità di vigilanza, evidenzia che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo designa a tal fine « la direzione diritti aeroportuali » costituita nell'ambito dell'Enac, sebbene il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *d*), del menzionato articolo 39 preveda la desi-

gnazione dell'Enac e, non di una sua struttura interna, quale Autorità di vigilanza. Per risolvere tale questione viene previsto l'inserimento di una condizione volta a designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità di vigilanza effettivamente indipendente, ai sensi dell'articolo 11 della citata direttiva, affidando ad un'apposita struttura da realizzare nell'ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati. Fa presente che nel parere viene comunque segnalata l'esigenza di affidare nel prossimo futuro ad un'unica autorità indipendente le funzioni di regolazione dell'intero settore del trasporto, attualmente frammentate in una pluralità di enti, come segnalato in numerose occasioni da questa Commissione.

Da ultimo, per quanto attiene alla disciplina transitoria, ritiene che essa non chiarisca se, nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e la piena operatività dell'articolo 5-bis, sia possibile concludere la stipulazione di contratti di programma, anche per gli aeroporti che non rientrano nella ipotesi derogatoria relativa agli scali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri, di cui all'articolo 17, comma 34bis, del decreto-legge n. 78 del 2009. A fronte di tale questione sottolinea che viene previsto l'inserimento di una condizione per fissare con estrema chiarezza il regime transitorio, assicurando la salvaguardia dei contratti di programma in corso di definizione, per i quali sia intervenuta una determinazione positiva, anche non definitiva, assunta con delibera da parte dell'Enac, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si rifletta negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali.

Infine, considerato che, all'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto legislativo, non risultano corretti i rinvii ad altre disposizioni contenuti alle lettere *b*), *c*), e *d*), evidenzia che con una apposita condizione, ne viene prevista la riformulazione.

Rileva che nel parere, inoltre, si chiede al Governo di valutare l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo dello schema di decreto legislativo in merito ad alcuni specifici profili. In particolare, fa presente che, con tre distinte osservazioni, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere, in primo luogo, che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sia volto non solo ad individuare le reti aeroportuali esistenti, come attualmente previsto, ma anche a dettare la disciplina per l'istituzione, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove reti aeroportuali. In secondo luogo, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere espressamente che anche gli aeroporti militari aperti al traffico civile siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità, al fine di escludere la possibilità che i vettori debbano farsi carico anche dei costi imputabili all'aeronautica militare, esprimendo comunque una valutazione positiva riguardo alla disposizione introdotta in sede di conversione del decretolegge n. 107 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che destina 10 milioni di euro all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili. Infine, si chiede di valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nel senso di prevedere che gli uffici doganali degli aeroporti devono assicurare il servizio doganale merci per l'intero arco della giornata, 24 ore su 24.

In conclusione, raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta di parere.

Il sottosegretario Aurelio Salvatore MI-SITI, nel rilevare che le condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore tengono conto degli elementi di criticità emersi nel corso del dibattito e recepiscono le osservazioni formulate da Governo, concorda con la predetta proposta di parere.

Mario LOVELLI (PD) sottolinea la necessità che la Commissione esprima la propria posizione rispetto allo schema di decreto legislativo in oggetto con un parere articolato in cui si evidenzino i punti di maggiore criticità del provvedimento e si individuino con chiarezza le modifiche da apportare ad esso. Ringrazia quindi il presidente Valducci per il lavoro svolto in qualità di relatore di un provvedimento, che investe uno dei settori centrali dell'economia del Paese. Nel sottolineare il ritardo con il quale il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo, che costringe oggi la Commissione ad effettuarne l'esame senza la possibilità di ulteriori approfondimenti, evidenzia che la questione centrale, a suo giudizio, è rappresentata dall'individuazione dell'Autorità nazionale di vigilanza, dal momento che, nel recente passato, si sono verificati situazioni assai delicate nel settore del trasporto aereo, che avrebbero richiesto la presenza di un'autorità di regolazione indipendente. In proposito, rammenta che il processo di privatizzazione della società Alitalia, è avvenuto, di fatto, inibendo per via legislativa l'intervento dell'antitrust e che la liquidazione della società medesima si presenta tuttora assai problematica tanto che il commissario liquidatore, a suo tempo incaricato dal Governo, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, anche a causa della previsione contenuta nel recente provvedimento di manovra, che designa una terna di commissari liquidatori con conseguenti ulteriori oneri per le casse dello Stato. Inoltre, ricorda che, nelle ultime settimane, si è assistito alla istituzione, a suo giudizio inefficace, di tre organismi preposti a singoli comparti del trasporto, attraverso la costituzione di un'agenzia per la regolazione del trasporto su gomma – nel quadro di una riorganizzazione dell'ANAS - la formalizzazione del ruolo dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, nonché, con il presente

provvedimento, l'attribuzione alla direzione « diritti aeroportuali » dell'Enac delle funzioni di regolazione previste dalla direttiva comunitaria per il trasporto aereo.

Ritiene che la Commissione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva, debba riappropriarsi dell'iniziativa legislativa relativa all'istituzione di un'unica autorità di regolazione del settore dei trasporti, proseguendo l'esame delle proposte di legge, di cui una a propria firma, che mirano ad affidare ad un unico ente le funzioni oggi assegnate ad una pluralità di organismi.

Michele Pompeo META (PD) ritiene che il Governo, ancora una volta, stia sprecando un'occasione per risolvere il problema della costituzione di un'autorità di regolazione nel settore dei trasporti, non dimostrando il coraggio e la coerenza necessari per affrontare un tema di tale rilievo.

Ciò posto, apprezzando il lavoro svolto dal presidente in qualità di relatore del provvedimento, proprio in ragione di tale lavoro, che ha portato all'accoglimento di una serie di osservazioni emerse nel corso dell'esame, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere. Sottolinea come in numerose occasioni negli ultimi mesi sia emersa nei dibattiti che si sono svolti in Commissione la necessità di un'autorità indipendente cui affidare la regolazione del settore dei trasporti. Auspica quindi che, come anche evidenziato dal relatore nelle premesse della proposta di parere, la Commissione possa, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, affrontare tale questione in un costante rapporto dialettico con il Governo e con gli altri attori istituzionali coinvolti, in modo da approvare al più presto una riforma ormai necessaria.

Marco DESIDERATI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, concorda con le condizioni e le osservazioni proposte dal relatore, condividendo in particolare l'esigenza che venga designato l'Enac, anziché una sua struttura interna, come autorità di regolazione e di vigilanza del settore del trasporto aereo.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, in ragione delle criticità del provvedimento emerse nel corso del dibattito, relative soprattutto alla mancanza di adeguate garanzie per assicurare l'indipendenza dell'organismo di regolazione, istituito all'interno dell'Enac, e alle modalità di finanziamento di tale organismo che, a suo avviso, comporteranno un aggravio di spesa per i viaggiatori.

Sandro BIASOTTI (PdL), nel ringraziare il presidente per il lavoro assai costruttivo svolto nell'elaborazione della proposta di parere, prende atto con favore che il gruppo del Partito democratico non esprimerà parere contrario sulla citata proposta di parere e preannuncia sulla proposta stessa il voto favorevole del proprio gruppo.

Luciano Mario SARDELLI (PT), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il parere favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame. Antonio MEREU (UdCpTP), nel sottolineare come la Commissione abbia più volte affrontato problematiche di particolare importanza tra le quali quelle relative alla Sardegna senza che ne siano derivati risultati concreti, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Daniele TOTO (FLpTP), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che nella proposta di parere ha delineato un preciso percorso per la prosecuzione dell'*iter* legislativo relativo alle proposte di legge volte all'istituzione di un'Autorità di regolazione per il comparto dei trasporti, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla citata proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

# Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/ 12/CE, concernente i diritti aeroportuali (Atto n. 380)

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (atto n. 380);

# premesso che:

la direttiva 2009/12/CE è volta ad istituire un quadro comune per la disciplina degli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali concernenti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale superi la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri;

tale quadro si fonda sulla previsione di un sistema di tariffazione basato, in un contesto di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un'Autorità di vigilanza indipendente, che assicuri il rispetto dei principi fissati nella direttiva stessa;

il presente schema di decreto legislativo, che recepisce la citata direttiva, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 39 della legge comunitaria 2009;

alla luce della menzionata direttiva e dei principi e criteri direttivi di cui al predetto articolo 39, lo schema di decreto legislativo appare presentare alcuni profili di criticità che riguardano: il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, l'individuazione dell'Autorità nazionale di vigi-

lanza, la disciplina transitoria applicabile ai contratti di programma in corso di definizione;

per quanto concerne il regime applicabile agli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, l'articolo 5-bis dello schema di decreto legislativo identifica tale regime – da adottare previa analisi della situazione concorrenziale da parte dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 3 - nella continuazione del vigente regime autorizzatorio dei diritti aeroportuali; tuttavia, questa possibilità non risulta contemplata né dai principi e criteri direttivi di cui al menzionato articolo 39 della legge comunitaria 2009, né dalla disciplina dettata dalla direttiva in corso di recepimento, che invece - all'articolo 6, paragrafo 5 - si limita a prevedere che, in presenza di una situazione non concorrenziale, uno Stato membro possa decidere che i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo – per il periodo necessario – siano determinati o approvati dall'Autorità di vigilanza indipendente;

per quanto riguarda la disciplina concernente gli aeroporti con volume di traffico annuale non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il combinato disposto degli articoli 5-bis e 6 dello schema di decreto legislativo appare sostanzialmente assoggettare alla medesima disciplina – che si fonda sull'analisi della situazione concorrenziale – tanto gli aeroporti con volume di traffico annuale superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, tanto quelli con soglia di traffico inferiore, nonostante che il principio e criterio direttivo di cui al

comma 1, lettera b), del predetto articolo 39 prescriva per questi ultimi un apposito regime « anche in un'ottica di semplificazione » e che nei « considerando » della menzionata direttiva si precisi che « la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l'applicazione di un quadro normativo comunitario »;

per quanto concerne l'individuazione dell'Autorità nazionale di vigilanza, l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo designa a tal fine la «direzione diritti aeroportuali» costituita nell'ambito dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sebbene il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera d), del menzionato articolo 39 preveda la designazione dell'ENAC e non di una sua struttura interna quale Autorità di vigilanza:

per quanto attiene alla disciplina transitoria, essa non chiarisce se, nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e la piena operatività dell'articolo 5-bis, sia possibile concludere la stipulazione di contratti di programma, anche per gli aeroporti che non rientrano nella ipotesi derogatoria relativa agli scali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri, di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009;

# ritenuto pertanto che:

non si possa continuare ad applicare indefinitamente la disciplina vigente agli aeroporti che non si trovino in una situazione di effettiva o potenziale concorrenza;

per gli aeroporti aperti al traffico commerciale con volume di traffico annuale superiore alla soglia di un milione e non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, debba essere previsto un regime di fissazione dei diritti aeroportuali che si fondi sulla libera definizione del modello tariffario da parte del gestore aeroportuale, prevedendo la vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 3

al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1 – e, per gli aeroporti con un volume di traffico fino a 1 milione di passeggeri, ulteriori norme di semplificazione;

sia necessario designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale Autorità nazionale di vigilanza effettivamente indipendente ai sensi dell'articolo 11 della citata direttiva, affidando ad un'apposita struttura da realizzare nell'ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati, ferma restando comunque l'esigenza di affidare nel prossimo futuro ad un'unica autorità indipendente le funzioni di regolazione dell'intero settore del trasporto, attualmente frammentate in una pluralità di enti, come segnalato in numerose occasioni da questa Commissione;

sia necessario fissare con estrema chiarezza il regime transitorio, assicurando la salvaguardia dei contratti di programma in corso di definizione, al fine di evitare che una situazione di incertezza sulla disciplina applicabile si rifletta negativamente sugli investimenti programmati dai gestori aeroportuali;

rilevato che, all'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto legislativo, non risultano corretti i rinvii ad altre disposizioni contenuti alle lettere *b*), *c*), e *d*);

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di:

prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sia volto non solo ad individuare le reti aeroportuali esistenti, ma anche a dettare la disciplina per l'istituzione, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di nuove reti aeroportuali;

modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nel senso di prevedere che gli uffici doganali degli aeroporti devono assicurare il servizio doganale merci per l'intero arco della giornata, 24 ore su 24;

prevedere espressamente che anche gli aeroporti militari aperti al traffico civile siano sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 3, al fine di escludere la possibilità che i vettori debbano farsi carico anche dei costi imputabili all'aeronautica militare;

valutata positivamente, in questa prospettiva, la disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 107 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che destina 10 milioni di euro all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario deliberati dalla Commissione Bilancio nella seduta del 21 luglio 2011;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: « 2. I diritti aeroportuali degli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume di traffico annuale passeggeri superiore alla soglia di un milione e non superiore alla soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, sono sottoposti ad un regime di vigilanza da parte dell'Autorità di cui all'articolo 3, che esprime un parere sui modelli tariffari proposti dal gestore aeroportuale, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1 »;

b) siano introdotte ulteriori norme volte alla integrale liberalizzazione per i

diritti aeroportuali degli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume di traffico annuale passeggeri fino alla soglia di un milione di movimenti passeggeri;

c) sia sostituito l'articolo 3 con una nuova disposizione che designi l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale Autorità nazionale di vigilanza effettivamente indipendente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, affidando ad un'apposita struttura da realizzare nell'ambito del predetto ente i nuovi compiti ad esso assegnati;

d) sia soppresso l'articolo 5-bis;

conseguentemente,

all'articolo 6, comma 1, siano soppresse le parole: « Per gli aeroporti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 5-bis »;

all'articolo 6, comma 4, siano soppresse le parole: « nel rispetto delle Linee Guida di cui all'articolo 5-bis »;

all'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera *a*), con la seguente: « L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al precedente comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria del settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito;

all'articolo 13, comma 1, le parole: « secondo le modalità di cui agli articoli 5-bis e 6 » siano sostituite con le seguenti: « secondo le modalità di cui all'articolo 6 »;

e) all'articolo 10, comma 2:

alle lettera b) e c), le parole: « di cui al comma 2 », ovunque ricorrano, siano sostituite con le seguenti: « di cui alla lettera a) »;

alla lettera *d*), le parole: « di cui al comma 4 » siano sostituite con le seguenti: « di cui alla lettera *c*) » e le parole: « di cui al comma 2 » siano sostituite con le seguenti: « di cui alla lettera *a*) »;

alla lettera *e*), le parole: « di cui al comma 4 » siano sostituite con le seguenti: « di cui alla lettera *c*) »;

f) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « del presente decreto »: siano aggiunte le seguenti: « nonché in quelli stipulati nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, »;

#### conseguentemente,

il comma 2 dell'articolo 13 sia sostituito con il seguente: « 2. Si applicano l'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248 e l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali sia intervenuta, ai sensi delle predette disposizioni, una determinazione positiva, anche non definitiva, assunta con delibera da parte dell'ENAC »;

# e con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sia volto non solo ad individuare le reti aeroportuali esistenti, ma anche a dettare la disciplina per l'istituzione, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di nuove reti aeroportuali. A tal fine, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere altresì che il citato decreto indichi i criteri e parametri occorrenti ai fini della istituzione di nuove reti aeroportuali con particolare riferimento ai volumi di traffico in atto e a quelli previsti, all'ubicazione territoriale degli scali interessati e alla possibile sinergia con l'integrazione e la specializzazione funzionale delle rispettive attività - e definisca le modalità di partecipazione degli enti territoriali interessati alle diverse fasi procedurali riguardanti l'istituzione delle nuove reti aeroportuali e il rilascio della concessione di gestione totale ad un unico gestore di rete, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, restando inteso che le singole reti aeroportuali in tal modo istituite possono anche coincidere con i sistemi aeroportuali d'interesse nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione;

- 2) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che anche gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 3, al fine di escludere la possibilità che i vettori debbano farsi carico anche dei costi imputabili all'aeronautica militare;
- 3) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nel senso di prevedere che gli uffici doganali degli aeroporti devono assicurare il servizio doganale merci per l'intero arco della giornata, 24 ore su 24.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-05067 De Camillis: Assunzione di personale operaio da parte del Corpo forestale dello Stato .	180
ALLEGATO (Testo della risposta)	183
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	181
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	182
LIEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	182

#### INTERROGAZIONI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05067 De Camillis: Assunzione di personale operaio da parte del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, fa notare che la sua risposta non appare in grado di aprire prospettive positive per il personale coinvolto, in relazione al quale ritiene auspicabile definire al più presto un percorso di stabilizzazione: chiede, pertanto, al Governo di intraprendere, con la massima celerità, iniziative adeguate nei primi provvedimenti utili che saranno sottoposti all'esame del Parlamento, provvedendo allo « sblocco » delle risorse finanziarie da destinare a tale scopo. Pur comprendendo che i limiti imposti dalla legislazione vigente alle assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione sono dettati da ragionevoli esigenze di sostenibilità finanziaria, giudica opportuno operare una distinzione tra diverse tipologie di lavoratori, salvaguardando la possibilità di assunzione di quegli operatori che svolgono essenziali mansioni nell'ambito di organismi pubblici, in particolare nel settore della gestione delle riserve naturali.

Auspica, in conclusione, che la questione prospettata si risolva positivamente e che i lavoratori interessati possano vedere riconosciuto il proprio diritto al lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 13.45.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

#### La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che la XII Commissione ha richiesto il parere di competenza sul nuovo testo del disegno di legge in esame, di iniziativa del Governo, che intende disciplinare la normativa sulla sperimentazione clinica, promuovendo altresì la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. In proposito, sottolinea che il provvedimento interviene in particolari e rilevanti settori della materia sanitaria, in continua evoluzione dal punto di vista delle innovazioni tecnicoscientifiche, come la sperimentazione clinica dei medicinali, la sicurezza delle cure, la ricerca sanitaria, la sanità elettronica, le professioni sanitarie, i registri di rilevante interesse sanitario e le cure termali, con l'obiettivo fondamentale di garantire ai cittadini un'assistenza sempre più qualificata in relazione ai loro bisogni di salute, anche promuovendo una maggiore funzionalità e flessibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Sotto il profilo delle norme di più immediata competenza della XI Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, comma 2, lettera n), che prescrive il conseguimento di crediti formativi nella formazione continua del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali. Al contempo, evidenzia l'articolo 3, che detta disposizioni in materia di direttori scientifici e personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riferimento ad anzianità di servizio e compatibilità: in questo ambito, in particolare, è previsto che il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico sia compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

Segnala, poi, la delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatria, di medico veterinario e di farmacista, contenuta all'articolo 6, che introduce una serie di rilevanti principi in materia di riorganizzazione di ordini e federazioni, di deontologia professionale, nonché di partecipazione dei professionisti alla gestione dei propri organismi direttivi; in questo contesto, pone in luce il criterio di delega di cui alla lettera g) del comma 2, che rafforza il principio del lavoro sanitario in equipe multiprofessionali, nelle quali siano chiaramente identificate le relative responsabilità. Si sofferma, inoltre, sull'articolo 9, che - attraverso l'abrogazione di una apposita disposizione legislativa vigente abolisce il requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio Sanitario Nazionale, essendo ormai prevista nell'ordinamento una specifica laurea in odontoiatria. Fa notare, infine, che l'articolo 10, mediante una serie di integrazioni della normativa in vigore, mira ad ampliare i servizi erogati dalle farmacie, includendovi anche quelli fisioterapici.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento sotto il profilo delle competenze della XI Commissione, propone di esprimere parere favorevole. Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel manifestare la propria condivisione nei confronti del nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, fa tuttavia notare come in esso non sia stata inclusa, nell'ambito delle professioni individuate ai sensi dell'articolo 10, la categoria dei massoterapisti. Preso atto, in ogni caso, della validità del provvedimento in esame, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Martedì 2 agosto 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

# 5-05067 De Camillis: Assunzione di personale operaio da parte del Corpo forestale dello Stato.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta riguarda l'assunzione di operai a tempo determinato (cosiddetti OTD) da utilizzare, nell'ambito delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1985.

Al riguardo, devo ricordare che il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2011, possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Purtroppo, nonostante i tentativi di questa Amministrazione di modificare tale disposizione con una deroga per le assunzioni di cui alla legge citata (in ragione del fatto che la stessa è difforme al disposto di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse ivi disponibili, che assegnava al Corpo forestale dello Stato 3 milioni di euro per le assunzioni di personale a tempo determinato

per gli anni 2010, 2011 e 2012), per l'anno in corso sono disponibili solo 1.414.223,33 euro.

Le ridotte risorse finanziarie, pertanto, non hanno consentito di procedere alla riassunzione dei 181 OTD impiegati nel 2010, ma solo di 81 unità per un periodo massimo di sei mesi.

Ovviamente, la riduzione degli OTD è stata più consistente negli Uffici che dispongono di un più elevato numero di operai a tempo indeterminato, a seguito della procedura di stabilizzazione conclusasi nel mese di ottobre 2008.

Ritengo, infine, opportuno evidenziare che, per procedere alle assunzioni di OTD, oltre al numero di operai a tempo indeterminato (OTI) presso ciascun Ufficio, si è tenuto conto anche dell'estensione delle superfici da essi amministrate, degli obiettivi assegnati nonché delle esigenze e priorità segnalate dai relativi responsabili, con particolare riferimento alle carenze di talune professionalità ritenute indispensabili per il buon funzionamento dell'Ufficio.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

#### SOMMARIO

### RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	184
7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144)	184
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	187
7-00654 Callegari, 7-00672 Oliverio e 7-00676 Dima: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145)	185
ALLEGATO 2 (Proposta di risoluzione unitaria)	189
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	192
Sui lavori della Commissione	186
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	186

#### RISOLUZIONI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

#### La seduta comincia alle 13.50.

## Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, comunica che l'onorevole Ida D'Ippolito Vitale, già componente della Commissione, resta a far parte della stessa in sostituzione del sottosegretario Roberto Rosso.

# 7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 27 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stata prospettata la possibilità di addivenire ad una risoluzione unitaria.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) presenta una risoluzione predisposta insieme con gli altri presentatori delle risoluzioni all'ordine del giorno (*vedi allegato 1*), auspicando che possa essere fatta propria da tutta la Commissione.

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione presentata.

Paolo RUSSO, *presidente*, annuncia che la risoluzione conclusiva testè presentata è stata sottoscritta da numerosi commissari

di diversi gruppi e assume il numero n. 8-00144 (vedi allegato 1).

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00144.

7-00654 Callegari, 7-00672 Oliverio e 7-00676 Dima: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni presentate dai deputati callegari, Oliverio e Dima, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Corrado CALLEGARI (LNP) illustra una risoluzione predisposta insieme con i colleghi presentatori delle risoluzioni all'ordine del giorno (vedi allegato 2), sottolineando che con la stessa si indica al Governo l'esigenza di percorrere la strada di prevenire i problemi che possono insorgere in relazione alle decisioni dell'Unione europea, analizzandone preventivamente l'impatto e individuando le soluzioni eventualmente necessarie.

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione presentata.

Giuseppina SERVODIO (PD), in relazione alle considerazioni del deputato Callegari, invita a sottolineare con maggiore enfasi nella risoluzione l'esigenza di seguire preventivamente i negoziati commerciali, in tutte le fasi dell'*iter*.

Corrado CALLEGARI (LNP) ribadisce che la risoluzione è indirizzata proprio a tale obiettivo.

Paolo RUSSO, presidente, propone di aggiungere, in premessa, una sottolinea-

tura dell'esigenza che il Governo si attivi, fin da subito, in tutte le fasi dei negoziati commerciali.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si dichiara stupito per la celerità con la quale la Commissione si accinge ad approvare una risoluzione che sottolinea i problemi derivanti da un accordo definito in sede europea e che assume un carattere « protettivo». Si tratta infatti di un tema che richiederebbe una valutazione più approfondita. Per quanto lo riguarda, non ha potuto compiere tale valutazione, anche con riferimento alla pronuncia della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e all'analisi dei dati relativi all'interscambio commerciale agroalimentare con il Marocco. Sottolinea inoltre che, relativamente ai Paesi del Nord Africa, è importante insistere sui profili della disciplina sanitaria, della sicurezza alimentare e dei controlli, non potendosi pretendere dai produttori europei il rispetto di elevati standard di qualità e sicurezza e poi importare derrate da paesi che non impongono standard equivalenti. Inoltre, il tema del dumping sociale deve essere invocato per tutti i paesi e per tutti i prodotti e non solo in alcuni casi.

Per questi motivi, annuncia che il suo gruppo non può aderire alla risoluzione presentata e invita la Commissione a non deliberare con una rapidità che appare insolita, ma a sottoporre invece la questione in discussione a una disamina più completa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di condividere la risoluzione conclusiva presentata e di comprendere tuttavia anche le considerazioni del deputato Delfino, che tra l'altro è Presidente dell'Associazione di amicizia Italia - Marocco. Invita perciò a valutare la possibilità di rinviare a domani il seguito della discussione, per consentire all'onorevole Delfino di compiere una più approfondita valutazione della risoluzione e, eventual-

mente, per addivenire alla riformulazione del testo.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il sottosegretario è impossibilitato ad intervenire nella seduta di domani.

Il sottosegretario Roberto ROSSO si dichiara disponibile ad intervenire eventualmente nella serata di oggi.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel ringraziare per la generale disponibilità manifestata nei suoi confronti, fa tuttavia presente che le sue obiezioni richiederebbero un approfondimento che va ben al di là dei tempi indicati. Non si oppone quindi a che la Commissione deliberi sull'argomento, fermo restando che egli non aderirà alla risoluzione presentata e si riserva di approfondire il tema in discussione in altra sede, con l'eventuale presentazione di altri atti parlamentari.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringraziando il deputato Delfino per il garbo con il quale ha rappresentato le sue valutazioni alla Commissione, tiene a precisare che l'accelerazione dei tempi di discussione delle risoluzioni è dovuta unicamente ai tempi disponibili prima della in vista della prossima sospensione dei lavori parlamentari.

Avverte quindi che, sulla base del dibattito svoltosi, è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione conclusiva, che assume il numero n. 8-00145 (vedi allegato 3).

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00145.

## Sui lavori della Commissione.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che lo scorso 27 luglio, le Commissioni riunite III, V e XIV della Camera e 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato hanno proceduto all'audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

Al riguardo, atteso che il bilancio dell'Unione europea è per una quota considerevole destinato alla politica agricola, stigmatizza che la Commissione Agricoltura non sia stata coinvolta nell'iniziativa, pur avendo potuto portare un importante contributo, quale quello derivante dal lavoro unitariamente compiuto dai gruppi in tema di riforma della politica agricola comune. Osservando altresì che le competenze della Commissione appaiono peraltro già ridotte dalle competenze dell'Unione europea, da un lato, e delle regioni, dall'altro, invita il Presidente a rappresentare ai presidenti delle altre Commissioni la necessità di tener conto degli aspetti indicati.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di sottoporre nelle forme opportune ai Presidenti delle altre Commissioni quanto rilevato dal deputato Servodio, sottolineando altresì che la Commissione potrà in ogni caso promuovere, anche sul tema citato, un dibattito con il nuovo Ministro per le politiche europee.

#### La seduta termina alle 14.15.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

# Risoluzioni n. 7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco.

#### RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la filiera tabacchicola italiana vive un momento di grave e profonda crisi economica e sociale, derivante sia dagli effetti della riforma della normativa comunitaria, che ha determinato un contenimento delle produzioni e delle risorse ad esse assegnate, sia dalla volatilità dei prezzi del mercato di riferimento, che rende molto incerta la collocazione del prodotto ad un prezzo remunerativo. Infatti, lo scorso anno la produzione italiana è scesa da oltre 100.000 tonnellate a circa 85.000, cifra che è destinata a diminuire ulteriormente;

il settore del tabacco rappresenta per il nostro Paese una realtà agricola e industriale importante con un grande effetto trainante per l'economia: l'Italia detiene il primato di produzione di tabacco in Europa ed è tuttora tra i primi 10 esportatori mondiali;

il settore del tabacco ha un notevole effetto trainante per l'economia di molte aree del Paese poiché coinvolge un numero particolarmente elevato di addetti e poiché la quantità di lavoro generata dalla coltura del tabacco è di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altra produzione agricola e fa inoltre registrare una media di oltre il 50 per cento di occupazione femminile;

in Italia il tabacco viene coltivato principalmente in Campania, Umbria, Veneto e Toscana con l'impiego di circa 27.000 ettari di terreno destinato alla sua coltivazione e di ben oltre 60.000 lavoratori; in alcune di queste aree si registra un elevato tasso di disoccupazione, per cui la scomparsa della produzione determinerebbe notevoli problemi sociali;

dopo la cessazione degli aiuti diretti alla produzione agricola del tabacco in Europa, dal 2010 il tabacco italiano ha perso parte della competitività;

dal 2010 il 50 per cento della dotazione finanziaria per il sostegno al settore è stato trasferito all'interno del pagamento unico, mentre il rimanente 50 per cento è stato trasferito come sostegno supplementare ai fondi del programma di sviluppo rurale (PSR) nelle regioni dove storicamente si produceva tabacco;

la dotazione inserita come fondo supplementare per i programmi di sviluppo rurale deve essere utilizzata, ai sensi della regolamentazione comunitaria del comparto, per la ristrutturazione e la riconversione delle aree tabacchicole. Tale previsione deriva dalla consapevolezza del legislatore comunitario che la coltivazione del tabacco non ha alternative economicamente valide;

il processo di ristrutturazione del settore, iniziato ormai da alcuni anni, se non adeguatamente governato mediante politiche nazionali e regionali mirate, rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza del comparto, con pesanti ripercussioni lungo tutta la filiera e sull'occupazione e sulle fonti di reddito di realtà agricole complesse e delicate;

con la recente firma degli accordi con la British American Tobacco (BAT), la Manifattura Sigari e Japan Tobacco, dopo Philip Morris che ha sottoscritto nei mesi scorsi, tutte le maggiori manifatture hanno sottoscritto impegni per acquistare tabacco italiano;

le quantità oggetto di accordo non esauriscono tuttavia tutta la produzione di tabacco italiano, ma ne coprono circa il 50 per cento: su un totale di circa 74 mila tonnellate (produzione già in calo del 24 per cento rispetto al 2010), gli accordi prevedono l'acquisto di 37 mila tonnellate. Complessivamente, quindi, gli impegni sono inferiori al 40 per cento del tabacco venduto in Italia sotto forma di sigarette (che ammonta a 100 mila tonnellate all'anno);

## impegna il Governo:

a convocare, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le manifatture minori presenti nel nostro Paese per la sottoscrizione di accordi pluriennali per l'acquisto del tabacco prodotto in Italia, al pari di quanto già fatto con le principali manifatture internazionali;

ad istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera, che comprenda anche le manifatture minori, al fine di seguire l'attuazione degli impegni sottoscritti;

ad attivarsi per l'istituzione di un tavolo di confronto interministeriale, che comprenda i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze, per seguire, in sede di Unione europea, l'iter delle normative riguardanti i prodotti da tabacco, con particolare riferimento alle questioni relative agli ingredienti e alle modalità di presentazione (cosiddetto « pacchetto anonimo »);

considerato l'impatto occupazionale e l'alta percentuale di lavoro femminile nella filiera tabacchicola, ad attivarsi per individuare misure di sostegno all'occupazione:

ad attivarsi altresì in sede europea affinché, nell'ambito della definizione della nuova politica agricola comune (PAC), e in particolare delle misure per lo sviluppo rurale, possano essere previsti contributi, anche maggiori agli attuali, al fine di perseguire, con efficacia, la tutela dei beni sociali (persone, ambiente e animali), con particolare riferimento alle colture che necessitano di un notevole impiego di manodopera, specialmente femminile.

(8-00144) « Trappolino, Delfino, Paolo Russo, Zucchi, Beccalossi, Callegari, Di Giuseppe, Oliverio, Agostini, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Gottardo, Laffranco, Nastri, Negro, Mario Pepe (PD), Rainieri, Sani, Servodio, Taddei, Verini ».

Risoluzioni n. 7-00654 Callegari, 7-00672 Oliverio e 7-00676 Dima: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco.

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

La XIII Commissione,

premesso che:

il 17 settembre 2010, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dei ministri europei un progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (COM(2010) 485 definitivo);

l'accordo in questione, predisposto a seguito dei buoni risultati ottenuti nell'ambito della politica europea di vicinato, dispone sostanziali modifiche in merito a disposizioni tariffarie e concessioni, conformemente ai termini della tabella di marcia « Euromed » del 2005;

l'accordo, se rafforza la posizione degli esportatori europei sul mercato marocchino dei prodotti agricoli, in particolare dei prodotti agricoli trasformati, dove è attesa, nei prossimi dieci anni, una liberalizzazione totale progressiva, con eccezioni delle paste alimentari soggette a limitazione quantitativa, consente anche l'immediata liberalizzazione del 55 per cento delle importazioni provenienti dal Marocco e favorisce, quindi, un aumento delle concessioni nell'intero comparto dell'ortofrutta;

i prodotti marocchini costituiscono l'80 per cento circa delle importazioni nell'Unione europea; quindi, l'ulteriore liberalizzazione prevista prospetta, per il settore agricolo italiano, una situazione allarmante in grado di destabilizzare ulteriormente una già difficile realtà produttiva e di mercato;

in particolare, l'importazione di pomodoro marocchino, in base a quanto stabilito dal « dispositivo per i pomodori » di cui all'articolo 3 dell'allegato 1 del protocollo 1 del nuovo accordo, potrebbe determinare una vera e propria invasione a danno del mercato italiano dal momento che, da recenti stime effettuate, risulta che le importazioni dal Marocco raggiungeranno nel 2014 un livello di poco inferiore alle 300 mila tonnellate; già alla fine dello scorso anno, secondo i dati diffusi dalla Fepex, l'associazione degli esportatori spagnoli, i quantitativi di pomodoro importati nell'Unione europea e provenienti dal Marocco hanno sfiorato le 90 mila tonnellate, con un aumento di oltre il 70 per cento sul 2009, con quotazioni inferiori al prezzo di entrata stabilito (0,46 centesimi al chilo);

l'accordo, oltre a prevedere un aumento delle concessioni nel comparto dell'ortofrutta, dispone che le produzioni marocchine accedano al mercato comunitario in periodi diversi rispetto a quelli di commercializzazione europea provocando gravi ripercussioni sui prezzi di mercato;

l'entrata in vigore dell'accordo nei termini stabiliti, potrebbe provocare una situazione di concorrenza sleale non solo con riferimento ai prezzi di entrata di alcuni prodotti le cui presunte irregolarità sono già state denunciate dall'OLAF, ma anche con riferimento alla compatibilità con le vigenti normative europee di qualità sul lavoro e sull'ambiente;

con propria decisione, il Consiglio dell'Unione europea in data 2 dicembre 2010 ha inteso vincolare l'approvazione del progetto di decisione al parere del Parlamento europeo;

la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, con 24 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astensioni, ha chiesto alla Commissione per il commercio internazionale, competente per le questioni legate agli accordi internazionali, di non sostenere l'accordo così formulato tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, sancendo di fatto una bocciatura dei termini dell'accordo in questione;

## impegna il Governo:

ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie per concordare la revisione dei termini negoziati con il Marocco al fine di evitare la predisposizione di un accordo che potrebbe sfavorire il comparto agricolo nazionale e, in particolare, le piccole e medie imprese votate alle produzioni di qualità attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio e i piccoli agricoltori locali che danno un importante contributo alla sicurezza alimentare delle loro aree di riferimento:

ad attivarsi affinché negli accordi commerciali internazionali l'Unione europea tenga in particolare conto l'equilibrio fra la liberalizzazione del mercato da un lato e la protezione dei settori economici e dei diritti dei lavoratori e dei consumatori europei dall'altro, considerato che l'Unione europea è il principale importa-

tore mondiale di prodotti agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, risultato dell'iniziativa « tutto tranne le armi », del sistema delle preferenze generalizzate e degli accordi di partenariato economico, e che le sue importazioni superano quelle di Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda insieme;

ad attivarsi in sede comunitaria e internazionale affinché venga garantito innanzitutto il principio della reciprocità delle regole commerciali e scongiurato il rischio di trasformare in vantaggio competitivo i minori vincoli (rispetto all'Europa) in termini di *standard* qualitativi, di protezione ambientale, di condizioni dei lavoratori, di tutela sindacale e di sicurezza alimentare;

ad esporre la propria contrarietà ad un orientamento della Commissione europea che troppo spesso non valorizza adeguatamente il settore agricolo;

a promuovere, in sede di Consiglio dell'agricoltura e pesca dell'Unione europea, la necessità che gli accordi commerciali dell'Unione europea con i Paesi terzi non penalizzino le filiere europee in crisi e in particolare quelle dell'ortofrutta, che hanno visto scendere considerevolmente il proprio reddito a fronte della concessione ai Paesi extra Unione europea di maggiori opportunità di esportazione;

a garantire e a vigilare che non si produca ulteriore instabilità e incertezza sul mercato dei prodotti ortofrutticoli italiani e un ulteriore incremento della volatilità dei prezzi agricoli, evitando uno squilibrio dei periodi di commercializzazione sul mercato comunitario e promuovendo un approccio comunitario volto ad instaurare un equilibrio tra produzioni nazionali ed importazioni che tenga conto, per ciascun settore agricolo, dell'evoluzione dei trattati commerciali multilaterali e bilaterali, anche effettuando, prima dell'avvio dei negoziati, valutazioni di impatto al fine di considerare le specificità di ciascun prodotto in relazione alla segmentazione del mercato;

ad assumere iniziative per la risoluzione delle problematiche inerenti alle indicazioni geografiche e a scongiurare il rischio di rinviarle a negoziati futuri, da aprirsi in seguito all'entrata in vigore di eventuali accordi;

ad attivarsi affinché le decisioni riguardanti ulteriori aperture del mercato dell'Unione europea alle importazioni di prodotti agricoli siano adottate previa verifica delle disponibilità di risorse atte a compensare gli agricoltori europei delle eventuali perdite subite; a coinvolgere maggiormente e attivamente il Parlamento per ricevere quel contributo di collaborazione necessario per gestire efficacemente tematiche dai contenuti vitali per il settore agricolo nazionale.

Callegari, Oliverio, Dima, Paolo Russo, Beccalossi, Di Giuseppe, Agostini, Biava, Bitonci, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Di Caterina, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Marrocu, Nastri, Negro, Mario Pepe (PD), Rainieri, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino.

Risoluzioni n. 7-00654 Callegari, 7-00672 Oliverio e 7-00676 Dima: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco.

#### RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il 17 settembre 2010, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dei ministri europei un progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (COM(2010) 485 definitivo);

l'accordo in questione, predisposto a seguito dei buoni risultati ottenuti nell'ambito della politica europea di vicinato, dispone sostanziali modifiche in merito a disposizioni tariffarie e concessioni, conformemente ai termini della tabella di marcia « Euromed » del 2005;

l'accordo, se rafforza la posizione degli esportatori europei sul mercato marocchino dei prodotti agricoli, in particolare dei prodotti agricoli trasformati, dove è attesa, nei prossimi dieci anni, una liberalizzazione totale progressiva, con eccezioni delle paste alimentari soggette a limitazione quantitativa, consente anche l'immediata liberalizzazione del 55 per cento delle importazioni provenienti dal Marocco e favorisce, quindi, un aumento delle concessioni nell'intero comparto dell'ortofrutta;

i prodotti marocchini costituiscono l'80 per cento circa delle importazioni nell'Unione europea; quindi, l'ulteriore liberalizzazione prevista prospetta, per il settore agricolo italiano, una situazione allarmante in grado di destabilizzare ulteriormente una già difficile realtà produttiva e di mercato;

in particolare, l'importazione di pomodoro marocchino, in base a quanto stabilito dal « dispositivo per i pomodori » di cui all'articolo 3 dell'allegato 1 del protocollo 1 del nuovo accordo, potrebbe determinare una vera e propria invasione a danno del mercato italiano dal momento che, da recenti stime effettuate, risulta che le importazioni dal Marocco raggiungeranno nel 2014 un livello di poco inferiore alle 300 mila tonnellate; già alla fine dello scorso anno, secondo i dati diffusi dalla Fepex, l'associazione degli esportatori spagnoli, i quantitativi di pomodoro importati nell'Unione europea e provenienti dal Marocco hanno sfiorato le 90 mila tonnellate. con un aumento di oltre il 70 per cento sul 2009, con quotazioni inferiori al prezzo di entrata stabilito (0,46 centesimi al chilo);

l'accordo, oltre a prevedere un aumento delle concessioni nel comparto dell'ortofrutta, dispone che le produzioni marocchine accedano al mercato comunitario in periodi diversi rispetto a quelli di commercializzazione europea provocando gravi ripercussioni sui prezzi di mercato; l'entrata in vigore dell'accordo nei termini stabiliti, potrebbe provocare una situazione di concorrenza sleale non solo con riferimento ai prezzi di entrata di alcuni prodotti le cui presunte irregolarità sono già state denunciate dall'OLAF, ma anche con riferimento alla compatibilità con le vigenti normative europee di qualità sul lavoro e sull'ambiente;

con propria decisione, il Consiglio dell'Unione europea in data 2 dicembre 2010 ha inteso vincolare l'approvazione del progetto di decisione al parere del Parlamento europeo;

la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, con 24 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astensioni, ha chiesto alla Commissione per il commercio internazionale, competente per le questioni legate agli accordi internazionali, di non sostenere l'accordo così formulato tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, sancendo di fatto una bocciatura dei termini dell'accordo in questione;

appare essenziale che il Governo si attivi fin da subito in tutte le fasi dei negoziati commerciali;

### impegna il Governo:

ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie per concordare la revisione dei termini negoziati con il Marocco al fine di evitare la predisposizione di un accordo che potrebbe sfavorire il comparto agricolo nazionale e, in particolare, le piccole e medie imprese votate alle produzioni di qualità attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio e i piccoli agricoltori locali che danno un importante contributo alla sicurezza alimentare delle loro aree di riferimento;

ad attivarsi affinché negli accordi commerciali internazionali l'Unione europea tenga in particolare conto l'equilibrio fra la liberalizzazione del mercato da un lato e la protezione dei settori economici e dei diritti dei lavoratori e dei consumatori europei dall'altro, considerato che l'Unione europea è il principale importatore mondiale di prodotti agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, risultato dell'iniziativa « tutto tranne le armi », del sistema delle preferenze generalizzate e degli accordi di partenariato economico, e che le sue importazioni superano quelle di Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda insieme;

ad attivarsi in sede comunitaria e internazionale affinché venga garantito innanzitutto il principio della reciprocità delle regole commerciali e scongiurato il rischio di trasformare in vantaggio competitivo i minori vincoli (rispetto all'Europa) in termini di *standard* qualitativi, di protezione ambientale, di condizioni dei lavoratori, di tutela sindacale e di sicurezza alimentare;

ad esporre la propria contrarietà ad un orientamento della Commissione europea che troppo spesso non valorizza adeguatamente il settore agricolo;

a promuovere, in sede di Consiglio dell'agricoltura e pesca dell'Unione europea, la necessità che gli accordi commerciali dell'Unione europea con i Paesi terzi non penalizzino le filiere europee in crisi e in particolare quelle dell'ortofrutta, che hanno visto scendere considerevolmente il proprio reddito a fronte della concessione ai Paesi extra Unione europea di maggiori opportunità di esportazione;

a garantire e a vigilare che non si produca ulteriore instabilità e incertezza sul mercato dei prodotti ortofrutticoli italiani e un ulteriore incremento della volatilità dei prezzi agricoli, evitando uno squilibrio dei periodi di commercializzazione sul mercato comunitario e promuovendo un approccio comunitario volto ad instaurare un equilibrio tra produzioni nazionali ed importazioni che tenga conto, per ciascun settore agricolo, dell'evoluzione dei trattati commerciali multilaterali e bilaterali, anche effettuando, prima dell'avvio dei negoziati, valutazioni di impatto al fine di considerare le specificità di ciascun prodotto in relazione alla segmentazione del mercato;

ad assumere iniziative per la risoluzione delle problematiche inerenti alle indicazioni geografiche e a scongiurare il rischio di rinviarle a negoziati futuri, da aprirsi in seguito all'entrata in vigore di eventuali accordi;

ad attivarsi affinché le decisioni riguardanti ulteriori aperture del mercato dell'Unione europea alle importazioni di prodotti agricoli siano adottate previa verifica delle disponibilità di risorse atte a compensare gli agricoltori europei delle eventuali perdite subite;

a coinvolgere maggiormente e attivamente il Parlamento per ricevere quel contributo di collaborazione necessario per gestire efficacemente tematiche dai contenuti vitali per il settore agricolo nazionale.

(8-00145) Callegari, Oliverio, Dima,
Paolo Russo, Beccalossi, Di
Giuseppe, Agostini, Biava,
Bitonci, Brandolini, Marco
Carra, Cenni, Cuomo, Dal
Moro, Di Caterina, Faenzi,
Fiorio, Fogliato, Gottardo,
Marrocu, Nastri, Negro,
Mario Pepe (PD), Rainieri,
Sani, Servodio, Taddei,
Trappolino.

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

#### SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	195
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	195
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	197
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

#### La seduta comincia alle 10.40.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che il deputato Alfonso Papa è entrato a far parte della Commissione.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 28 luglio scorso, in sostituzione del relatore Fucci, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione, sottoponendo alla valutazione dei colleghi l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione formulata.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, recependo l'invito del presidente Pescante e la sollecitazione del collega Gozi a richiamare nella proposta di parere il decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta direttiva qualifiche), formula una nuova proposta di parere con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto della sua sollecitazione, avrebbe tuttavia preferito che il richiamo alla cosiddetta direttiva qualifiche fosse formulato con un'osservazione e non in premessa. Invita, quindi, il

relatore a riformulare il terzo punto delle premesse nel senso di sostituire le parole « si può quindi ritenere che » con le seguenti « va comunque assicurato che ».

Mario PESCANTE, presidente, invita i rappresentanti degli altri gruppi parlamentari ad intervenire sulla questione posta dal deputato Gozi.

Marco MAGGIONI (LNP), nel ritenere che il richiamo alla direttiva 2005/36/CE sia sufficientemente chiaro nelle premesse, si rimette alla valutazione del relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, accogliendo la richiesta del collega Gozi, riformula ulteriormente la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD), alla luce della modifica effettuata, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

I deputati Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Isidoro GOTTARDO (PdL) e Marco MAGGIONI (LNP) dichiarano voto favorevole.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore, come ulteriormente riformulata.

La seduta termina alle 10.55.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. (Nuovo testo C. 4274 Governo.).

#### NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo recante « Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria »;

rilevato che:

la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, individua le procedure per l'esercizio delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, da parte di soggetti qualificati nello Stato membro d'origine;

la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea; in particolare, come rilevato dall'ultima relazione semestrale sul contenzioso con l'Unione europea, la Commissione europea ha contestato all'Italia la mancata valutazione, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professio-

nale e di anzianità, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro;

l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno risulta limitata (articolo 2 e considerando 22) ai servizi forniti per valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti; si può quindi ritenere che le disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento all'esercizio della delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista, di cui all'articolo 6, risultino almeno in parte riconducibili all'ambito di applicazione della direttiva;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché disposizioni idonee a superare la procedura di infrazione 2009/4686;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo un richiamo ai principi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (Nuovo testo C. 4274 Governo).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo recante « Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria »;

#### rilevato che:

la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, individua le procedure per l'esercizio delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, da parte di soggetti qualificati nello Stato membro d'origine;

la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea; in particolare, come rilevato dall'ultima relazione semestrale sul contenzioso con l'Unione europea, la Com-

missione europea ha contestato all'Italia la mancata valutazione, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro;

l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno risulta limitata (articolo 2 e considerando 22) ai servizi forniti per valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti; va comunque assicurato che nel dare applicazione alle disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento all'esercizio della delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista, di cui all'articolo 6, trovino considerazione i principi della direttiva 2006/123/CE;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché disposizioni idonee a superare la procedura di infrazione 2009/4686.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOMMARIO

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondi-	
mento, ed esame di eventuali risoluzioni (Rinvio del seguito della discussione. Seguito	
dell'esame di schemi di risoluzione: rinvio del seguito dell'esame dello schema proposto dal	
relatore Butti)	199
Sui lavori della Commissione	199

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

#### La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Rinvio del seguito della discussione. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: rinvio del seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio 2011.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Butti, relatore, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ai lavori odierni, a causa di un'indisposizione.

Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta. Invita i Commissari a trattenersi per un dibattito sull'organizzazione dei lavori della Commissione alla ripresa dopo la pausa estiva.

#### Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione sulle date indicate nei calendari delle Assemblee parlamentari, prospettando l'ipotesi di convocarsi a partire dal 6 settembre per proseguire l'esame dello schema di Atto di indirizzo sul pluralismo proposto dal senatore Butti. Sottolinea, con riferimento alle accuse di ostruzionismo mosse nei suoi confronti da parte di due Commissari attraverso un'agenzia di stampa, dai toni pesanti quanto confusi circa le motivazioni e le finalità, di considerare l'iniziativa impropria, laddove chiama in causa le Presidenze delle Camere e, in ogni caso, non supportata da alcun fatto concreto; sarebbe peraltro molto singolare che un Presidente cercasse di far naufragare un impegno assunto

dalla Commissione che presiede e di cui deve, quindi, garantire il funzionamento. Più semplicemente, sin dall'inizio ha tenuto a raggiungere il massimo consenso intorno al testo, nel proposito di conformare la RAI agli interessi e alle attese del Paese. In questa ottica è stato speso molto tempo e molto lavoro, non sempre e non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso incontri, mediazioni, Uffici di Presidenza, che hanno consentito molti miglioramenti della proposta iniziale. Fino a quando la maggioranza non riterrà di chiarire il significato politico di tale azione, da parte sua non sarà data alcuna enfasi all'accusa ricevuta, per la quale non intende perciò cercare alcuna solidarietà.

Il senatore MORRI (PD) considera estremamente sgradevoli le dichiarazioni sul Presidente, cui esprime invece piena solidarietà, anche perchè ne viene investita la funzione istituzionale. I firmatari di quelle prese di posizione, che minacciavano persino un appello da indirizzare ai Presidenti delle Camere per « sfiduciare » il presidente Zavoli, dovrebbero forse fare un passo indietro ovvero chiarire le motivazioni politiche dell'iniziativa. Per la ripresa dei lavori, dichiara poi preferibile la data di martedì 13 settembre, anche alla luce di importanti impegni del proprio partito.

Associandosi alla solidarietà espressa al Presidente, il deputato BELTRANDI (PD) vorrebbe, se così fosse, attribuire a se stesso il merito di aver consentito tempi appropriati per l'esame di un atto così importante, dati i risultati positivi cui il lavoro svolto finora ha portato. Condivide poi l'ipotesi di una convocazione nella settimana che avrà inizio il 12 settembre.

Secondo il deputato CARRA (UdCpTP), che si rammarica del clima determinatosi nella Commissione ed esprime solidarietà al Presidente, è spiacevole l'alternarsi della presenza e della non presenza della maggioranza, anche considerando il livello di « diffamazione » che la Commissione subisce costantemente. Non è infatti immagi-

nabile che si lavori ad intermittenza sulla base di comportamenti della maggioranza che si mettono in atto attraverso la forza dei numeri e non sono assolutamente rispettosi degli altri ruoli istituzionali. Quanto ai tempi della ripresa, preferisce anch'egli la data del 13 settembre.

Il PRESIDENTE stigmatizza la partecipazione poco assidua da parte di alcuni Commissari, che spesso sono quelli che fanno le maggiori dichiarazioni all'esterno.

È opinione del deputato DE ANGELIS (PdL) che invece la situazione determinatasi sull'Atto di indirizzo sia chiara, essendo trapelata per mesi la sensazione di un « muro contro muro ». Da ultimo si è però profilata la possibilità di lavorare in concreto, che auspica possa mantenersi alla ripresa dei lavori, da collocare anche a suo avviso a partire dal 13 settembre, evitando atteggiamenti dilatori o irrigidimenti che rendono solo più difficile individuare le soluzioni appropriate ai problemi sul tappeto.

Il senatore PARDI (IdV) esprime solidarietà al Presidente, ricordando un esempio vero di ostruzionismo come quello condotto dalla maggioranza nei riguardi della delibera in materia di *referendum*. Condivide anch'egli l'opportunità di una convocazione dal 13 settembre in poi.

Associandosi anch'egli alla solidarietà nei riguardi del Presidente, il senatore CERUTI (PD) evidenzia come la Commissione viva una continua contraddizione, mentre la maggioranza, in modo poco opportuno, è sembrata ritrarsi proprio nel momento in cui si profilava la possibilità di lavorare costruttivamente.

Considerando come il lavoro del presidente Zavoli rappresenti un esempio di elevato valore qualitativo nel panorama attuale, il senatore VITA (PD) rileva come le dichiarazioni fatte dimostrino la scarsa cautela esistente verso il piano istituzionale da parte di alcuni parlamentari.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) rinnova la sua piena stima verso il Presidente, suggerendo che la Commissione proceda, alla ripresa dopo l'estate, alla convocazione di un Ufficio di Presidenza che abbia il compito di programmare i lavori, non essendo certo la Commissione stessa votata soltanto a lavorare sull'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Secondo il senatore PROCACCI (PD) è estremamente riprovevole la critica fatta al Presidente, il cui impegno per il raggiungimento di posizioni condivise esprime il suo effettivo ruolo di garanzia. Circa l'Atto di indirizzo, occorrerebbe anche considerare come nel tempo le situazioni si siano modificate, determinando di fatto la necessità di un testo diverso. Alla ripresa potrebbe verificarsi l'esistenza di una convergenza più ampia, che possa dare forza all'immagine della Commissione.

Il deputato MERLO (PD) ritiene discutibile l'iniziativa presa dai due colleghi della maggioranza. Al fine di evitare ogni volta il prevalere di capricci individuali o di altre minacce, come quelle spesso formulate dal relatore, dà atto al Presidente di una conduzione tesa ad affermare con forza le ragioni vere dell'esistenza della Commissione.

Giudicando del tutto inopportuni gli attacchi personali al relatore, assente, il deputato DE ANGELIS (PdL) prende la parola per evidenziare come sia naturale che l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna debba costituire oggetto anche della prossima convocazione. Concordando comunque sull'eventualità di un ufficio di presidenza, suggerisce di convocarlo in data o in orario precedenti rispetto alla plenaria prevista per il prossimo 13 settembre.

Il PRESIDENTE, giudicando estremamente proficuo lo svolgimento della seduta odierna, si riserva di procedere alle convocazioni concordate, facendo precedere la plenaria da una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

# **COMITATO PARLAMENTARE**

# per la sicurezza della Repubblica

## SOMMARIO

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),	
prefetto Giovanni De Gennaro	202
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comuni-	
cazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011	202
Comunicazioni del Presidente	202

Martedì 2 agosto 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

#### La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e i senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL), RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e PASSONI (PD).

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011.

Il Comitato prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e i senatori ESPOSITO (PdL) e PAS-SONI (PD).

Il Comitato prende, infine, atto della comunicazione di cui all'Autorità delegata del 7 marzo 2011.

#### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 15.25.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Audizione dell'Amministratore unico della SOGEI S.p.A., ing. Cristiano Cannarsa (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione) ...........

203

#### AUDIZIONI

Martedì 2 agosto 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 9.

Audizione dell'Amministratore unico della SOGEI S.p.A., ing. Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, duta della Comm introduce il tema oggetto dell'audizione e fascicolo a parte.

cede la parola all'ing. Cristiano CAN-NARSA, Amministratore unico della SO-GEI S.p.A., che svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, presidente, i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL), Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD).

L'ing. Cristiano CANNARSA risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ing. Cannarsa, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **INDICE GENERALE**

COMMISSIONI RIUNITE (1 e VIII)	
RISOLUZIONI:	
7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere secretate (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00146)	3
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalle Commissioni)	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato	7
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	
RISOLUZIONI:	
7-00673 Gioacchino Alfano ed altri: Interventi in materia di edilizia scolastica (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00143)	8
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	11
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. Emendamenti C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	29
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti testo base C. 2364, approvata dal Senato ed abb.	
(Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30 36

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio)	30
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	37
Sul conferimento della carica di ministro all'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli	34
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	34
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (Seguito dell'esame e rinvio)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	35
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di	
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto	41
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	45
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del PD)	61
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell'IDV)	88
ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere approvata)	96
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	11
RISOLUZIONI:	
7-00674 Gioacchino Alfano ed altri: Assegnazione di una quota di contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'Associazione Alleanza degli Ospedali	18
RISOLUZIONI:	
7-00667 Gioacchino Alfano e Vaccaro: Utilizzo dei fondi strutturali europei ed esclusione dei cofinanziamenti nazionali dal computo dei saldi rilevanti ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno (Discussione e rinvio)	19
7-00664 Baretta ed altri: Iniziative volte ad escludere sanzioni per la indebita percezione in buona fede del « bonus bebè » (Discussione e rinvio)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione	26
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	42

5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010
5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)
Sui lavori della Commissione
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
VII Cultura, scienza e istruzione
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale del professor Giovanni Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana UNESCO, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
SEDE REFERENTE:
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (Esame e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Variazione nella composizione della Commissione
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Tocci, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Pes, Rossa, Russo, Siragusa)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
SEDE LEGISLATIVA:
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (Seguito discussione e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

184

# VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

viii rimotente, territorio e lavori pubblici
SEDE REFERENTE:
Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada. C. 4465 Iannuzzi ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4443 e C. 4456</i> )
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)
RISOLUZIONI:
7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2012 ( <i>Discussione e rinvio</i> )
Sui lavori della Commissione
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni
ATTI DEL GOVERNO:
Sui lavori della Commissione
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XI Lavoro pubblico e privato
INTERROGAZIONI:
5-05067 De Camillis: Assunzione di personale operaio da parte del Corpo forestale dello Stato .
ALLEGATO (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XIII Agricoltura
RISOLUZIONI:
Variazione nella composizione della Commissione
r

7-00641 Trappolino e 7-00644 Delfino: Interventi per la crisi del settore del tabacco (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00144)	184
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	187
7-00654 Callegari, 7-00672 Oliverio e 7-00676 Dima: Iniziative a tutela del comparto agricolo nazionale in relazione alle misure di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con il Marocco (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145)	185
ALLEGATO 2 (Proposta di risoluzione unitaria)	189
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	192
Sui lavori della Commissione	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	195
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	195
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	197
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (Rinvio del seguito della discussione. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: rinvio del seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti)	199
Sui lavori della Commissione	199
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	202
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2011	202
Comunicazioni del Presidente	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
AUDIZIONI:	
Audizione dell'Amministratore unico della SOGEI S.p.A., ing. Cristiano Cannarsa (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)	203



\*16SMC0005210\*